RAGIONAMENTO
ISTORICO-CRITICO
Intorno alla immunità Ecclesiastica *reale*

IN OCCASIONE

Di doverſi recare a diſamina nella Regia Camera della Sommaria la ſupplica umiliata alla Maeſtà del Re dalla Fedeliſſima Città di Napoli, acciocchè ſi tolga l'abuſo delle franchigie al Reverendo Clero ſecolare, e regolare ſu gli *Arrendamenti* della ſteſſa Città.

NAPOLI CIƆIƆCCLXXV.

Celentano

PREFAZIONE.

CHe due, o più Cittadini abbiano tra loro delle discordie, o delle risse; è questo un'affare, che richiede la cura del Magistrato, senza punto alterare la costituzione universale del politico governo. Ma quando un collegio di molti individui contenda con altro simile, o più numeroso collegio; il piato allora tanto più richiama la pubblica attenzione, quanto che sembra di avere alcuna immagine di guerra civile. Che se poi il soggetto della contesa sia tale, che porti seco intimamente connesso il comodo o il detrimento, la tranquillità o il travaglio, l'utile o il danno della società civile; la causa diviene allora di pubblica ragione, ed in conseguenza interessa ugualmente i Cittadini, il Principe, e lo Stato. Or le espressate condizioni concorrono tutte nella controversia, all'esame della quale è diretto il presente ragionamento. Il corpo politico della

la nostra fedelissima Città di Napoli è in contesa coll' ordine degli Ecclesiastici secolari, e regolari della stessa Città; ma per quali cagioni? eccole: Si cerca dagli Ecclesiastici di detrarre alla potestà, che hanno i Principi di comandare, ed all'obbligo, che abbiam noi di ubbidire; si disputa intorno all'uguaglianza, ed alla vera economìa del pubblico governo; si tende a calpestare la veneranda ragion delle Genti, ad abbattere il nerbo e la forza dello Stato civile; si tratta (dicasi al fine) de' pubblici tributi, che ha prestato per lo passato, e che presta tuttavia la Città nostra, e della immunità su i medesimi, che ha sempre pretesa, e che pretende tuttavia il Clero secolare, e regolare.

Se cotesto piato decider si dovesse per maggioranza di voti, o per superiorità di forze, sarebbe la Città nostra sicurissima della vittoria; imperciocchè a fronte de' soli Ecclesiastici, porterebbe seco la ragione di tutti gli altri individui secolari, ond' è composta, ciascun de' quali non esiterebbe un momento a vindicarla colla voce, e colla mano. Ma poichè siam noi soggetti al soave dominio del nostro Re, e Signore, nelle cui mani deposta abbiamo la nostra naturale libertà, affine di essere al coverto dall' impeto delle passioni, e dalla irregolarità della forza sotto l'ombra delle leggi, che emanano dall' alto del suo Regal Trono; quindi è, che a lui drizzate abbiamo le nostre umili suppliche, e siam sicuri di esser giudicati secondo le regole della giustizia, ed i dettami della ragione: che anzi l'indole della causa presente è tale, che deferendo il Re alle suppliche della Città nostra difende, e sostiene nel tempo istesso i Sovrani diritti della sua Regal Corona. E come no! Non son forse i pubblici tributi un' indispensabile dovere di tutt' i

sud-

sudditi, ed una delle principali marche costituenti il Sommo Impero? Se gli Ecclesiastici son Cittadini al par degli altri, e fruiscono di tutti i comodi della società civile, perchè mai soffrir non debbono ancora l'incomodo, e'l peso di prestar soccorso a colui, che ci regge e governa? Se le immunità sono state talvolta loro accordate per connivenza de'Cittadini, o per liberalità del Principe, non tocca forse agli stessi Cittadini, o al Principe stesso l'esaminare, quando convenga il metter da banda la cortesia, e'l sospender l'indulgenza? Se questa cortesia, se questa indulgenza si usò loro allorchè vissero di semplici oblazioni, o allor che ebber tanto da potersi comodamente sostentare, o finalmente allor che impiegarono il di più al soccorso de' poveri, all' alimento degli orfani, al bisogno delle vedove, all' ajuto de' pupilli; non fu poi uno scandaloso abuso il pretender lo stesso, quando occupata avessero una gran parte de' beni, quando le dovizie servirono a nudrire il fasto, il lusso, la vanità, l'ambizione? Non fu ciò un' abusare della pietà de' fedeli, un' opprimer coloro, che usata avean cotanta beneficenza, un mostrare apertissima ingratitudine a' Cittadini, alla Patria, al Principe, ed allo Stato?

Queste riflessioni ammollirebbero i cuori più duri, e renderebbero persuaso il più calcitroso intelletto; ma gli Ecclesiastici quantunque nell' interno ne risentano la forza, e'l rimorso, pure per un'ostinato costume non voglion darsi per vinti. Quindi è che combatter non potendo colle umane ragioni, si appigliano immantinenti allo scudo della Religione; quindi è che ripetono la loro immunità dalla divina rivelazione; quindi è che come dedicati al servigio dell' Altare

del

del Signore, si credono assolutamente esenti dalla potestà de' Principi della Terra. Se così fosse, chineremmo noi riverenti il capo; giacchè i Napoletani, più che ogni altro Popolo, pregiati sempre si sono di nudrire i sentimenti di Cristiana pietà, e di esser fidi seguaci della vera Religione. Ma quel mischiare gl' interessi di Dio colle umane passioni è un risaputo, e vecchio ripiego degli Ecclesiastici renduto ormai così debole e spossato, che non è più in voga, nè più colpisce, come ha fatto per lo passato. Ben potea far giuoco, quando le tenebre della barbarie, e della ignoranza offuscata aveano la nitida faccia della verità; ma è divenuto vano ed inefficace or, che il culto delle lettere, e 'l progresso della filosofia, han fatto scintillar da per tutto il lume della ragione. Si sa ora, che gli Ecclesiastici son Cittadini al par degli altri, e che per divina istituzione lungi di esser sottratti, sono stati anzi espressamente sottoposti al giogo della società civile: si è ora saputo ben distinguere tra quali limiti si debban contenere le loro immunità, ed i lor privilegj: si sono ora saputi ben combinare i fondamenti della Storia, e le massime del pubblico diritto, colla Ecclesiastica disciplina, e coi dettami della Teologia.

Tutte queste ragioni umiliate dalla Città di Napoli al Re N. S. in una rispettosa supplica, si è egli sovranamente degnato di rimetterla al Supremo Tribunale della Regia Camera, affinchè sentite le parti, profferisca il suo parere, e lo partecipi alla M. S. Ecco dunque l' oggetto del presente ragionamento, nel quale si reca ad esame il punto della immunità Ecclesiastica *reale*, e sarà in due parti diviso: Nella prima si ragionerà considerando gli Ecclesiastici general-

ralmente per rispetto a qualsivoglia politico Governo; e nella seconda saranno considerati specificamente per rispetto alle leggi, costumanze, polizia, e pubblica ragione del Regno nostro. In tal modo si mostrerà di mano in mano a' sapientissimi Giudici, ed a chiunque avrà vaghezza di esserne inteso, il chiaro diritto della fedelissima Città nostra nella causa presente.

P A R T E I.

Ragionamento generale intorno all'obbligo, che hanno gli Ecclesiastici di pagare i tributi; ed intorno alla origine, ed al progresso della loro pretesa immunità.

PEr *Somma Potestà*, secondo il linguaggio de' Filosofi s'intende ne' governi Monarchici quella persona, o quella classe di persone negli Aristocratici, cui la ragion delle genti ha commesso il governo delle civili società. Sono i sudditi quegl'individui dello Stato, che per acquistare un bene, o per iscansare un male, per forza, o per istinto, o per quale che stata fosse la cagione, han deposto nelle mani del Principe, o della Repubblica i loro beni, la loro vita, e quella naturale libertà, della quale avrebbero male usato in mezzo al tumulto delle perverse passioni, che ingombrano il cuore umano. Quindi si deduce che l'obbligo di obbedire alle leggi dello Stato, la forza di tollerare le prescritte pene, e la necessità di contribuire a' pubblici bisogni, poichè vengono

gono compensati dal vantaggio della tranquillità, e sicurezza de' Cittadini, dal piacere de' premj, e dal comodo del pubblico bene, lungi di essere un gravoso giogo, sono anzi una legittima conseguenza del patto sociale.

Tanto basterebbe a render persuaso, e contento ogni onesto Cittadino; ma tanto non basta a render paghi, e convinti i Cittadini Ecclesiastici. Han creduto costoro ne' tempi oscuri, e mostran di credere tuttavia che il loro corpo formi una Repubblica tutta affatto distinta e separata dalla temporale; e che come destinati ad amministrare le cose sacre, sieno interamente esenti dalla Somma Potestà secolare, onde che niun dritto usar possa sopra di essi, anche nelle cose puramente civili, ed umane. E sul proposito appunto della prestazione de' pubblici tributi, in cui versiamo, ebbero il coraggio di affermare di esserne esenti non per umana; ma per Divina istituzione: e pure il fatto istesso, senza più soprassine ricerche, avrebbe dovuto lor persuadere il contrario. Dicano di grazia gli Ecclesiastici se pria di essere stati destinati al servigio dell' Altare nacquero, o no Cittadini, come tutti gli altri: riflettano pure per un momento che se le Somme Potestà, ed i Governatori delle Repubbliche non avessero loro talvolta per pura beneficenza accordata la pretesa immunità, nulla certamente avrebbero ottenuto, se ostinati si fossero nel volerla: ed a far loro buon partito stati sarebbero in tal caso cacciati via; imperciocchè non volendo contribuire a' pubblici bisogni, giusto era che goduto non avessero de' vantaggi della società, ma che raminghi, ed abbandonati vagassero ne' deserti, e nelle solitudini. Quindi mi veggio nella necessità di allungare alquanto il mio di-

scor-

scorso, ad oggetto di partitamente dimostrare:

I. Che tutti i sudditi soggiacer debbono a'pesi dello Stato; laonde gli Ecclesiastici come tali nè per legge Divina, nè per umana ragione possono esserne esenti.

II. Che l'immunità è stata loro accordata, moderata, o tolta interamente a seconda della pietà de'Principi, delle circostanze de' tempi, e de' bisogni dello Stato.

III. Di quale immunità possano, e debbano gli Ecclesiastici godere per pubblica ragione, e per la stessa Ecclesiastica disciplina.

CAPO I.

Tutti i sudditi soggiacer debbono a' pesi dello Stato; e quindi gli Ecclesiastici, come tali, nè per legge Divina, nè per umana ragione possono esserne esenti.

IL Sommo Impero per sua natura è tale, ch'esser non può con altri diviso; imperciocchè se ad ogni uno lecito fosse usurparne una parte, ne risulterebbe quel perturbamento avvisato da Tacito: *ubi omnes præcipiunt, nemo exequitur*. Quindi Ottato Milevitano scrisse: *super Imperatorem non est, nisi solus Deus, qui fecit Imperatorem;* e Tertulliano: *colimus Imperatorem, sic quomodo & nobis licet, & ipsi expedit, hominem a Deo secundum, & quidquid est a Deo consequutum, solo Deo minorem. Hoc & ipse volet; sic enim omnibus major est, dum solo Deo vero minor est*. E merita di essere avvertito che cotesto Impero si estende alle sacre cose così, come alle profane; laonde S. Agostino chiama felici quei Re, che *suam potestatem ad*

Dei cultum maxime dilatandum majestati ejus famulam faciunt (1), ed altrove: *in hoc Reges, sicut eis divinitus præcipitur, Deo serviunt, in quantum Reges sunt, si in suo Regno bona jubeant, mala probibeant, non solum, quæ pertinent ad humanam societatem, verum etiam, quæ ad divinam Religionem* (2). Ed Isidoro Ispalense soggiunse: *cognoscant Principes seculi Deo debere se rationem reddere propter Ecclesiam, quam a Christo tuendam suscipiunt; nam sive augeatur pax, & disciplina Ecclesiæ per fideles Principes, sive solvatur, ille ab eis rationem exiget, qui eorum potestati suam Ecclesiam credidit* (3).

Queste poche autorità de' Santi Padri della Chiesa ho voluto io quì raccorre tra le molte, che rapportar si sogliono da' Regalisti per accreditare l' estensione della Potestà de' Principi della Terra. Ma chiunque, prescindendo dalle autorità de' Dottori, esaminar volesse la materia co' lumi della sana Filosofia dir potrebbe esser consentaneo al diritto della natura, ed alla comune opportunità, che colui, presso il quale è il Sommo Impero, sopraintenda ancora al progresso, ed alla osservanza della Religione. L' oggetto principale, che ebbero gli uomini nello stabilirsi in civile società fu quello di sottrarsi dallo stato ferino, in cui si giacevano, e di cercare il modo, onde trarre più comodamente, e più tranquillamente la vita. L' idea del giusto, e dell' onesto non è così ferma nell' intelletto umano, che non venga talvolta perturbata dagl' insulti del cuore; e le passioni refrattarie insorgono a gara a sovvertir l' im-

(1) *De Civ. Dei lib.* 5 *cap.* 24.
(2) *Idem contra Crescon. lib.* 3 *cap.* 51.
(3) *Sentent. lib.* 3 *cap.* 51.

l'impero della ragione. Quindi fu che i più saggi allettati dal vantaggio degli scambievoli uffizj, ed i più malvagi atterriti dalla perpetua guerra, prendessero il partito di adattare la volontà alla norma del più prudente, e di assoggettare le lor facoltà alla moderazione delle leggi. Ad onta però di questo civile, e necessario sistema, veggiamo tutto dì sorger le malnate voglie a disordinarne il tenore con detrimento del pubblico bene. Or la Religione essendo stata da Dio istituita per lo bene degli uomini, ognuno comprende di essere infinitamente atta a resistere a tali assalti; imperciocchè induce nell' animo una pace costante, ci persuade la rettitudine, l'ossequio, e l'amore, e ci allontana dal pravo, e dall' ingiusto. Dunque qualor venga protetta, ed assicurata da colui, presso il quale è ancora l'impero civile, si hanno due mezzi, cioè lo spirito colle istituzioni, e 'l corpo colla forza esterna, che per diverse vie tendono mirabilmente allo stesso fine.

E per illustrar cogli esempli cotesta teoria, egli è lecito riflettere che nella prima età del mondo, quando le genti erano governate con impero piuttosto domestico, che civile, nelle persone di quei padri di famiglia, che rappresentavano l'immagine del Principato, era congiunto ancora il Sacerdozio. Con questo carattere Noè porse i sacrificj a Dio dopo di essere scampato dall'universale diluvio (1): per la stessa ragione disse Dio ad Abramo, che egli dati avrebbe alla propria famiglia i precetti di pietà, e gl'istituti della Religione (2): lo stesso diritto fu poi tramandato ne' primogeni-

(1) *Genes. VIII. 20.*
(2) *Genes. XVIII. 19.*

geniti della ſtirpe di Giacobbe: ed in appreſso Re, e Sacerdoti furono Mosè, e Melchiſedecco: e 'l popolo d' Iſraello giurò a Gioſuè la ſteſsa obbedienza, che a Mosè avea preſtata (1); ond' è che in varj luoghi delle ſacre carte ſi comanda a' Re di meditare ſulla Divina legge, di ſerbarla, e farla ſerbare da' Popoli ſoggetti (2); di temere il Signore, e 'l caſtigo, che lor ſovraſta nel caſo della inoſservanza (3); di predicarne i precetti, e di preſcriverne l' obbedienza (4); laonde Salomone avvisò: *Rex, qui ſedet in ſolio judicii diſſipat omne malum intuitu ſuo* (5). Ed in vero, ſecondo lo ſpirito delle ſacre carte, per tutto il tempo, che durò la Repubblica degli Ebrei, o i Re curarono colla loro poteſtà ſomma che ſi oſservaſse la legge Divina, della quale i Sacerdoti erano i depoſitarj; o il Sacerdozio medeſimo congiunto all' Impero nelle perſone de' Pontefici Maſſimi, coſtoro colla cura della Religione uſarono ancora il diritto della ſpada. Io non ignoro che queſto punto ha tenuti per lungo tempo eſercitati gl'ingegni de'dotti intorno al decidere ſe il Sinedrio foſse ſtato compoſto di ſoli Sacerdoti, come opinò Scipione Gentile (6), ovvero di tutti i Principi delle tribù, come ſcriſsero il Seldeno (7), e'l Cuneo (8); ſe il capo del Sinedrio ſtato foſse ſempre un Pontefice Maſſimo, o altri non inſignito del Sacer-

(1) *Joſ. I.* 17.
(2) *Joſ. I.* 8.
(3) *Deuter. XVII.* 19.
(4) *Pſal. II. 6.*
(5) *Prover. XX.* 8.
(6) *Lib.* 3 *de juriſd. cap.* 13.
(7) *De Syned. lib.* 2 *cap.* 8 §. 2, & 3.
(8) *De Repub. Hebraeorum lib.* 1 *cap.* 12.

Sacerdozio (1); e se finalmente a quello stati fossero ascritti i soli discendenti della Tribù di Giuda (2). A ciò si è aggiunta l' altra più difficile quistione intorno all' adempimento della profezia di Giacobbe, secondo la quale fu promesso il Messia ne' discendenti di Giuda (3). E poichè quella stirpe si estinse nel Re Sedecia, giacchè indi dopo la schiavitù Babilonica, i Pontefici della Tribù di Levi n'ebbero il governo, e così fu proseguito fino al tempo degli Asamonei; quindi gl' Interpetri affannati si sono nella intelligenza di tal profezia, e nel mostrare come per mezzo de' Pontefici Leviti lungi di essersi interrotta la discendenza de' Re di Giuda, fosse anzi stata innestata ne' Principi Asamonei (4). Ma in quale che si voglia modo vada la cosa decisa, riman sempre fermo, come testè ho accennato, che o i Re curarono colla loro potestà somma l' osservanza della Divina legge, della quale i Sacerdoti erano i depositarj, o il Sacerdozio medesimo congiunto all' Impero nelle persone de' Pontefici Massimi, usaron costoro i misteri della Religione, e 'l diritto della spada unitamente.

Chiunque agli esempli tratti dalla sacra Istoria aggiugner volesse ancora i costumi del Paganesimo, troverebbe, onde rimaner pienamente soddisfatto. Apprendiamo da Aristotele che i Sacerdoti degli eroici tempi non solo eran Principi guerrieri, ma prendeano ancor

(1) *Seldenus loc. cit. cap.* 15 §. 14 *& cap. seq.*

(2) *V. Huetium in demonstrat. Evangel. prop.* 9 §. 3.

(3) *Non auferetur sceptrum de Juda, & Dux de femore ejus, donec veniat qui mittendus est, & ipse erit expectatio Gentium. Gen.* XLIX. 10.

(4) *V. Huetium in demonstrat. Evang. prop.* 9 §. 8, *& Mazochium nostrum in spicil. Bib. tom.* 1 *differt.* 8 *par.* 1 *sect.* 4.

cor cura delle sacre cose (1) κύριοι δὲ ἦσαν τῆς τε κατὰ πόλεμον ἡγεμονίας, καὶ τῶν θυσιῶν ὅσαι μὴ ἱερατικαὶ *sub eorum auspiciis gerebantur bella, & iidem curabant etiam sacra, quotquot Sacerdotibus concredita non essent*. E narra Strabone (2), che i successori di Androclo, che edificò Efeso, dopo di esser decaduti dal Regno, ritennero tuttavia alcune onorificenze, e spezialmente avean cura de' sacri misteri di Cerere Eleusina. I Romani in ciò, come in tutt'altro, imitarono i Greci, come rilevasi da un luogo di Cicerone: *omnino apud Veteres qui rerum potiebantur, iidem auguria tenebant; ut enim sapere, sic divinare Regale ducebant, ut testis est nostra Civitas, in qua & Reges, Augures, & postea privati eodem Sacerdotio præditi Rempublicam Religionum auctoritate rexerunt* (3); onde fu che Augusto assunse la dignità del Ponteficato Massimo, che fu indi tramandata ne' seguenti Imperatori, anche Cristiani fino a' tempi di Graziano (4). Ma che più! Re, e Sacerdoti furono i primi Governanti de' popoli Bracmani al dir di Strabone, Sacerdoti furono ancora i Re di Etiopia presso Diodoro, i Re di Egitto presso Plutarco, quei di Sparta, e di Atene presso Erodoto, e Platone, quei di Roma presso Livio, e Dionigi d'Alicarnasso, onde Virgilio cantò:

Rex Anius, Rex idem hominum, Phœbique Sacerdos.

Ma si lasci pure questo punto alle investigazioni de' dotti uomini, che si han presa la cura di recarlo ad esame

(1) *Lib.* 3 πολιτ. *cap.* 14.
(2) *Hist. lib.* 14.
(3) *De Divinit. lib.* 1. *cap.* 40.
(4) *V. Jan. Vinc. Gravin. lib. sing. de Rom. Imper. cap.* 7.

fame (1); giacchè presso di noi oggidì il cercarne è cosa inutile, e vana. Dopo l'arrivo di

Quel Dio, che scese a illuminar le carte;

dopo che la vera Cristiana religione ebbe fatto scintillare il suo lume, e sparsi a terra gl'Idoli mensognèri del Gentilesmo, furono i profani templi a miglior uso rivolti; dopo che aboliti i vani augurj, e le sanguinose vittime, fu venerato pubblicamente l'incruento sacrifizio dell'Altare; videsi il Sacerdozio prendere una forma tutta nuova, e 'l mistico governo della Religione divenne affatto distinto dal politico, e civile delle Repubbliche mondane. Ma quale che stato fosse cotesto cangiamento, i primi Ministri della nascente Chiesa erano di sì nitidi costumi adorni, e di sì alta pietà dotati, che non pensaron miga ad usurpare i diritti della Somma Potestà secolare. Tutte le loro più fervide cure eran dirette ad accrescere, e governare l'ovile del Signore, e lungi di sovvertire, o alterare la polizia dell'Impero, vi stavano anzi piacevolmente, ed assolutamente sottoposti. E quantunque ne' primi tempi non potesse ciò sembrare di gran rilievo, perciocchè fosse la Chiesa ancor bambina; merita però tutto il riguardo quando si rifletta, che questo spirito fu serbato ne' tempi seguenti, allor che sceverà dalle sofferte persecuzioni, ebbe aperto campo di dilatarsi, e messe avea profonde radici nel seno della pace. Ascoltino gli Ecclesiastici di oggidì come ragionava un celebre Vescovo del V. Secolo, il quale sdegnando la giuridizione, e la spada degli antichi Sacer-

(1) *V. Grotium de imper. summ. potest. circa sacra, Joannem Parisien. in tract. de potest. Regis, & Papae, & Franciscum Victoria Relect. de potest. Eccles.*

Sacerdoti amava soltanto di ministrar l'acqua battesimale, e d'impiegarsi nelle sacre preci: *Etenim si Reipublicæ penes Episcopos esset administratio, eosdem ipsos oporteret nequitiæ esse vindices; quandoquidem publicus gladius (non minus, quam lustralis aqua, quæ in Templorum vestibulis collocatur) Civitatis est piaculum . . . . . nam & Ægyptii, & Hebræorum genus longo tempore Sacerdotum imperio usi sunt. Sed posteaquam utriusque vitæ factum est divortium, & alia Sacris, & alia Principatui est attributa, aliique negotiis gerendis, nos fundendis precibus præpositi sumus; quibus lex vetat manum ad jura legesque porrigere, & vel sceleratissimum interficere* (1).

E fia meraviglia più grande il ravvisare, che gli stessi, anzi più scrupolosi sentimenti siensi serbati ne'tempi a noi più vicini. Gregorio II.Sommo Pontefice, S.Padre, ed Ecclesiastico Scrittore dell'VIII. Secolo, emolo delle virtù, e della dottrina di S.Gregorio Magno in una sua epistola indrizzata all'Imperator Leone Isaurico in occasione dell'eresia degl'Iconoclasti, additando con somma precisione i limiti del Sacerdozio, e dell'Impero, esprime ancora pateticamente gli effetti degli evangelici istituti, ed i sentimenti della pietà, e della umiltà Cristiana. Ecco le di lui parole, che star dovrebbero impresse nel cuore di tutti i nostri Prelati: *Vides, Imperator, Pontificum, & Imperatorum discrimen? Si quispiam te offenderit, domum ejus publicas, & spolias, solam illi vitam relinquens, tandemque illum etiam, vel suspendio necas, vel capite truncas, vel relegas, eumque longe a liberis, & amicis suis amandas. Pontifices non ita; sed ubi peccarit quis, &* con-

(1) *Synesius Episc. Ciren. epist.* 121 *ad Anastas.*

confessus fuerit, suspendii, vel amputationis capitis loco Evangelium, & Crucem cervicibus ejus circumponunt, cumque tanquam in carcerem in Secretaria, sacrorumque vasorum Æraria conjiciunt; in Ecclesiæ Diaconia, & in Cathecumena ablegant, ac visceribus ejus jejunium, oculisque vigilias, & laudationem ori ejus indicunt. Quumque probe castigarint, probeque fame afflixerint, tunc pretiosum illi Domini corpus impartiunt, & sancto illum sanguine potant; & quum illum vas electionis restituerint, ac immunem peccati, sic ad Dominum insontem, ac purum transmittunt. Vides Imperator Ecclesiarum Imperiorumque discrimen? (1)

Lo scopo della sacrosanta Cristiana Religione non è quello di versare tra le profane cure del secolo, o di seguire le mondane grandezze; ma i fidi seguaci di quella ci si trattengono quì come di passaggio, e si affaticano a guadagnare il Regno eterno de' Cieli, onde ben disse Ugon Grozio: *agit ergo in terris Ecclesia non ut municeps, sed ut inquilina* (2). E' vero anzi il contrario, cioè, che Principi della Terra avendo accolta nel seno delle loro Monarchie la Cristiana Religione, fecero sì che dimorata vi fosse tranquillamente, e si adoperarono ad ampliarne il culto, ed estirparne gli errori per mezzo delle loro leggi, ed istituzioni; siccome per contrario i Ministri tutti della Chiesa furon sempre sottoposti alle leggi dello Stato, ed alla Potestà Somma dell'Impero temporale. Gracchino pure gli Avversarj quanto lor piace, poichè nella storia politica, e civile, che riguarda i

 primi

(1) *Greg. II. Epist. ad Leo. Isaurum Imper. in collect. Conc. gen. tom. III. in Syn. Nicen. II. gener. VII.*

(2) *De imper. Summar. Potest. circa sacra cap.* 4.

primi secoli della Chiesa, e nella stessa Ecclesiastica disciplina troveran sempre gravissimi ostacoli alla loro intrapresa. Cosa mai diranno di tanti Concilj convocati, e diretti coll' autorità, e presidenza d'Imperatori, e Regnanti? Cosa mai opporranno alle tante leggi ecclesiastiche contenute sotto varj titoli nell'intero libro XVI. del Codice Teodosiano, in alcuni del Giustinianeo, nelle Novelle di questo, e di altri Imperatori, ed in tanti Capitolari de' Re di Francia? Io non voglio farla più lunga, e son contento di rammentar soltanto le note parole di Ottato Milevitano famoso Vescovo del IV. secolo, il quale lungi di sostenere l'Ecclesiastica giuridizione, imprese anzi a difendere la causa dell' Imperator Costantino, per le leggi, che promulgate avea concernenti l' Ecclesiastica disciplina (1). Scrisse egli dunque che *non Respublica est in Ecclesia, sed Ecclesia in Republica, idest, in Romano Imperio* (2): vale a dire, che per esser la Chiesa nata nell'Impero, cioè, nella società civile, non potea, nè dovea alterarne la costituzione: non dovea, perchè stato sarebbe un insultare la buona fede, onde fu accolta; non po-

(1) L' Imperator Costantino promulgate avea alcune leggi contra i Donatisti togliendo loro gli acquisti già fatti, e proibendo che ne facessero de' nuovi: oltre a ciò nel 314 convocato avea il Concilio di Orleans, nel quale furono stabilite varie cose intorno alla Ecclesiastica disciplina. Parmeniano Capo de' Donatisti esclamava contra l'Imperatore, perchè ecceduti avesse i limiti del suo potere. Ottato ne sostenno la difesa mostrando, che all' Imperatore si appartenesse proteggere i Canoni, la Chiesa, e la disciplina; e che alla di lui potestà fossero soggetti gli Ecclesiastici in tutt'altro, fuor che nel mistico de' sacri Misteri.

(2) *Optat. Milev. lib. 3 contra Parmenianum.*

potea, perchè per intrinseca natura, e proprio istituto tende ad altro distinto, e separato oggetto.

Può la Chiesa riguardarsi in due aspetti, o come un corpo mistico, o come un corpo politico. Nel primo aspetto non avendo alcun rapporto cogl' interessi dello Stato civile, possono i Sacri Ministri reggere a lor talento il freno della Religione; nel secondo essendo un Collegio, ed in conseguenza un membro della Repubblica, è bene che soggiaccia a tutte le leggi, e ne adempisca i doveri; altrimenti resterebbe offesa la veneranda ragion delle genti, e 'l pubblico dritto (1). Tali furono i sentimenti del celebre Legislatore Solone nel combinare le facoltà de' Sacerdoti Pagani cogl' istituti della Greca Repubblica: sentimenti a noi tramandati dal Giureconsulto Gajo ne' suoi comenti sopra le leggi delle XII. tavole, quando di quei Sacerdoti ragionando scrisse: *His autem potestatem facit lex pactionem, quam velint sibi ferre, dum ne quid ex publica lege corrumpant* (2).

E per riguardare un poco più d' appresso il nostro proposito, non ci è chi non sappia, che il riscuotere i pubblici tributi è uno de' diritti il più antico, il più necessario, il più coerente al Sommo Impero; imperciocchè come scrisse Tacito: *neque quies gentium sine armis, neque arma sine stipendiis, neque stipendia sine tributis haberi queunt* (3), Quale che stata sia la cagione, onde uniti ci siamo in società civile, o per naturale amorevole istituto, o per trarre più agiata la vi-

(1) *V. Desider. Herald. observat. & emendat.*, *& Salmas. observat. ad jus Attic. & Rom.*

(2) *In l. 4 D. de colleg. & corp. illicit.*

(3) *Tacit. histor. lib. IV cap. 74.*

vita, o per difenderci dalle esterne sorprese, o per un freno, che altri più potente, o più giusto messo abbia alle nostre malnate voglie, è sempre natural cosa che ciascun membro debba proporzionatamente, ed indifferentemente esser tenuto contribuire a' bisogni di tutto il ceto, e di colui, che lo regge; altrimenti sarebbe lo stesso, che opporsi direttamente al fine, per cui la società si è costituita, ed in vece della pace, richiamarci la guerra. E poichè gli Ecclesiastici son Cittadini al par degli altri, e fruiscono di tutti i commodi della società civile, quindi è giusto, che soggiacciano ancora agl'incommodi, ed a' pesi; altrimenti tutti gli altri si dorrebbero a ragione di essersi offeso il pubblico diritto. Ecco come ragionò Cicerone: *Juri naturæ congruit, ut communis salus, & communis necessitas, ut commune periculum non unius dumtaxat, aut alterius, sed omnium impensis jacturis periculisque comparentur* (1). Quindi Augusto volle che nel pubblico censo fussero racchiusi i proprj beni, que' del Fisco, e di tutti gli altri Cittadini indifferentemente, per la ragione rapportata da Dionigi di Alicarnasso: *Justum enim æquumque est neminem horum, neque privatum hominem, neque populum immunem esse, quum ex æquo ad omnes utilitas eorum, in quæ consumuntur redeat* (2).

Or dopo sì chiari argomenti, per quale altro particolar motivo esser potranno esenti gli Ecclesiastici da cotesta contribuzione? Se grida contro di essi la natural ragione, potranno forse trovar sicuro scampo nella Divina legge? E pure sanno eglino meglio di ogni al-

(1) *De fin. lib. 3.*
(2) *Dionys. Halicar. Hist. Rom. lib. 52 pag. 635.*

altro che in riguardo al punto presente questa a quella non si oppone; che anzi la stessa primitiva ragion delle genti ripeter si dee da Dio, il quale vuole che ciecamente si obbedisca alle Somme Potestà, come suoi Ministri sulla Terra. Il tutto sta dichiarato, e prescritto dall' Apostolo: *omnis anima Potestatibus sublimioribus subdita sit; non est enim potestas, nisi a Deo; itaque qui resistit Potestati, Dei ordinationi resistit .... Dei enim minister est tibi in bonum, sin autem malum feceris, time; non enim sine causa gladium portat* (1). Indi discende a ragionare appunto de' tributi soggiugnendo: *ideo enim & tributa præstatis, ministri enim Dei sunt in hoc ipsum servientes. Reddite ergo omnibus debita, cui tributum, tributum; cui vectigal, vectigal; cui timorem, timorem; cui honorem, honorem* (2). S.Bernardo scrivendo all' Arcivescovo di Sens fa un bel comento a quelle parole dell'Apostolo *omnis anima*, mostrando che tutti ugualmente racchiude: *omnis anima Potestatibus sublimioribus subdita sit; si omnis, ergo & vestra: quis vos excipit ab universitate? si quis tentat excipere, conatur decipere* (3). Prima di lui detto avea il Grisostomo: *Potestatibus ex debito obedire jubet ostendens quod ista imperentur omnibus, & sacerdotibus, & monachis, non solum secularibus, id quod statim in ipso exordio declarat, quum dicit omnis anima Potestatibus sublimioribus subdita sit; etiam si Apostolus sis, si Evangelista, si Propheta, sive quisquis tandem fueris;* *non*

(1) *Paul. ad Rom. cap.* 13.
(2) *Paul. ibidem.*
(3) *Epist.* 42 *tom.* 2 *edit. Mabill.*

non enim pietatem avertit ista subjectio (1). Uniformi furono i sentimenti di Teodoreto: *sive sit Sacerdos, sive Antistes, sive monachus iis cedat, quibus sunt mandati Magistratus* (2); di Teofilatto: *sive Sacerdos sit, sive Monachus, sive Apostolus, ut se Principibus subdant* (3); di Ecumenio: *instituit autem etiamsi Sacerdos sit, sive Monachus, sive Apostolus subjici Principibus; hæc enim subjectio non destruit pietatem* (4).

Cosa mai risponderanno gli Ecclesiastici a coteste ragioni tratte dalle sacre carte, e dall'autorità de' SS. Padri, e Dottori della Chiesa? Qualunque risposta esser dovrà certamente un' effetto di sofismi, e di false conseguenze. Tutti gli esempj, che addurranno in lor favore della civile polizia, sarà un' abuso provvenuto dalla barbarie de' tempi, non già una retta e ben ordinata legislazione: tutti i luoghi, che additeranno della stessa Ecclesiastica disciplina, sarà un' effetto della corruzione degli antichi nitidissimi costumi, una dimenticanza della primeva Divina istituzione, siccome di passo in passo ci tornerà occasione di dimostrare. Si dilegui per ora una difficoltà, che far sogliono appoggiati ad alcune parole del Concilio di Trento, in un canone del quale que'PP. protestarono *se confidere Principes seculares non permissuros ut Officiales, aut inferiores Magistratus Ecclesiæ, & personarum Ecclesiasticarum immunitatem Dei ordinatione, & canonicis sanctionibus constitutam aliquo cupiditatis studio, seu in-* con-

(1) *Homil.* 23 *in Epistol. ad Rom.*
(2) *In Epistol. ad Rom. cap.* 13.
(3) *In dict. Epistol.*
(4) *In dict. Epistol.*

considerationе aliqua violent (1).

A questa difficoltà rispose già saggiamente il Van-Espen (2) dimostrando che per quelle parole, *Dei ordinatione, & canonicis sanctionibus*, non intese il Concilio che la immunità da' tributi fosse di diritto Divino; giacchè altrimenti opposto si sarebbe a tanti luoghi del Nuovo Testamento, ed alla autorità de' SS. PP., che abbiam citati, e di altri, che citeremo di quì a poco; ma sibbene, che stata fosse introdotta ad esempio di quella, che fu accordata a' Sacerdoti del Paganesmo, ed a' Leviti del Vecchio Testamento. Ma che niuna ragione possa quindi trarsi, si deduce meglio dal considerare a parte a parte le trascritte parole del Concilio. Quel dirsi, *Ecclesiæ, & personarum Ecclesiasticarum immunitatem* importa l'immunità *locale* per rispetto alla Chiesa, e la *personale* per rispetto a' Ministri del Santuario. Noi non contrastiamo nè l'una, nè l'altra; che anzi dimostreremo in suo luogo che oltre la venerazione dovuta al Tempio del Signore, è anche consentaneo alla pietà, ed alla ragione che i sacri Ministri non debbono avvilirsi colla prestazione de' tributi *personali*. Il nostro assunto versa intorno a' tributi *reali*, da quali gli Ecclesiastici, se roba possеggono, non potranno giammai esser immuni: e 'l Concilio pensò ad iscansare l'abuso, che far ne potessero gli Uffiziali, ed Esattori; non già a derogare il diritto de' Principi. Quindi dissero i PP. *se confidere Principes seculares non permissuros ut Officiales, aut inferiores Magistratus . . . . . aliquo cupiditatis studio, seu inconsideratione*

(1) *Seff.* 25 *cap.* 20 *de Refor.*
(2) *Jus Eccles. par.* 2 *tit.* 35 *de immun. bon. Eccles. cap.* 2.

tione aliqua violent. Che gli Esattori de' tributi, o gli stessi Principi per avarizia, e tracotanza senza necessità eccedano i limiti del dovere, sarebbe questo un' abuso da meritar l'emenda. Ma quando ciò si faccia colle leggi dell' uguaglianza, per supplire alle pubbliche urgenze, per la sussistenza, e tranquillità dello Stato; allora per ragion de' contrarj si deduce che per legge Divina, ed umana debba ciò assolutamente esser permesso.

Si scordino dunque gli Ecclesiastici di dire, che loro competa l'immunità da' tributi per diritto Divino. Impresero ciò sostenere ne' secoli della barbarie, e della ignoranza; ma si conobbe tosto di essere un sogno della loro alterata fantasia, e che trar voleano un' ingiusto temporal profitto dal loro spirituale istituto, che a tutt' altro è diretto, siccome avvisò l' erudito Storico Natale Alessandro (1). E' gran maraviglia come in tale errore caduto sia quel giudizioso Scrittore degli annali Ecclesiastici il Cardinal Baronio (2). Stiracchiando egli un luogo del Vangelo di S. Matteo (3), si lasciò scappar dalla penna che per leg-

---

(1) *Histor. Eccles. tom. 4 pag. 214 in synop. IV. seculi cap. 1.*

(2) *Ad ann. 387 tom. 4 num. 10, & seq.*

(3) Matth. cap. 17 num. 26: *Et quum venissent Capharnaum accesserunt, qui drachma accipiebant ad Petrum, & dixerunt ei: Magister vester non solvit drachma? Ait etiam. Et quum intrasset in domum, prævenit eum Jesus dicens: quid tibi videtur Simon, Reges Terræ a quibus accipiunt tributum vel censum, a filiis suis, an ab alienis? Et ille dixit: ab alienis. Dixit illi Jesus: ergo liberi sunt filii. Ut autem non scandalizemus eos, vade ad mare, & mitte hamum, & eum piscem, qui primus ascenderit tolle, & aperto ore ejus invenies staterem: illum sumens da eis pro me, & te.*

legge Divina sieno gli Ecclesiastici immuni da' tributi: soggiugnendo ancora che da niuno degl'Imperatori furono ad alcun pagamento astretti; a riserba di Giuliano, che fu apostata della Religione Cristiana, di Valente, che seguì la setta Ariana, e di Valentiniano il giovane, che fu trasportato dalle insinuazioni della Imperatrice Giustina di lui madre, che era ancora della stessa setta. Se vero o falso sia il fatto degl'Imperatori asserito dal Baronio lo vedremo di quì a poco nel capo seguente. Intanto per ciò, che riguarda il trascritto luogo di S.Matteo, quantunque quindi apparisca di essersi dichiarati immuni i figli de' Re, per i quali volle il Baronio che s' intendano gli Ecclesiastici, siccome ha voluto ancora un recente monastico Scrittore; (1) pure dal luogo medesimo rilevasi ancora che il Divino Maestro, ad evitare lo scandalo, fece che per mezzo dello *statere* prestato si fosse il tributo per se stesso, e per Simone Pietro. Gli Ecclesiastici de' passati tempi, e quei di oggidì, lungi di evitare lo scandalo sull'esempio di Cristo Signor nostro, tendono anzi ad insultare la Potestà Suprema, ad opprimere i loro confratelli, a calpestare la carità, la giustizia, come in suo luogo dimostreremo: ma che nulla giovi l' interpretazione data al recato luogo di S. Matteo, e che gli Ecclesiastici pagar debbano i tributi si fa chiaro da un altro luogo, che non lungi segue dello stesso Evangelista, dalle parole, e dal fatto dello stesso Divin Maestro.

Mentre che versava egli tra noi in Terra fu interrogato da'Farisei se pagar si dovesse, o no il tributo a Cesa-

 re.

(1) L'Autore dell'Opera intitolata: *del diritto libero della Chiesa.*

re. (1) Sotto questa dimanda nascondeasi la più sopraffina malizia; imperciocchè gli Ebrei imbevuti delle massime del loro antico Governo dipendente dalla Divina rivelazione, sdegnavano ogni altra Potestà temporale: e sebbene caduti in ischiavitù, non di meno avean sempre in mente la profezia, che promesso avea, che dalla lor gente uscir dovesse il Liberatore. Continuavano intanto a giacersi tra le catene, e dopo i tempi di Erode Idumeo, divenuta la Giudea una picciola Provincia dell'Impero Romano, fu sottoposta ad un'annuo tributo, che pagar doveasi da ciascuna persona, detto perciò *Capitazione*. E poichè in tutti i governi nascer sogliono delle fazioni, quindi gli Ebrei ancora si divisero in partiti; poichè alcuni riconoscevano per legittima la potestà de' Romani, onde che prestar si dovesse il tributo, e costoro detti furono Erodiani; altri sostenevano che le prestazioni far si dovessero soltanto all'Altare, non già ad un Principe straniero, e questi si appellavano Farisei: ed in fatti coteste scissure produssero varj turbamenti, che sono rapportati dallo Storico Flavio Giuseppe (2). Or' i Farisei cogli Erodiani presentaronsi a Cristo per consultarlo intorno a tal punto se prestar si dovesse, o no il tributo; col disegno che affermando, lo tacciassero qual prevaricatore della Divina antica legge, o negando, lo accusassero qual sedizioso contra la potestà

(1) Matth. cap. 22 num. 17: *Tunc abeuntes Pharisæi consilium injerunt, ut caperent eum in sermone. Et mittunt ei Discipulos suos cum Herodianis dicentes: Magister scimus quia verax es, & viam Dei in veritate doces, & non est tibi cura de aliquo; non enim respicis personam hominum. Dic ergo nobis quid tibi videtur licet censum dare Cæsari, an non?*

(2) *Antiquit. Jud. lib.* 18 *cap.* 1, *&* 2.

testà dell' Imperatore: *inierunt consilium, ut caperent eum in sermone* (1). Ma Cristo Signor nostro scevro dallo spirito di partito, divinamente rispose: *Quid me tentatis hypocritæ? Ostendite mihi numisma census, & illi obtulerunt ei denarium. Et ait illis Jesus: cujus est imago hæc, & superscriptio? Dicunt ei: Cæsaris. Tunc ait illis: reddite ergo quæ sunt Cæsaris, Cæsari; quæ sunt Dei, Deo* (2). S'ingannaron di gran lunga i Farisei nel credere di trovare in Gesù Cristo le inique massime del Giudaismo, le tenebre, ed i rigori dell'antica legge. La nuova legge, che il Figliuol di Dio spargeva sulla Terra, era ripiena di umiltà, di carità, di amore: e siccome era lungi assai dall' attacco alle terrene cose (3), poichè diceva che il suo Regno non era di questo Mondo (4); così non intese giammai di recar pregiudizio alla potestà de' Principi temporali (5); ma protestava apertamente di esser venuto per isquarciare il velo della idolatria (6), e per additare il cammino del Cielo (7). Quindi fu che sulla scorta del Divin Maestro i Padri tutti della Greca, e Latina Chiesa con uniforme sentimento insegnarono che lungi di essere gli Ecclesiastici per legge Divina immuni

(1) *V. Calmet Comment. in cap.* 22 *Matthæi*.
(2) *Cit. cap.* 22 *Matth. num.* 21.
(3) *Nolite possidere aurum, neque argentum, neque pecuniam in zonis vestris*. Matth. cap. 10 vers. 9.
(4) *Regnum meum non est de hoc Mundo*. Joann. cap. 18 vers. 36.
(5) *Reges gentium dominantur eorum, & qui potestatem habent super eos benefici vocantur, vos autem non sic*. Luc. cap. 22 vers. 25.
(6) *Ut testimonium perhibeam veritati*. Joann. cap. 18 vers. 37.
(7) *Non enim habemus hic manentem Civitatem, sed futuram inquirimus*. Paul. ad Hebr. cap. 13 vers. 14.

muni della prestazione de' tributi, vi sono anzi per la stessa legge soggetti, ed esser debbano a ciò tenuti al par degli altri Cittadini.

Potrei al proposito recar quì in mezzo le autorità di Tertulliano (1), di S. Ilario (2), di S. Ambrogio (3), di S. Basilio (4), di S. Gregorio (5), e dello stesso Graziano (6), il quale per altro fu cotanto impegnato ad accrescere i privilegj della Chiesa; son contento però di trascrivere le parole di alcuni pochi. Ecco in primo luogo Origene, quel celebre interprete delle sacre carte: *Exigunt enim a nobis tributa terræ nostræ, & vectigalia negotiationis nostræ; & quid dico de nobis? exolvit etiam tributum Dominus noster Jesus Christus. Quod si ille, qui nihil habebat in se Cæsaris, & in quo Princeps hujus Mundi veniens non invenit quidquam de suo, quum liber esset, solvit tamen tributum; quanto magis nos necesse est ista tributa carnis expendere, & negotiationis nostræ* (7). Ecco in secondo luogo come ragionò a' Romani Imperatori il S. Martire, e celebre Filosofo Giustino: *Vectigalia sane, & collationes eis, qui a vobis sunt ordinati exactoribus præ omnibus ubique inferre contendimus, quemadmodum ab Eo* (intende di Cristo) *sumus instituti. Illo namque tempore accedentes quidam percunctati sunt ex illo, an Cæsari vectigal reddere oporteat?*

(1) *In Apolog. cap.* 42.
(2) *In Matth. cap.* 22.
(3) *In Evang. Luc. lib.* 9, *& Epist.* 17. *Edit. Benedict.*
(4) *In regul. brevior. interrogat.* 94.
(5) *Gregor. Nazianz. Orat. ad Julian. tribut. Peraquat.*
(6) *Post can. XX. caus.* 23 *quæst.* 8.
(7) *In Epist. Paul. ad Rom.*

seat? Qui responsum ab eo retulerunt: dicite inquit mihi cujus imaginem nummus habet; qui ubi dixissent Cæsaris, reddite igitur, ait, quæ Cæsaris sunt, Cæsari, & quæ Dei, Deo. Proinde non solum Deum adoramus, & vobis in aliis rebus læti inservimus (1). Ecco in terzo luogo ciò, che insegnò S. Agostino: *Si quis ergo putat quoniam Cristianus est non sibi esse vectigal reddendum, aut tributum, aut non esse exhibendum honorem debitum iis, qui hæc curant, Potestatibus, in magno errore versatur. Item si quis sic se putat esse subdendum, ut etiam in suam fidem habere potestatem arbitretur eum, qui temporalibus administrandis aliqua sublimitate præcellit, in majorem errorem labitur. Sed modus iste servandus est, quem Dominus ipse præscribit, ut reddamus Cæsari, quæ Cæsaris sunt, & Deo, quæ Dei sunt* (2). E lo stesso S. Dottore in ammaestrando i catecumeni della Cristiana Religione: *Apostolica doctrina dicit, ut omnis anima sublimioribus potestatibus subdita sit, & ut reddantur omnibus omnia, cui tributum, tributum; cui vectigal, vectigal; & cætera, quæ salvo Dei nostri cultu constitutionis humanæ Principibus reddimus . . . . quando & ipse Dominus, ut nobis hujus sanæ doctrinæ preberet exemplum pro capite hominis, quo erat indutus, tributum solvere non est dedignatus* (3). Si conchiuda con S. Ambrogio, a tempi del quale l'Imperator Valentiniano il giovane incitato dalla Imperatrice Giustina sua madre, che seguiva la setta Ariana, voleva che una delle Ba-

(1) *Justin. in Apolog. 2.*
(2) *In Epistol. Divi Paul. ad Rom.*
(3) *De catechizan. rud. cap. 21.*

Basiliche di Milano data fosse agli Ariani ; ma quel santo Vescovo vi si oppose coraggiosamente, dicendo che siccome dagli Ecclesiastici si prestava a Cesare il debito tributo, così lasciar doveasi intatta la Chiesa di Dio: *Si tributum petit Imperator non negamus; agri Ecclesiæ solvunt tributum . . . . . . Solvimus quæ sunt Cæsaris, Cæsari, & quæ sunt Dei, Deo. Tributum Cæsaris est, non negatur* (1). Ed altrove lo stesso S. Vescovo avvisò: *si tu vis non esse obnoxius Cæsari, noli habere quæ mundi sunt. Sed si habes divitias, obnoxius es Cæsari. Si vis Regi nihil debere terreno, relinque omnia, & sequere Christum* (2).

Ho provato infinito rincrescimento nel rammentare sul nostro proposito tanti luoghi del nuovo Testamento, e nel rapportare tante autorità di Dottori della Greca, e Latina Chiesa. Cose eran queste oggimai troppo note e risapute, perchè avessi dovuto risparmiarmene la pena; ed oltre a ciò nel lume del secolo, in cui viviamo, uopo non era di appigliarsi così meschinamente alle testimonianze altrui, quando che il buon senso, e la ragione han decisa in pochi tratti la nostra causa. Son uomini gli Ecclesiastici? dunque sentir debbono la voce della natura, ed acchetarsi al giusto, ed al vero. Son Cittadini? dunque soggiacer debbono

(1) *In Orat. contra Auxentium de Basilicis non tradendis. Hinc, & ex Epistol. ejusdem ad Marcellinum constatum est Can. 21 caus. 23 quæst. 8.*

(2) In Evangel. Lucæ lib. 4 cap. 5. Hinc Can. 28 caus. 11 qu. 1 ex verbis Ambrosii colligitur: *magnum quidem est, & spirituale documentum, quo Christiani viri sublimioribus Potestatibus docentur debere esse subjecti; ne quis constitutionem terreni Regis putet esse solvendam. Si enim censum Dei filius solvit, quis tu tantus es, qui non putes esse solvendum?*

no alla forza soave della ragion delle Genti : nè il nostro Divin Maestro , autore della verità , e della giustizia potea dir cosa , che si opponesse a così sacri doveri. E pure non potrò giammai esser abbastanza maravigliato , come non ha guari uscita sia da chiostri un' opera (1), nella quale si è voluto sostener l'impresa degli Ecclesiastici. Gli argomenti in quella contenuti sono stati i più atti a sorprendere gl' ignotanti : nè vi si richiedea meno per render plausibile una mala causa , che incontra la resistenza della ragion naturale, della Divina istituzione, e del pubblico diritto.

Usciti siamo mercè di Dio da quei tempi infelici, quando i Pontefici Romani , e gl' Interpreti delle loro Decretali, profittando sulla barbarie de' Popoli , e sulla condiscendenza de' Principi impresero a render universale la loro Monarchia. Cotesto fanatismo, che sotto il Ponteficato di Gregorio VII. messe avea profonde radici nel cuore umano, giunse poi al sommo nel secolo XIV. allor che Papa Bonifacio VIII. pretese divenir Monarca non meno nello spirituale , che nel temporale ; e rendere a lui soggetti tutti i Re , e Principi della Terra. Così dichiarò egli apertamente in quella sua celebre bolla *Unam sanctam*, che fu poi trasfusa nel corpo delle Decretali (1); ma la cosa non potette andare innanzi , perchè eransi di già cangiati gl' infelici tempi dell' Imperator Errico IV. Vietò egli con quella bolla sotto pena di scomunica l' imporsi taglie e tributi sulle persone, e su i beni degli Eccle-

(1) *Del diritto libero della Chiesa di poter acquistare , e possedere beni temporali .*

(2) *Cap. Clericis 3 de immunit. Eccles. in 6.*

clesiastici; ma que'fulmini, perchè ingiusti, avean di già cominciato a perdere il lor terrore. Quindi apprendiamo dalla Storia che nacque l'irritamento delle Potestà secolari, e spezialmente del Re di Francia Filippo il Bello, il quale gli si oppose con vigore, e prorompendo indi in aperta guerra rese prigione il Papa in Anagni (1). Allora fu che si videro molti vergognosi scismi, e rivolte tra 'l Sacerdozio, e l'Impero, onde tanto danno sofferse la Chiesa di Dio per la trasmigrazione della Sede Apostolica in Avignone, ove Clemente V. (primo Papa Avignonese succeduto a Benedetto XI., che regnò pochi mesi dopo di Bonifacio VIII.) rivocò finalmente quella stranissima Bolla (2), che accesa avea la face della discordia. Ed in vero da quel tempo innanzi rimase avvolta nell' obblio il più profondo, tanto che ne' tempi avvenire nè anche meritò di essere comentata; siccome avvertì espressamente il Glossatore del Capitolo delle Clementine innanzi citato (3).

Una simile impresa fu tentata verso la fine del Secolo XVI. nel Ponteficato di Pio V., il quale pubblicò nell' anno 1567 la rinomata Bolla detta *in Cœna Domini*, per mezzo della quale tentò di abbattere la potestà suprema de' Principi della Terra; e tra gli altri capi vengono scomunicati coloro, che imponessero taglie, gabelle, e tributi senza il permesso della Sede Apostolica. Quindi si commossero tutti i Sovrani Cattolici dell' Europa, nè vi fu alcuno, che ne avesse permessa la pubblicazione ne' proprj Stati, siccome narra il Presiden-

(1) *V. Natale Alessandro nella dissertaz. IX. al secolo XIII., e XIV.*
(2) *Clement. uni. de immunit. Eccles.*
(3) *Glos. in cap. Clericis 3 de immun. Eccles. in 6.*

dente Tuano (1). In Francia il Parlamento vi ſi oppoſe vigoroſamente (2), in Germania fece la debita reſiſtenza l' Imperator Ridolfo (3), nelle Spagne, ed in queſto Regno fece lo ſteſſo il Re Filippo II. (4), e nelle Fiandre non fu giammai ricevuta, ſiccome ci atteſtano il Zipeo (5), e 'l Van-Eſpen (6). Ed oh qual cangiamento dell' antica diſciplina di que' primi ſecoli della Chieſa! E pure ciò, che fin quì ho detto, non è, che un picciol ſaggio. Turbamenti maggiori, ed aſſai più ſcandaloſi rileveremo di paſſo in paſſo nel corſo di queſto ragionamento; onde ſi comprenderà apertamente, che le ricchezze, l'avarizia, il faſto, e l'ambizione della Corte Romana, e de' Preti deturparono la purità, la carità e la ſana dottrina della Chieſa, come da Criſto Signor Noſtro era ſtata iſtituita. Intanto a qual partito ſi appiglieranno gli Eccleſiaſtici? qual ſarà lo ſcudo, che imbracceranno per menare innanzi la loro duriſſima oſtinazione? ogni un vede che l' impegno è troppo ardito, e ſcandaloſo, poſto che oltre la forza della ſpada, incontrano ancora la reſiſtenza della ragion naturale, della Divina iſtituzione, e della ſteſſa loro antica diſciplina. Quì forſe opporranno per avventura, che uopo non era di far tanto romore; poichè eſſi ad onta di tante ragioni han ſempre goduta

 l'im-

(1) *Hiſtor. lib.* 44 *pag.* 542 *tom.* 2.
(2) *Probaſ. liber. Eccleſ. Gallic. per Pytheos cap.* 7 *num.* 50, *&* *Comment. in eaſd. libert. art.* 17.
(3) *Addit. ad num.* 57 *dict. cap.* 7.
(4) *Chioccarelli mſ. giuridizionali tom.* 4 *tit.* 2.
(5) *Zipeus in jure novo tit. de ordinandis num.* 14.
(6) *Van-Eſpen in tract. de promulgat. Leg. Eccleſ. par.* 1 *cap.* 3 *§.* 4.

l'immunità col fatto, e la godono tuttavia. Così è, rispondo io; è bene però che sappiano il quando, e'l come ebbero cotale immunità, e di qual natura ella sia: ciò, che passo a dimostrare nel capo seguente.

C A P. II.

L'immunità è stata agli Ecclesiastici accordata, moderata, o tolta interamente, a seconda della pietà de' Principi, delle circostanze de' tempi, e de' bisogni dello Stato.

EGli è quì mestieri di ricordarsi dello innanzi rapportato avviso di Ottato Milevitano, che la Chiesa è nata nella Repubblica, vale a dire, che ad una società civile di già formata, ad un politico governo di già stabilito colle sue umane leggi sono sopraggiunti i sacri istituti della Religione. Or l'idea di Ottato è troppo oscura, e confusa per meritare di esser meglio rischiarata, e distinta. Non è sempre vero, che la Chiesa nata sia nella Repubblica; imperciocchè quando si considera come un corpo mistico destinato all'esercizio de' sacri misteri, ed alla istituzione dello spirito ne' doveri dell'uomo verso Dio; in cotesto aspetto è tanto più antica della Repubblica, quanto che la Religione è nata coll'uomo istesso considerato nell'astrazione dello stato naturale, senza verun rapporto a quello di Cittadino: che anzi è forse la Religione la molla, e la norma delle civili società. Ed in questo senso la Chiesa istituita da Cristo Signor Nostro merita non solo la preferenza, ma anco-

ancora la più viva, e profonda venerazione; imperciocchè a' doveri verso Dio, che ci detta la stessa natura aggiunse egli i di lui santi, positivi, divini precetti rinvigoriti, ed accreditati colla dottrina, e cogli esempli. Ma poichè la Chiesa spirituale è composta di sacri Ministri, i quali eran già pria Cittadini, e costoro nelle persone, e ne' beni debbono i loro rapporti allo Stato civile; quindi è che considerata in quest' altro aspetto di corpo politico è molto più recente della Repubblica, nè può mai perturbarne la costituzione. La Repubblica, nel ricever quel corpo nel suo seno, non ha inteso giammai di derogare a' diritti, che rappresentava sugl' individui, ond' è composto; e quindi è che costoro non possono sottrarsi da' doveri della società civile: altrimenti sarebbe lo stesso, che uscir da' limiti del proprio istituto, cioè, di governar lo spirito, per sorprendere il Sommo Impero temporale, e per offendere la veneranda ragion delle Genti.

Coteste mie riflessioni furono presso che disegnate da Ugon Grozio, allor che sull' autorità dell' Apostolo (1) scrisse: *Ecclesiæ nullum imperium Divino jure concessum est: imperii instrumentum gladius, quo nomine Paulus Apostolus, ut & Jurisconsulti intelligunt illud, quod ἀναγκαστικὴν δύναμιν vocat Aristoteles; at Ecclesiæ arma carnalia non sunt, neque alium gladium accepit a Deo, quam spiritualem, verbum scilicet Dei* (2). Dunque il corpo politico della Chiesa star dovendo alle leggi dello Stato, è forza che tutti i suoi membri soggiacciano agli obblighi della società civile; e qua-

 lun-

(1) *Ad Rom. cap.* 13, *ad Ephes. cap.* 6, *ad Philip. cap.* 3.
(2) *Grot. de imper. summ. potest. circa sacra cap.* 4.

lunque privilegio, che vantar poteſſero, non altronde ripeter ſi dee, che da' Principi, e dalle Repubbliche, cui que' tali obblighi eran dovuti. Queſta verità traluce ſpezialmente ſul punto della immunità da' pubblici tributi, nella quale verſiamo; e la ſtoria de' tempi fin dalla origine della Cattolica Chieſa ci addita apertamente che tale immunità ha ſempre ricevuta la ſua norma dal Sommo Impero civile. Imperciocchè talvolta è ſtata accordata tra certi limiti, e ſotto alcune eſpreſſe condizioni, talvolta è ſtata più ampiamente eſteſa, e talvolta interamente abolita, il tutto a ſeconda della pietà de' Principi, delle circoſtanze de' tempi, e de' biſogni dello Stato. Per eſſer di ciò perſuaſo baſta leggere i dotti, e laborioſi ſcritti del Gotofredo (1), del Dupin (2), del Bingamo (3), del Tommaſino (4), del Van-Eſpen (5); ma io non intendo di quì ripetere le loro inveſtigazioni, e di fregiarmi delle fatiche altrui: imprendo ſolo a ridurre al più ragionato ſiſtema le loro diverſe oppinioni, per poter' indi trarre agevolmente gli argomenti favorevoli al mio aſſunto.

Nacque, come ognuno sa, la Chieſa nel ſeno del Romano Impero, il quale eſtendevaſi ſulla maggior parte della Terra allora conoſciuta; e pria che la predicazione della ſacroſanta Evangelica dottrina dalla picciola Provincia della Paleſtina, ove preſe il ſuo co-

---

(1) *In Comment. ad Cod. Theodoſ.*
(2) *Diſſert. hiſtor. de antiq. Eccleſ. diſ. diſſer. ult. §. ult.*
(3) *Orig. Eccleſ. lib. 5.*
(4) *Vet. & nov. Eccleſiæ diſcipl. tom. 3 de immun. perſon. & terr. Eccleſ. cap. 33, & ſeq.*
(5) *Jus Eccleſ. par. 2 tit. 35 de immunit. bon. Eccleſ.*

cominciamento, si estendesse in tutto l'Oriente, ed indi nell' Occidente giugnesse fino a Roma, Sede dell' Impero, molto e molto tempo fu d' uopo che trascorresse. Ma mentre che la Cristiana Religione andava così crescendo, egli è noto, che varie atrocissime persecuzioni dovette soffrire; cosicchè non prima, superati tutti gli ostacoli, spiegar potette la gloriosa Insegna della nostra Redenzione, e riposarsi tranquillamente, che a capo di tre secoli interi, quando ebbe ricevuta la pace dall' Imperator Costantino. Quindi dunque cominceranno le mie ricerche; perchè quindi appunto prese la Chiesa una stabile forma, e divenuti i suoi Ministri un rispettabile corpo nello Stato civile, vidensi arricchita di beni, di privilegj, e di prerogative. Sarà il mio racconto distinto in tre Epoche, in ciascuna delle quali rileverò tutte le notizie riguardanti l' immunità Ecclesiastica: la prima durerà da Costantino fino a Teodosio il giovane in Oriente, e Valentiniano III. in Occidente; la seconda cominciando da Giustiniano in Oriente, conterrà in seguito le gesta de' successori Imperatori Orientali, e delle Monarchie novelle, che si stabilirono in Occidente; la terza comincerà da Carlo Magno, che ristabilì l'Impero Occidentale, ed avrà fine alla venuta de'Normanni. Quì si arresteranno per poco le mie osservazioni; imperciocchè essendo questo il tempo, in cui le nostre Provincie presero la forma di Regno, e di Monarchia, sarà questo l' oggetto della seconda parte.

EPO-

EPOCA I.

Si reca ad esame il punto della immunità Ecclesiastica da' tempi Costantino il Grande, fino a quei di Teodosio il giovane in Oriente, e Valentiniano III. in Occidente.

COmincio la prima Epoca dal Gran Costantino come quello, che avendo il primo degl'Imperatori Romani abbracciata pubblicamente la Cristiana Religione, fu in conseguenza il primo, che accordato avesse privilegj, ed immunità a' sacri Ministri dell' Altare. Io truovo intanto che intorno a questa prima Epoca il Baronio, il Gotofredo, il Bingamo, e 'l Tommasini sono stati in alcune cose tra loro discordi; quindi affine di potergli conciliare, e dar del tutto una chiarissima idea, stimo premettere un' analisi distinta di tutte le spezie delle pubbliche cariche, e de' tributi, che in que' tempi erano in voga, per indi esaminare qual fosse stata la condizion delle Chiese, e de' Cherici per rispetto a ciascuna spezie. Egli è adunque a sapersi che i Romani erano obbligati a servir la Repubblica non solo addossandosi le *pubbliche cariche* (delle quali alcune erano onorifiche, come gli uffizj della milizia, e della magistratura, altre eran soltanto di peso, come le tutele, e le cure); ma tollerando ancora *i pubblici tributi*. Questi alcuni erano *ordinarj*, perchè permanenti, e perpetui; altri *estraordinarj*, e temporanei, perchè s'imponevano secondo che richiedeva il bisogno dello Stato: i primi, ed i secondi o erano *personali*, perchè richiedevano la persona di colui, che li prestava, o erano *reali*, perchè si prestavano in danaro, o in roba senza il mestiere della persona.

Ciò

Ciò premesso, si ragioni di ciascuna spezie partitamente. Ed in primo luogo non può dubitarsi che l'Imperator Costantino, ed i seguenti fino a Teodosio il giovane in Oriente, e Valentiniano III. in Occidente accordarono agli Ecclesiastici l'immunità da tutte le pubbliche cariche, e ne convengono ugualmente i sopra citati Scrittori. Ecco la chiara legge di Costantino contenuta in un rescritto ad Anulino Prefetto dell'Africa, e rapportato da Eusebio: (1) *ab omnibus omnino publicis functionibus clericos Catholicæ Religionis immunes volumus conservari, ne errore aliquo, aut casu sacrilego a cultu Summæ Divinitati debito abstrahantur; sed ut potius absque ulla inquietudine propriæ legi deserviant*. Ed ecco la risposta del Prefetto conservataci da S. Agostino: *Quum omni omnino munere indulgentia Majestatis vestræ libertati esse videantur, Catholica custodita, sanctitati legis, debita reverentia, ac Divinis rebus inserviant*. (2) Questa legge, che riguardò soltanto l'Africa Proconsolare fu dallo stesso Costantino estesa per la Lucania, per i Bruzj, ed indi per tutto l'Impero: (3) ed era ben giusto che gli Ecclesiastici di questa immunità avessero goduto; perchè intenti al più degno, e necessario servigio dell'Altare, siccome lo dichiarò lo stesso Costantino: *qui Divino cultui ministeria Religionis impendunt, idest, qui clerici appellantur, ab omnibus omnino muneribus excusentur, ne sacrilego livore quorundam a Divinis officiis avocentur*. (4) E 'l Van-Espen ci avvisa, che quin-

(1) *Histor. Eccles. lib.* 10 *cap.* 7.
(2) *August. Epist.* 68, *sive* 88 *Edit. Benedict. ad Januarium*.
(3) *L.* 2 *C. Theod. de Episc. & Cler.*
(4) *Cit. l.* 2 *C.Theod. de Episc. & Cler.*

quindi appunto dovrebbero i cherici apprendere a non abusarsi della conceduta immunità, siccome oggidì fanno la maggior parte, salvo sempre l' onor de' buoni: *Hinc notent clerici non alia de causa a muneribus publicis sibi immunitatem concessam, nisi ut Divinis Officiis sine impedimento vacare queant; quo monentur juxta vocationem suam sedulo iis incumbere*. (1) Lo stesso sistema fu tenuto da' seguenti Imperatori; imperciocchè Valentiniano, e Graziano in una legge, che ritruovasi così nel Codice Teodosiano, come nel Giustinianeo rescrissero: *Presbyteros, Diaconos, Exorcistas, Lectores, Ostiarios etiam, & omnes perinde, qui primi sunt, personalium munerum expertes esse præcipimus*. (2) Ed altrove: *Lectores divinorum apicum, & Hypodiaconi, cæterique clerici, qui per injuriam hereticorum* (3) *ad Curiam revocati sunt, absolvantur; & de cætero ad similitudinem Orientis minime ad Curias devocentur; sed immunitate potissima potiantur* (4).

Egli è dunque certo che l' immunità da' pubblici uffizj si fosse a tutti i cherici indifferentemente accordata; a riserba però di alcune eccezioni, che la stessa loro malizia avea prodotte. Imperciocchè taluni non per servire a Dio, ma per iscanzare i pubblici uffizj della Patria rendevansi cherici; e quindi Costantino ordinò: *nullum deinceps Decurionem, vel ex Decurione progenitum, vel etiam instructum idoneis facultatibus, atque obeundis publicis muneribus opportunum ad clericorum*

(1) *Jus Eccles. univer. par.* 2 *tit.* 35 *cap.* 1 §. 5.

(2) *L.*24 *C. Theod. de Episc. & Cler., & l.* 6 *C. Justin. eod. tit.*

(3) Intende de' Donatisti della Numidia, che richiamati aveano i Cherici alle cariche della Repubblica.

(4) *L.* 7 *C. Theod. de Episc. & Cler.*

corum nomen, obsequiumque confugere; sed eos de cætero in defunctorum dumtaxat clericorum loca subrogari, qui fortuna tenues, neque muneribus civilibus teneantur obstricti . . . . . . illos, qui post legem latam obsequia publica declinantes ad clericorum numerum confugerunt Curiæ, Ordinibusque restitui, & civilibus obsequiis inservire. (1) Una tal costituzione fu da' seguenti Imperatori secondo le circostanze de' tempi, e 'l bisogno pubblico rinnovata, o modificata, siccome apparisce da molti luoghi del Codice Teodosiano, e delle novelle raccolti tutti dal Bingamo. (2) Ed a' tempi dell' Imperator Valente essendosi conosciuto che i Curiali per esimersi da' pubblici uffizj rendevansi monaci, e dimoravano nelle solitudini; perciò con una costituzione, nella quale molto a proposito vengono chiamati *ignaviæ sectatores* ordinò che fossero tratti da' loro inospiti alberghi, e restituiti alla Curia, ovvero che rinunziassero i loro beni a coloro, che in lor vece dovessero i pubblici pesi soffrire: *Quidam ignaviæ sectatores desertis Civitatibus captant solitudines, ac secreta, & specie Religionis cum cætibus Monazonton congregantur. Hos igitur atque hujusmodi intra Ægyptum deprehensos per Comitem Orientis erui e latebris. consulta perceptione mandavimus, atque ad munera Patriarum subeunda revocari; aut pro tenore nostræ sanctionis familiarum rerum carere illecebris, quas per eos censuimus vindicandas, qui publicarum essent subituri munera functionum*. (3)

Dalle pubbliche cariche passando a'pubblici tributi, que-

F sti,

(1) *L. 3 C. Theod. de Episc. & cler.*
(2) *Origin. Eccles. lib. 5 cap. 3 §. 16.*
(3) *L. 63 C. Theod. de Decurion.*

sti, come testè ho accennato, o erano ordinarj detti *canones*, *indictiones*, o estraordinarj detti *superindicta*. Degli uni, e degli altri alcuni erano personali, altri reali; i primi chiamavansi *census capitum*, i secondi *census agrorum* erano appellati. Or per quanto riguarda i tributi *personali* non v'ha dubbio che furono gli Ecclesiastici da quelli esentati per le leggi di Costantino, di Costanzo, e di Valentiniano, siccome dimostrò il Bingamo, (1) opponendosi al Gotofredo, (2) che credette di non essere a que' tempi più in uso i tributi personali, ed al Baronio, (3) che per contrario credette di essersi accordata l' immunità così personale, come reale. Le leggi sistenti nel Codice Teodosiano mostrano apertamente che ben vi erano i tributi personali, e che da quelli specificamente immuni fossero i Cherici, e tutta la loro famiglia. *Clericis*, ordinò l' Imperator Costanzo, *& juvenibus praebeatur immunitas . . . . . quod & conjugibus, & liberis eorum, & ministeriis, maribus pariter, & feminis indulgemus*. (4) Ed altrove: *omnibus Clericis hujusmodi praerogativa succurrat, ut conjugia Clericorum, ac liberi quoque, & ministeria, idest, mares pariter, ac feminae, eorumque etiam filii immunes semper a censibus, & separati ab hujusmodi muneribus perseverent*. (5) La parola *juvenibus* adoprata dall' Imperatore mostra chiaramente che intese de' tributi personali; imperciocchè dal Giureconsulto Ulpiano (6) appren-

(1) *Orig. Eccles. lib. 5 cap. 3 §. 2.*
(2) *Ad leg. 4 C. Theod. de censu.*
(3) *Ad ann. 387 tom. 4 pag. 538, & seq.*
(4) *L. 10 C. Theod. de Epist. & Cler.*
(5) *L. 14 eod. tit. C. Theod.*
(6) *In l. 3 D. de censibus.*

prendiamo che i minori di anni quattordici, e coloro, che oltrepassati avessero i settantacinque non fossero al tributo assoggettati; sicchè volle l'Imperatore in accordando l'immunità personale uguagliar la condizione de' Cherici con quella de' giovanetti. Non durò per altro sempre cotesta immunità personale; giacchè oltre de' tempi di Giuliano Apostata, il quale le rivocò tutte, sappiamo ancora che a' tempi di Teodosio figliuol di Arcadio fu fatta una legge, onde furono sottomessi al censo personale que' Cherici, che facean dimora ne' poderi delle Chiese di Alessandria, e di Costantinopoli. (1)

Da' tributi personali passando a' reali *census agrorum*, a questi opinò il Bingamo (2) che fossero stati gli Ecclesiastici sempre soggetti; ma il Gotofredo (3) credette il contrario appoggiato ad una legge dell' Imperator Costantino in questa sentenza: *præter privatas res nostras, & Ecclesias Catbolicas . . . . . nemo ex nostra jussione præcipuis emolumentis familiaris juvetur substantiæ*. Queste parole sono confuse ed oscure assai per poterci persuadere che s' intendano della immunità reale; ed in fatti il Van-Espen altra immunità non desume da quelle, che la personale: *Verum hæc immunitas, quæ hic a Constantino indulta asseritur est immunitas mere personalis, sive a muneribus, & functionibus personalibus*. (4) Ma lasciando io tal disputa da parte prendo la via di mezzo con una distinzione: altri sono i beni delle Chiese, altri i beni patrimonia-

(1) *L. ult. C. Theod. de patrociniis vic.*
(2) *Origin. Eccles. lib. 5 cap. 3 §. 3.*
(3) *Ad l. 1 C. Theod. de ann. & trib.*
(4) *Jus Eccles. par. 2 tit. 35 cap. 1 §. 3.*

niali de' Cherici ; dunque ancorchè si volesse menar buona l'oppinion di Gotofredo, saranno immuni i soli beni delle Chiese per quelle due parole *& Ecclesias Catholicas*, ed in fatti immuni furono da alcune estraordinarie contribuzioni, siccome osserveremo di quì a poco; ma l'immunità non potrà giammai trarsi a'beni particolari degl' individui. Il fatto si è che quale che stata fosse quella legge di Costantino, non fu certamente osservata, anzi subito rivocata da' suoi successori. Teodosio il giovane per privilegio accordò l'immunità reale alle Chiese di Tessalonica, di Costantinopoli, e di Alessandria; (1) dunque nè quelle, nè tutte le altre ottenuta avean pria l'immunità reale, e per l'avvenire venne implicitamente ad escludere tutte le altre Chiese, dopo di averne nominate tre sole. Ma si sappia finalmente che non altri, che Costanzo figlio, ed immediato successore di Costantino abolì interamente l'immunità reale, o per meglio dire il pregiudizio, e l'abuso, che erasi introdotto, senza che dato avesse orecchio alle istanze de' PP. del Concilio di Rimini, che così avrebbero preteso. Ciò rilevasi da una legge, che esiste non solo nel Codice Teodosiano; (2) (ma quello, che più importa) vedesi trasfusa ancora nel Giustinianeo. (3) Ecco come rescrisse l'Imperatore: *De his sane Clericis, qui prædia possident sublimis auctoritas tua non solum eos aliena juga nequaquam statuet excusare; sed etiam his, quæ ipsi possident eosdem ad pensitanda Fiscalia onera perurgeri.* Ed è degno di riflessione che, come l'Imperatore accen-

(1) *L. 33 C. Theod. de ann. & trib.*
(2) *L. 15 C. Theod. de Episc. & Cler.*
(3) *L. 3 C. Justin. eod. tit.*

cenna, fu la sua costituzione approvata da tutti i Vescovi, che si trovavano a Corte: *Maxime quum in comitatu tranquillitatis nostræ alii Episcopi, qui ex Italiæ partibus venerunt, & alii quoque, qui ex Hispania, atque ex Africa convenerunt, probaverunt id maxime justitiæ convenire, ut propterea*, Van-Espen, e Gotofredo leggono, *præter ea juga & professionem*, cioè la dichiarazione de' beni fatta nel pubblico censo, *quæ ad Ecclesiam pertinet, ad universa munia sustinenda, translationesque faciendas omnes Clerici debeant adtineri*.

Stabilito il punto che fossero stati gli Ecclesiastici alle reali contribuzioni tenuti, passo a far di quelle una distinta numerazione, additando le variazioni accaduta intorno a ciascuna, ed avvalendomi della di sopra già fatta distinzione in ordinarie, ed estraordinarie. Cominciando dunque dalle contribuzioni ordinarie, una di esse appellavasi χρυσάργυρον *chrysargyrum*, cioè, *argenti, aurique collatio*. Era questo un tributo imposto agli Artieri, ed a' Mercadanti, che sopra le loro manifatture, e negoziati si esigeva ogni quinto anno; e che perciò nel Codice Teodosiano vien detto *collatio lustralis*. (1) Or da questo tributo ne' primi tem-

(1) Zosimo *lib.* 2 rapporta che Costantino stato fosse l'Autore di questo tributo; e ripieno di veleno per la Cristiana Religione sostiene che avesse anche riguardato l'infame lucro delle meretrici, adducendo le amarissime conseguenze, ed i lamenti del popolo miserabile. Ma il Baronio, e 'l Pagi *ad ann.* 330, e 'l Gotofredo *ad l.* 1 *C. Theod. de lustrali collat.* difendono il vero istituto di questa imposizione; e confutando Zosimo mostrano che fu solo sopra gli artieri, e mercatanti; e che quella delle meretrici, e de' lenoni fu molto più antica, e da Costantino abolita.

tempi scevri furono i Cherici, come quelli, che essendo miserabili, facean qualche tenue mercatura, affine di procurarsi il vitto; laonde l'Imperator Costanzo ordinò: *si qui de vobis alimoniæ causa negotiationem exercere volunt, immunitate potientur*. (1) Ed altrove: *si exiguis mercimoniis tenuem sibi victum, vestitumque conquirent*. (2) Crescendo le loro industrie, con altre leggi dello stesso Costanzo, e di Graziano furono alcuni confini alla immunità prescritti. (3) Ma divenute ricche le Chiese, e giunta finalmente l'avarizia de' Cherici al segno di non potersi più tollerare, poichè mercatantavano pubblicamente, Valentiniano III. prescrisse: *ut Clerici nihil prorsus negotiationis exerceant; & si velis negotiari, sciant se judicibus subditos, Clericorum privilegio non muniri*. (4) Quindi avvisò il Van-Espen: *Non mirum hic Clericis negotiationem exercentibus immunitatem indultam; quum enim in ipsis Ecclesiæ primordiis nondum eæ essent Ecclesiæ divitiæ, ut omnibus Clericis ad Divinum cultum necessariis sufficerent, oportuit quosdam Clericos alimoniæ causa negotiationem aliquam modestam exercere, ne cuiquam graves essent: sicuti & quosdam honesto aliquo opificio victum sibi comparare, etiam sacris canonibus probantibus, compertum est. Sed quum avaritia multorum hac facultate negotiandi abuteretur, merito Clericis postmodum interdicta fuit, & Clerici negotiatores a Patribus severe reprehensi*. (5)

Di

(1) *L. 8 C. Theod. de Episc. & Cler.*
(2) *L. 15 C. Theod. eod. tit.*
(3) *L. 11 C. Theod. de lustr. collat.*
L. 10, & l. 15 C. Theod. de Episc., & Cler.
(4) *Valent. nov. 12 ad calcem C. Theod.*
(5) *Van-Espen jus Eccles. par. 2 tit. 35 cap. 1 num. 9.*

Di due altri tributi ordinarj truovasi fatta menzione nelle leggi de'Romani Imperatori: l'uno è chiamato *aurum tironicum*, ovvero *equi canonici*, ed era quel tributo, onde alcune Provincie erano obbligate prestare all'Imperatore i novelli soldati detti *tirones*, ed i nuovi cavalli, la qual prestazione, perchè talvolta faceasi in danaro, quindi nacque il nome di *aurum tironicum*, *equi canonici* dalla parola *canon* che in legge significa prestazione: L'altro era detto *donarismus*, & *descriptio lucrativorum*, ed era un tributo non pubblico, ma privato, perchè pagavasi non già all'Imperatore, ma alle Curie delle Città quando i beni di un Curiale passavano nel dominio di altri, che non erano della Curia; e poichè i beni de' Curiali erano soggetti a' pesi della Curia, perciò ad oggetto di raffrenare tali alienazioni, che facevano ricadere il peso sugli altri membri, s'impose quell'annuo tributo al nuovo padrone. Di queste due spezie di tributi fa menzione il Bingamo; (1) conchiude però che dal primo *aurum tironicum*, *equi canonici* non si è saputo dai dotti investigare se stati fossero gli Ecclesiastici esenti; e dal secondo *denarismus*, *descriptio lucrativorum* non ritruovasi altra immunità, che negli ultimi tempi dell' Imperator Giustiniano, (2) come osserveremo a suo luogo.

Rimane a far parola de' tributi *estraordinarj*, da' quali mi sbrigherò subito, perciocchè si possono agevolmente ridurre a tre spezie, che in effetti importano quasi lo stesso, e sono: il tributo detto *metatum*; la cura de' ponti, e delle pubbliche strade; le angarie, e' peran-

(1) *Origin. Eccles. lib.* 5 *cap.* 3 §. 4, 11, & 12.
(2) *In l.* 22 *C. de Sacros. Eccles.*, & *nov.* 131 *cap.* 5.

rangarie. Or dunque il *metatum*, onde anche il Greco *μίτατον*, era quell'obbligo, che aveano i sudditi di prestare l'alloggio, e gli alimenti agli Uffiziali, a' Giudici, e ad altri Ministri dell' Imperatore quando facevano viaggio per l'Impero, ond' è che nel Codice Teodosiano, e Giustinianeo troviamo i titoli *de metatis*; (1) e coloro, che prevenendo l'arrivo disponevano l'ospizio erano chiamati *metatores*: (2) da questo tale peso immuni erano le Chiese, come rilevasi da una legge dell' Imperator Costanzo. (3) Dal metato poco è diverso il tributo riguardante la costruzione, o la riparazione de' ponti, e delle pubbliche strade; e prestavasi da tutti coloro, che vi possedevano de' fondi nelle vicinanze. Or da questo tributo l'Imperatore Onorio nell' anno 412 esentò i fondi delle Chiese; (4) ma non molto dopo, cioè, nell' anno 423 Teodosio il giovane ordinò che le Chiese ancora fossero a ciò obbligate; giacchè nè anche rendette immuni i fondi della Casa Imperiale, che secondo il linguaggio di que' tempi chiamavasi *Divina Domus*: *Ad instructiones, reparationesque itinerum, pontiumque nullum genus hominum cessare oportet. Domos etiam divinas, ac venerandas Ecclesias tam laudabili titulo libenter adscribimus*. (5) Non diversamente prescrisse circa lo stesso tempo Valentiniano III. nell'Occidente. (6) E finalmente Giustiniano confermò la legge di Teodosio

(1) *Cod. Theod. lib. 7. tit. 8.*
Cod. Justin. lib. 12. tit. 41.
(2) *Apud Cyprianum Epist. 22 adnot. 1 Epist. 81 adnot. 7.*
(3) *L. 8 C. Theod. de Episc. & Cler.*
(4) *L. 40 C. Theod. eod. tit.*
(5) *L. 6 Cod. Theod. de itinere munien.*
(6) *Nov. 21 inter Theodosianas ad calcem Cod. Theod.*

dosio inserendola nel suo Codice, (1) e di ciò non contento, volle egli stesso dettarne una novella: *si tamen itineris sternendi, aut pontium ædificii, vel reparationis opus fuerit, ad instar aliorum possessorum hujusmodi opus & Sanctas Ecclesias, & venerabiles Domos complere sancimus, dum sub illa possident Civitate, sub qua tale fit opus.* (2) Le angarie, e perangarie erano un tributo, che consisteva nel dover prestare i carri, i buoj, ed altri giumenti per lo trasporto de' bagagli de' soldati, e de' viveri per l'esercito, e chiamavansi *angarie* se il trasporto faceasi per le vie pubbliche, *perangarie* se per le non pubbliche strade. (3) Da questo peso furono i Cherici esenti ne' primi tempi dell' Impero di Costanzo; (4) giacchè dallo stesso Costanzo nell'anno 360 il privilegio fu rivocato. (5) Varie mutazioni ebbe questa immunità sotto Giuliano, Valentiniano I., Teodosio, ed Onorio; (6) ma finalmente nell' anno 440 Teodosio il giovane nell'Oriente, e Valentiniano III. nell' Occidente con due leggi, che ritruovansi nel Codice Giustinianeo, abolirono ogni immunità degli Ecclesiastici intorno alle angarie, e perangarie. Ecco quella di Teodosio: *neminem ab angariis, & perangariis, plaustris, vel quolibet*

(1) *Ad instructiones itinerum, pontiumque etiam Divinas Domos, & venerabiles Ecclesias tam laudabili titulo adscribimus.* Cod. Justin. tit. de Sacros. Eccles. l. 7.

(2) *Justin. nov. CXXXI. cap. V.*

(3) *V. Jac. Gothof. in l. 4, & 5. Cod. Theod. de cur. pub. ang. & perang.*

(4) *L. 10, & 14 C. Theod. de Episc. & Cler.*

(5) *L. 15 C. Theod. eod. tit.*

(6) *V. l. 15 C. Theod. de extraor. sive sord. muner., & l. 40 tit. de Epis., & Cler.*

bet munere excusari præcipimus, *quum ad felicissimam expeditionem nostri Numinis . . . . . debeant nobis solita ministeria exhiberi*, *licet ad Sacrosanctas Ecclesias possessiones pertineant* . (1) E quella di Valentiniano III: *nullus penitus cujuslibet ordinis*, *seu dignitatis*, *vel Sacrosancta Ecclesia*, *vel Domus Regia tempore expeditionis excusationem angariarum*, *seu parangariarum habet* . (2)

Le annoverate spezie di tributi estraordinarj , ed altri innominati raccolti dal Gotofredo (3) talvolta con generico nome erano appellati *munera sordida*, per la ragione che nel bisogno obbligavano i sudditi alla *manopra* facendo che eglino stessi apprestassero la calce , e le pietre , eglino stessi ministrassero le vivande , eglino stessi guidassero i carri , ed i cavalli . Allor che furon tali , era ben giusto che i Cherici si esentassero , siccome apparisce da varj luoghi del Codice Teodosiano , (4) e spezialmente da quelle parole dell' Imperator Costanzo : *Omnis a Clericis indebitæ conventionis injuria*, *& iniquæ exactionis repellatur improbitas*, *nullaque conventio sit circa eos munerum sordidorum* (5). Ma quando poi queste prestazioni cominciaronsi a fare in danaro, ed in robe , o per mezzo di altre persone , allora da sordide divennero oneste , e l' Imperator Valentiniano III. per assoggettarvi i Cherici , i quali per le costituzioni de' predecessori erano esenti da' tributi estraor-

---

(1) *L.* 11 *C. Justin. de Sacros. Eccles.*
(2) *L.* 21 *C. Justin. de cur. publ.*
(3) *Ad l.* 15 *C. Theod. de extraord. sive sord. muner.*
(4) *l.* 10 *C. Theod. de Episc.* , *& Cler.*, *l.* 15 *eod. Cod. tit. de extraord.*, *& sord. muner.*, *l.* 21 , *&* 24. *eod. tit.*
(5) *l.* 14 *C. Theod. de Episc. & Cler.*

estraordinarj, dichiarò che da allora innanzi onesti, ed ordinarj fossero riputati. Le di lui parole son degne di essere trascritte: *An forte contumeliosum putandum est inventum contra rationem nomen munerum sordidorum, quo instauratio militarium virorum, quo armorum fabricatio, quo murorum refectio, quo apparatus annonæ, quo reliqua opera, per quæ ad splendorem distinctionis publicæ pervenitur prava appellatione censentur? Quare sancimus, ut antiquatis omnibus privilegiis, quæ aut dignitatibus delata fuerunt, aut nomine Venerandæ Religionis obtentum est, omnis ubique census, qui non personarum est, sed agrorum, ad universa munia absque ulla discretione cogatur* (1).

EPOCA II.

Si reca ad esame il punto della immunità Ecclesiastica a' tempi dell' Imperator Giustiniano, degli altri Imperatori di Oriente, e delle Monarchie di Occidente fino a Carlo Magno.

DA' primi titoli del Codice di Giustiniano rilevasi che accrebbe egli di molto i privilegj, e le prerogative, che i suoi predecessori accordati avevano a' Cherici, ed alle Chiese: che anzi dir si potrebbe con ragione che in vece di contenersi tra i confini di secolare ed umano Legislatore, far volle piuttosto da Sacerdote, da Vescovo, e da Patriarca. Nondimeno per quanto riguarda il punto della immunità egli è chia-

(1) *Nov. 21 inter Theodosianas ad calcem Cod. Theod.*

chiaro che si contenne tra gli stessi limiti delle antiche costituzioni, ed in alcuni casi fece anzi che fosse più ristretta. A ciò mostrare basterebbe por mente che non furono da esso translatate nel suo Codice le costituzioni del Codice Teodosiano favorevoli alquanto agli Ecclesiastici sul proposito de' tributi; a riserba di alcune poche, che eran loro contrarie, o che derogavano i conceduti privilegj, siccome può rilevarsi dalle citazioni, che ho fatte al margine nel corso dell' Epoca precedente: ma si rechino ad esame le proprie leggi di cotesto Imperatore.

E' ben nota quella di lui novella, colla quale ordinò che si restituissero a tutte le Chiese dell' Africa i campi usurpati dagli Ariani, con legge però, *ut publicas pro illis pensiones conferant*. (1) E 'l Van-Espen vi soggiugne: *Per pensiones hic intelligi tributa Principi solvenda dubium non apparet, & notat Cujacius in notis ad hanc novellam dicens: eodem, quo superior tempore hæc etiam edita fuit constitutio, ut Ecclesiæ Africæ bona sua a Vandalis, seu Arianis occupata recipiant, sub onere tributorum publicorum* (2). Lo stesso Imperatore in un' altra novella, quantunque confermato avesse alla Chiesa di Costantinopoli il privilegio della immunità per mille e cento Officine, le rendite delle quali erano destinate a seppellire i morti gratuitamente; dichiarò nondimeno che alle ordinarie prestazioni soggette fossero tutte le altre Officine della medesima Chiesa di Costantinopoli, delle altre Chiese, e tutti gli altri Ecclesiastici fondi: *Et sancimus ut centum quidem illæ, & mille Officinæ ad pera-*

(1) *Justin. novel.* 37.
(2) *Jus Eccles. par.* 2 *tit.* 35 *cap.* 1 §. 18.

peragendas defunctorum exequias deputatæ omnibus modis, integro numero, & omni præstatione liberæ conserventur. Cæteræ vero omnes hujus almæ Urbis Officinæ, sive sacrosanctæ sint alicujus Ecclesiæ, sive Hospitalium, sive Monasteriorum, sive Orphanotrophiorum, sive Ptochiorum, sive Regiarum Domorum, sive aliquorum Magistratuum, sive Senatorum, sive aliquorum militiis adscriptorum, hæ inquam omnes publica illis imposita præstent vectigalia; & omnia alia faciant, tum impleant, quemadmodum quemque in suo collegio facere æquum est, semperque per collegii Prefectos in publicum persolvant (1). Ed è molto a proposito la ragione allegatà dall'Imperatore, cioè, di non voler permettere che per isgravare i Cherici, si aggravassero gli altri sudditi; onde che per effetto delle immunità, estenuandosi la somma degli antichi tributi, fosse nella necessità di accrescerne de' nuovi: *neque enim sustinemus aliorum onus ad alios deferri, aut tam immitem proponere formulam, ut quotidie vectigalia augeantur . . . . . . quum nihil tam magno studio, tamque serio affectemus, quam ne novo quisquam vectigali oneretur.*

Abbiamo finalmente un' altra novella, in vigor della quale sottrasse Giustiniano le Chiese dalle prestazioni estraordinarie, e da' tributi appellati sordidi, come di sopra si è accennato; volle però che soggette fossero agli ordinarj tributi, ed alle pubbliche prestazioni per le fabbriche, o riparazioni de' ponti, e delle pubbliche strade, le quali prestazioni, siccome in suo luogo si è notato, furono da Valentiniano III. annoverate fra' tributi ordinarj. *Ad hæc sancimus* son parole dell' Im-

(1) *In novel. 33 cap. 2.*

Imperatore *omnium sanctarum Ecclesiarum, & omnium venerabilium Domorum possessiones, neque sordidas functiones, neque extraordinarias descriptiones sustinere. Si tamen itineris sternendi, aut pontium edificii, vel reparationis opus fuerit, ad instar aliorum possessorum hujusmodi opus, & sanctas Ecclesias, & venerabiles Domos complere, dum sub illa possident Civitate, sub qua tale fit opus.* (1) Se accrescimento alcuno di immunità ordinato si fosse da Giustiniano fu soltanto quello di esentare le Chiese dal tributo detto *denarimus, & descriptio lucrativorum*; imperciocchè in questa stessa novella soggiunse *: liberas eas esse sancimus descriptione lucrativorum*, ciò, che prima detto avea nel Codice *repetitæ prælectionis*. (2) Ma questo peso, siccome innanzi si è osservato, non era pubblico, ma privato; non pagavasi al Fisco, ma alla Curia.

I fatti poi de' seguenti Orientali Imperatori mostrano chiaramente che l' immunità Ecclesiastica ha sempre ricevuta la norma della Religione de' Principi, e dalle circostanze dello Stato. E per accennare alcuna cosa soltanto per rapporto a queste nostre Provincie, apprendiamo dalla storia che l' Imperator Costantino Pogonato (tanto benemerito della Cristiana Religione, spezialmente per aver convocato il Concilio Constantinopolitano III., in cui condannati furono i Monoteliti) nell' anno 681 concedette alla Chiesa Romana il privilegio della immunità da' tributi, che pagava per lo Patrimonio di Sicilia, e di Calabria: e l' Imperator Giustiniano Ritmeno successor di Costantino nell' anno 687 rilasciò il tributo, che pagavano i Pa-

(1) *In nov.* 131 *cap.* 5.
(2) *In l.* 12 *C. de Sacros. Eccles.*

i Patrimonj di Apruzzo, e di Lucania. Queste indulgenze usarono co' Pontefici Romani gl' Imperatori d' Oriente finchè tra essi loro passò buona amicizia, e corrispondenza; ma quando poi nel secolo VIII. per le novità insorte nell' Impero di Lione Isaurico, rispetto agli Iconoclasti, nacquero tra' Pontefici Romani, e gl' Imperatori d' Oriente tante acerbissime contese, allora fu che nell' anno 732 quell' Imperatore non solo tolse loro ogni privilegio, ed immunità; ma tolse ancora alla Chiesa Romana i Patrimonj di Sicilia, e di Calabria, i quali applicati furono al Fisco (1).

Dovrei quì, secondo la promessa, narrare la polizia dal V. fino all' VIII. secolo di quelle Monarchie, che stabilironsi in Occidente per la decadenza dell' Impero Romano; e spezialmente dell' Italia, delle Spagne, dell' Inghilterra, de' Germani: ma poichè in ciò fare eccedendosi i confini di un semplice ragionamento, vi si richiederebbe anzi un giusto volume di compiuta istoria, e tal fatica è stata degnamente disimpegnata dall' erudito Lodovico Tommasino; (2) quindi è che mi astengo di ripeter lo stesso. E' bene però che alcuna cosa da me si accenni intorno alla Monarchia stabilita in Italia sotto de' Goti, ed indi de' Longobardi, come quelli, che avendo rappresentata l' ombra, e raccolte le ceneri dell'estinto Impero Occidentale, conferirono molto alla nostra legislazione de' bassi tempi. Contemporaneamente egli è mestieri formare un picciol saggio de' costumi, e della legislazione della

(1) V. l' Autor della storia civile del Regno di Napoli *lib.* 4 *cap.* 12.

(2) *Vet. & nov. Eccles. discip. par.3 lib.1 de immun. pers. & terr. Eccles.cap.33, & seq. usque ad cap.48.*

della Monarchia de' Franchi, come quella, onde noi riacquistammo l' Impero Occidentale nella persona di Carlo Magno, di cui ragionar dovremo nell' Epoca seguente.

Or per quanto tocca a' Goti, io non truovo altre memorie più confacenti al nostro proposito, che sotto al Re Teodorico, il quale fu il primo, che, dopo di aver vinto, ed ucciso l' usurpatore Odoacre Re degli Eruli, acquistasse, e mettesse in buon ordine il Regno d' Italia, avvalendosi dell' opera, e ministero del celebre di lui Segretario Cassiodoro, dal quale tali memorie vengono somministrate. Ed in primo luogo merita di esser avvertito come non dubitavasi punto a que' tempi che quanto avessero gli Ecclesiastici tutto fosse una beneficenza, un dono de' Principi secolari, che accordaron loro de' privilegj, e che non si opposero a' loro acquisti, siccome rilevasi dalle seguenti parole del lodato Cassiodoro: *Habeant pauperes dona Regnantium, possideant aliquid, quibus nulla facultas est. Cur aliena substantia in Regali posita largitate pervaditur? possessio ejus Principis munus est* (1). Sappiamo che il Re Teodorico, quantunque stato fosse seguace della setta Ariana, nondimeno lungi di perseguitare, accolse anzi benignamente i Cattolici, onde fu che i ministri della vera Religione, e la Repubblica de' fedeli non sofferse detrimento alcuno: di sorte che Ennodio Diacono della Chiesa Romana pronunziò un panegirico, comparandolo a' più lodati Principi dell' antichità. Ma nel tempo istesso conobbe cotesto Re troppo bene che non convenisse esser tanto indulgente alla immunità degli Ecclesiastici

(1) *Cassiod. variar. lib. 12. cap. 23.*

ci, che portato avrebbe seco in conseguenza il danno del Fisco, e'l detrimento dello Stato. Ecco come questo spirito di polizia fu espresso dallo stesso Cassiodoro, il quale rapporta un rescritto del Re Teodorico: *Nunc quoque illustrem magnificentiam tuam duximus admonendam, quatenus super indictorum onera titulorum præfata Ecclesia in ea summa non sentiat, quæ usque a magnifici viri Cassiodori Patricii pura nobis fide, & integritate comperti temporis est soluta. Ea vero, quæ a tempore beneficii ad Ecclesiam vestram, ab aliquibus est translata potestas, commune cum universis possessionibus onus solutionis agnoscat, & illius subjaceat functionis, cujus nacta est jura dominii. Alioquin grata nobis augumenta eorum esse non possunt, qui Fisci damno proficiunt. Sufficiat possessori compendium pensionis. Tributa sunt purpuræ, non lacernæ. Lucrum cum invidia, periculum est. Quanto melius omnia moderate gerere, quæ nullus audeat accusare?* (1) E comprese anche bene che qualora il Fisco evitar voglia il danno con riscuoter sempre la stessa somma; ne risulta poi un disordine più grave, perchè l'immunità accordata agli Ecclesiastici torna a danno degli altri Cittadini, cui si accresce un peso maggiore; laonde con sommo accorgimento ordinò: *munificentiam nostram nulli volumus esse damnosam, ne quod alteri tribuitur alterius dispendiis applicetur; nec inferri a quoquam volumus, quod alteri humanitate nostra remisimus, ne (quod dictu nefas est) benemeriti munus innocentis contingat esse dispendium.* (2) Sembra che

H in.

(1) *Cassiod. variar. lib.* 1 *epist.* 26.
(2) *Idem lib.* 2 *epist.* 16.

in cotali ordinazioni il Re Teodorico tenute avesse presenti le parole di sopra rapportate dell' Imperator Costanzo: *De his sane clericis, qui prædia possident, sublimis auctoritas tua ... statuet eosdem ad pensitanda Fiscalia onera perurgeri* (1). E quelle altre dell'Imperator Giustiniano: *neque enim sustinemus aliorum onus ad alios deferri . . . . quum nihil tam magno studio, atque serio affectemus, quam ne novo quisquam vectigali oneretur* (2).

A' Goti succedettero i Longobardi, sotto il Regno de' quali io non saprei rinvenire alcuna particolar notizia intorno alla immunità Ecclesiastica *reale*. Tra la barbarie de' popoli, la depravazion de' costumi, ed i tumulti delle continue guerre ite erano in disuso le leggi Romane, e la polizia del governo perduto avea l'antico convenevole sistema. I Pontefici Romani per contrario, che in questi tempi aveano cominciato ad innalzare il capo, ben mostravano, come in figura ciò, che divenir dovessero di lì a poco. Si erano già messi nel gusto di spiccare piuttosto da Principi nella Repubblica secolare, che affaticarsi da Pastori intorno alle pecorelle del Signore. Deferivano essi agli Imperatori di Oriente, o a' Longobardi Re d' Italia come meglio vedevano che tornasse loro al conto; fino a che poi malcontenti degli uni, e degli altri, presero il partito di quì chiamare un Re Franco, che fece cangiar di aspetto l' Europa tutta, non che l' Italia sola. In tali turbamenti ognuno si appigliava a quel partito, che meglio convenisse a' proprj disegni;

(1) *L. 15 C. Theod. de Epis. & Cler., l. 3 C. Justin. eod. tit.*
(2) *In nov. 43 cap. 2.*

gni; e quindi in appresso furon veduti i Papi alla testa degli Eserciti, i Vescovi, e gli Abati far da Capitani nelle campagne, e da Ministri, e Consiglieri nelle Corti de' Principi; ed in conseguenza acquistar Feudi, Castelli, e Signorie: in somma da questo cangiamento di sistema militare, politico, e civile a poco a poco nacque quel caos, nel quale fummo avvolti ne' secoli seguenti, e che noi per lo innanzi secondo l'occasione non lasceremo di rilevare. Può dirsi intanto che cotesto innalzamento degli Ecclesiastici tra noi non producesse ancora una sensibile alterazione rispetto a' pubblici tributi. Se rispettabili, e potenti erano i Vescovi, e gli Abati, era ciò una conseguenza del carattere di uomini di Corte, che rappresentavano; ma le Chiese, e la turba del Clero minuto non ardivano ancora sottrarsi dalla Potestà de' Principi del secolo. Ciò si desume dalle autorità de' Santi PP. rapportate nel capo I., alcuni de' quali vissero appunto ne' tempi, de' quali stiam ragionando, tanto che l'obbligo di pagare i tributi fu indi espresso in un canone della Chiesa. (1) Chiunque dar volesse un' occhiata al Codice delle leggi Longobarde, non ne ritroverà alcuna riguardante l'immunità *reale* delle Chiese, e de' Cherici; ne ritroverà sì bene intorno alla *locale*, o per meglio dire intorno all'asilo de' sacri Templi. In fatti ve n' ha un titolo intero (2) ripieno di leggi del Re Luitprando su tal proposito: gli altri titoli riguardanti la ma-

(1) *Can. si tributum* 11 *quaest.* 1.
(2) *Legum Longobar. lib.* 2 *tit.* 39 *De reverentia Eccles. seu immunit. debita, sive de his, qui ad Eccles. confugiunt.*

teria della immunità *reale*, o della polizia Ecclesiastica (1) sono ripieni di leggi dell' Imperator Carlo Magno, e de' seguenti Monarchi Francesi, che racchiuse furono in quel corpo, e delle quali passeremo or' ora a ragionare. E poichè que' Monarchi della stirpe de' Carolingi preceduti furono, come è noto, da' Re Franchi della stirpe de' Merovingi, che signoreggiarono nelle Gallie, nel tempo stesso che i Longobardi nell' Italia; è bene che, come ho promesso, alcuna cosa per me si accenni sul nostro proposito durante il loro regnare.

Egli è dunque a sapersi che sotto quei Re gli Ecclesiastici nelle Gallie avevano di già cominciato a fare una ben luminosa comparsa, ed erano arricchiti di molti privilegj, e prerogative. Clodoveo il Grande, che fu il primo di quei Re, che abbracciata avesse la Cattolica Religione sul finire del V. secolo accordò l' immunità *personale* a' Cherici, e la *reale* alle Chiese per gli beni, che di già avea donati. Ciò rilevasi a chiare note da un Canone del I. Concilio di Orleans: *De oblationibus, vel agris, quos Domnus noster Rex Ecclesiis suo munere conferre dignatus est, vel adbuc non habentibus, Deo inspirante contulerit, ipsorum agrorum, vel clericorum immunitate concessa* (2). Childeberto di lui figliuolo fece lo stesso al raccontare di Gregorio di Tours: *In supradicta Civitate Childebertus Rex omne tributum tam Ecclesiis, quam Monasteriis, vel reliquis Clericis, qui ad Ecclesiam pertinere vide-*

(1) *Legum Longobar. lib.* 3 *tit.* 1 *de Episc.*, & *Cler.*, & *tit.* 8 *de beneficiis*, & *terris tributariis*.

(2) *Concil. Aurelianense I. can. V.*

videbantur, *aut quicumque Ecclesiæ officium excolebant larga pietate concessit* (1). Indi Clotario volle che tutte le Chiese del suo Regno avessero corrisposta al Fisco la terza parte delle loro rendite: *Clotarius Rex indixerat ut omnes Ecclesiæ Regni sui tertiam partem fructuum Fisco dissolverent* (2). Ma poi verso gli ultimi tempi di sua vita confermò i privilegj tutti loro accordati da suo avo, suo padre, e suo fratello: *Ecclesiæ*, *vel Clericis nullam Agentes publici requirant functionem*; *qui Avi*, *aut Genitoris nostri immunitatem meruerunt*. (3)

Quì si rifletta che le immunità accordate da Clodoveo, e da Childeberto di lui figliuolo esser non potevano di gran rilievo, ed in conseguenza di danno allo Stato; imperciocchè siccome poco innanzi aveano abbracciata la Cattolica fede, così picciole ancora esser doveano le donazioni alle Chiese, e le profferte all' Altare. A capo di tempo le ricchezze, ed i fondi esser dovevano di molto cresciuti, onde Clotario ebbe ben ragione di pretendere la terza parte de' frutti; affinchè in tal modo avessero ancora gli Ecclesiastici contribuito a' bisogni della Regal Corona. Da Clotario andando innanzi crebbero ancora di vantaggio sotto il Regno di Chereberto di lui figliuolo; e giunsero finalmente all' eccesso a' tempi di Chilperico, che succedette a Chereberto di lui fratello. Di tanto possiamo esser persuasi sulla testimonianza di Gregorio di Tours, il quale ci fa sapere che Chilperico doleasi sovente di esfersi

(1) *Gregor. Turon. Histor. lib.* 10 *cap.* 7.
(2) *Idem Turon. lib.* 3 *cap.* 25.
(3) *Idem Turon. lib.* 4 *cap.* 2, & *Concil. Gall. t.* 1 *pag.* 318.

ferſi le Chieſe arricchite, e 'l Regio Erario impoverito, e che i Veſcovi divenuti potenti regnaſſero in vece ſua: *ajebat enim plerumque, ecce pauper remanſit Fiſcus noſter; ecce divitiæ noſtræ ad Eccleſias ſunt translatæ; nulli penitus niſi ſoli Epiſcopi regnant; periit honor noſter, & translatus eſt ad Epiſcopos Civitatum*. (1) Quindi fu che, al dire del medeſimo Autore, Chilperico tolſe ogni ſorta di immunità a' Cherici, ed alle Chieſe, rendendo così la loro condizione uguale a quella degli altri Cittadini. (2) Ne' tempi ſeguenti fino alla metà del ſecolo VIII. andarono di male in peggio gl' intereſſi degli Eccleſiaſtici, durante quel torbido interregno, allor che Carlo Martello aſſunſe le redini del governo in qualità di Maeſtro del Palazzo; laonde per effetto delle interne rivolte, ed eſterne guerre fu obbligato di torre i beni delle Chieſe, anzichè accordare immunità, e privilegj. Però di tanti danni non guari dopo riſtorate furono a diſmiſura dalla ſtirpe di lui; imperciocchè come rilevaſi da un canone del Concilio di Soeſſons tenuto nel 744 (3) riebbero tutte le antiche immunità da Carlomanno, e Pipino, illuſtri progenitori di Carlo Magno, di cui paſſo a ragionare nell' Epoca ſeguente.

EPO-

(1) *Idem Turon. lib. 6 cap. 46.*
(2) *Idem Turon. lib.5 cap.27, & 28.*
(3) Conc. Sueſſion. can.3: *Et de rebus Eccleſiaſticis ſubtractis monacis, vel ancillis Dei conſolentur, uſque dum illorum neceſſitati ſatisfaciant, & quod ſuperaverit cenſus levetur.*

EPOCA III.

Si reca ad esame il punto della immunità Ecclesiastica dal principio dell' Impero di Carlo Magno, fino alla venuta de' Normanni.

Riacquistò l' Occidente, com' è noto, la Corona Imperiale nel cominciamento del secolo IX. allor che nell'anno 800 Carlo Magno Re di Francia fu coronato Imperatore da Papa Leone III., dopo che ebbe debellato, e reso prigione Desiderio ultimo Re de' Longobardi. Or da questo tempo per lo innanzi vidsquare molto alterare l' ecclesiastica polizia; imperciocchè Carlo Magno, Lodovico Pio, e Carlo il Calvo devoti assai a' Pontefici Romani, cui doveano l'Impero, concorsero l' un dopo l' altro ad arricchire le Chiese d' immunità, e di privilegj, siccome rendono testimonianza i loro capitolari raccolti tutti dal Tommasino, (1) e de' quali darò quì un picciol saggio. Non si creda però, che stati fossero gli Ecclesiastici interamente immuni dalle pubbliche prestazioni, siccome impresero, ed ottennero ne' tempi seguenti, e quei di oggidì sostengono tuttavia; imperciocchè il favore, affinchè altrui grave danno non arrecasse, fu tra alcuni giusti limiti ristretto; e l' abuso, che vi sopragiunse fu emendato con ragionevoli condizioni. Rilevasi dunque da quei capitolari di essersi accorda-

ta

(1) *Vet. & nov. Eccles. discip. part. 3 lib. 1 cap. 36, & 37.*

ta l'immunità da' tributi a tutte le Parrocchie delle Ville, foltanto però per quei piccioli campi, che posfedeano vicino le loro Chiefe, e deftinati ad alimentare i cherici, i facerdoti, ed altri miniftri dell' Altare. Quefto tratto di terreno appellavafi *manfo*, e fu dichiarato immune da qualunque fervigio, o preftazione dovuta a' Signori delle Ville detti *Seniores*. (1) Si afcoltino foltanto le parole di un capitolare di Lodovico Pio (2) dell'anno 816, che leggefi ancora, benchè in parte tronco, nel decreto di Graziano: (3) *Sancitum eft, ut unicuique Ecclefiæ unus manfus integer abfque fervitio adtribuatur. Et Presbyteri in eis conftituti non de decimis, neque de oblationibus fidelium, non de domibus, neque de atriis, vel hortis juxta Ecclefiam pofitis, neque de præfcripto manfo aliquod fervitium præter Ecclefiafticum faciant. Et fi quid amplius habuerint, inde Senioribus debitum fervitium impendant*. Il Sirmondo, il Bignonio, e 'l Baluzio nelle note agli accennati capitolari, e 'l Du Frefne nel fuo gloffario con uniforme fentimento avvifano che fotto nome di *manfo* s'intendea un certo tratto di terreno vicino la Chiefa, con un competente albergo de' Preti, e de' coloni, e 'l contiguo cimitero per feppellire i fedeli defonti. Ed io truovo nel Codice delle leggi Longobarde un capitolare dell' Imperator Lotario, nel quale fi prefcrive che il *manfo*

(1) *Capit. Car. M. lib.* 1 *cap.* 91 *lib.* 5 *cap.* 45, *Capit. Car. Calvi tit.* 31 *num.*30, *Concil. Meldenfis an.*845 *can.*63, *Concil. Metenfis an.*888 *can.* 4.

(2) *Lib.*1 *capitular. cap.*85.

(3) *Cauf.*23 *queft.*8. *can.* 24.

so a tenore dello stabilimento fatto dall' Imperator Lodovico Pio suo padre constar dovesse di dodici misure dette *bunnarie*, e che esser ci dovessero ancora due' servi, o sieno coloni: *Quod si forte in aliquo loco Ecclesia sit constructa, quæ tamen necessaria sit, & nihil dotis habuerit, volumus ut secundum jussionem Domini, ac Genitoris nostri unus mansus cum duodecim bunnariis de terra arabili ibi detur, & mancia duo a liberis hominibus, qui in eadem Ecclesia officium audire debent, ut Sacerdotes ibi possint esse, & Divinos cultus fieri; quod si hoc populus noluerit, destruatur*. (1) E quantunque dagli addotti capitolari sembra che l' immunità accordata siesi soltanto alle Parrocchie, e alle Chiese delle Terre, e delle Ville, perciocchè parlasi di prestazioni dovute *Senioribus*, cioè Baroni, e Feudatarj; non di meno da altri capitolari rilevasi di essersi dichiarati immuni i fondi delle Chiese Vescovili, e delle Abazie, che esistono nelle Città grandi; (2) e di essersi accordata ancora un' amplissima immunità a tutti i cherici, servi, e custodi delle Chiese, sebbene però questa seconda stata fosse meramente personale. (3)

Ma a traverso di tanta liberalità, beneficenza, e divozione veggonsi non di meno dati alcuni provvedimenti per riparare la scandalosa avarizia degli Ecclesiastici, i quali profittando della favorevole congiuntura, eransi renduti infinitamente ingordi mercatantando, e lussureggiando tra le ricchezze, siccome pratticato aveano per lo

 innan-

(1) *Leg.Longobar. lib.3 tit.1 cap.46.*
(2) *Capit.Car.M.lib.5 cap.148, & 187.lib.6 cap.107. lib7 cap.147.*
(3) *Capit.Car.M.lib.6 cap.116. lib.7 cap.131, 212, & 367.*

innanzi a'tempi di Valentiniano III. Quindi affinchè il peso de' pubblici tributi non si aggravasse tutto sugli omeri de' laici, o non si scemasse con pregiudizio dell' Erario Imperiale, fu prescritto che tutti i nuovi fondi, che si acquistassero dalle Chiese, non s' intendessero perciò sciolti dal tributo alla Camera Imperiale, cui prima erano soggetti: *ut de rebus, unde census ad partem Regis exire solebat, si ad aliquam Ecclesiam traditæ sint, aut reddantur propriis heredibus, aut qui eas retinuerit illum censum persolvat.* (1) E più chiaramente in un' altro capitolare, che leggesi ancora trasfuso nel Codice delle leggi Longobarde: *Quicumque terram tributariam, unde tributum ad partem nostram exire solebat, vel ad Ecclesiam, vel cuilibet alteri tradiderit; is, qui eam susceperit, tributum, quod inde solvebatur, omni modo ad partem nostram persolvat.* (2) E poichè gli Ecclesiastici di quei tempi, più che gli antichi, credendosi interamente esenti dalle leggi della società civile, non volevano contribuire in ciò, che riguardasse il comodo, e 'l vantaggio comune; quindi vi furono astretti, e spezialmente qualora si trattasse di edificare, o racconciare i ponti, le vie, e d' imprendere altre pubbliche opere. (3) E convien credere che si fossero finalmente persuasi di esser Cittadini, e sudditi al par degli altri; giacchè il celebre Incmaro, Arcivescovo di Rems, che visse appunto a' tempi di Carlo Magno lasciò scrit-

---

(1) *Capit. Car. M. lib.3 cap.86.*

(2) *Capit. Car. M. lib. 4 cap. 37, & leg. Longobar. lib. 3 tit. 8 cap. 2.*

(3) *Capit. Car. M. lib.1 cap.31, lib.6 cap.107.*

scritto che le Chiese pagavano i pubblici tributi: *causa suæ defensionis Regi, ac Reipublicæ vectigalia, quæ nobiscum annua dona vocantur, præstat Ecclesia; servans quod jubet Apostolus: cui honorem, honorem; cui vectigal, vectigal.* (1)

Ed in vero dalla Storia di quei tempi apprendiamo che così durante il Regno dell' Imperator Carlo Magno, come de' di lui successori, i Vescovi, gli Abati, e gli altri Ecclesiastici prestavano in ogni anno al Re i tributi, che secondo la testè recata testimonianza di Incmaro appellavansi *annua dona*. Arnulfo nella sua cronica ce ne presta un esempio dell' anno 833 sotto l' Imperator Lotario: *Condictum publicum Lotharius Kal. Octob. in compendio habuit, inibique universi Episcopi, Abates, Comites, & universus populus convenientes dona annualia ei præstaverunt, fidelitatemque promiserunt.* (2) E nell' anno 844 in un Concilio, ove intervennero i fratelli Lotario, Lodovico, e Carlo si offersero pronti tutti gli Ecclesiastici di contribuire ad una generale imposizione stabilita per apprestar riparo a' gravi bisogni dello Stato: *Unusquisque vir Ecclesiasticus, & intercessionis adjutorium, & solatii, quo Respublica indiget subsidium juxta quantitatem rerum Ecclesiæ sibi commissæ prompte, & ex animo parare, & impigre, sicut tempore antecessorum vestrorum consueveras, studebit offerre.* (3)

Nulla dir vogl' io di quell' obbligo, che aveano i Ve-

 scovi,

(1) *Hincmarus Remensis tom.2 pag.324 de Ord. Palat.*
(2) *S. Arnulphus in chron. ad an.* 833.
(3) *In Concil. ad Theodonis Villam anno* 844. v. *annal. Bertinianos ad an.* 868.

scovi, e gli Abati di accogliere nelle loro Case, e Cenobj l'Imperatore, allor che vagava per lo Stato, affine di provvedere al buon governo de' popoli, o per semplice diletto, somministrando a lui, ed al suo seguito tutto il bisognevole. Questo uffizio di ospitalità era tutt' altro, che quel tributo di alloggio presso i Romani detto *metatum*, siccome abbiamo osservato nella I. Epoca. *Metatum* ancora fu detto presso i Francesi, e con altri nomi *gistium*, *paratam*, *mansionaticum*; ma con questa differenza che dal metato esenti furono gli Ecclesiastici sotto gl' Imperatori Romani, e soggetti poi a' tempi de' Re Francesi; sebbene tornasse finalmente a loro maggior profitto. Sappiasi dunque che sulle prime era un complimento, un ossequio, che faceasi al Re, ed alla sua famiglia; ma indi poi degenerò in pratica costante, che poco per altro confacevasi coll' istituto della vita contemplativa: e su questo un mezzo sicuro, onde acquistavano la confidenza de' Re, e degli Imperatori, e traevano da essi le donazioni di larghissimi fondi, di Castelli, di Città, e di Signorie. Il Tommasino, che impiegò un capitolo intero della sua opera su questo soggetto, espresse vivamente la destrezza, che in tali occasioni usavano gli Ecclesiastici di quei tempi, e come in tal modo divenuti fossero ricchi, e potenti: *Non facile in aliis extra Gallias Regnis reperire est eandem gistii, & mansionatici disciplinam; quia nec facile alibi invenias tam arctam intimamque conjunctionem Sacerdotii, & Regni, quanta in Galliis effulsit sub imperio Caroli Magni, & augustissimae ejus prosapiae. Horum sane Regum largitas, & Imperatorum tanta Ecclesiae adjecit latifundia, feuda, Ducatus, Comitatus, Principatus . . . Pro uno metatu Feuda nobilia*

bilia vidimus dari: omnium Cænobiorum inopia ex eorum Fisco recreabatur; ad eos ipsa recurrebant Concilia, ut ad Provisores Ecclesiarum. (1) Queste liberalità di beni temporali usate da' Re Francesi erano da' Romani Pontefici compensate con beni spirituali. Il Sacerdozio, e l'Impero fecero a gara in quei tempi nel dare ciascuno all'altro una parte delle proprie prerogative; laonde furono confusi e perturbati i loro confini un tempo ben chiari e distinti: e quindi ancora gli uomini di buon senso han creduto che Carlo Magno conferito avesse molto più, che l'Imperator Costantino alla decadenza dell'Impero civile colla intrusione della potestà Ecclesiastica; ed al perturbamento del mistico governo della Chiesa, per essersi tra le cure secolaresche corrotta la purità dell'antica disciplina. (2)

Ma ritornando in cammino, dovendo noi proseguire le nostre ricerche intorno alla immunità Ecclesiastica fino alla venuta de' Normanni, in mezzo alla barbarie de' tempi ci mancano le notizie della storia, ed i lumi della pubblica legislazione per poterne additare il tenore, siccome fin quì si è praticato; quindi è che il rimanente di questa epoca ci sarà somministrato da Lodovico Antonio Muratori; quell'instancabile, e sagace investigatore delle carte de' vecchi tempi. Tra le di lui dissertazioni sopra le antichità Italiane ve n'ha una tutta intera sul punto *de' tributi, delle gabelle, e di altri oneri pubblici de' secoli barbarici*; (3) nella quale con sommo studio, ed accura-

(1) *Vet. & nov. Eccles. discipl. tom. 3 lib. 1 cap. 39 num.* 17.
(2) *V. Richer. Apolog. Joan. Gerson. par. 3 axioma 36.*
(3) Dissertazioni sopra le antichità Italiane tom. I. dissert. XIX.

curatezza raccolse tutte le notizie ricavate dagli antichi diplomi, che volger seppe con occhio diligente, e con maestra mano. A quella dissertazione adunque rimettiamo noi il lettore, senza replicar lo stesso, e menar pompa delle fatiche altrui. Quivi vedrassi come l' Autore dopo di aver protestato di non essergli riuscito rinvenir notizie de' tempi de' Longobardi, e de' Franchi relative all' assunto, ne raccoglie moltissime de' Re, ed Imperatori Sassoni, e Germani, che signoreggiarono l' Italia, e de' piccioli Principati di queste nostre Provincie; che unite poi sotto il dominio del Conte Ruggiero Normanno formarono il nostro Reame, del quale ragioneremo nella II. parte. Or chiunque abbia scorsa quella disertazione sa troppo bene che buona parte di quei diplomi riguarda privilegj accordati a Monisteri, Abazie, Vescovati, e Prelature contenenti l' immunità da varie sorti di pubblici tributi, che a quei tempi erano in voga. Dunque egli è lecito inferire che pagava i tributi tutto il Corpo degli Ecclesiastici, posto che ad alcuni membri fu d' uopo del privilegio per esserne esenti: dunque la liberalità, e la beneficenza meritata da alcuni pochi mostra il diritto di colui, che l' usò, e nel tempo istesso produce l' effetto che tutti gli altri ne rimangano esclusi.

CA-

CAPO III.

Di quale immunità possano, e debbano gli Ecclesiastici godere per pubblica ragione, e per la stessa Ecclesiastica disciplina.

PRia che imprenda a trattar della II. parte, serva questo capo III. come di corollario a' capi precedenti. Si è mostrato nel I. che gli Ecclesiastici nè per umana legge, nè per divina istituzione esser possano esenti da' pubblici tributi; si è mostrato nel II. che la loro immunità è provvenuta da un privilegio conceduto loro da' Principi del secolo, e che ha ricevuta la norma dalle varie circostanze de' politici Governi: dunque raccogliendo in uno le dette cose, giova ora il dedurre tra quali confini abbiano le Somme Potestà civili ristretto tal privilegio; e ciò senza doglianza, anzi con manifesta approvazione degli stessi Direttori dell' Ecclesiastico Governo. E per serbare l' intrapreso sistema, verserà il mio ragionamento intorno a' narrati fatti, ed avvenuti fino al X. secolo, riserbando, come mi son proposto, i rimanenti fino a dì nostri nella II. parte, che riguarderà specificamente la storia, e la polizia di questo Reame.

In qualsivoglia civile società ogni privilegio, per ragion delle Genti, dee esser tale, che mostri la beneficenza di chi tiene il Sommo Impero verso colui, cui si accorda; ma che non giunga al segno di contenere il danno altrui, o di perturbare le leggi fondamentali

tali dello Stato. Or troppo è ragionevole che le persone de' sacri Ministri abbiano il privilegio di essere immuni dalle pubbliche cariche, e da' personali tributi; imperciocchè non è bene che alle civili prestazioni sieno soggetti, e nelle mondane cure immersi coloro, che intenti esser debbono alle più degne cure della Religione; e che servano alla Repubblica quelle persone, che destinate sono al servigio dell'Altare: oltre di che il culto della Religione col rendere i Cittadini più atti a sentire il freno delle leggi, serve ancora maravigliosamente agl' interessi dello Stato. Quindi è, che la immunità dalle pubbliche cariche, e da tutti i tributi personali è stata senza contrasto agli Ecclesiastici accordata, siccome abbiamo rilevato dalle leggi degl' Imperatori Constantino, Costanzo, Valentiniano, e Graziano nel capo II. rapportate. Ma per ciò, che riguarda poi quei tributi, che il Principe, o la Repubblica impone sopra i beni de' Cittadini, e che reali si appellano, se i cherici posseggono beni, uopo è che sieno ancor soggetti al tributo, come quello, che niente pregiudicando le sacre persone, tocca soltanto i beni, che per ragion delle genti soggetti sono al dominio eminente del Principe, ed a sovvenire a'bisogni dello Stato. Si crederebbe, che così ragionato avesse un celebre Vescovo, e sacro Scrittore del IV. secolo, S. Ambrogio? e pur tanto rilevasi dalle di lui parole rapportate nel capo I., le quali ci mostrano apertamente, che i sentimenti dalla sana teologia non distruggono le massime del pubblico diritto: *Si tu vis non esse obnoxius Cæsari, noli habere, quæ Mundi sunt; sed si habes divitias, obnoxius es Cæsari. Si vis Regi nihil debere terreno, relinque omnia, & sequere*

quere Christum. (1) Può dirsi dunque che con ragione l'Imperator Costanzo figliuol di Costantino il Grande promulgò per l'Oriente quel celebre rescritto rapportato nel capo II. approvato, come fu detto, dal Collegio de' Vescovi Africani, Spagnuoli; ed Italiani, che ritrovavansi presso l'Imperatore, e che si legge così nel Codice Teodosiano, come nel Giustinianeo: *De his sane Clericis, qui prædia possident sublimis auctoritas tua non solum eos aliena juga nequaquam statuet excusare; sed etiam his, quæ ipsi possident, eosdem ad pensitanda Fiscalia onera perurgeri*. (2) Ed indi ne' tempi posteriori l'Imperator Valentiniano III. prescrisse lo stesso nell' Occidente: *Omnis ubique census, qui non personarum est, sed agrorum ad universa munia absque ulla discretione cogatur*. (3)

I tributi reali riguardano i fondi, o le derrate, sopra delle quali sono imposti, e non già le persone, che ministre sono del pagamento; ed in conseguenza, come ben riflette il Fevret, (4) le persone Ecclesiastiche non hanno in ciò alcun privilegio da poter' allegare. Ed Antonio Perez comentando un titolo del Codice rispetto a' tributi soggiugne: *Unum hic occurrit, Ecclesiam, aut Ecclesiasticas personas non excusari; nam quatenus prædia possident, tributa antiquitus* con-

K

(1) *In Evang. Luc. lib.* 4 *cap.* 5. *Hinc conflatum can.* 28 *caus.* 11 *quæst.* 1.

(2) *In l.* 15 *C. Theod. de Episc. & Cler.*, *& in l.* 3 *eod. tit. C. Justin.*

(3) *Nov.* 21 *inter Theodosianas ad calcem C. Theod.*

(4) *Traité de l'Abus liv.* 4 *chap.* 5 *num.* 9.

constituta solvere tenentur, aliaque onera subire, quibus obligatæ fuerunt possessiones antequam ad Ecclesiam, aut ejus Ministros pervenirent l. 5 sup. de SS. Ecclesiis; quoniam res onere mere reali affecta cum eo transit in quemcumque possessorem. (1) Per contrario l'esentare gli Ecclesiastici da' tributi reali conterrebbe il danno del Fisco, cui verrebbero a mancare le prestazioni necessarie a' bisogni dello Stato; onde ben disse il Re Teodorico presso Cassiodoro con quelle parole altrove trascritte: *Ecclesia commune cum universis possessionibus onus solutionis agnoscat, & illius subjaceat functioni, cujus nacta est jura dominii; alioquin grata nobis augumenta eorum esse non possunt, qui Fisci damno proficiunt .... lucrum cum invidia periculum est.* (2) E chi scanzar volesse il detrimento del Fisco, inciamperebbe in quello degli altri Cittadini, sugli omeri de' quali ricaderebbe il peso, siccome avvisò saggiamente lo stesso Re Teodorico con quelle altre già innanzi rapportate parole: *munificentiam nostram nulli volumus esse damnosam, ne quod alteri tribuitur alterius dispendiis applicetur: nec inferri a quoquam volumus, quod alteri humanitate nostra remisimus; ne (quod dictu nefas est) benemeriti munus innocentis contingat esse dispendium.* (3)

Ne' primi tempi della Chiesa, allorchè i Ministri viveano di semplici oblazioni de' fedeli, o un poco più innanzi, quando piccioli erano i fatti acquisti di beni

(1) *Ad lib.* 10 *Cod. tit.* 16 *de ann. & trib. num.* 33.
(2) *Cassiod. lib.* 1 *var. epist.* 26.
(3) *Idem lib.* 2 *epist.* 16.

ni stabili, l' affare non era di molto rilievo. Ma quando poi i beni della Chiesa crebbero infinitamente, e quando i cherici in vece di attendere alle cure della Religione, erano anzi ingombrati da quelle del secolo per mezzo delle industrie, e della mercatura; mostrò allora l' esperienza che il privilegio *personale* non dovesse divenir *reale*, che lo scudo della Religione servir non dovesse a fomentar l' avarizia, e che continuando sempre più il passaggio de' beni soggetti a' tributi da' secolari agli Ecclesiastici, ne sarebbe addivenuto che insufficienti le prestazioni di coloro alle pubbliche necessità, si avrebbe dovuto ricorrere all' accrescimento di nuovi tributi. Quindi è che con sommo accorgimento l' Imperator Giustiniano in Oriente in atto di ordinare che si restituisero a' Cattolici le Chiese occupate dagli Ariani sull' esempio di ciò, che fatto avea il Re Teodorico in Occidente prescrisse, *ut publicas pro illis pensiones conferant:* (1) ed allorchè accordò alla Chiesa di Costantinopoli l' immunità per mille e cento officine prescrisse che per tutte le altre *publica illis imposita præstent vectigalia*, adducendone quella bellissima ragione, che come confacente al mio assunto chiedo il permesso di quì ripetere: *neque enim sustinemus aliorum onus ad alios deferri, aut tam immitem proponere formulam, ut quotidie vectigalia augeantur . . . . . quum nihil magno studio, atque serio affectemus, quam ne novo quisquam vectigali oneretur.* (2)

 E

(1) *In nov.* 37.
(2) *In nov.* 43 *cap.* 2.

E ben' uopo era che a tali disordini apprestato si fosse il debito riparo; imperciocchè la Chiesa fin dal suo cominciamento coll' acquisto delle ricchezze si vide degenerare da quella santità e perfezione, in cui era stata da Cristo Signor nostro istituita. Sotto gl' Imperadori Pagani, poichè le nostre Chiese erano annoverate tra' collegj illeciti, era perciò loro interdetto qualunque acquisto; (1) ma dopo che Costantino ebbe abbracciata la Cristiana Religione, immantinente si videro adorne di poderi, e di ricchezze. Ordinò quell' Imperatore che lecito fosse ad ogni uno lasciar beni alle Chiese, e spezialmente a quella di Roma; (2) con un altro editto rapportato da Eusebio (3) restituì loro i beni perduti in tempo delle persecuzioni di Diocleziano, e Massimiano; e prescrisse ancora che alle Chiese si fossero addetti i beni de' martiri, che lasciati non aveano eredi, come afferma l'autor della sua vita (4). Oltre a ciò dal pubblico Erario davansi pensioni alle Chiese, (5) i beni del cherico defunto intestato senza legittimi eredi davansi alla Chiesa, cui era incardinato, (6) e le rendite de' Templi profani erano talvolta alle Chiese aggiudicate: (7) e fra tutte le altre Chiese quella di Roma divenne ricchissima per esser di Città Capitale; onde fu che un tal Pretestato alle insinuazioni di Papa Damaso che

---

(1) *l. 2 D. de Colleg., l. 1 C. de Judeis, l. 8 C. de hered. instit.*
(2) *l. 4 C. Theod. de Episc. & Cler., l. 1 C. Justin. de SS. Eccles.*
(3) *Euseb. lib. 10 cap. 5, Socrates lib. 1, aliique.*
(4) *Auctor vitæ Costant. lib. 2 cap. 20.*
(5) *V. Bingam. orig. Eccles. lib. 5 cap. 4 §. 7.*
(6) *l. 1 C. Theod. de bonis cler.*
(7) *l. 19, & 20 C. Theod. de pagan.*

che abbracciasse la Religion Cristiana, rispose: *facite me Urbis Romæ Episcopum, & ero protinus Christianus* (1).

Quindi dunque avvenne che immersi gli Ecclesiastici nella vanità, nel lusso, e nelle ricchezze si spense in essi l'antica carità Cristiana, e surse quella depravazione di costumi, che prestò occasione a' Pagani, e nemici della nostra sacrosanta Religione di declamare contra la sregolatezza di coloro, ch' esser doveano il modello della virtù, ed i depositarj del Vangelo. Ecco come, beffeggiando, si espresse Ammiano Marcellino, Scrittore del IV. secolo, confidente, ed ammiratore dell' apostata Imperator Giuliano: *quum id adepti, futuri sint ita securi, ut ditentur oblationibus matronarum, procedantque vehiculis, circumspecte vestiti, epulas curantes profusas, adeout eorum convivia Regales superent mensas*. Ma affinchè non si creda ad un autor Pagano, si ascolti come un tale scandaloso abuso, ed iniquo costume fu tacciato, e vivamente espresso dall' onesto Prete Sulpicio Severo, che occupa degnamente il luogo tra i Santi Padri del V. secolo: *Tanta hoc tempore animos eorum habendi cupido, veluti tabes, incessit. Inhiant possessionibus, prædia excolunt, auro incubant, emunt venduntque, quæstui per omnia student: at si qui melioris propositi videntur neque possidentes, neque negotiantes, quod multo est turpius sedentes munera expectant, atque omne vitæ decus mercede corruptum habent, dum quasi venalem præferunt sanctitatem*. (2) E nel tempo istesso querelavasi S. Gio-

(1) *Apud Hierony. epist.* 38 *ad Pamm.*
(2) *Sulpicius Sever. Histor. sacræ lib.* 2 *cap.* 23

S. Giovan Grisostomo (1) che dalle ricchezze delle Chiese era provvenuto il male di non più esercitarsi i laici nelle limosine, e che gli Ecclesiastici in vece di attendere al sacro ministero dell' Altare, erano divenuti Procuratori, Dazieri, e Mercatanti. Si decida ora se Valentiniano III., che reggeva l' Impero di Roma nel tempo istesso che cotesti SS. PP. così declamavano ebbe ragion di comandare, *ut clerici nihil prorsus negotiationis exercerent, vel si vellent negotiari, scirent se judicibus subditos, clericorum privilegio non muniri* (2).

Spenta erasi allora la primiera istituzion della Chiesa, e la fervida carità de' primi Cristiani, i quali abdicata la proprietà de' beni, e contenti del necessario sostentamento, che lor si apprestava dalla massa comune, impiegavano tutto il di più al sollievo de' poveri; (3) onde fu che i beni della Chiesa eran denominati *patrimonio de' poveri*; (4) e *pauperum necatores* eran detti coloro, che rapivano, o male amministravano i beni della Chiesa, siccome il Launojo, (5) e 'l du Bois (6) chiaramente han dimostrato. Niun profitto si trasse dall' esempio di tanti santi Pa-

(1) *Chrisost. homil. 26 in Matth.*

(2) *Valen. nov. 12 ad calcem C. Theod.*

(3) *Act. Apost. IV. ver. 32.*

(4) *Possessio Ecclesiæ sumptus egenorum* Ambros. epist. 31. *Nihil aliud sunt res Ecclesiæ, nisi vota fidelium, pretia peccatorum patrimonia pauperum.* Julianus Pomerius de vita contepl. lib. II cap. 9.

(5) *Joan. Launoj. de cura Ecclesiæ pro miseris, & pauperibus cap. 4.*

(6) *Gerardus du Bois Histor. Eccles. tom. 2 lib. 16 cap. 7.*

Padri, e Dottori, i quali dispensando le loro robe a' poveri, lasciarono in abbandono tutte le terrene ricchezze. Così fece Agostino quando dal popolo fu eletto Vescovo di Ippona, (1) così fece Cipriano, quando fu ordinato Prete, ed eletto indi Vescovo di Cartagine, (2) così fece Paolino, (3) Basilio, (4) Gregorio Nazianzeno, (5) il Grisostomo, (6) e Porfirio Vescovo di Gaza; (7) e così Girolamo (8) scrisse a Nepoziano insinuangogli a poter dire col Salmista: *Dominus pars hereditatis meæ*. La disciplina andossi rilasciando di mano in mano; imperciocchè la massa comune cominciò a ripartirsi per le Chiese, ed indi dalle Chiese agl' individui sotto nome di Benefizj, che a guisa de' Feudi furon conferiti. Il carico di alimentare i poveri dalla massa comune passò a' Benefiziati; ma costoro provvidero meglio a loro stessi, e la causa de' poveri andò di male in peggio. A tempi di S. Gio: Grisostomo la Chiesa di Antiochia nudriva tremila vergini, e vedove, che stavan registrate in un catalogo; ed oltre a ciò molti carcerati, molti infermi, molti pellegrini, molti leprosi, ed altre miserabili persone; (9) ma in appresso poi i pove-

(1) *V: Epist. 145 ad Bonif. & epist. 225.*
(2) *V. Hierony. de script. Eccles.*
(3) *Ambros. epist. 36.*
(4) *Gregor. Nyss. cont. Eunom. lib. 1.*
(5) *Gregor. Nazianz. Orat. I. 3.*
(6) *Apud Sur. 12 die Maii, & Sozom. lib. 7 cap. 26.*
(7) *Apud Sur. die 26 Februarii.*
(8) *Hierony. epist. ad Nepot.*
(9) Joan. Chrysost. homil. 7 in Matth. *Cogita tecum quot viduis, quot*

veri abbandonati ſon divenuti gravi allo Stato, e la Republica eſercita gli uffizj di pietà, in atto che gli Eccleſiaſtici fruiſcono de' privilegj, e delle largizioni. Ma è queſto un punto, che richiederebbe una ben lunga diceria, e ci ſarebbe uſcir dal ſoggetto, che abbiam per le mani; ritornando dunque a' primi tempi, donde ci dipartimmo, ogni un comprende che non poſſedendo le Chieſe fondi ſtabili, oppure que' pochi dedicati all' alimento de' poveri, era ben giuſto che eſenti foſſero da tributi *reali*; i ſacri Miniſtri all' incontro immuni erano da' *perſonali* per una natural conſeguenza del proprio iſtituto, e del ſervigio, che preſtavano all' Altare: indi creſciuti i fondi, e le ricchezze, di mano in mano aſtretti furono i Cherici, e le Chieſe alle preſtazioni *reali*, ſiccome abbiamo oſſervato, e reſtò loro intatto il privilegio *perſonale*. Io non potrò meglio ciò dimoſtrare che recando in mezzo alcuni eſempli di eſſerſi talvolta impreſo ad aggravar le perſone de' ſacri Miniſtri; laonde i Prelati portavano le loro doglianze al Magiſtrato menando innanzi il privilegio delle perſone, ed offrendoſi pronti al tributo reale. Così fece Gregorio Nazianzeno preſſo il Prefetto Anfilochio a favore di Eutelio Diacono, (1) e così parimente S.Baſilio ſcriſſe a Modeſto

quot virginibus quotidie ſuccurrat; jam enim numerus earum in catalogo præſcriptus ad tria millia pervenit. Et præterea multis, qui carceres habitant, auxiliatur; multis in Xenodochio laborantibus, multis advenis, multis leproſis, omnibus, qui alteri aſſiſtunt, cibaria, & indumenta præbet, multis etiam, qui quotidie ad petendum accedunt.

(1) *Nazianz. Epiſt.* 159.

sto Prefetto dell'Oriente: *Rogamus, ut tuæ erga nos beneficentiæ monumentum hoc apud nos deponas, quo in omnem deinceps posteritatem præclaram tui memoriam custodiamus, utque juxta consuetudines, & leges antiquas, qui Deo in sacris ministeriis in serviunt* (ecco come si serve delle parole additanti il tributo personale) *liberi relinquatur a solutionibus*. (1) S.Gregorio Magno, Sommo Pontefice, e sacro Scrittore del secolo VII. interpose i suoi uffizj presso il Prefetto della Campagna, perchè un certo Abate Teodosio esentato fosse in tutto, o in parte dalla custodia delle pubbliche mura: *Asserit Abbas Theodosius se in murorum vigiliis ultra vires suas vehementer affligi. Petimus ergo gloriam vestram, ut si quidem est possibile de eodem per vos onere relevetur. Si vero ex toto ut non fiat, hoc est omnino difficile, vel ita illi ex nostra commendatione ipsum lenigantes, pondus sollicitudinis temperetis, ut dum in Dei laudibus liberior vacare voluerit, pro vobis securior valeat ad Dominum exorare*. (2) E lo stesso Santo Papa scrisse al Difensore della Sardegna, che avesse procurato di far ripatriare i coloni della Chiesa, che andavan fuggiaschi, affinchè coltivando quelle terre si rendessero atte a pagare i tributi: *ut possessiones Ecclesiæ ad tributa sua solvenda idoneæ existant*. (3) E per mezzo di un' altra lettera scrisse al Vescovo di Gallipoli, perchè si adoperasse che i coloni delle terre, che in quel territorio possedea la

L Chie-

(1) *Basil. epist. 279 ad Modest.*
(2) *Lib. 75 epist. 7.*
(3) *Lib. 66 epist. 7.*

Chiesa Romana non fossero gravati con illecite, ed insuitate contribuzioni, inviando al Vescovo per tal uopo gli esemplari tolti dall' Archivio Romano degli amplissimi privilegj di quella Chiesa (1). Quindi il Tommasini riflette di essersi scritto al Vescovo *ne rusticos agrorumGallipolitanorum sineret opprimi oneribus, & angariis insuitatis. Sed non intercedebat Pontifex, nisi novis, & hactenus inauditis molestiis; præter quamquod de agris agebatur Ecclesiæ Romanæ, cujus erant eximia quædam pro sui amplitudine privilegia, quorum transcripta ad Episcopos mittebat* (2).

Dovrei quì far crescere la forza de' miei argomenti con quelle parole del Divin Redentore: *reddite ergo quæ sunt Cæsaris, Cæsari; quæ sunt Dei, Deo*; replicate dall' Apostolo: *reddite ergo omnibus debita, cui tributum, tributum; cui vectigal, vectigal; cui timorem, timorem; cui honorem, honorem*; ma, poichè ciò fu eseguito nel capo I., ove addussi le autorità de' Padri della Greca, e Latina Chiesa, perciò mi astengo dal ripeterle. Soggiungo soltanto che lo stesso Graziano non potè dissimulare in un luogo (3) di distinguere la povertà dell' antica, dalle ricchezze della nuova Chiesa, per conchiudere che siccome la prima era per necessità libera da' tributi reali, così la seconda dovesse per necessità esservi soggetta. Ecco le parole, che si adattano all' antica: *Sed notandum est quosdam Episcopos Levitica tantum portione esse contentos, qui sicuti in Dei sorte tantum numeratur, sic ipsum Deum solum-*

(1) *Lib. 7 epist.* 105.
(2) *Ver. & nov. Eccles. discip. par.* 3 *lib.* 1 *cap.* 34 *num.* 10.
(3) *Post can.* 20 *caus.* 23 *quæst.* 8.

ſolummodo in hereditatem accipiunt, decentes Dominus pars hereditatis meæ. His nihil eſt commune cum Principibus ſeculi., quia temporalia penitus abiiciunt, ne eorum occaſione legibus Imperatorum obnoxii teneantur . . . . . ita ut dicere valeant : venit Princeps hujus mundi, & in nobis non habet quidquam. Attacca poi ſubito la nuova, ſoggiugnendo: *Porro alii ſunt, qui non contenti decimis & primitiis, prædia, villas, & caſtella, & Civitates poſſident, ex quibus Cæſari debent tributa, niſi Imperiali benignitate immunitatem ob hujuſmodi promeruerint; quibus a Domino dicitur, reddite quæ ſunt Cæſaris, Cæſari; quæ ſunt Dei, Deo: quibus idem Apoſtolus, reddite omnibus debita, cui tributum, tributum; cui vectigal, vectigal.*

Intanto può conchiuderſi francamente che così per le leggi de' Principi temporali, come per la ſteſſa Eccleſiaſtica diſciplina, le Chieſe, ed i Cherici han goduto della ſola immunità perſonale, ſiccome ſi è rilevato dalla ſtoria, che ſcorſa abbiamo fino al ſecolo VI., vediamo ora ſe lo ſteſſo dir ſi debba de' tempi ſeguenti. Egli è certo che dopo ſtabilite le novelle Monarchie in Occidente ſe alcuna ſpezie d' immunità reale ebbero le Chieſe, queſta fu riſtretta al ſolo *manſo*, cioè, a que' piccioli fondi deſtinati per dote delle Chieſe, e per alimento de' Cherici, ſiccome abbiam notato nel capo II. tutti gli altri fondi o de' Cherici, o delle Chieſe ſoggetti furono a' tributi. A tanto moſtrare ſi fece uſo de' capitolari di Carlo Magno, e de' di lui ſucceſſori, ne' quali così fu preſcritto; ora mi convien ſoggiugnere che que' Capitolari oltre di eſſere ſtate pubbliche, ed obbligative leggi della Poteſtà ſecolare, furono ancora ricevuti come

canoni di Ecclesiastica disciplina. Imperciocchè egli è noto che o gli stessi Canoni de' Concilj trasfusi furono ne' Capitolari, o i Capitolari erano leggi stabilite in un consesso dell' Imperatore co' Vescovi, gli Abati, ed altri Principi così della Ecclesiastica, come della secolare Gerarchia; laonde avvisò Antonio Agostino: *Fontem hunc Capitularium fuisse ipsa Concilia, atque conventus, in quibus Imperator cum Episcopis, & aliis Consiliariis de rebus tam Ecclesiasticis, quam profanis agebat*. (1) Il Van-Espen, che dedicò a questo punto un particolar trattato tra le sue opere dopo di aver raccolti i canoni de' Concilj trasfusi ne' Capitolari, o le leggi de' Capitolari approvate da' Concilj, soggiugne: *Et parem iis cum sacris Conciliorum canonibus honorem ab Episcopis delatum fuisse . . . . . Uno verbo, Episcopi Capitularia vice canonum habebant . . . . Ipsa denique Concilia, atque Episcoporum decreta eorum erga hæc Capitularia venerationem palam pronunciant; quum ea videmus excerptis ex libris Capitularibus redundare, ipsosque Canonum collectores pari veneratione cum cæteris Conciliorum Canonibus Capitularia assumpsisse, ac præcipue Gratianum, ex eorum collectionibus evidens est* (2).

Ed in fatti tra' Canoni del Concilio di Vormazia tenuto nell' anno 770, ed intimato da Carlo Magno per lo ristabilimento della disciplina Ecclesiastica, ve n' ha uno, che prescrive l' immunità delle Chiese per lo solo

(1) *Da emendat. Grat. lib. 2 dialog.* 10.

(2) *Van-Espen in tract. histor. Can. par. 4 cap. 3 de capit. Reg. Franc.* §. 3.

ſolo *manſo*, e l' obbligo de' tributi per ogni altro fondo: e queſto canone leggeſi così tra Capitolari di Carlo Magno, come nel Decreto di Graziano, e nella collezione delle Decretali. Eccone le parole: *Sancitum eſt, ut unicuique Eccleſiæ unus manſus integer abſque ullo ſervitio tribuatur; & Presbyteri in eis conſtituti non de decimis, neque de oblationibus fidelium, non de domibus, neque de aeris, vel hortis juxta Eccleſiam poſitis, neque de prædicto manſo aliquod ſervitium faciant, præter Eccleſiaſticum. Et ſi quid amplius habuerint, inde ſenioribus debitum ſervitium impendant*. (1) Queſto Canone, queſto Capitolare ecco come fu ſpiegato dal Gonzalez: *Si ipſæ Eccleſiæ alia prædia habeant, ultra prædictum manſum, ex his tributum, quod pendere ſolebant ſenioribus, ideſt Judicibus, aut Magiſtratibus, ſeu Dominis illius prædii debitum ſervitium impendant; quia tunc prædia illa tranſeunt cum ſuo onere, nec ſimilia prædia habent privilegium dotis Eccleſiæ. Pontifex enim, & Imperator privilegium hoc exemptionis conceſſerunt manſo Eccleſiæ, qui neceſſarius eſt ad alimoniam Rectoris, & aliorum Miniſtrorum, nec non ejus luminaria, & ſimilia; non autem aliis prædiis, quæ pro dote Eccleſiæ aſſignata non erant, in quibus æqualis ratio favoris & di-*

(1) *Can. 25 cauſ. 23 quæſt. 8. Reperitur etiam inter Capitul. Caroli Magni, teſte Reginone lib. 1 cap. 24, & inter Decretales cap. 4 de cenſibus. Et Stephanus Balutius ad cit. Can. Gratiani notat primum ejus auctorem fuiſſe Carolum Magnum, inde Conciliis, & Decretalibus confirmatum; unde reperitur etiam in vetuſtis canonum collectionibus penes Antonium Auguſtinum, Buchardum, & Ivonem Chartonenſem.*

dignitatis non vigebat (1).

Non diversa fu la determinazione del III. Concilio di Valenza tenuto nell' anno 855; imperciocchè essendosi prescritto che le Chiese per la loro dote fossero immuni da' tributi a' Principi del secolo, venne implicitamente ad ordinarsi, che per tutt' altro fuori della dote dovessero esservi soggette: *Dotes vero a fidelibus designatæ Basilicis, ad hoc quod statutum a Presbyteris Parochialibus vindicetur; nullaque redbibitio census inde a quolibet seculari exigatur.* (2) Quindi affinchè la Repubblica sofferto non avesse alcun danno colla diminuzione de' tributi, ne' Capitolari di Francia fu proibito darsi fondi stabili alle Chiese, senza il permesso del Re: *ut illi Franci, qui censum de suo capite, vel de suis rebus ad partem Regiam debent, sine nostra licentia ad Casam Dei, sive alterius cujuscumque servitium se non tradant; ut Respublica, quod de illis habere debet non perdat*: (3) e dati furono su tal punto varj altri provvedimenti, che per non rendermi nojoso son contento di citare nel margine. (4) Non posso però astenermi di replicare quelle parole di un Capitolare di Carlo Magno rapportate nel capo II. *Quicumque terram tributariam, unde tributum ad partem nostram exire solebat ad Ecclesiam vel cuilibet alteri tradiderit, is, qui eam susceperit, tributum*,

(1) *In commet. ad cap. 4 de censibus.*
(2) *Concil. Valen. III. can. 9.*
(3) *Capit. Car. Calvi apud Tomasin. par. 3 lib. 1 cap. 37 num. 4.*
(4) *Capit. Car. Calvi tit. 37 cap. 11, Capit. Car. Magni lib. 3 cap. 15 & 86, lib. 4 cap. 36, lib. 1 cap. 132, lib. 2 cap. 31 lib. 4 cap. 19.*

tum, quod inde folvebatur omnimodo ad partem noftram perfolvat: (1) convalidate dall' efempio, e dalla teftimonianza del Santo Padre, e *fincrono* Scrittore Incmaro di Rems: *caufa fuæ defentionis Regi, ac Reipublicæ vectigalia, quæ nobifcum annua dona vocantur, præftat Ecclefia, fervans quod jubet Apoftolus, cui honorem, honorem; cui vectigal, vectigal*. (2) Or dalle cofe fin quì dette, e notate fi può conchiudere agevolmente che per le pubbliche leggi de' Principi del fecolo, e per la fteffa Ecclefiaftica difciplina le Chiefe, ed i Cherici fin da' tempi di Coftantino il Grande per tutto il V. fecolo non han goduta altra immunità, che da' tributi *perfonali*; giacchè da' *reali* fono ftati talvolta efenti particolarmente, e per privilegio alcune Chiefe: e che indi dal VI. fecolo fino al X. fiafi praticato lo fteffo, a riferba del folo *manfo*, che fu lafciato immune. Ciò rilevafi fpezialmente dal teftè recato Capitolare di Carlo Magno, che, come fi è notato, fu legge civile, canone della Chiefa, e decreto di difciplina; e del quale il Van-Efpen atteftò l' offervanza per tutto il X. fecolo: *Quidquid fit, hoc fatis conftat, hunc canonem feculis IX., & X. paffim in Synodis, & Epifcoporum decretis fuiffe renovatum; neque immunitatem hanc vix ultra terminos hujus decretalis, feu canonis illis feculis fuiffe extenfam; atque id folicite curaffe Epifcopos, ut unicuique Ecclefiæ manfus integer, & ab omni fervitio liber affignaretur, & confervaretur*. (3) Ciò detto, foggiu-

(1) *Capit. Car. Magni lib. 4 cap. 37.*
(2) *Hincmarus Remenfis de ord. Palat. tom. 2 pag. 324.*
(3) *Jus Ecclef. part. 2 tit. 35 de immun. cap. 2 num. 7.*

giugne: *At seculo XI., & sequentibus non tantum ad omnia bona Ecclesiæ, sed etiam ad patrimonialia, & privata Clericorum bona hæc immunitas extendi cæpit*; ed in fatti si affanna egli nel proseguimento del citato luogo a dimostrare che tale immunità estesa oltre del *manso* sia stata abusiva, e di passo in passo emendata. Ma poichè dal secolo XI. in avanti si videro interamente turbare i confini del Sacerdozio, e dell'Impero, e fu appunto quel tempo, in cui questo nostro Reame prese la forma di Monarchia sotto il Conte Ruggiero Normanno; quindi è che, per serbare l'ordine prefisso passo, a disaminarne gli avvenimenti nella II. parte.

PAR-

PARTE II.

Ragionamento particolare intorno alla immunità Ecclesiastica per rapporto al nostro Regno.

DOpo di essersi dato un saggio generale intorno all' origine, e progresso della Ecclesiastica immunità, conviene ora che alquanto particolarmente se ne ragioni per rapporto al nostro Regno, e ciò per servire più da vicino all' assunto, che abbiam per le mani. Credo intanto che non debba farmisi un rimprovero di aver impreso a trattar la cosa fin dalla sua remota sorgente; giacchè l' importanza dell' affare, e l' impegno di una compiuta dimostrazione così richiedeva. Nulla ho potuto fin quì specificamente dire del Regno nostro, che come Provincia seguiva le leggi, e la polizia dell' Impero, cui era soggetto; ma giunti ormai a trattar de' tempi, ne' quali prese la forma di nobile ed assoluta Monarchia, governandosi colle proprie leggi, egli è ben giusto che formi l' unico oggetto delle mie ricerche, e che metta da banda ogni altra cura straniera.

Ma pria che m' inoltri in questo mio ragionamento, è uopo avvertire che da quì innanzi non si vedranno i privilegj della Chiesa, e de' sacri Ministri ristretti ne' limiti ragionevoli, come si è ravvisato nella I. parte; imperciocchè le vicende di tanti Principi, che l' un dopo l' altro in varj tempi questa floridissima parte dell' Italia han signoreggiata, le intraprese della

vicina Corte di Roma secondate dalla barbarie de' tempi, e dalla ignoranza de' popoli, i tumulti delle guerre, alle quali per lungo tempo l'Italia fu teatro, conferirono unitamente a perturbare i confini del Sacerdozio, e dell' Impero. Ma come l'esperienza delle umane cose ci dimostra che dal perturbamento si si passa all'ordine vicendevolmente, e dal sommo grado di complicazione verso la prima semplicità di nuovo si discende; così dopo di aver la Chiesa infinitamente dilatato il suo potere fino a rendersi dispotica assoluta del puro temporale de' Principi, e delle Repubbliche, vedremo che a poco a poco cominciaronsi ad emendare gli abusi, e che si è passato di buono in meglio fino a' nostri felicissimi tempi. Verserà nondimeno il mio esame intorno al solo punto della pretesa immunità, tra per iscampare un peso agli omeri miei non corrispondente, e per non uscire dal soggetto della causa. Serbando dunque presso che lo stesso sistema tenuto nella prima parte dimostrerò:

I. Che le immunità, che i nostri Ecclesiastici dal tempo della costituzione del Regno fin' ora han godute sono state abusive.

II. Che le immunità, che gode il Clero secolare, e regolare sugli arrendamenti della Città nostra non solo sono abusive; ma ancora apertamente ingiuste.

III. Che l'abuso di tali immunità è più grande oggidì, per essere interamente cessate le circostanze, che per lo innanzi lo han fatto soffrire, e perchè ripugnano alla pubblica ragion dello Stato.

CAP.

C A P. I.

Le immunità, che i nostri Ecclesiastici dal tempo della costituzione del Regno fin' ora han godute sono state abusive.

PEr le parole *costituzione del Regno* intender si dee quel tempo, in cui queste nostre Provincie sotto il dominio, e governo di un sol Principe furon raccolte. Apprendiamo dalla Storia che fummo noi lungo tempo al Romano Impero soggetti, finchè nel V., e VI. secolo inondate le nostre terre, e città da quelle barbare genti scese quaggiù dal Settentrione ne fecero tra loro un partaggio. Indi sul cominciamento del secolo IX. quantunque nella persona di Carlo M. ristabilito si fosse l' Impero di Occidente, pure questa bassa parte d' Italia restò divisa in varie picciole Signorie, alcune all' Impero Greco Orientale appartenenti, altre al Francese Occidentale, ed altre a' Principi Longobardi, che tra noi erano allignati; cosicchè nel X. secolo i Principati di Capoa, di Benevento, e di Salerno da' Longobardi erano dominati; per contrario la Puglia, la Calabria, i Ducati di Napoli, di Gaeta, di Amalfi, e di Surrento erano al Greco Impero soggetti. Ma finalmente nell' XI. secocolo que' prodi guerrieri qua venuti dalla Normandia figliuoli di Tancredi di Altavilla discacciarono a poco a poco i Saraceni dalla Sicilia, ed impadronironsi ancora di queste nostre Provincie, fino a che il Conte Ruggiero III. nell' anno 1129, o come altri vogliono nell' anno 1130, durante lo scisma tra Anacleto II.,

 ed

ed Innocenzio II. fu dall' uno, ed indi dall' altro incoronato Re di Sicilia, di Calabria, e di Puglia, dandogli ancora il Principato di Capoa, e 'l Ducato Napoletano, quantunque all' Impero di Oriente si appartenesse: (1) ed allora fu che i tanti piccioli Ducati, Principati, e Signorie sotto il governo di un solo presero la forma di Regno, e di Monarchia. Quindi adunque cominceranno le mie ricerche intorno alle condizioni della immunità Ecclesiastica *reale*, e per serbare il buon ordine ragioneremo pria de' tempi de' Re Normanni; ed indi così seguiremo di mano in mano in tanti distinti §§. secondo l' ordine de' tempi dall' una all' altra razza de' Principi, da' quali l' un dopo l' altro siamo stati governati, finchè giugneremo al secolo felicissimo, in cui viviamo.

§. I.

De' Normanni.

OR dovendo noi a seconda del proposto istituto cominciare dal dare un saggio della immunità Ecclesiastica da' pubblici tributi durante la stirpe de' Normanni, difficile, anzi impossibile riesce l' impresa; perchè non abbiamo leggi specifiche di que' Principi intorno a tal punto, e perchè la Storia di que' tempi non ci somministra lumi bastevoli a poterne additare il tenore, ed i confini. Se lecito fosse investiga-

re

(1) *Petr. Diacon. lib. 4 cap. 97, Peregrin. in Castigat. ad Falc. Benevent. an.* 1130, *Abbas Telesin. lib. 2 cap. 1, Chron. Cassin. lib. 4 cap. 7.*

re la ragione intrinſeca di queſte tenebre, e di tale ſilenzio, dir potrei che ſi deduce agevolmente dal conſiderare lo ſpirito di quel governo, e la condizion di que' tempi. Quali leggi dettar poteanſi per dar norma alle franchigie de' Cherici, ſe coſtoro erano non che immuni da' tributi, ma eſenti interamente dalla poteſtà de' Principi del ſecolo? Quali regolamenti, quali norme intorno a tal punto tramandar poteanſi alla memoria de' poſteri, ſe la Chieſa era preſſo che diſpotica della ragion dello Stato? In quel ſecolo d'ignoranza quanto erano atti gli uomini ad imbracciar lo ſcudo, ed a ruotar la ſpada, tanto erano inetti a far uſo de' lumi della ragione: quanto prodi erano i Principi a conquiſtar gli Stati, tanto erano impotenti à conſervargli, ed a far valere la ragion delle genti. Le tenebre dell' errore ingombrate aveano le menti di tutti; e poichè i ſoli Eccleſiaſtici erano mediocremente iſtruiti nelle lettere, uſavano della ſuperiorità, e quaſi della tirannia ſulla debolezza, e ſulla ignoranza altrui. E' noto quali idee portava ſeco allora il Ponteficato Romano, e che meſſe aveano profonde radici nel cuore umano ſotto quello di Papa Gregorio VII. Fu creduto come punto di religione che il Papa aveſſe l'autorità di ſciorre i vaſſalli dal giuramento, e di deporre dal Trono i Sovrani ſe non ubbidiſſero a' ſuoi precetti: ſi teneva per maſſima fondamentale che la claſſe degli Eccleſiaſtici foſſe interamente eſente dalla poteſtà de' Principi del ſecolo, non ſolo nelle materie di religione, ma ancora nelle coſe puramente civili; che il Papa per dritto divino foſſe aſſoluto Monarca nello ſpirituale, e nel temporale; e che, al dire di Giovan Gerſone, riputavaſi un Dio, che teneſſe ogni poteſtà ſopra il Cielo, e ſopra la Terra.

Non

Non potendosi dunque additare le specifiche determinazioni, come per lo innanzi si è praticato, ci atterremo ad alcune poche illazioni tratte dalle leggi di que' Principi. La prima ci vien somministrata da una costituzione dello stesso Re Ruggiero. Si sa che eranvi allora molti uomini obbligati a prestare un servigio personale nelle terre de' loro Signori detti perciò *adscripti glebæ*, & *adscriptitii*; (1) e poichè costoro rendendosi Cherici si sarebbero sottratti dal loro mestiere a danno de' Padroni, quindi il Re prescrisse: *eos villanos sine licentia dominorum intelligimus fore prohibitos clericari, qui personaliter intuitu personæ suæ scilicet servire tenentur, sicut sunt adscriptitii, & servi glebæ, & hujusmodi alii*. Alcuni altri erano tenuti a certa prestazione, o per causa di terre loro concedute a cultura, o come possessori di roba feudale; laonde affinchè per effetto del chericato non si perdesse la prestazione, il Re comandò che se volessero *ad Ordinem Clericatus accedere, liceat eis sine voluntate etiam dominorum; prius tamen his, quæ tenent a dominis suis, in eorum manibus resignatis*. (2) Si deduce pertanto da questa costituzione che non potendo il Re Ruggiero resistere alla potenza degli Ecclesiastici, i quali eransi sottratti dalle leggi dello Stato, proccurò almeno d' impedire le conseguenze dan-

(1) *V. Du Fresne in gloss. ver. ascriptitii*.

(2) *Constit. errores eorum tit. de his, qui debent accedere ad ordinem cleric.* Matteo degli Afflitti nel comento di questa costituzione dice che le Chiese soffrirono a que' tempi qualche imposizione, anche sopra il *manso* a cagion del rilascio che ne fece il Re Ruggiero, dopo tante guerre sostenute.

dannose agli altri Cittadini con far che i *servi glebæ* non divenissero Cherici, senza il permesso de' Padroni, del cui interesse si trattava, e che i coloni, gli emfiteuti, ed i feudatarj si facessero pure Ecclesiastici a lor modo, a condizione però di rilasciare le terre, ed i feudi, perciocchè gli altri individui dello Stato non soffrissero detrimento alcuno: come succeduto sarebbe se altri privi di roba soggiaciuto avessero a' comuni bisogni, ed altri poi arricchiti di terre, e di benefizj stati fossero tranquilli, ed indolenti a casa loro. Ed oh se lo spirito di questa legge si fosse sempre ne' tempi posteriori accuratamente serbato! non saremmo ora nella necessità di portare i nostri lamenti a' piedi del Regal Trono, esponendo le miserie, che a noi provvengono dalla inuguaglianza, e dalla ingiustizia di coloro, che adorni di ricchezze, e di poderi, non han poi contribuito a' pubblici bisogni: uopo non sarebbe stato che il nostro amabilissimo Sovrano per mezzo delle ultime leggi contra l'amortizzazione medicato avesse un male divenuto pestifero, e che troncar poteasi pria che nascesse. Quanti acquisti dall' XI. secolo innanzi fatti si sono dagli Ecclesiastici, tante state sono le trasgressioni di questa legge; imperciocchè o impedir doveasi che acquistassero nuovi beni, perchè in conseguenza si detraevano dalla massa dello Stato, o permettendosene l'acquisto, giusto era che ne soffrissero ancora i pesi: ma su tale argomento tornerà altrove l'occasione di più opportunamente ragionare.

Altra illazione può trarsi ancora da una legge del Rè Guglielmo I. detto *il malo*, figliuolo del Re Ruggiero: Abusando i cherici della loro Ecclesiastica dignità, ed avendo acquistati moltissimi beni per testamen-

ti,

ti, donazioni, compere, o per quali che fossero successioni, o contratti civili, e facendo per tutto valere il privilegio del Foro, sfuggivano le giudicature de' Tribunali laici, nelle controversie, che nascevano intorno a tali acquisti. Quindi provveniva che prender non poteasi conoscenza de' dritti, gravami, ipoteche, ed annue prestazioni a benefizio del Fisco, o de' privati sistenti su tali beni, de' quali impadroniti i Preti s' ingrassavano a danno degli altri Cittadini. Or dunque comandò il Re Guglielmo, che *si quis Clericus de hereditate, vel aliquo tenimento, quod non ab Ecclesia, sed ab aliis, vel aliquo propter patrimonium, sive aliunde teneat appellatus fuerit, volumus ut de hoc in Curia illius, in cujus terra possessionem vel tenimentum habuerit, respondeat, & quod justum fuerit faciat*. (1) Io non voglio trattenermi a confutare le glose di Bartolomeo di Capua, e di Andrea d' Isernia su questa costituzione, i quali dissero che non vale, come contraria alla libertà Ecclesiastica; che il Fisco non ha alcun dritto su la roba burgensatica de' cherici; e che il Re non può derogare alla legge del Papa: queste cose quantunque offendano il buon senso, pure rimangono scusate, perchè scritte secondo il pensare di quei tempi. Sono però ben sorpreso in leggere la glossa di Matteo degli Afflitti, il quale dopo di aver detto *si clericus habeat bona patrimonialia emphytheutica, pro quibus solvere debet aliquem canonem redditum sive censum Regiæ Curiæ, vel alicui privatæ personæ, & oriatur controversia*, soggiugne, *debet Clericus conveniri coram illo judice ecclesiastico, ubi sita sunt ipsa bona*. Egli è pure un bel

(1) *Constit. si quis clericus tit.de cler. conveniendis*.

bel chiosare il far dire alla glosa direttamente il contrario di ciò, che dice il testo: ov'è mai che il Re Guglielmo sognato avesse per pensiero, non che parlato di Giudici Ecclesiastici? a ciò stabilire uopo non era che si promulgasse una nuova legge; giacchè i Preti godevano il privilegio di essere immuni da tutti gli obblighi della società civile, non che del Foro: dunque quella legge ebbe in mira l'emendare in parte l'abuso. L'epigrafe soltanto della costituzione bastava a farne comprendere il tenore: *de clericis conveniendis pro possessionibus, quas non tenent ab Ecclesia;* dunque per ragion di contrarj *pro possessionibus, quas tenent ab Ecclesia* non poteano esser convenuti ne' Tribunali laici. Come non saltarono agli occhi di Matteo degli Afflitti quelle ultime parole della costituzione *non tamen ut persona sua exinde capiatur, vel incarceretur?* volle dunque che la Corte del Principe proceduto avesse in tutto, meno chè alla carcerazione del cherico; e perciò la parola *Curia* si riferisce alla Corte secolare; giacchè per l'Ecclesiastica bisogno non v'era di quella tal precisione.

Ma questa costituzione del Re Guglielmo fu ne' tempi posteriori apertamente dichiarata con un' altra costituzione dall' Imperator Federigo II., il quale comandò: *De burgensaticis petitorio, vel quolibet possessorio adipiscendæ, recuperandæ, vel etiam retinendæ possessionis clericum, seu etiam quemvis religiosum pecuniaria actione conventum in civili volumus examine respondere, rei qualitate potius in hac parte, quæ petitur, quam personæ conditione, seu judicii qualitate pensata.* (1)

N Ogni

(1) *Lib. I. tit. LXX. constit. Reg.*

Ognun vede che le trascritte parole dell' Imperator Federigo formano un chiaro comento alla costituzione del Re Guglielmo; e pure Matteo degli Afflitti, che dovette forse aver presente l'una, e l'altra non seppe profittarne emendando l'errore, in cui era caduto. Chi volesse farne la scusa dir potrebbe che questa costituzion di Federigo non leggesi comentata da Matteo degli Afflitti, ma sibbene da Lallo di Tuscia: ad ogni modo convien riflettere che abbiamo noi un corpo di legislazione ben ordinata; poichè una legge emanata sotto il Regno de' Normanni sta confermata, e dichiarata nel seguente Regno degli Svevi, de' quali passo ora a ragionare.

§: II.

Degli Svevi.

DOvendo pertanto additare le condizioni della immunità *reale* degli Ecclesiastici sotto il dominio degli Svevi, non ci si presentano altre leggi, che quelle del solo Imperator Federigo II., giacchè gli altri Principi di quella Imperial Casa, o morirono sollecitamente, o poco vissero in mezzo a' più duri travagli. L' Imperator Federigo era buon politico, ed in conseguenza esser potea un' ottimo Sovrano; ma la ragion dello Stato, che egli ben' intendea, non era corrispondente alla barbarie di quel secolo, ed intesa non era dagli stessi sudditi suoi; laonde tutti i di lui sforzi tenderono a render' infelice se stesso, e'l proprio Reame. Comprese molto bene quell' Imperatore che il dar retta agli immensi acquisti degli Ecclesiastici produceva sicuramente il detrimento dello

Sta-

Stato; imperciocchè i beni usciti dal vortice generale della Società, passavano a coloro, dalle mani de' quali non v'era speranza di poterne uscire, ed in conseguenza si detraevano da' pubblici bisogni. Cotesta ragione fu espressa dall' Imperatore a' Legati di Papa Gregorio IX. in atto di scagionarsi delle accuse fatte presso al Pontefice contro di lui: *si libere eis, & perpetuo burgensatica liceret emere, sive accipere modico tempore totum Regnum Siciliæ (quod inter regiones Mundi habilius sibi reputarent) emerent, & acquirerent.* (1) Quindi per mezzo di una sua costituzione data in Melfi nell'anno 1231 determinò che le Chiese non potessero per compera, donazione, testamenti, e per ogni altro titolo acquistare beni stabili; e che facendone acquisto, dovessero tra lo spazio di un anno vendergli a' laici, altrimenti s' intendessero quei beni applicati al Fisco: *Prædecessorum nostrorum veterum Principum constitutionem, quam antiqua turbatio præteriti temporis antiquarat, nova promissione novantes edicimus quod nulli subjectorum nostrorum clerico vel laico liceat domibus Templi, vel Hospitalis, seu cuilibet alii loco religioso, de quo nostræ Curiæ certum servitium minime debeatur, possessiones hereditarias, vel patrimoniales vendere, vel donare inter vivos aliquo donationis, nisi ex æqualis causa permutationis transferre. Cæterum si in ultima voluntate aliquem de prædictis locis heredem instituerit, tunc Domus, quæ institutionem, vel legatum acceperit, teneatur infra annum alicui de proximis defuncti, vel de burgensibus nostris re-*

 licta

(1) *Lunig. Cod. Diplom. tom.* 2 *pag.* 882, *Goldast. Collect. Const. Imper. tom.* 2 *pag.* 79.

lićta ſtabilia vendere ; at ſi ultra annum facere prædi-ćta diſtulerit, poſſeſſiones ipſas poſt anni lapſum Fiſci noſtri juribus volumus applicari.

Io non voglio quì trattenermi a teſſere un lungo comento ſu queſta coſtituzione. E' noto che nel Codice delle coſtituzioni del noſtro Regno (1) leggeſi tutta diverſamente nell' epigrafe, e nel teſto, ſia ciò provvenuto dalla poca vigilanza de' noſtri padri, o dal guſto de' vecchi tempi in ſovvertire, e render falſi i diplomi. Alla vera epigrafe *de rebus ſtabilibus non alienandis Eccleſiis*, fu ſoſtituita la ſeguente *de rebus ſtabilibus Eccleſiaſticis non alienandis*, che induce un ſenſo diametralmente contrario: fralle parole *nulli liceat domibus Templi, vel Hoſpitalis, vel cuilibet alii loco religioſo poſſeſſiones vendere* fu infilzata la particella *de* baſtevole a perturbarne il tenore *nulli liceat de domibus Templi, vel Hoſpitalis poſſeſſiones vendere;* e con altre variazioni, che ſi poſſono di leggieri riſcontrare. Ad alcuni noſtri Forenſi Scrittori (2) del paſſato Secolo cadde in mente ſoſpetto che la coſtitu-

(1) *Conſtit. Reg. lib. 3 tit. 29.*
(2) Carlo Tappia compreſe che la Coſtituzione era ſtata corrotta: *bujus conſtitutionis litera corrupte legitur; ideo eam hoc paćto legimus, quod nulli . . . . . . liceat Domibus Templi, vel Hoſpitalis, aut cuilibet loco religioſo a quo noſtræ Curiæ ſervitium debatur poſſeſſiones hereditarias, vel patrimoniales vendere.* Emendolla egli bene; ma s'ingannò nel rigettare la particella *minime*. Legger deeſi *de quo noſtræ Curiæ certum ſervitium minime debeatur* per intenderſi la proibizione ſu i beni burgenſatici; giacchè per riſpetto a' feudali eſiſtevano altre leggi del Re Ruggiero *lib. III. tit. I.*, e dello ſteſſo Federigo *lib. III. tit. V.* proibenti che paſſaſſero in mano degli Eccleſiaſtici.

tuzion di Federigo avesse potuto essere stata alterata; ma non ebbero essi coraggio, e penetrazione bastevole ad iscuoprirne il vero: il sospetto divenne poi quasi certezza all' ingegno sublime dell' erudito Signor Marchese Vargas Macciucca, il quale disendendo i diritti del Re nostro Signore contra la Certosa di S. Stefano, impiegò le più fervide cure, e la stessa autorità Sovrana per rintracciarne la vera lezione. Questa fortunata scoverta era riserbata al chiarissimo Signor Consigliere D. Stefano Patrizj, il quale dopo di aver con decoro, e con gloria lungo tempo difese le fortune de' Cittadini in qualità di Avvocato, destinato finalmente a' consigli del Re per effetto de' suoi sublimi meriti, in mezzo alle sue più accurate ricerche ebbe il piacere di ben riuscirvi, perchè rinvenne la desiderata costituzion di Federigo, che tra la polve e l' obblio giaceasi nella biblioteca de' Certosini di Napoli, in un volume delle costituzioni del nostro Regno dato alle stampe per la prima volta nell' anno 1475, e dedicato al Re Ferdinando di Aragona. Or nell'anno 1770 dal Sacerdote D. Gio: Andrea Serrao essendosi date alla luce alcune consultazioni in idioma latino del medesimo Consiglier Patrizj, soggiungnendovi di passo in passo alcune annotazioni; poichè in un luogo di quelle faceasi menzione della costituzion di Federigo, stimò egli bene tramandarne la storia a' posteri, recarla in mezzo interamente, ed illustrarla con un suo nobilissimo comento.

Altro dunque a me non rimarrebbe ad aggiugnere dopo le giudiziosissime riflessioni di quel nitidissimo Scrittore. Presso di lui potranno cercarsi le ragioni, che mossero l' Imperator Federigo a promulgar quella legge, le acerbe contese, che ebbe col Pontefice Gregorio

rio IX.; e le vicende, che quella giustissima determinazione sofferse ne' tempi seguenti. Si affannò D. Andrea Serrao a rintracciare quali stati fossero que' *Principi predecessori*, la costituzion de' quali rinnovar volle Federigo per mezzo della sua legge, e dopo varie ricerche conchiude finalmente che intender volle de' Re Ruggiero, e Guglielmo I. Normanni. A cotesta oppinione si è non ha guari vigorosamente opposto l'erudito D. Domenico Vairo; poichè in occasione di aver proccurata una novella edizione delle costituzioni del nostro Regno, in una dissertazione a parte si è impegnato a dimostrare che per le parole *Prædecessorum nostrorum* intender si debbono i Greci Imperatori, ed in fatti ne rapporta egli dottamente le conghietture, e le pruove.

Or io quì non intendo di sedere a scranna per decider la lite; imperciocchè o che Federigo inteso abbia degl' Imperatori di Oriente, o de' Normanni, giova solo a me di sapere che eravi nel Greco Impero, o nel Reame Normanno una legge proibente i nuovi acquisti agli Ecclesiastici, e che dall'Imperator Federigo fu rinnovata. Che se alle investigazioni di cotesti eruditi fosse a me lecito di aggiugnere alcuna conghiettura, dir potrei non esser forse tanto lontano che la costituzione de' Principi predecessori ne' tumulti de' passati tempi abolita, e da Federigo restituita fosse per avventura de' Re Ruggiero, e Guglielmo; giacchè lo stesso spirito contengono ancora altre leggi di quei Principi stessi, che fino a noi son pervenute. Le due costituzioni da me di sopra rapportate potrebbero indurci a tal credenza: L'avere il Re Ruggiero comandato, che i possessori di ter-

terre non si rendessero cherici senza pria rilasciarle a coloro, da' quali l'aveano ricevute non addita, che quel Principe impedir volle l'amortizzazione? L'essersi dal Re Guglielmo ordinato, che gli Ecclesiastici per gli acquisti civili piatir dovessero nel Tribunale secolare non dimostra che quel Principe impedir volle che i Preti divenissero sempre più ricchi a danno del Fisco, e de' privati? E se tanto prescrissero rispetto agli acquisti già fatti, come abbiamo osservato, quanto più doveano aver provveduto per impedire gli acquisti nuovi? nè si opponga che queste leggi de' Normanni, e degli Svevi furono per lo avvenire interamente abolite; imperciocchè osserveremo di mano in mano, che sebbene sotto il Regno degli Angioini sofferta avessero qualche lieve alterazione; nondimeno da' seguenti Principi, che regnarono tra noi, furono confermate, ed in fine apertamente dichiarate, rinnovate, e prescritte.

Intanto per le cose fin quì dette uopo è conchiudere, che dal dominio de' Re Normanni fino a' tempi dell' Imperator Federigo II. quantunque gli Ecclesiastici fatti avessero immensi acquisti, e goduti avessero i più ampj privilegj; pure in mezzo alla barbarie de' secoli proccurarono que' Principi di apprestarvi il più confacente riparo. E sebbene a noi non possa riuscire di additare quale, e quanta stata fosse la loro immunità *reale*, egli è però certo, che fu tutta abusiva; giacchè barbara, abusiva, ed inetta era la filosofia, la politica, e la ragione di que' tempi.

Ma l' Imperator Federigo II. non fu contento di rimanersi tra questi limiti; imperciochè qualche tempo innanzi sotto il Pontificato di Onorio III. già dati avea chiarissimi segni della sua costanza, e della sua penetrazione. La vivacità del suo ingegno, e 'l suo spirito

rito incapace di una ſtupida ſervitù lo avean già condotto a più ardue, e rilevanti impreſe. Gli Eccleſiaſtici erano divenuti non ſolo ricchiſſimi, e potenti, ma baldanzoſi ancora, e tumultuarj. Dal ſerbarſi tuttavia quel coſtume de' Franchi di ammettere a Corte i Veſcovi, e gli Abati, e di decorargli con Feudi, Caſtelli, e Signorie, ne provveniva che divenuti membri conſiderabili dello Stato, formavano la parte maggiore della pubblica, ed interna economia. Or quì rifletto io, che potevaſi rimproverar loro una vergognoſa contraddizione: ſe ſoſtenevano acremente gli Eccleſiaſtici di eſſere un corpo affatto diſtinto da' ſecolari, come poi far volevano una comparſa cotanto luminoſa nella ſocietà civile? ſe erano immuni dal contribuire a' biſogni dello Stato, come poi fruir voleano di tanti comodi, e di tante ricchezze? ſe ripeteano il lor privilegio dall' eſſer deſtinati al ſervigio dell' Altare, come poi laſciavano le Chieſe in abbandono, ed andavano a comandare ne' Feudi, e ne' Caſtelli, ed a luſſureggiare nelle Corti de' Principi? E pure di tanto ſiam dalla Storia ammaeſtrati; che anzi non contenti di ledere così la giuſtizia diſtributiva, e 'l patto ſociale, giunti erano al ſegno di perturbare, e ſovvertire la Repubblica intera. Le fazioni Guelfe, e Ghibelline, che in queſti tempi meſſe aveano in Italia profonde radici, portati aveano tali diſordini all' eceſſo; imperciocchè l'una era ſecondata, e menata innanzi dal Papa, l'altra ſeguiva le parti dell' Imperatore. Quindi i Prelati, i Veſcovi, ed i Monaci invece di paſcere il gregge di Criſto loro affidato, e di eſercitarſi nelle miſtiche contemplazioni, ſtavano intenti a garantire, ed accreſcere il lor partito; ed i Principi invece di attender

der alla cura dello Stato, erano tutti applicati a prevedere, a riparare, a resistere alle trame, alle insidie, ed agl'insulti. In queste lagrimevoli circostanze a qual partito appigliar doveasi l'Imperator Federigo? fece ciò, che il suo interesse richiedeva, ma tutto fu vano, e ritornò poi in suo danno. Discacciava egli da'suoi dominj i Prelati, ed i Baroni ribelli; ma costoro ricoveravansi in Roma, ed erano protetti dal Papa: procurava egli reprimere i Monaci, ed i Vescovi, che fomentavano le discordie, togliendo loro le Badie, e le marche di onorificenza (1); ma il Papa dolevasi che usurpasse l'Ecclesiastica giuridizione: crescendo sempre più i tumulti, e le guerre era egli costretto a taglieggiare le Chiese, ed i Cherici (2); ma il Papa gridava altamente che si facesse insulto alla Ecclesiastica libertà, e ne scrisse una lettera molto risentita a tutti i Ministri Regj (3): ecco il soggetto delle vicendevoli querele tra'l Pontefice Onorio III. e l'Imperator Federigo.

Dunque dir conviene, che con sommo accorgimento in questi tempi non solo fu proibito agli Ecclesiastici l'acquisto di nuovi fondi, per non accrescer fomento ad un partito renduto ormai funesto allo Stato; ma furon costretti ancora alla prestazione de' tributi ordinarj, ed estraordinarj addossati per riparare alle pubbliche calamità. Ma

 che

(1) Fazzel. *dec.* 2 *lib.* 8 *c.* 2 *fol.* 448.
(2) V. il Gordonio *in Chron.* l' Abate Uspergense, il Biondo; e 'l Nauclero.
(3) Pirrus in Chron.: *Ne Clericos, & Ecclesiasticas personas tributorum erogatione praemerent, sed immunes eos haberent, ut olim sub Willelmo II.*

che dico io calamità pubbliche! Il più delle volte si addossavano tai tributi per supplire alle spese delle spedizioni per Terra Santa, che il furor delle Crociate, e la destrezza de' Romani Pontefici promovea a danno della povera umanità. In fatti l'Imperator Federigo fu il primo, che imposto avesse il tributo delle Regie Dogane, prescrivendone le leggi in una delle sue costituzioni (1); dalla cui prestazione immuni non furono allora gli Ecclesiastici, ed a torto pretesero sottrarsene ne' tempi a noi più vicini, siccome lungamente dimostrò il Capone nostro Giureconsulto del passato secolo in una delle sue forensi scritture (2).

Ma di tali imprese quali furon mai le conseguenze? quelle appunto che aspettar doveansi dalla collera de' Romani Pontefici, e dalla misera condizion di que' tempi. Riuscì in un certo modo all'Imperatore di rappattumar le cose con Papa Onorio; ma non potè fare altrettanto col di lui successore Gregorio IX. Era l'Imperatore in Soria, ove seguendo le insinuazioni del Pontefice, in mezzo a' più aspri disagi, faceva molte eroiche imprese per la conquista di Terra Santa, quando il Pontefice istesso profittando della sua assenza travagliava il suo Regno con guerre intestine (3); e finalmente essendogli stata recata la notizia che il Reame di Puglia era stato occupato dalle truppe del Pontefice, e che tutto il resto era in pericolo di perdersi, risolse stabilir frettolosamente la pace col Soldano, ed accorrere in Italia; laonde Riccardo da S. Ger-

(1) *Constit. Magistros nostros fundicarios lib. 1 tit. 89 Constit. Reg.*
(2) *Julii Caponi discept. forens. 313.*
(3) *Ricchar. a S. Germano in Chron. ad ann. 1229.*

Germano avvisò nella sua Cronaca: *verisimile videtur, quod si tunc Imperator cum gratia & pace Romanæ Ecclesiæ transisset, longe melius & efficacius prosperatum fuisset negocium Terræ Sanctæ* (1), e l'Abate Uspergense esclamò: *quis talia facta recte considerans non deploret, & detestetur, quæ indicium videntur, & quoddam portentum, & prodigium ruentis Ecclesiæ* (2). Giunto l'Imperatore in Italia in atto che pensava a dar sesto al Regno, il Pontefice, lagnandosi fortemente della vergognosa pace, insisteva di bel nuovo per la spedizione di Terra Santa: al che ripugnando tuttavia Federigo, per tal motivo, per l'oppressione degli Ecclesiastici, per gli tributi imposti, e rappresaglie fatte alle Chiese, per l'occupazione di alcuni Stati creduti appartenersi alla Corte Romana, inaspriti gli animi, finalmente nel Giovedì Santo dell'anno 1239 in Roma gli fulminò contro la scomunica, le parole della quale vengono rapportate da Carlo Sigonio (3). Indi avendo assoluti i vassalli dal giuramento, scrisse a tutti i Principi Cristiani che come scomunicato non lo riconoscessero più per Imperatore; e spezialmente scrisse a Roberto, fratello di Lodovico Re di Francia, offerendogli l'Imperio, ed a tale effetto avendo il Re chiamati a consiglio i Principi, e Prelati della Francia, costoro detestando la perversità del Pontefice, furono di parere di non doversi secondare le di lui insinuazioni. Queste cose vengono rapportate da Matteo Paris, dal quale ho

 im-

(1) *Idem Ricchar. ad eund. ann.*
(2) *Abb. Uspergen. ad ann.* 1228.
(3) *Sigon. de Reg. Ital. lib.* 18.

improntate le parole dell' affemblea di Francia, che ho trafcritte nel margine (1). L' Imperator Federigo quantunque internamente fi doleffe di quefto trattamento del Papa, pure difprezzò la fcomunica, come apertamente ingiufta, proteftando però fempre la foggezione alla Sede Apoftolica nelle cofe fpirituali, ed efprimendo i fentimenti di vero, e fedel Criftiano (2). Di ciò non contento fcriffe molte lettere a tutti i Re, e Principi Cattolici, ed a varj Cardinali dichiarando la fua condotta, e l' ingiuftizia della fcomunica, la quale reftò poi vana, e fenza effetto, come la Storia ci addita, tantochè profeguì egli tutte le funzioni d' Imperatore, e di buon Criftiano. Quefte lettere efiftono fin oggi nel volume di Pietro delle Vigne di lui G. Cancelliere, e fono ftate poi più accuratamente raccolte dal Lunig nel fuo Codice Diplomatico (3).

Se

(1) Matth. Parif. in Enric. III. *Quo fpiritu, vel aufu temerario Papa tantum Principem, quo non eft major inter Chriftianos, non convictum & confeffum de objectis fibi criminibus exheredavit, & ab Imperiali apice præcipitavit? Scimus quod Domino Jefu Chrifto fideliter militavit, moriens, & bellicis fe periculis confidenter opponens, tantum religionis in Papa non invenimus. Imo qui eum debuit promoviffe, & Deo militantem protexiffe, eum conatus eft abfentem confundere, & nequiter fupplantare. Nolumus nosmetipfos in tanta pericula præcipitare, ut ipfum Federicum tam potentem impugnemus, quem tot Regna contra juvabunt, & caufa jufta præftabit adminiculum. Quid ad Romanos de prodiga fanguinis noftri effufione, dummodo iræ fuæ fatisfecerimus? Si enim per nos, & alios devicerit, omnes Principes Mundi conculcabit fumens cornua jactantiæ, & fuperbiam, quoniam ipfum Federicum magnum contriverit.*

(2) *Idem Sigon. loc. cit.*

(3) *Lunig. Cod. Ital. Diplom. tom. 2 pag. 887, ad 898.*

Se non temessi di allontanarmi troppo dal mio istituto, esclamerei anch'io: qual cieco furore condusse il Papa a scomunicar Federigo per aver abbandonata l'impresa di Terra Santa, e sottoposte a tributo le Chiese, quandochè egli stesso in assenza di lui portata avea la face della discordia negli Stati dell'Imperatore? La potestà della Chiesa riguarda le cose sopranaturali, e Divine, nelle quali è al di sopra di tutti i Principi della Terra; ma nelle cose naturali, ed umane i Principi del secolo sono i Dispotici Sovrani per comandamento dello stesso Dio. Egli è dunque mostruosa cosa che il Papa in una materia puramente profana si serva di armi spirituali, e della potenza di legare e sciogliere disegnata da Cristo per la salute delle anime, non per ispirito di dominazione, o per furor di vendetta: tantopiù quando usar si voglia per secondare un capriccio, e menare innanzi una perfidia vergognosa. Ma queste eterne verità non erano corrispondenti alla crassa ignoranza di que' tempi; laonde l'Imperator Federigo fu sempre infelice, e perseguitato da' Romani Pontefici. Gregorio IX. morì di doglia per non aver potuto venire a capo ne' suoi disegni (1); il suo successore Celestino IV. occupò la Sedia Pontificia per pochi giorni, per essere di età molto avanzata: e poichè l'odio renduto si era quasi ereditario, quindi a capo di un anno eletto Pontefice Sinibaldo Fieschi col nome d'Innocenzio IV., costui quantunque da Cardinale stato fosse uno de' più intimi amici dell'Imperatore; pure fatto Papa, divenne ancora di lui fierissimo nemico. Non volle prestar orecchio ad alcuno de' proggetti di accomodamento, cosicchè dichiaratasi aperta

(1) *Ricchar. a S. German. in Chron. ad ann.* 1240.

perta guerra, si condusse in Lione, dove intimato un Concilio, nell' anno 1245, scomunicò di nuovo l' Imperator Federigo, senza punto sentirlo, non che dargli luogo a difese, *non sine omnium audientium & circumstantium stupore, & horrore*, come narra Matteo Paris. E' degna di esser notata, ed ammirata la condotta dell' Imperatore dopo questo avvenimento. Ci' avvisa il Paris che per mezzo del Re di Francia si offerse al Papa *satisfactionem facere competentem, & quod in Terram Sanctam irrediturus abiret, quoad viveret, Christo ibidem militaturus*. Fu rifiutata questa offerta colla scusa di averla fatta altre volte, e di non essersi poi adempiuta. Replicò l'Imperatore: *septuagies septies pandendus est sinus: peto, & petens consulo tam pro me, quam pro multis aliis millium millibus peregrinaturis prosperum exitum expectantibus, imo potius pro statu universalis Ecclesiæ, & Christianitatis accipite, & acceptate tanti Principis talem humilitatem Christi sequens vestigia, qui se usque ad Crucis patibulum humiliasse legitur*. Ma tutto fu vano, tanto che il Re di Francia partissi dicendo di aver trovata in un' Imperatore quell' umiltà, che non avea il servo de' servi. Quindi fu che niuno effetto per anche produsse questa seconda scomunica; imperciocchè al dire di Tritemio in tutto il tempo che visse Federigo *per annos ferme sex contra eum nec Papa, nec aliquis Principum prævalere potuit; sed non advertens sententiam Papæ, quam frivolam, & injustam esse dicebat, se Imperatorem gessit, magnamque Principum nobiliorum, & Civitatum usque ad mortem adhærentiam habuit* (1). Ma

(1) V. l' Abate Stadense, il Lunig *Cod. Ital. Diplom. pag.* 900, &

Ma per ritornare là, donde giusto motivo ci ha alquanto traviati, può dirsi francamente che l'immunità Ecclesiastica *reale* quantunque sotto il Regno de' Normanni stata fosse senza limiti, perchè immersa nella barbarie de' tempi, e sepolta tra le tenebre dell' errore, onde che que' Principi si sforzarono soltanto ad impedire al meglio che si potesse il torrente degli abusi, e della prepotenza; nulla però di manco sotto il seguente Regno degli Svevi non solo fu specificamente proibita l'amortizazione de' beni stabili, ma di più furono gli Ecclesiastici indifferentemente assoggettati a taglie, ed a tributi, come abbiamo osservato. Contro di questa polizia, e legislazione potrebbero taluni far' uso di una costituzione dello stesso Imperator Federigo II., (1) colla quale fu prescritto che niuno ardisca di sottoporre a tributo le Chiese, ed i Cherici sotto le pene minacciate; ma a darvi convincente risposta basta rammentarsi delle cose fin quì rapportate, ed esaminar con critica la storia di que' tempi. Fu promulgata quella costituzione nell' anno 1220, ed in Roma nel giorno istesso che l' Imperatore fu incoronato per mano di Onorio III. come si avvisa nel proemio: *In die, qua de manu Sacratissimi Patris nostri Summi Pontificis recipimus Imperii diadema*; quindi

& 907, l'epistole di Federigo tra quelle di Pietro delle Vigne, Pansa nella vita d' Innocenzio IV, e la vita di Federigo preposta da Simone Scardio al volume dell' Epistole di Pietro delle Vigne.

(1) *Constit. Imperat. Friderici II. inter novel. post lib. Feudorum sub tit. de statutis, & consuetudinibus &c. auth. item nulla C. de Epis. & Cler. & auth. cassa & irrita C. de SS. Ecclesiis*.

di ragion volea che renduto si fosse pieghevole alle istanze del Pontefice. Credette Onorio che quello fosse il tempo opportuno di dar forza con una legge Imperiale a' canoni de' due Concilj Lateranensi tenuti sotto Alessandro III., ed Innocenzio III. che furon poi racchiusi nel corpo delle Decretali (1); ed in fatti gli riuscì bene il disegno, tanto più che seppe rivestir l' inchiesta col manto della Religione, esagerando di essere un' effetto degl' insulti de' Patareni, ed altri Eretici, contro de' quali gravi pene si prescrivono nella medesima costituzione. Or qual profitto potranno trar quindi gli Ecclesiastici? Io piuttosto dedur ne potrei la conseguenza che i Concilj Lateranensi non erano in voga, nè si attendeano allora, postoche fu d' uopo d' una legge Imperatoria: e quindi si conferma il detto nella I. parte, che la materia della immunità reale per essere intimamente connessa allo Stato civile, ha dovuto sempre ricever norma da' Principi del Secolo. Stimò allora Federigo in qualità d' Imperatore secondare le voglie del Papa; ma renduto poi accorto che l' abuso era immenso, si dispose da buon Re ad apprestarvi riparo. Ognun sa che colui, che fa la legge, può emendarla, e distruggerla ancora, se così convenga al pubblico bene. In fatti essendosi messo Federigo colla più vigile cura ad esaminare il per-

(1) Cap.7 Ex. de immunitate Eccles.: *Adversus Consules, & Rectores Civitatum, vel alios, qui Ecclesias, & Ecclesiasticos viros taliis, seu collectis, exactionibus aggravare nituntur, volens immunitati Ecclesiasticæ Lateranense Concilium providere, præsumptionem hujusmodi sub anathematis districtione prohibuit, & transgressores, & fautores eorum excommunicationi subjacere præcepit, donec satisfactionem impenderent competentem.*

perturbamento, gl' interessi, ed i bisogni di questo Reame, trovò che uopo era corredarlo di una compiuta, ed adeguata collezione di leggi, come fece ordinando al celebre Pietro delle Vigne suo G. Cancelliere di compilare il volume delle nostre Costituzioni: e merita di essere avvertito al nostro proposito, che ricordevole Federigo delle altre leggi da lui fatte in qualità d' Imperatore, e che non erano acconce alla polizia del Regno di Napoli nella prima Costituzione protestò, e prescrisse, che nè tali leggi, nè altre si dovessero attendere, a riserba di quelle, che nel nuovo Codice venivano racchiuse (1). Or la rammentata costituzione non solo non fu inserita in quel volume; che anzi Federigo si diè a rinnovar espressamente le antiche costituzioni de' Re Normanni contra le amortizzazioni, ed i privilegj del Foro, come abbiamo osservato: e finalmente vedendosi messo alle strette dagli stessi Romani Pontefici, fece loro tutto il peggio, e sottopose a' tributi le Chiese, ed i Cherici indifferentemente (2).

---

(1) Constit. Reg. lib. 1 tit. 1 de leg. & consuet. antiquatis. *Præsentes igitur nostri nominis sanctiones in Regno nostro Siciliæ tantum volumus obtinere: quas cassatis in Regno prædicto legibus, & consuetudinibus adversantibus antiquatis, his nostris constitutionibus inviolabiliter ab omnibus in futurum præcipimus observari. In quas præcedentes omnes Regum Siciliæ sanctiones, & nostras, quas observari decernimus, jussimus esse transfusas; ut ex his, quæ in præsenti constitutionum nostrarum corpore minime continentur, robur aliquod, nec auctoritas aliqua in judiciis, vel extra judicia possint assumi.*

(2) Le cose fin quì dette servir possono di confutazione a' vani argomenti del P. Mamachio, il quale nella sua opera ul-

Ma che pro, se cotesti savj provvedimenti in vece di produrre il desiato vantaggio allo Stato, generarono anzi tumulti, ribellioni, scismi, guerre, e rovine! Se l'Imperator Federigo avesse avuto a domare, ed incivilire barbare, ed inculte Nazioni, vi sarebbe ben riuscito colla forza delle armi, e col favore della disciplina. Ma ebbe egli a far co' Preti, vale a dire, che dovea combatter coloro, i quali erano troppo accorti, ed illuminati per ben difendere la propria causa, ed era periglioso assai opporsi a gente avvezza a mischiar gl'interessi di Dio, colle umane passioni; ed in conseguenza ad abusare, e postergare le massime della vera Religione, della quale son pure i depositarj. Socrate fu martire della sua Religione; Galileo, des-Cartes, e tanti altri illustri Scrittori sono stati martiri della filosofia; infiniti Eroi sono state le vittime del fanatismo; Federigo fu vittima dell'avarizia, dell'ignoranza, e dell'ambizione. Quindi avvenne, che quel Principe illustre in 53 anni di Regno visse sempre infelice, i di lui successori furon perseguitati, ed oppressi, e finalmente l'ultimo rampollo di quella stirpe Imperiale per mano di vil carnefice perdette miseramente la vita.

§.III.

---

ultimamente uscita alla luce sotto il titolo: *del diritto libero della Chiesa di poter acquistare beni stabili* fa grandissima forza su quella prima legge dell' Imperator Federigo. Ma siccome ha egli impreso a difendere una mala causa, così in atto di aver mostrato l'acume del suo ingegno, ha mostrato ancora la poca perizia delle cose di questo Regno: ed a traverso di vindicare le pretese ragioni della Chiesa, ha fatto rilevare quanto sia deturpata la nettezza, e la semplicità della vera antica disciplina.

§. III.

Degli Angioini.

GRavi dunque, e funesti furon gli abusi, che sofferse questo Regno sotto il dominio della Imperial Casa di Svevia; ma più gravi ancora, e più funesti abusi soffrir ci convenne durante la stirpe Reale de'Re Angioini, che indi tra noi vennero a signoreggiare. Non fa d'uopo, che io lungamente mi trattenga a narrar la storia di que'tempi, onde si desume lo stato politico di questo Reame, e lo spirito della nostra legislazione: questa impresa fu già accuratamente, e dottamente compiuta da maestra penna (1) per esser' io dispensato di ripeter lo stesso. Egli è troppo noto che il Re Carlo I., perchè si credette assolutamente debitore della conquista di questo Regno a Papa Clemente IV., da cui nell'anno 1266 ne fu investito, fece tutto a modo del Pontefice, ne' capitoli tra loro stabiliti in Roma. In appresso far dovette ancora di vantaggio; imperciocchè a capo di pochi anni essendosi ribellata tutta la Sicilia in occasione del celebre *Vespro Siciliano*, e datasi al Re Pietro III. di Aragona, ebbe a soffrire continue, ed atrocissime guerre, senza verun profitto; quindi siccome provveder non potea al bene dello Stato con giudiziose leggi, così in mezzo a sì gravi tumulti fu costretto a mantenersi devoto a'Romani Pontefici, per non mettersi nel pericolo di perdere ancora il resto. Non dissimi-

(1) V. l'Autore della Storia civile *lib.*20, 21, 22, 23, *e* 24.

simili furono le procedure di Carlo Principe di Salerno suo figliuolo, il quale divenuto Vicario del Regno, mentre che il Re padre era in Roma, per trattar col Pontefice Martino IV., e portar doveasi in Bordeos per combattere col Re Pietro di Aragona, scrisse alcuni capitoli in tutto consacenti alle mire della Corte Romana, e quantunque non fossero stati promulgati a' tempi di Papa Martino; pure ebbero il loro effetto sotto il Ponteficato di Onorio IV. di lui successore. Crebbero ancora di vantaggio le disavventure. Il Principe di Salerno in una battaglia navale fu fatto prigione da Ruggiero di Loria, celebre Ammiraglio del Re Pietro, e trasportato in Aragona. Questa prigionia siccome cagionò acerbissimo dolore al Re padre, onde ammalatosi gravemente, perdette la vita, così ricader fece la potestà Sovrana nelle mani del Pontefice, il quale pose in opra tutti i mezzi opportuni per la libertà dell' infelice Principe. I negoziati intrapresi da Papa Martino IV. furon proseguiti dal dilui successore Onorio IV., il quale, presa l' occasione della morte già seguita di Re Carlo, e della prigionia del Principe di Salerno suo figliuolo, dispose da padrone delle cose del Regno nostro, e promulgò alcuni capitoli di nuova legislazione, i quali, come abroganti la suprema potestà del Principe secolare, nel Regno giammai non ebbero vigor di legge. Molto dunque per la libertà del Principe di Salerno adoperossi Papa Onorio col Re Alfonso di Aragona, e con Giacomo Re di Sicilia di lui fratello, ambi figliuoli di Pietro III., mettendovi ancora per lo mezzo Odoardo Re d' Inghilterra, ed altri ragguardevoli personaggi: ma prevenuto dalla morte, il tutto poi restò conchiuso a' tempi del successore Niccolò

colò

colò IV., da cui il Principe di Salerno nell'anno 1289 fu incoronato Re di Napoli, e di Sicilia; ed indi da Roma ritornato in Napoli col nome di Re Carlo II. formò alcuni capitoli favorevoli, quanto ognun può immaginare, alla Corte Romana.

Ma non perciò finiron le guerre, e le discordie. Giacomo Re di Sicilia, perchè non compreso in quel trattato di pace, in cui tra gli altri capi erasi stabilito di rendersi al Re Carlo II. l'isola di Sicilia, attese tuttavia a mantenersi nel suo diritto. Nel più caldo delle contese, essendosi a lui deferito il Reame di Aragona per la morte di Re Alfonso senza figliuoli, dovette portarsi colà, lasciando Luogotenente in Sicilia Federigo suo fratello. Quindi per mezzo di Papa Bonifacio VIII. eletto in vece di Celestino V. che fu appunto colui,

Che fece per viltade il gran rifiuto,

furono proseguiti i maneggi col Re Giacomo, dicendoglisi tra le altre cose che divenuto Re di Aragona, come erede del defonto fratello, star dovesse alle condizioni della pace da colui stabilita. Varj furono i dibattimenti, ma finalmente per le insistenze di Papa Bonifacio, il quale impegnatissimo a favor di Carlo di Angiò tor non volea l'interdetto, per le accorte maniere di Bartolomeo di Capua, Ministro del Re di Napoli, e per la necessità, in cui trovavasi allora di non potersi difendere da' Re di Francia, e d'Inghilterra, che messo lo aveano alle strette per l'esecuzion del trattato, soscriver dovette a' 5 Giugno dell'anno 1295 il foglio contenente la restituzion della Sicilia, ed altre vicendevoli convenzioni.

Quando credeasi comunemente esser conchiuso il tutto; ecco sorgere improvisamente un nuovo, e gravoso intop-

toppo. I Siciliani non voleano a patto veruno darsi a' Francesi; laonde affidati al loro Luogotenente Federigo d'Aragona, che in età giovanile mostrava maturo senno, e gran cuore, immantinente lo proclamarono Re di Sicilia, e fu coronato in Messina nell' anno seguente 1296. Questo giovane Principe, accettando l'offerta, si dispose a conservarsi il nuovo Regno a tutto potere; laonde fino al terminare di quel secolo XIII. arse la più fiera, ed ostinata guerra, nella quale spiccò meravigliosamente la costanza, e 'l valore del giovane Federigo. Si allarmarono contra di lui per torgli la Sicilia il Re di Francia con Carlo di Valois suo fratello, il Re di Napoli Carlo II. d'Angiò con Roberto Duca di Calabria, e tutti gli altri suoi figliuoli, lo stesso fratello di Federigo Giacomo Re di Aragona, il quale venne ben due volte di Spagna a far' imprese ne' mari di Sicilia, e per compimento a tutti costoro si aggiunse l'opera di Ruggiero di Loria invitto Ammiraglio del Re Pietro, che per intrighi di Corte passò a' servigj di Re Carlo II. Questa formidabile collegazione fu tessuta da Papa Bonifacio VIII., uomo, come ognun sa, di altieri costumi, e di superbe intraprese; ed in fatti non solo aggiunse all'armata la forza del partito Pontificio, e la destrezza de' Legati Apostolici, ma ancora fulminava i nemici colle scomuniche, ed incoraggiva i collegati colle benedizioni. Ad onta però di tanti apparati, e di fierissimi combattimenti, non potè ottenersi lo sperato disegno; imperciocchè il giovane Federigo solo contro di tanti, con fortuna or turbata, ed or serena seppe menar la guerra tanto in lungo, che gli riuscì finalmente di stabilire nell'anno 1302 una pace onorata, e di mantenersi nel Reame della Sicilia.

De-

Decorsi appena quattro anni del nuovo Secolo XIV. si vide cangiar di aspetto lo stato d' Italia per la trasmigrazione della Sedia Apostolica in Avignone fatta dal Papa Franzese Clemente V. nel 1305, quando fu eletto dopo ben lunga vacanza, ed infinite scissure tra altri pretensori del Papato. Ivi stette per lo spazio di anni settanta, e più, che detti furon volgarmente gli anni della schiavitù Babilonica. Di lì a poco soggiacque al fato estremo il Re Carlo II., e nata disputa intorno alla successione del Regno tra Roberto Duca di Calabria figliuolo secondogenito del Re defonto, e Caroberto Re di Ungheria figliuolo di Carlo Martello primogenito del Re medesimo: questa dopo lungo esame fu decisa da Papa Clemente in Avignone a favor di Roberto, il quale ivi portossi, e nel 1309 fu investito, e coronato Re di Sicilia. Dopo siffatti benefizj ricevuti dal Pontefice è facile ad immaginare se Roberto gli avesse dovuto saper grado in tutte le occasioni: ed in vero l' evento fu conforme alla aspettazione; imperciocchè tra gli altri Principi della Real Casa di Angiò si distinse assai il Re Roberto con dettare le leggi più favorevoli all' ordine Ecclesiastico, con erigere, e dotare superbe Chiese, e ricchissimi Monisteri. Regnò egli fino all' anno 1343, ma non ostante l' ajuto, e gli sforzi continui di Clemente V., e degli altri Papi Avignonesi di lui successori, visse sempre tra gravissime turbolenze per l' impresa giammai venuta a capo della ricuperazion della Sicilia, per le guerre sofferte cogl' Imperatori Errico VII., e Lodovico il Bavaro, e per varj disgusti pruovati nel seno della sua famiglia. Sopravvisse al dolore della immatura perdita di Carlo Duca di Calabria unico suo figliuolo, che per la somma

ma prudenza, e nitidezza de' costumi prometteva la tranquillità del Regno, come si ravvisa da quelle leggi, che ci lasciò, da lui dettate in qualità di Vicario per l'assenza del padre; intese però nell' interno tutte le conseguenze, che portava seco la morte di quel giovane Principe. Pensò di maritare Giovanna sua nipote, primogenita del defunto Duca, ed erede del Regno con Andrea, figliuolo di Caroberto Re di Ungheria, affine d' innestare i due rami di sua famiglia; ma riuscì vano il disegno, perchè renduto accorto della non sana mente di quel Principe fu costretto a disporre per mezzo di un general parlamento de' Baroni che a colui restasse solo il titolo di Consorte della Regina, e che Giovanna governar dovesse il Regno da Sovrana.

Così appunto fu eseguito, ma ciò non ostante nacquero quindi funestissime conseguenze; cosicchè dall' anno 1343 quando morì il Re Roberto per lo corso di un secolo intero giacque il Regno in estrema desolazione. Pervenuta la Monarchia in mano di femmina, tra le discordie di tanti Principi del sangue, si proruppe in continue guerre civili, che produssero mutazioni di governi, morti violenti di Principi, ed infinite altre calamità, fino che si giunse al Regno pacato del savio, e magnanimo Re Alfonso I. di Aragona. Ed in vero se io narrar volessi tutti gli avvenimenti di que' tempi, sarei per allontanarmi di gran lunga dal mio cammino. Basta dir soltanto esser giunto il Regno in tale stato di confusione e disordine, che più non sapeasi cui si dovesse obbedire così nello spirituale, come nel temporale. Questi appunto furono i tempi del lungo, e scandaloso scisma tra Urbano VI., e Clemente VII. continuato da' loro

suc-

fucceffori, e terminato nell' anno 1414. col Concilio di Coftanza. Quefti appunto furono i tempi, in cui fummo fignoreggiati da' Principi della Cafa Angioina, e dell' altra di Durazzo quafi nel tempo medefimo; cofìcchè da due Re, e da due Papi fummo a vicenna combattuti. Ma io non ho bifogno di trattenermi in un diftinto dettaglio, poichè quefti Principi non poterono dettar leggi in mezzo a' tumulti delle guerre: e quelle poche, che ci lafciarono non hanno rapporto alcuno col noftro prefente iftituto.

Or dopo quefto breviffimo iftorico faggio, che io ho tratto da' libri della ftoria civile del noftro Regno, ed a bella pofta ho voluto quì premettere, fi rechino ora ad efame le leggi promulgate da' rammentati Sovrani della Cafa Angioina per rapporto alla reale immunità Ecclefiaftica, ad oggetto di conofcerne il pefo. Ed in vero effendomi io propofto di moftrare che ftate fieno abufive, uopo non farebbe di altro più lungo diciferamento; imperciocchè trattandofi di leggi dettate in mezzo a' tumulti di continue guerre per piacere, colla intelligenza, e talvolta colla norma data da coloro, a' quali premea che così fi foffero dettate, qual' equilibrio, qual fiftema, qual buon fenfo contener poteano rifpetto a tutti gli altri individui dello Stato, che in quelle venivano racchiufi? Quindi nafce quella fenfibile varietà, che vi fi fcorge tra le coftituzioni de' Re Normanni, e Svevi, ed i capitoli de' Re Angioini; imperciocchè ficcome diverfa fu la politica de' tempi, così diverfo ancora fu lo fpirito della legislazione. Quindi avvenne ancora, che gli Scrittori contemporanei imbevuti di quelle maffime, che erano in voga, e niente illuminati dalla fana filofofia, empieffero i loro comentarj di tante

inettissime illazioni deroganti, ed offensive alla suprema potestà de' Principi, e di tante massime riluttanti, e contrarie alla retta ragione. Chiunque vorrà prendersi la pena di riscontrare i capitoli fermati tra Carlo I. di Angiò, e Clemente IV., dal quale nell' anno 1266 in Roma fu investito del Regno, e rapportati dal Summonte, da Inveges, e dal Rainaldo, (1) troverà che sono ripieni di durissime condizioni, che da Principe supremo addossar si sogliono al più vile de' suoi vassalli: e pur Clemente non dava altro che carte, Carlo per contrario, a discacciarne gli Svevi, rischiar dovea un fioritissimo esercito, e forse ancor la sua vita. Nel capitolo XXI. fu prescritto *che non imponga taglie alle Chiese*; laonde seppero far tanto gli Ecclesiastici, che ne' tempi seguenti a tutto potere, e per quanto fu lor permesso si mantennero saldi in cotal privilegio, siccome osserveremo.

Ed in vero le circostanze de' tempi riuscivan loro sempre più favorevoli. Il Re Carlo I. ad onta del patto della investitura, ed obbligato da' bisogni delle guerre, taglieggiò gli Ecclesiastici; tanto che ne fu ripreso da Papa Gregorio X., cui al riferir di Matteo Spinelli (2) rispose: *nescio quid sit Tyrannus; scio tamen quod ille Deus, qui semitas cæptas, pedumque meorum sumpta vestigia huc usque direxit, velut auxiliator in posterum mecum erit*. Ma di lì a poco obbligato Re Carlo per le cagioni di sopra additate ad allontanarsi dal Regno, e lasciatovi per Vicario Carlo

(1) *Summon. Istor. di Nap. lib. 3 pag. 421, Inveges annali di Palermo tom. 3, Rainaldo ad ann. 1265.*

(2) *Matteo Spinelli lib.6. cap.1.*

Carlo Principe di Salerno di lui figliuolo; costui temendo i tempi difficili, in cui si ritrovava, fu costretto a mantenersi nella più costante devozione col Pontefice Martino IV. Bastano di ciò a far fede i capitoli, che egli scrisse intorno al governo del Regno nell'anno 1283, quando convocò un general Parlamento nel piano della Terra di S. Martino: (1) La prima rubrica esser dovea, e fu quella *de privilegiis & immunitatibus Ecclesiarum, & Ecclesiasticarum personarum*, sotto la quale furon stabiliti venti capitoli, e tra gli altri alcuni prescriventi il pagamento delle decime, il privilegio del foro, l' immunità dall'alloggio de' soldati, e dalle pubbliche collette, non solo per li beni Ecclesiastici, ma ancora per li puramente patrimoniali, la facoltà di ritenere li beni stabili, ed altre simili cose. (2) Di ciò non contento, dubitando che gli Ecclesiastici, o altri suoi sudditi avessero cosa a ridire, e spezialmente intorno al punto de' pubblici tributi, affinchè si osservasse lo stato de' tempi del Re Guglielmo il buono, ordinò che si stesse alla determinazione da farsi dallo stesso Pontefice Martino, cui spedì Ambasciatori, permettendo a' sudditi di portare al medesimo le loro querele per non restare in modo alcuno gravati. (3)

 Questa

(1) *Summon. Istor. lib.4 pag.124.*

(2) *Capit.Princip.Saler.inter Constit. Regni.*

(3) *Volumus per sanctiss. Patrem, & D. Papam Martinum Summum Pontificem declaretur, exponatur, seu determinetur, & disponatur; & ad eandem determinationem, declarationem, expositionem, & etiam discussionem, & ordinationem celeriter, & de facili obtinendam nos nostros sollemnes, & fideles nuntios transmittimus; ita quod per totum mensem Maii primo futurum*

Questa determinazione, che far doveasi dal Papa non potè farsi da Martino IV., perchè prevenuto dalla morte, ond'è che fu poi mandata ad effetto da Onorio IV., di lui successore. Questi appunto fu colui, che nell' anno 1285 ritrovandosi a Tivoli confermò per mezzo di una bolla i capitoli stabiliti nel piano di S.Martino a favore della immunità Ecclesiastica, ed è quella bolla che dal Re Ferdinando di Aragona nell' anno 1469 fu fatta inserire tra le nostre prammatiche sotto il titolo *de clericis*, *seu diaconis selvaticis*, come osserveremo quando di tai tempi ci converrà ragionare. Indi profittando il Papa della morte già seguita di Re Carlo I., e della prigionia del Principe di Salerno suo figliuolo, formò alcuni particolari capitoli, che mandò al Cardinal di Parma suo Legato in Napoli, perchè gli avesse fatti osservare: e questi sono i capitoli di Papa Onorio, ben distinti da quelli del Principe di Salerno nel piano di S. Martino, come osserva l'Autor della Storia Civile; (1) il quale dopo di averli recati in mezzo interamente, come Marcello Marciano nostro Giureconsulto gli eb-

be

rum ad tardius sint ibidem. Infra quem terminum homines cujuslibet Justitiariatus partium prædictarum duos nuntios de melioribus, ditioribus, & fidelioribus totius Provinciæ ad prædictam declarationem, expositionem, determinationem, & ordinationem impetrandam, seu etiam audiendam transmittant ..... Quam determinationem, expositionem, seu declarationem, vel ordinationem promittimus pro parte Domini patris nostri ad nostrum posse nostra, & heredum nostrorum penitus semper inviolabiliter observare. In capit. statuimus, mandamus, sub tit. de privilegiis, & immunitat. civium, burgensium, & aliorum.

(1) *Lib. XXI. cap. I. tom. III.*

be trascritti dall' Archivio della Cava, soggiugne molte e belle ragioni, onde si mostra che per la loro stranezza, per essere offensivi alla suprema potestà del Principe, e per varie altre critiche riflessioni giammai nel Regno nostro furon ricevuti, nè ebber punto forza di legge.

Ma tanto bastavan pure agli Ecclesiastici i soli capitoli del Principe di Salerno nel piano di S. Martino per esentarsi dal contribuire a qualunque pubblica indigenza, e per sottrarsi interamente dalla soggezione alla somma Potestà civile: tali sentimenti spirano da per tutto i grossi volumi de' nostri Scrittori; imperciocchè per un' effetto inevitabile della misera condizion di quei tempi, erasi dato il bando perpetuo al buon senso, al diritto delle genti, alla giustizia naturale, ed alla retta ragione. Pur se cotali leggi recar si vorranno ad esame con occhio filosofico, e con mente non prevenuta, si troverà non esser poi direttamente contrarie, e non derogare l'antica stabilita legislazione. Tra tutti i capitoli dettati da Carlo Principe di Salerno nel piano di S. Martino tre sono quelli, de' quali potrebbonsi far scudo gli Ecclesiastici per rapporto alla causa presente: Il primo è quello, onde fu loro conceduta l'immunità dal prestare l' alloggio alle truppe, ed a' Magistrati del Re nelle Provincie; (1) e questa immunità io la lascio loro ben volentieri, perchè può considerarsi come personale: l'han

(1) *Item statuimus quod domos Prælatorum, religiosorum, & aliarum ecclesiasticarum personarum, sine voluntate ipsorum, causa hospitandi ab officialibus, vel aliis personis, eis invitis nullatenus capiantur .... nec lectos, vel res ipsorum accipiant.*

l'han goduta fin dagli antichi tempi, come si è mostrato nella I. parte, nè si è mai contrastata ne' tempi a noi più vicini, come può vedersi presso il Regente Moles, e Niccolò Ageta (1). Il secondo è quello, col quale fu prescritto, che i cherici non fossero tenuti a contribuire nelle pubbliche collette per i beni così ecclesiastici, come patrimoniali. (2)

Esaminando dunque a parte a parte questo capitolo la prima idea, che ci si presenta si è che quantunque Carlo avesse voluto render franchi i cherici dalle collette; pure ciò intender si dovesse de' tributi, che forse imposti si sarebbero per lo avvenire, non di quelli, che trovavansi già imposti: e ciò senza stento veruno lo desumo io dal seguente capitolo del medesimo Principe, col quale avendo ordinato che la roba soggetta a tributo passasse in mano degli Ecclesiastici collo stesso peso; (3) egli è chiaro, che non intese recar pregiudizio alle antiche imposizioni; altrimenti dall' un capitolo all' altro si sarebbe manifestamente contraddetto. Quindi fu che Marino di Caramanico, chiosando questo capitolo sulla scorta di Baldo, di Afflitto, e di altri avvisò che l'immunità conceduta a' che-

(1) *Aget. ad decis. Moles §. 2 de immunit. funct. Fiscal. quaest. 6 num. 27.*

(2) *Item statuimus quod clerici, qui clericaliter vivunt non cogantur communicare cum aliis in collectis, & exactionibus aliis quibuscumque, nec pro bonis ecclesiasticis, nec pro patrimonialibus de portionibus eos legitime contingentibus.*

(3) *Item statuimus quod possessiones, & res, quae non sunt aliis obligatae possint a quibuscumque dari, vel obligari Ecclesiis .... & tunc res vel possessiones ipsae praefatis titulis cum suo onere ad Ecclesias transferantur.*

a' cherici per gli beni, che acquiſtaſſero, intender ſi doveſſe per gli tributi, che in appreſſo ſi foſſero impoſti, non già per gli tributi antichi, a' quali erano già ſoggetti. (1) Ma queſta teoria così ſana, così vera, così neceſſaria dov' è mai che ſi foſſe in menoma parte oſſervata? Truovo io di eſſerſi anzi praticato il contrario; imperciocchè non ſolo non pagarono gli Eccleſiaſtici alcun tributo per gli beni da eſſi fino a quel tempo acquiſtati; ma di più avendo fatti ne' tempi ſeguenti altri immenſi acquiſti, ſono ſtati tuttavia immuni dalle pubbliche collette, con detrimento inevitabile di tutti i laici, a' quali ſi han dovuto accreſcere per natural conſeguenza: ed in tal modo ſon ſempre mai creſciuti gli abuſi, a' quali non prima de' tempi dell' invitto Re Carlo di Borbone, oggi auguſtiſſimo Monarca delle Spagne cominciò ad appreſtarſi riparo, ſiccome in ſuo luogo ſarà apertamente dichiarato.

L' altro argomento, che io deſumo agevolmente dal rammentato capitolo di Carlo Principe di Salerno ſi è che l' immunità accordata a' cherici non fu generale per tutti i beni, ma particolare per alcuni pochi. Si riflettano le parole del capitolo: *nec pro bonis Eccleſiaſticis, nec pro patrimonialibus de portionibus eis legitime contingen-*

(1) Marin. de Caram. in dic. cap. item ſtatuimus quod Clerici: *E. dixit pulcre Baldus in conſilio ſuo incipiente quidam laicus &c quod clericus ſuccedens laico cogitur ad collectas in præteritum impoſitas ſolvendas, non ad imponendas. Refert, & ſequitur Alexander poſt Barth. in l. Titia D. ad Municip. & Mattheus ubi ſupra; & dixit Baldus quod ad clericos tranſit res cum onere ſuo, ſuiſque vitiis.*

gentibus. Per le prime parole: *nec pro bonis Ecclesiasticis* ben si comprende che si addita *il manso*, o sieno i beni dotali delle Chiese; e per questa sorta di beni, come fu mostrato nella I. parte non v' ha dubbio, che le Chiese furono esenti fin da tempi della decadenza del Romano Impero, e spezialmente sotto il dominio de' Franchi Imperatori. Per le parole seguenti: *nec pro patrimonialibus de portionibus eis legitime contingentibus*, egli è ancor chiaro che s' intende de' soli beni appartenenti al patrimonio sacro. Se il Legislatore avesse inteso di accordare l' immunità a' cherici sopra tutti i beni provenienti per legittima successione, egli è certo che a voler parlare con proprietà detto avrebbe più speditamente così: *nec pro portionibus eis legitime contingentibus*. Ma dall' aver detto *nec pro patrimonialibus de portionibus eis legitime contingentibus*, si deduce manifestamente che non intese di stabilire l' immunità per tutte le porzioni, che legittimamente si fossero acquistate al cherico per successioni, o per altri contratti civili; ma soltanto per quella porzione detta *patrimonio sacro*, e che costituir si dee al cherico, perchè possa esser promosso alle sacre ordinazioni. (1) E quantunque beni patrimoniali del cherico si dicano generalmente esser tutti quelli pervenuti per legittima successione; spezialmente però nel secolo XIII., che fu appunto il tempo della promulgazione di quel capitolo, per beni patrimoniali s' intendevano soltanto quelli, a titolo de' quali il cherico era ordinato, come avvisò il Van-Espen. (2) A seconda di questa nostra in-

(1) *V.Van-Espen part. 2 tit.9 cap.6 num.27*.
(2) *Loc. cit. num. 11, & 20*.

interpretazione fu ne' tempi feguenti formata una nuova legge dal Re Ferdinando I. di Aragona, come offerveremo di quì a poco; imperciocchè in una delle fue prammatiche (1), dopo di aver religiofamente inferite le parole di quefto capitolo, foggiunfe che per qualunque altra forta di beni doveffero effer coftretti a contribuire le collette, al pari degli altri Cittadini. E finalmente da un altro capitolo dello fteffo Principe di Salerno già divenuto Re di Napoli col nome di Carlo II. rilevafi apertamente che tale, qual da noi fi è efpofta, fu la fua idea nel capitolo precedente. Dando egli la norma, come regolar fi doveffero le Univerfità del Regno negli apprezzi per rifcuoter le collette tra le eccezioni foggiugne: *exceptis etiam clericis, & bonis ecclefiafticis, quæ in beneficium ab ipfis Ecclefiis tenere nofcuntur*. (2) Si vede dunque che volle Re Carlo in quefto capitolo rapportarfi alla coftituzione del Re Guglielmo Normanno, colla quale ficcome di fopra fi è notato quel Principe ordinò che i cherici per quei foli beni, che tenevano *ab Ecclefia* doveffero effere efenti dalla giuridizion laicale, non già per gli altri, che aveffero *ab aliis, vel aliquo propter patrimonium, five aliunde*. Dimanierachè ficcome Guglielmo foltanto per i beni, che fi tenevano dalla Chiefa determinò, che il cherico foffe convenuto innanzi al giudice ecclefiaftico; così Carlo prefcriffe, che per quefti foli beni doveffe il cherico effer immune da' pefi univerfali, e per tutt' altro doveffe indifferentemente effervi foggetto.

R Il

(1) *Pragm. 2 tit. de cleric. & diaconis felvat.*
(2) *Cap.Regis Car.II. penes Tapp. de jur.Regn. tom.6 lib.6 tit.de folut. funct. fifcal. pag.* 51.

Il terzo capitolo finalmente, su di cui gli Ecclesiastici far potrebbero la forza maggiore segue dopo di quello già esaminato; e le parole, onde il Legislatore si espresse, sono tali, che sembrano derogare assolutamente la costituzione *prædecessorum nostrorum* dell' Imperator Federigo, intorno alla quale si è da noi lungamente ragionato; imperciocchè fu permesso di potersi trasferire, o ipotecare i beni stabili alle Chiese, però senza pregiudizio de' pesi a quelli forse annessi (1). Ma si rechino di grazia accuratamente ad esame le proprie parole della legge trascritte nel margine, e si vedrà poi non esser tanto contraria, quanto si crede alla costituzion di Federigo. Permise Carlo che i fondi trasferir si potessero, o ipotecare alle Chiese; ma sotto qual condizione? eccola: *dummodo eædem possessiones, vel res Curiæ non teneantur in aliquo*. Gli obblighi a favor della Corte, o sia del Regio Fisco sono le collette universali, cui allora tutti i beni erano soggetti; dunque niun fondo acquistar poteasi dagli Ecclesiastici per effetto di quella condizione. Alcuni interpreti colla mente immersa ne' pregiudizj, e privi di buona loica, han creduto che per quelle parole *dummodo Curiæ non teneantur in aliquo* s' intendano i beni feudali; ma si sono di gran lunga ingannati. Per gli feudali, come altrove si è osservato, eranvi

---

(1) *Item statuimus quod possessiones, & res, quæ non sunt aliis obligatæ, possint a quibuscumque dari, vel obligari Ecclesiis, dummodo eædem possessiones, vel res Curiæ non teneantur in aliquo. Si vero talis obligatio fuerit, propter quam datio, legatio, vel donatio impediri non possit; tunc res, vel possessiones præfatis titulis cum suo onere ad Ecclesias transferantur.*

vi espresse proibizioni de' Re Normanni, e Svevi di non potersi dalle Chiese acquistare, dunque la proibizione riguardar dee i burgensatici. A questo senso fu restituita la vera lezione della costituzion di Federigo, per mezzo delle parole *de quibus nostrx Curia servitium minime debeatur* : se dunque quelle parole *de quibus nostra Curia servitium minime debeatur* additano i burgensatici, lo stesso effetto debbano produrre queste altre *dummodo Curia non teneantur in aliquo* a ben serbare il gusto del linguaggio di que' tempi, giacchè dall' una all' altra legge non erano trascorsi più, che anni cinquanta, quanti si contano dal 1232 al 1283.

Ma resterà dileguato ogni dubbio, quando si rifletta che tale fu il sentimento di Sebastiano Napodano, (1) antico Chiosatore di quella legge, e quasi *singrono*, perchè visse a' tempi della Regina Giovanna I. Ecco le di lui parole : *Hoc capitulum tria habet dicta : unum loquitur de rebus nemini obligatis, & sic liberis, quia possunt donari Ecclesiis ; secundum dictum loquitur de bonis obligatis Curiæ, quæ non possunt dari, vel obligari Ecclesiis, cujus dicti forte ratio est* (si rifletta che nobile ragione!) *ne Curia inducatur ad litigandum cum Ecclesiis ; tertium dictum est, quod si res, quæ datur Ecclesiæ est alii privato obligata : si vero obligatio non impedit dationem, valet datio, & res transit cum onere suo*. In appresso muove espressamente la quistione intorno alle collette, e la decide a nostro favore ; ma vi soggiugne subito una difficoltà,

 che

(1) *V. glos. Sebastiani Napod. ad cap. item statuimus quod possessiones inter capit. Car. II.*

che mostra abbastanza la strana filosofia de' tempi suoi. *Sed quid de rebus, de quibus debentur collectæ? an possint donari Ecclesiæ? Et videtur quod non, ut hic. Sed certe hoc esset satis iniquum; sequeretur enim ex hoc quod nulla bona burgensatica, ac privatorum possent donari Ecclesiis, quum pro omnibus debeantur collectæ, & sic esset nimium restrictum beneficium charitatis.* Ad isciorre questa difficoltà escogita egli una distinzione tanto inetta, quanto la difficoltà medesima: *Unde dico quod hujusmodi bona possint donari Ecclesiis, non obstante hoc capitulo, quia hic loquitur quando possessiones tenentur Curiæ, & sic onus reale, puta tributum indictio, vectigal, vel annona, vel quid simile, de quibus modo dixi. At collecta non est onus reale, sed mixtum, & non sunt obligata, ceu prædia ad collectas, sed ipsi homines tenentur pro prædiis &c.* Che il tributo si debba da' fondi per mezzo delle persone, o dalle persone per causa de' fondi egli sarà sempre un peso reale: e sarà sempre vero che queste benedette distinzioni, abolite ormai Dio mercè nel Foro, e nelle scuole, in vece di recar lume alla materia, servono anzi ad offuscare il buon senso, e la ragione.

Nè vogl' io esser contento della sola testimonianza di Napodano. Carlo Tappia ancora celebre interprete delle nostre leggi, quantunque vivuto fosse in tempi, ne' quali duravano tuttavia le tenebre dell' errore; pure dopo di aver comentata la costituzion di Federigo, soggiunse: *Hæc autem constitutio non corrigitur per sequens capitulum 99, ut falso Afflictus asserit n. 2; immo ejusdem capituli dispositio cum hujus constitutionis decisione conformatur, ut colligi potest ex dictis per Sebastianum de Neapoli in dict. cap. 99, qui ger-*

germanum ipsius sensum aperit . (1) Nè vale il dire che il Re Carlo I. d'Angiò, e Carlo II. suo figliuolo per effetto de' patti stabiliti con i Romani Pontefici avessero generalmente abrogate le antiche costituzioni del Regno ; (2) imperciocchè oltre di essersi detto , e doversi meglio mostrare a suo luogo che le antiche costituzioni furon confermate da' Re Aragonesi , ed ultimamente dal nostro amabilissimo Sovrano , si sa troppo bene che Federigo non fece , che ravvivare le spente antiche leggi de' Re Ruggieri , e Guglielmo Normanni , che furono i fondatori della Monarchia : e siccome i Re Angioini , ed i Pontefici per *nequizia de' tiranni* intendevano le procedure degli Svevi ; così additavano per epoca , e norma del governo le leggi de' Re Normanni .

Alle cose fin quì dette io potrei aggiugner lume , e forza maggiore ricordando al proposito le leggi fatte da' Re Aragonesi , che contemporaneamente dominavano nella vicina Sicilia ; e spezialmente merita tutto il riguardo una costituzione del Re Federigo II. il quale presso che nel tempo istesso , in cui il Principe di Salerno stabiliti avea i suoi capitoli nel piano di S. Martino promulgò egli una legge nella Sicilia in tutto uniforme alla più volte rammentata costi-

(1) *Car. Tappia in adnot. ad constit. prædecessorum lib.* 1 *Jur. Reg. tit.* 2 *de sacrosanctis Eccles.*

(2) *Universis Ecclesiis Regni nostri , quæ hactenus oppressæ fuerunt per implicationem , & nequitiam tyrannorum , ut plenarie restituantur* cap. 18 Regis Car. I. *Privilegia & jura concessa Ecclesiis , & personis Ecclesiasticis a Catholicis , & antiquis Regibus Siciliæ , in quorum possessione sunt , serventur illesa .* cap. 101 Regis Car. II.

ſtituzione dell' Imperator Federigo, ordinando che doveſſero gli Eccleſiaſtici tra lo ſpazio di un anno vendere a' ſecolari i fondi, che forſi loro ſi ſarebbero deferiti, altrimenti s' intendeſſero incorporati al Fiſco (1). E queſti fu quel Re Federigo, di cui ſi è fatta innanzi onorata menzione, come colui, che in età giovanile ſeppe difendere, e ben governare il Reame di Sicilia a lui proferto da' Siciliani, che non voleano ricader in mano degli Angioini, e temeano forte l' irritamento de' Romani Pontefici. Ma io non ho biſogno di coteſti preſidj ſtranieri; giacchè le leggi degli ſteſſi Re Angioini non ſon poi tanto favorevoli agli Eccleſiaſtici, quanto eſſi, profittando del buon tempo, han fatto credere a gente di poca levatura. Si è ciò fin quì abaſtanza dimoſtrato: e pure ſe voglia darſi una paſſaggiera occhiata ad alcune altre leggi de' ſeguenti Principi di quella Real Caſa, ſi ſcorgeranno i lampi del lor retto penſare, e ſi vedranno diſegnati come in figura quei provvedimenti,

(1) *Provida deliberatione ſtatuimus, ut ſi per aliquem burgenſem noſtri demanii, aut vaſſallum dictorum feuda tenentium in Eccleſias prædium aliquod ruſticum, vel urbanum quoquo alienationis titulo, ſeu per aliquos voluntates ultimas alienare, & transferre contingerit; Prælati ipſarum Eccleſiarum, ſeu Præpoſiti quocumque nomine cenſeantur prædia ipſa infra annum unum, hebdomadam, menſem, & diem a tempore alienationis jam dictæ vendere, ſeu concedere teneantur, & debeant, ſi de demanio fuerint, hominibus noſtri demanii; ſi feudatariorum vaſſalli fuerint, alienationis cum vaſſallis: re namque minime carere videntur, quum ſuccedit pretium loco rei. Quod ſi non fecerint, liceat nobis bona ipſa alienata ad noſtrum demanium, dictis feudatariis ad eorum dominium abſque pretio revocare*. Capit. Reg. Siciliæ lib. II. cap. XXIII.

ti, che non era lor permesso di spiegare in una ben grande, e luminosa tela. Mi si dica di grazia cosa importano mai quelle parole di Re Carlo II., quando prescrivendo il modo come riscuoter le collette volle che tutti ugualmente pagata avessero la lor rata a proporzion de'beni? *Statuimus ut singuli in generalibus subventionibus, aliisque servitiis publicis conferant, vel alter alterius onera non reportet: inhibentes aliquos fieri solutionis immunes in dispendium reliquorum.* (1) Si rifletta pure per un momento qual senso inducano quelle altre parole del saggio Re Roberto in additando la norma per esigere le funzioni fiscali: *ita quod quilibet pro modo facultatum suarum taxetur, omnibus prædictis attentis, & alter alterius indebita onera non reportet; sicque nullus a taxatione, & solutione subventionis ipsius, nisi aliquod privilegium speciale indulgeat, eximatur.* (2) Non si deduce quindi che il privilegio di una parte de' Cittadini nuoce ugualmente a tutto il resto? non è quindi un' insinuare che godendo tutti de' vantaggi della società, tutti ancora debbano alle pubbliche indigenze contribuire? non è ciò un comprender chiaro che la giustizia distributiva vuole che più paghi quel Cittadino, che più fondi, e più ricchezze possiede? e poichè si sa che gli Ecclesiastici erano i più ricchi, ragion volea che costoro più degli altri fossero tassati.

Ma come mai poteano ciò ordinare que' Sovrani, che dalla Chiesa stessa riconosceano il lor Regno? ed avean bi-

(1) *Capit. in singulis inter capit. Car. II. sub rubri. de officio collect.*
(2) *Capit. Fiscalium functionum inter capit. Regis Roberti sub rubri. de appretio.*

bisogno del continuo braccio de' Pontefici per potercisi mantenere? Ecco la ragione, onde nacque a que' tempi il perturbamento della economia, e della polizia nel nostro Regno; ecco il motivo, per cui dopo la translazione della Sedia Apostolica in Avignone, tutti i Sovrani dell' Europa si sottrassero dal duro giogo, e noi soli rimanemmo immersi ne' pregiudizj, nella ignoranza, negli abusi, e nella oppressione. La tracotanza degli Ecclesiastici in questi tempi era ormai giunta al segno di non potersi più soffrire; imperciocchè persuasi di essere scevri da tutte le leggi del Principe, ed immuni da' più sacri doveri della società civile, attendevano a perturbar lo Stato, secondando le loro più perverse passioni. Di ciò fan fede le tante memorie tratte da' Regj Archivj, e conservateci da Bartolomeo Chioccarelli (1) ne' suoi manoscritti, onde si ravvisa che di tanto in tanto eran costretti i Re per vie transversali, e colla più possibile circospezione dar riparo all' audacia, a' delitti, ed alle violenze de' Preti. Che se per poco si fosse voluto aggravar la mano, si sottraevan subito dal giogo delle leggi, e dal rigore de' Magistrati; menavan subito innanzi il privilegio del Foro; immantinente ne appellavano alla Corte Romana, ed eran sicuri che o il giudizio riusciva loro favorevole, o restava il piato sepolto nell' obblio. Che i Prelati, ed i Preti avessero voluto godere il privilegio del Foro, lo avrei forse lor menato buono; ma fu cosa strana, e scandalosa assai, quando i Cherici della Diocesi di Marsico si querelarono col Re Carlo II. che il Giustiziero di Principato

(1) *MS. giuridizionali tom.* 5, 10, 12, *e* 20.

to Citra procedesse contra le loro concubine (1): e pur' a tanto conveniva che si cedesse, e tale depravazion di costumi si dovette soffrire. L' unico rimedio, che trovar si seppe a' tempi del Re Roberto fu quello delle lettere appellate *conservatoriali*; imperciocchè essendo giunta all' eccesso la licenza, e l' audacia degli Ecclesiastici, quindi provveniva che le orecchie del Re erano assordate da' lamenti di coloro, che si dolevano delle ingiurie, de' danni, delle violenze, e delle rapine de' Monaci, e de' Preti (2). Laonde quel buon Re non potendo apprestarvi riparo con leggi dirette, immaginò il ripiego di ciò fare per mezzo di particolari lettere, che diceva provvenire dall' alto del suo Regal Trono (3). E merita di esser avverti-

(1) V. Il Chioccharelli *ms. giuridiz. tom.* 10 *tit. de immun. Cleric.*

(2) *Sane in Auditorio nostro inculcatione frequenti lata plurium querela perstrepuit, & clamor validus tumultuosa quadam vociferatione perduxit, quod Prælati Regni nostri Siciliæ, Hospitalarii, Monachi, alique Clerici diversæ conditionis, & status, vassallos eorum, quos obtinent propter Ecclesiis, quibus præsunt, aliosque nostros fideles & subditos in personis, & rebus oneribus diversis angariant, molestiis tædiosis afficiunt, & extorsionibus immoderatis affligunt, in quibus profecto mentis displicentia præmimur, & piæ compassionis officio interius anxiamur.* Capit. ad Regale fastigium inter capit. Regis Roberti.

(3) *Nos igitur hæc audire murmura, & clamosas insinuationes hujusmodi transire sub pallio nequeuntes in examine rectæ considerationis adducti quod ad Regis officium specialiter pertinet judicium facere, atque justitiam, & auxilium præbere pauperibus contra potentes maxime, ac liberare de manibus calumniantium vi aggressos, quodque in eodem Regno Siciliæ generali, & eminente præcipua potestate fungentes omnium ibi degentium sumus domini personarum, in quos merum habemus imperium, & coercitionem omnimodam, omni persona prorsus ex-*

to che quantunque si trattasse di amministrar la giuzia, e di dar la pace a' vassalli, pure il Re in quelle lettere facesse uso di tante riserbe, di tanta circospezione, di tante proteste per non ledere la pretesa libertà Ecclesiastica; dicendo, che quantunque non avesse alcuna potestà sopra i Cherici, l'avea però bene sopra i loro ministri, ed ufiziali, per mezzo de' quali si commetteano tanti eccessi (1); appigliandosi al partito di commettere a' suoi Giustizieri che non essendo permesso di procedere contra gli Ecclesiastici per la via ordinaria e comune, ciò facessero per mezzo d'informazione summaria, e rimedio particolare (2): e ricorrendo fin' anche alla ragione di esser legge di natura il ripulsar le ingiurie (3), ed agli esempli del Re David-de,

---

exclusa, cujuscumque præeminentiæ dignitatis aut conditionis existat. Cit. Capit. ad Regale fastigium.

(1) *Et quamvis contra Prælatorum, & Clericorum personas se nostræ potestatis auctoritas communiter non extendat; adversus tamen officiales eorum laicos, qui eis in illicitis obedire non debent, & ad protectionem, & manutentionem, & defensionem omnium subditorum nostrorum Regni præfati libenter erigitur præeminens nostræ brachium potestatis*. Cit. Capit. ad Regale fastigium.

(2) *Non exigens in his cognitionalia ordinare certamina, quæ in Prælatorum, & Clericorum personas, atque negotia non possetis in communi censura rationabiliter exercere; sed facta tibi de injuriis rapinis, & damnis illatis, ut præmittitur præfatis hominibus informatione summaria per facti notorium, vel rei evidentiam, famam publicam, aut designationem aliquam attestantem commissam injuriam, præmissa efficaciter compleat tuæ diligentiæ promptitudo*. Cit. Cap. ad Regale fastigium.

(3) *In propellenda injuria, non in inferenda fore describitur lex virtutis; qui enim quum potest injuriam non repellit a proximo maxime naturalitate conjuncto, in vitio pariter communicat facien-*

de, che diè soccorso agli oppressi Israeliti (1), e di Mosè, che prostese morto a terra un Egizio, perchè fatta avea grave ingiuria ad un Ebreo (2). E pure ad onta di tanta moderazione non lasciarono i Canonisti di declamare contra la condotta di questo Principe; tanto che Luca di Penna, che scrisse sotto il Regno della Reina Giovanna I. ebbe a prenderne la difesa avvisando: *hoc statutum multi Prælati, & Canonistæ nitebantur infringere, dicentes, Principem secularem nihil posse contra Clericos, & eorum causas directe, vel indirecte statuere; sed ipsi circa hoc inique loquuntur &c.* (3). E ne' tempi posteriori fino al regnare degli Aragonesi, e degli Austriaci si agitarono sempre fierissime controversie intorno a questo punto, come si può ravvisare da' manoscritti lasciatici da Bartolomeo Chioccharelli. (4)

cienti. Dict. Cap. ad Regale fastigium.

(1) *Erat quidem occursus oppressis in Israelico populo David Rex, statuitque juris antiqua prudentia, ut læsus quilibet, & lædendus ad statuas Principum quis confugeret pro tutela*. Cit. Capit. ad Regale fastigium.

(2) *Sanctus equidem Moyses quum videret Hebræum injuriam ab Ægyptio patientem, obstaculum est defensionis aggressus, ut Ægyptium in terram prosterneret, & ipsum in sacculo obrutum sepeliret*. Cit. Cap. ad Regale fastigium.

(3) *Lucas de Penna in not. ad capit. ad Regale fastigium*.

(4) *V. il XIII. tom. de' ms. giuridizionali*.

§. IV.

Degli Aragonesi.

TAl' era in questi tempi lo stato infelice del nostro Regno, donde non prima fummo sottratti, che conquistato si fosse dal magnanimo Re Alfonso di Aragona: e chiunque avrà per poco recata ad esame la nostra Storia, non sarà punto maravigliato del cangiamento politico, e civile avvenuto sotto il dominio di questo Principe, e de' suoi successori. Non divenne egli nostro Re per ragione ereditaria, o per patto d'investitura; ma avendone fatta la conquista colla forza delle armi, e col favor della fortuna, scevro da' legami di famiglia, e dalla soggezione alla Corte Romana, potè prenderne il governo da Signore assoluto. Si sa che la Reina Giovanna II., ultima della Regal Casa di Durazzo, messa in angustie per la spedizione di Luigi III. d'Angiò sopra di questo Regno, immaginò di ricorrere all'ajuto di Alfonso V. Re di Aragona, invogliandolo all' impresa per mezzo di solenne adozione, affinchè succeduto fosse nel Reame dopo la di lei morte; ed in fatti ne fu stipolato nel dì 8 Luglio del 1421 solenne istrumento rapportato dal Chioccarelli, e dal Tutino (1); laonde cotesti Principi con dubbio evento guerreggiarono lungo tempo tra loro. Ma si sa ancora che a capo di poco tempo la stessa Reina disgustata col Re Alfonso per effetto dell' ambizione, e delle trame del G. Si-

(1) *Chioccarel. ms. giuridizionali tom.* 1., *Tutino nel libro de' G. Contestabili.*

Siniſcalco Sergianni, nel dì 1 Luglio del 1423 con altro pubblico iſtrumento rapportato dallo ſteſſo Chioccarelli (1) rivocò per vizio d'ingratitudine l'adozion fatta di Alfonſo, adottando Re Luigi per opera ancora del Pontefice Martino V.; laonde alla ragione acquiſtata ſul Reame da queſta ſeconda razza della Caſa d'Angiò per la chiamata, che la Reina Giovanna I. fatta avea di Luigi I. ſi aggiunſe il nuovo titolo di adozione fatta da Giovanna II. a Luigi III. nipote del primo: ragioni, che indi trasfuſe nelle perſone di Carlo VIII., e Franceſco I. produſſero tante guerre, onde per più ſecoli fummo afflitti. Ma nulla di ciò curandoſi il Re Alfonſo, atteſe di propoſito a renderſi aſſoluto padrone del Regno. Accadde a lui favorevole l'immatura morte di Re Luigi, ed indi a poco più opportunamente quella della ſteſſa Reina. E quantunque alcuni dì prima della morte con teſtamento rapportato dal Tutino aveſſe iſtituito erede, e ſucceſſore il fratello del defunto Luigi Renato Duca d'Angiò, e Conte di Provenza, il quale portoſſi qua di Francia per conſervarſi nel ſuo diritto; pure dopo molti, e varj combattimenti nel corſo di alcuni anni, finalmente nel 1442 Re Alfonſo entrò in Napoli trionfante, e Renato fu coſtretto ritornaſene in Francia portando ſeco i ſemi delle pretenſioni, e delle diſcordie, che ſcoppiaron poi ne' tempi avvenire.

Divenuto dunque Re Alfonſo noſtro Sovrano col nome di Alfonſo I. ſi vide cangiar d'aſpetto lo Stato del Reame, e dopo tanti tumulti delle paſſate guerre cominciammo a reſpirare nel ſeno della pace. Abbandonò

(1) *MS. giuridizionali tom. 1.*

donò egli i tanti vastissimi ereditarj Regni, e fissò la sua dimora in queste terre da lui conquistate; si uniron di nuovo nella sua persona le due Monarchie di Napoli, e di Sicilia, che giaciute eran divise fin da' tempi di Pietro III.; pensò sottrarci dal timore di divenir Provincia, promettendoci un proprio Signore nella persona di Ferdinando suo figliuolo, e ne' di lui successori; ordinò lo Stato con nuove leggi, e più convenienti istituzioni. Or di tali provvedimenti quali furon mai le conseguenze? quelle appunto, che attender si doveano in grembo alla pace: rinacquero a poco a poco le già presso che spente lettere, si videro incivilire i costumi in mezzo alla barbarie depravati, e dileguaronsi il fanatismo, e gli abusi, che tra le tenebre dell' ignoranza ingombrato aveano il cuore umano. Quindi fu che durante la stirpe di Re Alfonso non ebbero i vicini Romani Pontefici su questo Reame quell' eminente, ed assoluto dominio, che per lunga pezza furon' usi di esercitare; imperciocchè la ragion naturale, ed i lumi tratti dalla Storia de' tempi ci fan conoscere apertamente che la potenza della Corte Romana ha camminato più, o meno sollecita a proporzione che le scienze sono state abbandonate, o coltivate. Egli è questo un termometro esattissimo per iscorgere lo stato delle civili società: il tempo della barbarie, e della ignoranza è quello ancora del fanatismo, e della superstizione; l' epoca del Regno delle scienze è quella ancora, in cui la giustizia, e la ragione prende il suo luogo, squarciando il velo de' pregiudizj, e degli errori; laonde il lume della vera Religione vedesi nobilmente scintillare. Quando un Ildebrando obbligava un Errico a prostarsi a' suoi piedi dopo molti giorni di prigione, e di digiuno non erano

no ancora al Mondo i Baconi, i des-Cartes, i Neutoni; ma quando la natura cominciò ad isviluppare i begl' ingegni, non potette un Bonifacio far lo stesso ad un Filippo: ed in tal guisa iti siamo sempre più migliorando fino a'nostri felicissimi tempi, a proporzione de' progressi fatti dalla umana ragione. Ma ritorniamo in cammino; giacchè le cose, che si diranno nel corso di questo ragionamento mostreranno per loro stesse la verità dell'additato sistema.

Or le brighe che Re Alfonso ebbe con Papa Eugenio IV. mostrano apertamente che lo spirito di quei tempi erasi molto cangiato. Il novello scisma coll'Antipapa Amedeo, Duca di Savoja, che assunse il nome di Felice V. arrecato avea infinito perturbamento all' equilibrio del Sacerdozio, e dell' Impero; poichè nel tempo istesso che il Concilio di Basilea citava, dichiarava contumace, e deponeva il Papa Eugenio; questi in un altro Concilio di Firenze dichiarava Conciliabolo quello di Basilea, ed erano vicendevoli le scomuniche, e gl' interdetti. Di questi torbidi profittò il Re Alfonso appigliandosi a quelle politiche intraprese rapportate distintamente dal Zurita: (1) cosicchè siccome riuscì a Papa Eugenio di stabilirsi nella Sedia Pontificia abbattendo il di lui oppositore, così Re Alfonso ottenne l' intento della conferma della legittimazione fatta di Ferdinando suo figliuol bastardo, e della investitura per lo Regno di Napoli. La bolla della investitura, ed i capitoli della pace stabilita in Terracina nel dì 14 Giugno del 1443 vengono rapportati da Bartolomeo Chioccarelli, e dal Lunig;

(1) Negli annali di Aragona.

nig (1); e fra tutti gli altri merita particolar riflesſione quel capitolo, in cui al noſtro propoſito fu determinato che il Papa dar doveſſe al Re Alfonſo l'inveſtitura del Regno di Napoli, colla conferma dell'arrogazione, ed adozione, che la Reina Giovanna II. aveagli fatta; però con eſpreſſa proteſta che *ciò non gli oſtaſſe per aver conquiſtato il Regno colle proprie armi.* Poco curavaſi Re Alfonſo del titolo di adozione ricevuta dalla Reina Giovanna II., ed indi rivocata: le ſue ragioni ſul Reame erano molto più antiche, e ragguardevoli, perchè erano le ſteſſe de' paſſati Re Aragoneſi, e ripeteano la loro origine dall' inneſto colla infelicemente eſtinta Imperial Caſa di Svevia: ed oltre a ciò la conquiſta fattane col proprio valore, e l'acclamazione univerſale de' pópoli (come ſi eſpreſſe lo ſteſſo Papa Eugenio (2) nella bolla d' inveſtitura) era un dritto aſſai più ſacro, e venerando, che le bolle Pontificie ſolite ſpedirſi per ſecondare i poli-

---

(1) Chioccarel. *ms. giuridiz. tom.* 1, Lunig. *Cod. Dipl. tom* 2 *pag.* 1239.

(2) *Rex ipſe nulli parcens ſuo, ſuorumque periculo, nulli indulgens labori, nec non impenſarum profluviæ.... Quum itaque omnes & ſingulæ Regni, & Terræ prædictorum Principes, Comites, & Barones, nec non Civitatum, Caſtrorum, & Terrarum, & Locorum infra Regnum, & Terram hujuſmodi conſiſtentium Communitates, & Univerſitates, præſertim poſt captam, ut præfertur, tandem Civitatem Neapolitanam præfatum Regem in eorum verum & legitimum Regem atque Dominum recognoverint, & pro tali eum teneant, & reputent, ſibique tanquam Regni, & Terræ præfatorum vero & legitimo Regi, ac Domino in omnibus pareant obediant & intendant; ac etiam cuncti Principes, Comites, & Barones & eorum ſinguli in manibus ſuis fidelitatis ſolitum juramentum præſtiterint &c.* Lunig Cod. Dipl. tom. 2. pag. 1240.

politici disegni della Corte Romana. Ma la condizione di quei tempi non permetteva ancora di così adeguatamente ragionare; quindi Re Alfonso avendo stimato opportuno di confermarsi nel Reame per mezzo della investitura, la procurò dal Papa; ma volle nel tempo istesso che restassero salve le sue vere ed antiche ragioni, per usarne ove il bisogno così richiedesse.
Oltre de' capitoli della pace, e delle bolle d' investitura, spedì Papa Eugenio alcune altre bolle, le quali tutte mostrano abbastanza il cangiamento della politica, e della ragion di Stato, come furon quelle di rimettersi le quantità dovute alla Camera Apostolica per cagion della investitura presente, per le passate, e per l' esazione fatta delle rendite Camerali; come furon quelle del rilascio dell' annuo censo, della rinunzia alla prestazione delle truppe armate, e molte altre simili cose. Tutte coteste bolle furono trascritte dal nostro Bartolomeo Chioccarelli, (1) presso di cui potranno riscontrarsi; giacchè io son contento di averle così accennate. Mi si permetta però di far specifica ricordanza di due sole spedite in data de' 13 Dicembre 1443, perchè si rapportano direttamente alla causa, che abbiam tra le mani. Colla prima fu dichiarato che sebbene nella investitura poco innanzi accordata vi si fosse espresso il patto di non potersi imporre taglie, e collette alle Chiese, Monasterj, Luoghi Pii, e Religiosi, Cherici, e persone Ecclesiastiche, e loro beni, salvo che ne' casi permessi *de jure*, ovvero per antica consuetudine del Regno; tuttavolta che lecito fosse al Re Alfonso durante la sua

 vita

(1) *MS. giuridizionali tom.* 1.

vita imporre taglie, e collette a' detti luoghi, e persone Ecclesiastiche essendovi necessità, non ostante i patti contenuti nella investitura. Colla seconda fu risoluto come avendo il Re esposto che per antica consuetudine del Regno poteva imponer taglie e collette alle Chiese, Monasterj, Luoghi Pii, e Religiosi, Cherici, e persone Ecclesiastiche, e loro beni; e che non era tenuto di ammettere i Prelati provisti in Regno, qualora fossero sospetti rei di Stato; il Papa gli accorda la facoltà d' imporre i tributi, e di ricusare i Prelati, non ostanti i patti della investitura.

Ben dissi dunque che il Regno di Alfonso I. d' Aragona fu l' epoca memoranda della felicità, del lume, e della pace di queste nostre Provincie; e più direi se non temessi di allontanarmi dal proposto istituto; imperciocchè la protezione che questo Principe ebbe delle arti, e delle scienze, la coltura che ne fece egli stesso, la folla de' letterati, che respirarono all' ombra della sua Real Corte, l' erezione di nuovi Tribunali, la promulgazione di provvide leggi son cose tutte, che han stabilita la sua gloria ne' secoli futuri. Or dunque il raffinamento della polizia, e la pratica del buon governo cominciatasi a stabilire a' tempi di Re Alfonso fu di mano in mano continuata ne' di lui successori: egli è vero che sofferse qualche detrimento durante il Regno degli Austriaci, come osserveremo; ma è vero altresì che finalmente è stata ristabilita a' tempi nostri, sotto il dominio del nostro amabilissimo Re, e Signore, e sotto l' invitto Re suo Padre, oggi Augustissimo Monarca delle Spagne. Poche leggi sono a noi rimaste del Re Alfonso, avendocene privati della maggior parte l' ingiuria de' tempi;

pi;

pi (1); ad ogni modo per ciò, che riguarda il nostro proposito non sono di picciol peso le bolle di Papa Eugenio IV. testè accennate, onde fu dichiarata la facoltà di taglieggiare i Cherici, e le Chiese indifferentemente, siccome praticò quel Sovrano in tutte le occasioni di pubblica comodità, e de' gravissimi bisogni dello Stato. In fatti essendovi un' antica gabella di grana sei per oncia, o sia dell' uno per cento sopra tutte le merci, che s' immetteano, o si estraevano per mare da Regio, fino a Gaeta istituita dal Re Carlo III. di Durazzo; (2) questa poi da Re Alfonso fu estesa per tutti i luoghi marittimi del Regno (3); e ciò ad oggetto di sostentare le Regie galee destinate a tener purgati i nostri mari da' Corsari barbareschi, e dalla invasione de' Turchi; e questa al dir di Giulio Capone nostro Giureconsulto (4) fin dal suo nascere, e nel progresso fu riscossa generalmente *ab omnibus, & sic a Religiosis cujuscumque generis*.

Ma il nuovo sistema intorno al riscuotere i pubblici tributi introdotto da questo Principe apporta molto lume alla materia, in cui versiamo. A' tempi de' Re Normanni i pagamenti Fiscali riscuotevansi a proporzione dell' apprezzo de' beni; (5) dall' Imperator Federigo poi in un general parlamento tenuto nel Castel-

 lo

(1) *V. Toppi de orig. Tribunal. par. 2 lib. 2 cap. 2 num. 12.*
(2) *Cap. novæ gabellæ penes Goffredum de Gaeta post Ritus Regiæ Cameræ Summariæ in fin.*
(3) *Capit. Reg. Alphonsi inter capit. Civ. Neap.*
(4) *Discept. forens. 313 cap. 2 num. 30, & 31.*
(5) *V.* Mazzella Descrizione del Regno di Napoli nel trattato delle entrate &c.

lo dell' Uovo nel 1218 furono istituite le collette, che di tempo in tempo giunsero fino al numero di sei chiamate pagamenti Fiscali ordinarj (1). Re Alfonso fu colui, che nel general parlamento convocato in Napoli nel 1442 nel Monistero di S. Lorenzo stabilì che per sollievo de'vassalli restando abolite tutte le antiche collette, si riscuotessero soltanto carlini diece per ciascun fuoco, obbligandosi dare a ciascuno un tomolo di sale (2); che indi per gravi bisogni dello Stato in un altro parlamento del 1449 tenuto nella Torre del Greco furono accresciuti fino a carlini quindeci per fuoco, come sta notato ne' registri della Regia Camera (3). Quindi presero origine le numerazioni de' fuochi per tutto il Regno con essersi fatta la prima sotto il Re Alfonso nel 1447, e molte altre ne' tempi seguenti. (4) Or' in occasione che il parlamento chiese al Re tal grazia dell' abolizione di tutte le pubbliche collette, e di contentarsi del solo pagamento de' carlini diece per ciascun fuoco, poichè gravidi gli animi delle massime del precedente governo, non erano spenti ancora gli antichi pregiudizj, supplicarono i Baroni che tra' fuochi non fossero annoverati quei de' cherici. (5) Ma il Re usando

(1) *V. Isernia in cap. 1 §. & extraordinaria in prin. & num. 2 quæ sint regalia, Luc. de Penna l. 1 num. 3 C. de indict. lib. 10, Anton. Capyc. Investit. feud. ver. collectis col. 5 Fabium Jordanum in chron.*

(2) *Capit. 1, & 2 Regis Alphonsi I. inter capit. Civit. Neap.*

(3) *Regest. literarum Curiæ secundi anni 1451 fol. 133, & Mazzell. loc. cit.*

(4) *V Toppi de origin. Tribunal. tom. 1. lib. 2 cap. 6 num. 3.*

(5) *Item li predicti supplicano la predicta vostra Majestà, che li piac-*

do una squisita prudenza, siccome non volle resistere apertamente all'abuso; così rispondendo alla richiesta, tener volle la via di mezzo, dicendo che tra' fuochi non fossero annoverati soltanto quei de' Preti. (1) Supplicò dunque il Parlamento, *quod in dictis focularìis non intelligantur focularia clericorum*; ma rispose il Re *placet quod in prædictis non intelligantur focularia presbyterorum*. Secondo le trite nozioni degli stessi Canonisti sotto la parola *clerici* vengono compresi non solo gl' iniziati *in minoribus*, ma ancora *in majoribus ordinibus*, ed anzi i Vescovi, gli Abati, i Cardinali, e tutto in somma il ceto degli Ecclesiastici (2); siccome sotto la denominazione di *Ecclesiastici* vengono com-

piaccia volere togliere ogni colta tanto ordinaria, come extraordinaria de ogni altro gravamento quocunque nomine nuncupetur & appelletur; ita quod prædicti focularii, & Barones sint ab omni onere absoluti, taliter quod solutis decem carlenis pro uno tumino salis habiti, ad nihil aliud teneantur, & ipsi Barones non teneantur ad adoham in perpetuum: & quod in dictis focularìis NON INTELLIGANTUR FOCULARIA CLERICORUM. Cap. II. inter Capit. Regis Alphonsi I.

(1) *Placet Regiæ Majestati quod tollantur omnes collectæ, videlicet, tam ordinariæ, quam quævis aliæ extraordinariæ quocunque nomine seu convocatione dici seu imponi possent, præter collectis coronationis, maritagii, & redemptionis personæ suæ quod absit, pro ut ex constitutione Regni cautum est; quibus in tribus casibus singulæ tamen collectæ exigi possint per Regiam Curiam juxta privilegia reductionum hactenus factarum; pro jure autem adohæ placet etiam sibi nullam collectam imponere, seu etiam exigi facere: & placet etiam quod in prædictis NON INTELLIGANTUR FOCULARIA PRESBITERORUM*. In respons. ad cap. II. inter Capit. prædicta.

(2) *Can. quorundam distinct.* 23, *capit. clericos, & ibi gloss.* 1 *de offic. Vicar., can. non oportet, can. clerici distinct.* 4, *can. de per-*

compresi anche i Beneficiati: e tutti i Regolari (1): per contrario sotto la parola *presbyteri* vengono assolutamente esclusi gli ordinati *in minoribus*, e si additano i soli Sacerdoti (2); e quindi si deduce che il Re accordar volle la franchigia a' soli Sacerdoti, non già a coloro che fossero soltanto iniziati negli ordini minori. Nè fu di poco rilievo cotesta precisione; imperciocchè buona parte de' Cittadini ad oggetto di sottrarsi dal pubblico tributo potean benissimo rendersi cherici assumendo la prima tonsura, restando così a loro arbitrio il dimettere l'abito chericale, qualora il bisogno, o'l piacere così richiedesse; per contrario avendo il Re prescritta la qualità di Sacerdote per goder della immunità, questo caso non era così frequente, perchè i figliuoli unici, ed altre persone ridotte in circostanze di dovere menar moglie pensavano seriamente a non divenir sacerdoti; laonde quel saggio Re così ordinando iscanzar volle il maggior detrimento del Regale Erario, e le ulteriori gravezze degli altri individui dello Stato. A tutto ciò aggiugner conviene un' altra riflessione col rammentarsi del punto innanzi discettato, che Re Carlo II. d' Angiò in

persona cauf.11 qu.1, can. placuit 2 cauf. 11 qu.1, cap. cum mibi de sentent. excomm., can. interdixit distinct.32, cap. quamvis 8 de offic. ordin. lib. 6, Clement. 1 de offic. ordin., can. concilia §. binc etiam distinct.17.

(1) *Imola, Baldus, & alii in l. peto §. Fratre D. de legat. 2, & in l. si ita quis §. ea lege D. de verb. obligat., Barbosa de appellat. verb. signif. appell.14, aliique apud Sabellium in summa diver. tract. verb. alienatio num.1.*

(2) *Capit. scientes, & ibi glossa 1 de censibus, can. cleros ver. presbyter distinct.21.*

in quel capitolo *item ſtatuimus quod clerici* inteſe di render franchi i cherici ſoltanto per i beni Eccleſiaſtici, e per le porzioni coſtituite in patrimonio ſacro; e perciò ſiccome Re Alſonſo nella ſua riſpoſta, abolendo tutte le antiche collette, riportar ſi volle alle leggi Angioine dicendo: *tollantur omnes collectæ præter collectis coronationis, maritagii, & redemtionis perſonæ ſuæ, pro ut ex conſtitutione Regni cautum eſt;* così a ſeconda dello ſpirito di quelle coſtituzioni intender ſi dee queſta nuova legge.

Che tale ſtata foſſe la volontà di Re Alſonſo ſi ravviſa apertamente dalle altre leggi promulgate ne' tempi ſeguenti; e ſpezialmente da quelle di Re Ferdinando I. di lui figliuolo, e ſucceſſore; il quale non ſolo dichiarò meglio gli ſtatuti paterni, ma gli eſteſe ancora più oltre, riparando, ed emendando molti altri abuſi, che ſcuoprironſi a' tempi ſuoi. In fatti con una delle ſue prammatiche (1) dopo di aver eſpoſte le querele di alcune Univerſità del Regno, *quod nonnulli in eis ſunt, qui ſe clericos aſſerunt, & cum uxoribus vixerunt, & vivunt, & onera collectarum, & Fiſcalium functiones cum eis pro rata contingentes ſubire recuſant, ſuper quo Majeſtati noſtræ remedio ſuppliciter poſtulato*, ſoggiugne: *Volumus .... mandamus quatenus ſingulos clericos conjugatos efficaciter cogatis, & compelli mandetis, & faciatis quod in collectis omnibus, & fiſcalibus functionibus, cæteriſque oneribus Univerſitatum Civitatum, terrarum, & locorum ... contribuant, & teneantur pro rata unumquemque tangente.*

Di

(1) *Pragmat. I. ſub tit. de cleric. ſeu diacon. ſelvat.*

Di ciò non contento crescendo tuttavia gli abusi, ed i lamenti degli oppressi secolari per mezzo di altra prammatica (1) comandò che tutti coloro, che di cherici aveano il solo nome, ed immersi giaceano in cure secolaresche, ed indecenti, fossero costretti a contribuire a' pubblici tributi al pari degli altri cittadini; gli altri all' incontro, che decentemente vivessero, fossero immuni per gli soli beni di Chiesa, e patrimoniali, siccome stava prescritto colle leggi Angioine, e per tutt'altro pagassero indifferentemente. Questa è quella prammatica, nella quale come innanzi si è avvisato premetter volle Re Ferdinando i capitoli di Carlo II. Duca di Calabria, e la bolla di Papa Onorio confermante i medesimi; ad oggetto di mostrare che egli non facea, che rinvigorire le antiche leggi del Regno. E poichè del tenore di tali capitoli, e bolla, e della vera interpretazione si è lungamente ragionato, mi prendo solo la libertà di trascrivere interamente la prammatica, che segue di Re Ferdinando:

Quum igitur plurium fidelium nostrorum ad nos querela devenerit quod quamplurimi fuerunt, & sunt, qui se clericos asserant, nec clericaliter vivunt, sed potius negotiationibus & quæstibus secularibus, quam divinis vacaverunt, & vacant officiis, quidam ex eis nec habitum, nec tonsuram clericalem detulerunt, aut deferunt, & quidam etsi hujusmodi habitum, & tonsuram clericalem detulerint, aut deferant, negotiis communibus secularibus, præsertim officiis inhonestis, sive probibitis minime se abstinuerunt, quorum quidam vilibus se immi-

(1) *Pargm.II. sub eodem tit.*

miscuerunt, nihil de clerico prætendentes, nisi forte solum habitum, & tonsuram, sordida, ac vilia exercentes, quæ etiam in profanis dedecent, quorum quidam etiam publice suas operas locaverunt, & locant ad arandum, fodiendum, & similia sordida faciendum. Quidam vero, etsi clericaliter vivere visi fuerunt, ac videantur, tamen NON CONTENTI HUJUSMODI SIBI CONCESSA IMMUNITATE PRO BONIS ECCLESIASTICIS, ET PATRIMONIALIBUS DE PORTIONIBUS EIS LEGITIME CONTINGENTIBUS, UT DICTIS IN HOC REGNO CAPITULIS DISPONITUR, SED ETIAM PRO BONIS ALIIS EIS ALIUNDE QUÆSITIS, NON PRO ECCLESIIS, SED PRO IPSIS, IN GRAVAMEN FIDELIUM NOSTRORUM, CUM QUIBUS PRO ILLIS IN HOC REGNO CONTRIBUERE TENENTUR. ET DEBENT *gaudere nituntur, ut pro illis cum aliis fidelibus nostris in hujusmodi oneribus non contribuant. Nos igitur attendentes quod Christus tributa Cæsari monet reddi ... dicimus, & mandamus ... quod clericaliter viventes habitum, & tonsuram clericalem deferant, Divinis officiis, ut tenentur intendant, & a negotiationibus, quæ clericis sunt probibitæ, & aliis, quæ clericos non decent, se abstineant . . . . & qui hactenus minime clericaliter vixerunt, quominus cum aliis non contribuant in fiscalibus functionibus pro eorum bonis quibuscunque minime defendant; quinimmo eosdem cogant ad contributionem hujusmodi cum aliis nostris fidelibus pro bonis eisdem. Nec non alios clericos quoscumque, qui etiam clericaliter vixerunt, ad contribuendum cum aliis in eisdem fiscalibus functionibus nobis debitis, & debendis pro bonis aliis, quam Ecclesiasticis, & patrimonialibus de portionibus eis legitime contingentibus efficaciter compellantur, ut inde nostrorum fidelium omnis cesset querela: sciturì quod nisi in his celeriter, & debite pro-*

V *videatur,*

videatur, quum hoc contra quietem publicam tendere videatur, Nos opportunis debitis pro relevatione, & quiete nostrorum fidelium providere curabimus.

Si riflettano seriamente quelle parole: *non contenti hujusmodi sibi concessa immunitate pro bonis Ecclesiasticis, & patrimonialibus de portionibus eis legitime contingentibus, ut dictis in Regno capitulis disponitur*. Essendo l'istesse, che quelle usate da Carlo II. d'Angiò nel suo capitolo, che si cita, a norma di quel capitolo intender deesi la prammatica, cioè, che resti l'immunità accordata per gli beni della Chiesa, o sia *manso*, siccome innanzi si è replicatamente dichiarato, e per lo patrimonio sacro; ma che debbano soggiacere al pagamento per tutti gli altri. Ed il Re si espresse ancora più chiaramente, soggiungendovi la querela degli altri sudditi secolari, che dolevansi che i cherici *etiam pro bonis aliis, eis aliunde quæsitis non pro Ecclesiis, sed pro ipsis in gravamen fidelium nostrorum, cum quibus pro illis in hoc Regno contribuere tenentur gaudere nituntur*. Il Re Ferdinando adunque, rinnovando le antiche costituzioni, prescrisse che fosse immune il solo *manso* delle Chiese, e 'l sacro patrimonio de' cherici; e pure ad onta di tale chiarissima ordinazione è incredibile quanti raggiri siensi praticati da' Preti ne' tempi posteriori per sovvertirne il tenore, e quanta stata sia la dapocaggine de' nostri Magistrati di quei tempi in secondare le di loro intraprese, siccome di quì a poco osserveremo opportunamente.

Intanto per seguire il filo del nostro discorso, egli è ancora a sapersi, che Re Ferdinando dopo di avere colla trascritta prammatica tolta a' cherici ogni immunità a riserba soltanto de' beni di Chiesa, e patrimoniali,

niali, riparar volle ancora ad un' altro più grave, e più scandaloso abuso. Non contenti gli Ecclesiastici di tanti privilegj, e prerogative, e crescendo sempre più le loro immense ricchezze, acquistavano in conseguenza nuovi poderi. Per cotali nuovi acquisti, e nuove compere pretesero ancora essere immuni; cosicchè dalla massa dello Stato si detraevano sempre nuovi fondi, e poichè gli annui tributi eran sempre gli stessi, i poveri laici mancando di roba eran gravati di maggior peso. Il provvedimento, che Re Ferdinando apprestò a tal vergognoso disordine si ravvisa dalle seguenti parole di un' altra sua prammatica: (1) *Per molte querele avute da' nostri sudditi che i beni ne' catasti, ed apprezzi di loro Terre ed Università ascritti, e tassati per gli pagamenti de' secolari ciascun' anno a nostra Corte debito per gli uomini del presente Regno per convenzione olim avuta tra la Maestà della felice memoria di Re Alfonso nostro colendissimo Genitore, e le Università, e gli uomini del Regno predetto fin alla somma di duc. 230 m. per anno, sono stati, e sono per diversi contratti alienati, e trasportati in clerici, e persone ecclesiastiche, e tuttavia si alienano per persone, le quali avanti le loro alienazioni contribuivano nel pagamento da farsi per le Terre ed Università, nel territorio delle quali erano siti, e posti nel pagamento della somma predetta, e per quelli essere indi alienati ne' detti clerici, e persone ecclesiastiche, si debba per quelli beni così alienati contribuire al pagamento predetto: al che non provedendosi i nostri sudditi molto meno potrebbero comportare*

(1) Pragmat. III. sub eod. tit.

il carico del pagamento predetto, mancandosi la contribuzione, che alias avanti di tale alienazione, per tali beni si faceva nel pagamento: Pertanto vogliamo, e di certa nostra scienza commettiamo, e mandiamo che provediate, mandiate, e facciate, che per tali beni così alienati, e che de cætero si alieneranno ne' clerici, e persone ecclesiastiche si contribuisca nel detto pagamento per lo possessore di quei clerici, o persone ecclesiastiche, o altre, che fossero così, come prima per quel, che si contribuiva, e si dovea contribuire per gli laici alienatori di quelli, tanto per lo passato dopo l'alienazione di quelli fatta ut supra, quanto per l'avvenire; ed essendo i possessori di quegli a tale contribuzione renitenti, si pigli tanto da detti beni, e frutti da quelli pervenuti, e perventuri, che ne sia sodisfatto a quello, che debito sarà a tal contribuzione &c.

Ecco intanto, come sotto il governo degli Aragonesi videsi migliorato lo spirito della legislazione a seconda de' progressi, che fatti avea la ragione umana, e cominciarono ad isvellersi i pregiudizj, onde durante la stirpe Angioina da per tutto eravamo stati ingombrati. Potea forse Re Ferdinando I. far ancora di vantaggio, e torsi d' impaccio troncando la radice infetta: meglio che far continuare il pagamento delle collette su i nuovi acquisti degli Ecclesiastici stato sarebbe il vietar loro gli acquisti medesimi, giacchè provveduti erano, ed arricchiti oltre il dovere; ma questa santa, giusta, e gloriosa impresa era riserbata a tempi migliori, quando un' altro Ferdinando, che al presente con soavità ci regge e governa per mezzo de' suoi Ministri, che ben secondano le provvide paterne cure del Sovrano, promulgar dovea la legge generale di amortizzazione. Si adoprò quel primo Ferdinando per

per quanto allora era permeſſo di reſiſtere al torrente degli abuſi, che opprimevano la polizia di queſto Regno: e poichè conobbe, che tutta l' alterazione provveniva dalle maſſime, che ſparſe aveano i capitolari degli Angioini; perciò uſando la prudenza di non abrogarli eſpreſſamente, procurò nel tempo iſteſſo di far rinaſcere le preſſo che ſpente leggi de' Normanni, e degli Svevi: quindi fu, che ſecondo la teſtimonianza di Matteo degli Afflitti, (1) ritrovandoſi queſto Principe in Foggia per mezzo di una particolar coſtituzione data a' 12 Decembre del 1472 confermò l' intero Codice delle leggi del Regno contenente le coſtituzioni degli antichi Re Normanni, e Svevi.

§. V.

Degli Auſtriaci.

Dopo di queſto fatto importantiſſimo, che non può recarſi in dubbio, perchè conteſtato da Matteo degli Afflitti, autore contemporaneo, uomo di gran fama, ed onorato dallo ſteſſo Re Ferdinando nel 1491 della carica di Preſidente della Regia Camera, avrebbero dovuto ceſſare le ſtrane intrapreſe degli Eccleſiaſtici,

---

(1) Afflict. ſuper conſt. Regni in præludio qu. 1 n.2: *Et ideo illuſtris Rex Carolus I. mandavit conſtitutiones Regni ſervari in Regno, ut cap. quod incipit* conſtitutiones *char. 29. Et idem juſſit Carolus II. in cap. quod incipit* ad perpetuam *char. 36. IDEM STATUIT EXPRESSIUS REX FERDINANDUS I. SUB DATA FOGGIÆ* 1472.

ftici, e la loro immunità avrebbe dovuta contenerfi ne' limiti, tra' quali era ftata riftretta. Ma il noftro acerbo deftino volle, che altro più lungo tempo giaciuti foffimo tra le tenebre dell' errore; imperciocchè non folo durante la ftirpe de' Re Aragonefi, ma ancora per tutto il feguente Regno degli Auftriaci Sovrani fu invano fofpirato il piacere di veder gli abufi interamente eftirpati: che anzi videfi in parte adombrato quel lume, onde a' tempi de' Re Alfonfo, e Ferdinando eravano ftati rifchiarati. Quante volte ho meco fteffo recato ad efame lo fpirito della giureprudenza, e della polizia fotto il dominio degli Auftriaci Monarchi in quefto Regno, ho fempre ricevuta grandiffima forprefa dal riflettere come mai fquarciar non feppero il velo de' pregiudizj, e dar luogo alla verità, ed alla ragione. Abbiam noi per lo innanzi offervato, che quantunque barbari, ed ofcuri ftati foffero i tempi de' Re Normanni, pure non mancarono di opporfi al torrente degli abufi, onde eravamo minacciati: fi fono da noi efpofte le vigorofe refiftenze, che da' feguenti Principi della Imperial Cafa di Svevia a cofto della lor propria perdizione furon fatte per appreftar riparo alle dannofe confeguenze della falfa pietà, e della male intefa religione: abbiamo indi narrato che febbene gravi affai ftate foffero le alterazioni fofferte durante il Regno degli Angioini; non di meno fummo abbaftanza rifchiarati per tutto il tempo degli Aragonefi: come dunque regnando gli Auftriaci Monarchi tanta forza aver potettero nel cuore umano i pochi capitolari Angioini a fronte di tante coftituzioni Normanne, e Sveve, dalle quali furon preceduti, e di tante pramma-

tiche

tiche Aragonesi poc' anzi promulgate, e confermanti le antiche costituzioni?

E pur tanto soffrir ci convenne, e ad esserne ben persuasi basterebbe por mente allo stato politico, e civile di quei tempi. Apprendiamo dalla Storia che il Re Federigo d'Aragona ultimo di quella Regal stirpe, che tra noi regnasse, quanto si rese ammirabile, e glorioso per le di lui virtù rare; altrettanto fu infelice in tutti i suoi disegni. La collegazione da Ferdinando Re di Castiglia disposta prima con Carlo VIII. Re di Francia, ed indi stabilita con Luigi XII. successore di Carlo intorno alla conquista, e divisione tra loro del Regno di Napoli produsse finalmente la ruina di Re Federigo, e la dispersione della di lui Regal famiglia. Si sa che così Luigi Re di Francia, come Ferdinando Re di Castiglia vantavano antichi diritti sulla corona di Napoli: l'uno portava seco le ragioni tramandate dalla Regal Casa d'Angiò, e spezialmente da Luigi III., e da Renato per effetto delle disposizioni della Reina Giovanna II.; l'altro menava innanzi la conquista fattane dal Re Alfonso, il quale quantunque avesse seco il titolo dell'adozione della stessa Reina Giovanna II; non di meno diceasi in contrario che avendone fatta la conquista mercè le armi, e la forza del Reame di Aragona, si appartenesse legittimamente a quella Corona, e che Alfonso non potea disporne, come fece a favore di Ferdinando suo figliuol bastardo. Queste faville accese abbastanza nel cuore di quei due Regnanti ebbero fomento maggiore dall' ambizione di Papa Alessandro VI., il quale divorato dal desiderio di far divenire Principe assoluto il Cardinal Cesare Borgia suo figliuolo, e trovate avendo delle resistenze a' suoi dise-

disegni nell' animo di Re Federigo, cercò di mettergli addosso due potenti pretensori, e proccurarsi altronde i vantaggi fomentando la guerra: ed in fatti fermatisi tra quei Principi nell' anno 1500 i capitoli della lega contra il Re Federigo, e della divisione del Regno di Napoli, si accinsero vigorosamente all' impresa. Non è d' uopo che io quì narri partitamente tutti gli avvenimenti di quella guerra assai ben dedescritti dal Guicciardini (1), e dal Giovio (2): dico soltanto che in brieve tempo, e nel primo anno del secolo XVI. fu tutto il Regno occupato da' Francesi, e dagli Spagnuoli, a bella posta tra loro diviso, e governato separatamente da due Vicerè distinti. Federigo fu costretto a ritirarsi in Francia, ove finalmente morissi stanco di sperare invano la ricuperazione del Regno, siccome morirono ancora infelicemente i di lui figliuoli. Spezialmente il Duca di Calabria Ferdinando suo figliuol primogenito fu mandato in Ispagna, ove giacque in una splendida, ed onorata prigione, come si espresse il Presidente Tuano. (3) Ed in vero quantunque fosse stato apparentemente riverito, si vegliava non dimeno con somma cura sopra la di lui condotta, e fu costretto a sposare due donne sterili l' una dopo l' altra, affinchè si estinguesse sicuramente in lui la progenie di Alfonso il vecchio Re di Aragona. (4)

Ma la conquista, e'l partaggio tra' Francesi, e Spagnuoli

(1) Guicciard. Istor. d' Italia lib. 4, e 5.
(2) Giovio lib. 1 della vita del G. Capitano.
(3) *Thuan. Histor. sui temporis lib. 1.*
(4) Guicciar. Istor. lib. 15.

li non potette lungo tempo durare, ſiccome ben previddero i Politici di quei tempi. Nacquero toſto delle diſſenſioni intorno alla diviſione delle Provincie, e delle terre tra i Vicerè delle due Nazioni, cioè, tra 'l Duca di Nemours per parte del Re di Francia, e 'l G. Capitano Conſalvo per parte del Re di Spagna. Le picciole diſpute degenerarono in fieri attacchi, e queſti in apertiſſima guerra: e quantunque meſſo ſi foſſe per lo mezzo l' Arciduca d' Auſtria Filippo figliuolo dell' Imperator Maſſimiliano; pure riuſcì vano ogni trattato per effetto della deſtrezza del G. Capitano Conſalvo, il quale profittando del favor della fortuna, che ſe gli moſtrava propizia, ſucceder fece l' una all' altra le battaglie, entrò in Napoli trionfante nell' anno 1503, ſi fece giurar fedeltà in nome del Re Ferdinando ſuo padrone, ed appena incominciato il ſeguente anno 1504 videſi ſottomeſſo tutto il Regno, ed i Franceſi furon coſtretti ad uſcirne. (1)
Ecco come il Regno di Napoli dopo di eſſere ſtato per molti anni governato da' diſcendenti del Re Alfonſo d' Aragona, paſsò ſotto il dominio del Re di Spagna Ferdinando, che fu detto il Cattolico. Ma pure per poco tempo ſi giacque in tale ſtato, imperciocchè eſſendo al Re Cattolico premorto l' unico figliuol maſchio, che ebbe dalla Reina Iſabella, che portato gli avea in dote il vaſto Reame di Caſtiglia; per contrario Giovanna di loro figliuola ſpoſata coll' Arciduca d' Auſtria Filippo avendo procreati due maſchi Carlo, e Ferdinando, che furon poi Imperatori; quin-

X di

(1) Guicciard. Iſtor. lib. 5, e 6. Giovio Vita del G. Capitano lib.2. *Thuan. Hiſtor. lib.1.*

di avvenne che dopo la morte della Reina Isabella, Filippo divenne Re di Castiglia, non ostante che colei lasciata ne avesse l'amministrazione a Ferdinando di lei marito. Ma lo stesso Re Filippo poco tempo sopravvisse alla suocera Reina Isabella; poichè essendosene trapassato nel 1506 sul fiore degli anni suoi, Ferdinando riassunse le redini del Regno di Castiglia e per la imbecillità di Giovanna sua figliuola, e per la tenera età de' figliuoli di lei, e suoi nipoti: e finalmente essendosene morto egli stesso nell'anno 1516, Carlo Arciduca d'Austria suo Nipote, che fu poi Imperator Carlo V., non ostante che vivesse ancora la madre Giovanna, divenne Re di Castiglia, d'Aragona, e di Napoli. In tal modo le Spagne, e tutti i dominj annessi a sì vasta Monarchia passarono sotto il dominio di Carlo V., e degli Austriaci discendenti da' Conti di Aspurg; ed ogni uno ammirò come Ferdinando il Cattolico rese grande cotesto suo successore, a costo di spogliarne la sua propria famiglia, e di distruggere interamente la razza de' Re di Napoli suoi agnati. (1)

Or la prima, e la più grave sciagura, che ritraemmo noi dall'esser passati sotto il dominio di Re Ferdinando il Cattolico, ed indi degli Austriaci Monarchi, ne' quali da lui fu tramandata la vasta Monarchia delle Spagne su quella di esser privi della presenza del Sovrano, che avevamo goduta fin da' tempi de' Normanni, e di esser ridotti alla dura condizion di Provincia

(1) V. il Tutini nel lib. degli Ammir., e de' Contestab., il Lionard nel tom. 2 della Raccolta de' trattati di pace, il Guicciardini, e'l Giovio ne' luoghi citati.

vincia della Spagna. Portossi qua una sol volta il Re Ferdinando; ma più per assicurarsi della persona del G. Capitano Consalvo, della cui fede ebbe gravissimi sospetti, che per dar sesto agli affari del Regno infinitamente scomposti per le sofferte guerre, e scissi tra gli opposti partiti de' Francesi, e degli Spagnuoli. Ed in fatti giunto in Napoli nell'anno 1506, non potette dimorarci, che per lo spazio di soli sette mesi, essendo stato obbligato di far vela sollecitamente per la Spagna a cagione della morte del Re Filippo. Condusse colà seco il G. Capitano, che deposto da tutti gli onori, fu confinato in una Provincia, e ci lasciò in sua vece il Conte di Ripacorsa D. Giovanni d'Aragona. Così fummo sempre da' Vicerè governati, che l'un dopo l'altro furono a noi preposti durante la vita del Re Cattolico, ed indi per tutto il tempo, che ci regnarono i seguenti Austriaci Monarchi.

I mali, che porta seco la condizion di Provincia son troppo noti ad ognuno, non che a' soli Politici, per non esser' io quì obbligato a farne un distinto dettaglio; e la storia del Regno nostro a questi tempi ce ne porge la più viva immagine, e 'l più funesto esempio. A ciò si aggiugne che tutti gli Austriaci Sovrani, che tra le Provincie della lor Monarchia ebbero il Regno di Napoli, giacquero sempre immersi in continue guerre, e furono agitati da gravissimi disturbi. Non ci è chi non sappia le vittorie riportate dall'Imperator Carlo V. in contesa col Re di Francia Francesco I., le guerre sostenute contro del Turco, le brighe avute con Papa Clemente VII., e tante altre eroiche imprese, che fecero cangiar d'aspetto lo stato di Europa, e riempierono gli annali, e le sto-

rie del di lui gloriofo nome. Sono noti abbaftanza i difgufti, che il Re Filippo II. ebbe col Pontefice Paolo IV., e le tante contefe giuridizionali col Pontefice Pio V., le quali menate furon tanto in lungo dal noftro Vicerè Duca di Alcalà, onde fu che il Papa mandò in Ifpagna i Cardinali Giuftiniano, ed Aleffandrino fuoi Legati: alle quali graviffime politiche cure fu indi aggiunta la fpedizione fatta per la fucceffione fra tanti contefa al Reame di Portogallo, la celebre armata navale, detta, l' invincibile, fpedita contra l' Inghilterra, e le oftinate guerre foftenute nelle Fiandre, onde al dir di Ciro Spontoni nella Storia di Tranfilvania fi difperfe l' ingente fomma di cinquecento trentatre milioni d' oro. La ftupida pietà, e l' indolenza di Filippo III. fucceffore del II., ficcome non produffero de' grandi avvenimenti nel fuo regnare, così portaron feco varie calamità, e difordini nell' interno della Monarchia, la quale parea già che fuccumber doveffe fotto lo fteffo pefo della fua gran mole; appunto come Lucio Floro fcriffe della Repubblica Romana divenuta padrona di tutto il Mondo allora conofciuto. Nel feguente Regno di Filippo IV. fono rifapute affai le guerre, che produffero la perdita del Portogallo, che fi fottraffe dalla Monarchia di Spagna, le altre della Catalogna, della Germania, e dell' Italia, e finalmente le tante rivolte accadute in quefto Reame di Napoli, che divenne teatro di tanti tragici, e funefti avvenimenti, onde per lo fpazio di molti anni fu travagliato, ed afflitto. Maggiori fciagure foffrir ci convenne fotto il Regno del Re Carlo II., il quale, tra le inuguaglianze della fua debole falute, mal potette provvedere agl' intereffi dello Stato; ed ebbe non di meno un' afpra guer-

ra

ra col Re di Francia intorno alla fucceſſione al Ducato del Brabante; e queſta terminata, furon più ſenſibili, e più vicini i noſtri mali per le rivolte della Sicilia, e ribellioni de' Meſſineſi. Ma dopo tanti travagli, la più grave, e funeſta delle noſtre diſavventure fu la morte dello ſteſſo Re Carlo II. nel verde ancora degli anni ſuoi; imperciocchè da due mogli, che ſposò l' una dopo l'altra non avendo avuti figliuoli, ſi eſtinſe in lui il ramo primogenito della Caſa d' Auſtria; e le conteſe inforte per la ſucceſſione de' ſuoi Stati tra 'l Re di Francia Luigi XIV., che impreſe a ſoſtenere l'iſtituzione fatta dal Re defonto a favore del Duca d'Angiò Filippo di Borbone ſuo nipote, figliuol ſecondogenito del Delfino; e l' Imperator Leopoldo, che per forza degli antichi diritti di famiglia ſtabilir volea l' Arciduca Carlo ſuo figliuol ſecondogenito, fecero cangiar faccia alle coſe di Europa. Le altre Potenze furon ſciſſe in partiti, e dopo che i Capitani colla ſpada, ed i Giureconſulti colla penna ſi affaticarono a vicenda, a ſoſtener per giuſta la cauſa de' loro Signori; finalmente Filippo divenne Re di Spagna col come di Filippo V., e l'Arciduca Carlo, che fu poi Imperator Carlo VI. divenne Re di Napoli.

Non mi ſi faccia quì il rimprovero di aver'oſato racchiudere in pochi verſi i grandi avvenimenti della Storia di due ſecoli interi. Non era mio intendimento il replicar vanamente ciò, che in tanti annali, e in replicate memorie ritruovaſi ſcritto; ma ho voluto dar ſolo un picciol ſaggio dello ſtato di Europa per riſpetto al Regno noſtro ſotto il dominio degli Auſtriaci, ad oggetto di dedur pianamente le funeſte conſeguenze, che a noi dovean provvenirne. Ed ancorchè

tacer

tacer volessi di tutte le altre, basterebbe solo l' avvertire, che ad onta delle ricchezze di quella vasta Monarchia, e de' tesori del nuovo Mondo poc' anzi conquistato, tratte furon da questo Reame immense somme di danaro, onde fu forza che soggiaciuti fossimo a tanti gravissimi tributi, che di mano in mano furono imposti. Il diritto delle Genti ci persuade che le ricchezze, e le forze di ciascuno Stato servir debbano a reggere, a difendere, a render tranquillo, e sicuro lo Stato medesimo; ma gli Austriaci Sovrani avvalendosi della feracità delle nostre terre, e dell' amorevole condiscendenza de' nostri popoli, imponean taglie, e tributi a questa sola Provincia per sostener gl' interessi dell' intera vastissima Monarchia. Fanno di ciò fede i cataloghi degli ordinarj, ed estraordinarj tributi, e donativi tassati alla nostra Capitale, ed a tutto il Regno raccolti dal Tassone (1), dal Mazzella (2), e dal Costo (3), e tanti altri imposti in appresso fino a' tempi a noi più vicini, che giungono a più milioni. Ciò, che poi reca meraviglia maggiore, e suscita la rabbia negli uomini di buon senso, si è il riflettere che in atto di taglieggiarsi una sola Provincia a favore di tutta la Monarchia, tra gl' individui di questa Provincia una parte considerabile era immune, ed il peso ricadeva poi infelicemente sopra tutti gli altri. Ognun comprende che parlo io degli Ecclesiastici, così della Capitale, come de' Comuni del Regno, i quali per tutte le vie dirette, o indiret-

(1) *Super prag. de antephato ver.* 4 *observ.* 3.
(2) Descrizione del Regno di Napoli *lib.* 2.
(3) Apologia del Regno di Napoli *lib.* 4 *fol.* 123.

rette, giuste, o disoneste si adoprarono ad essere esenti dalle gabelle, dalle tasse, e dalle collette; laonde i poveri secolari gemeano sotto il peso di tanti tributi loro imposti, siccome in altro luogo mi tornerà occasione di più distintamente dimostrare.

Or non vi sarà chi non senta infinita sorpresa nel considerare come i Giureconsulti di quei tempi, che a tal'uopo erano impiegati secondo le occasioni, non conobbero il danno, che quindi provveniva! Come il Consiglio Collaterale composto da' più gravi, ed esperti Magistrati, che presedevano agli affari più importanti del Regno, non arrivarono a comprendere l'inuguaglianza, la gravezza, e l'abuso di questo sistema, per apprestarvi il debito riparo! Come le antiche costituzioni, e le novelle prammatiche innanzi da noi esposte eran tutte fuggite dalla loro memoria! Come non fecero almeno uso delle regole della giustizia distributiva, e de' lumi della ragion naturale! Ma un crasso fanatismo ingombrava le loro menti, e produceva questo funesto disordine. In tutt'altro eran mediocremente istruiti, e ragionaron talvolta con nettezza, e precisione; ma ove trattavasi degl' interessi della Corte Romana, giacevansi immersi in un profondo letargo chiudendo gli occhi, e sopprimendo la ragione. Chiunque al par di me, per una necessaria conseguenza di esercitare il mestiere di Avvocato, si abbia presa la pena di volgere i grossi volumi de' Forensi Scrittori del XVI. secolo, avrà sicuramente rilevato che troppo male al proposito si comentano le costituzioni Normanne, e Sveve; che iniquo, tiranno, e dannato si appella l'Imperator Federigo; che del nome, e del carattere de' capitoli di Papa Onorio si rivestono le leggi del Re Carlo II. d'Angiò; che i nostri Sovrani

vrani lungi dalla norma della Corte Romana si considerano come una materia senza spirito, e senza moto; e che in somma le loro massime, le loro teorie, le loro illazioni sono nemiche perpetue della verità, del buon senso, e della ragione. Mi renderei certamente nojoso, se volessi quì tesserne un distinto dettaglio; e poichè non può negarsi che le decisioni de' Tribunali sono in effetto un' estratto della maniera di pensare de' Giureconsulti; quindi mettendo da parte ogni altra cura, mi restringo soltanto a riflettere sopra i decreti generali pronunziati dalla Regia Camera in que' tempi appunto, de' quali ho impreso a trattare, e raccolti poi sotto il nome di arresti del Reggente de Marinis.

E dovendo io per non allontanarmi dal proposto istituto far parola di quelli soltanto, che riguardano il punto della immunità Ecclesiastica, il primo che ci si presenta porta la data de' 24 di Settembre del 1541; e quantunque si premetta di essersi fatto per non aggravare le Università del Regno; pure le disposizioni fatte in quel lungo decreto son tali, che contengono anzi apertissimo gravame, ed i capitoli del Re Carlo II. si appellano bolla di Papa Onorio (1). Alcuni anni dopo surse il dubbio se le Chiese dovessero esser costrette a contribuire ne' pagamenti delle funzioni Fiscali per gli beni, che avessero comperati; e

a' 12

(1) Arrest. 57: *Super immunitate, qua gaudere debent Presbyteri, & persone Ecclesiastice in hoc Regno respectu bonorum, ad hoc ut nec Universitates, nec ipsi Presbyteri, & persone Ecclesiastice graventur. Visis, & consideratis Regiis pragmaticis, nec non bulla Pape Honorii &c.*

a' 12 di Febrajo del 1563 fu risoluto negativamente adducendosi una nobilissima ragione, perchè nelle Chiese non poteva presumersi quella frode, che evitar si volle nella bolla di Papa Onorio (1). Lo stesso fu risoluto a' 24 di Luglio del 1600 *pro bonis emtis, & donatis* (2), a' 7 di Agosto del 1602 (3), ed a' 15 di Gennajo del 1661 (4). Or dico io giacchè i Ministri della Regia Camera negli additati decreti riportar si vollero alla bolla di Papa Onorio, o sia al capitolo di Re Carlo, perchè mai non riflettettero nel tempo istesso che quella bolla, o quel capitolo accordava le franchigie a' Cherici per le collette, che imposte si fossero per lo avvenire, non già per quelle, che già esistevano? perchè mai non seppero rilevare che quelle parole *pro patrimonialibus de portionibus eis legitime contingentibus* avean riguardo al solo patrimonio sacro, e non già alle altre successioni? e pure si è innanzi dimostrato che non solo tal' era lo spirito di quel capitolo, ma ancora discendeva pianamente dal disposto delle costituzioni poc' anzi confermate degli antichi Re Normanni. Soggiunsero poi il motivo che nelle Chiese cessà il timore della frode, che evitar si volle colla bolla di Papa Onorio. Si volga da ca-

Y po

(1) Arrest. 273. *Suborto dubio an Ecclesiæ pro bonis emtis teneantur contribuere in functionibus Fiscalibus, per Regiam Cameram Summariæ consensu fuit provisum, & decretum quod Ecclesiæ pro bonis emtis serventur immunes, quum in illis non possit præsumi fraus, ad quam evitandum fuit expedita bulla Papæ Honorii.*

(2) Arrest. 534.

(3) Arrest. 547.

(4) Arrest. 720.

pò a fondo la bolla, ed i capitoli, non si troverà miga espresso per pensiere un tal motivo: si prescrive sibbene in quei capitoli che la franchigia dovesse godersi per i soli beni patrimoniali, e che i fondi passar dovessero nel dominio delle Chiese con gli stessi pesi, a' quali eran soggetti. E pur quella frode, che sognaron tanto lontana gli autori di quel decreto fu preveduta, e tenuta per sicura dall' Imperador Teodosio il giovane così rispetto alle Chiese, come a' Cherici in una sua costituzione, che ritrovasi così nel Codice Teodosiano, come nel Giustinianeo (1). Ma io voglio menar buona a que' Magistrati tale oscitanza provvenuta dalla loro stupida semplicità, e dall' esser dimentichi affatto delle costituzioni del Regno, che pure stavan raccolte, e stampate in un bel volume, ed avean forza di legge; ma chi mai potrà perdonar loro la dimenticanza della prammatica del Re Ferdinando? Quel Principe morì a' 25 di Gennaro del 1494, laonde i Presidenti della Regia Camera, che formarono il primo arresto intorno alla immunità nel 1541 eran testimonj oculari della promulgazione, e della osservanza di quella prammatica. Si è da noi non guari innanzi interamente rapportata, ed abbiam veduto che prescrive di doversi da' Cherici continuare il pagamento della colletta per quei beni una volta accatastati, ed indi passati in lor domi-

(1) In l. 33 C. Theod. de annona, & trib. & in l. 11 C. Justin. eod. tit. *Ita tamen ut aperte sciat propriæ tantummodo capitationis modum beneficio mei Numinis sublevandum: nec externorum gravamine tributorum Rempublicam Ecclesiastici nominis abusione lædendam.*

minio, e se ne adduce quella sapientissima ragione del detrimento degli altri individui secolari: *al che non provvedendosi, i nostri sudditi molto meno potrebbono comportare il carico del pagamento predetto, mancando la contribuzione, che alias avanti tale alienazione per tali beni si faceva nel pagamento predetto.* In questa prammatica non si fa distinzione alcuna tra le Chiese, ed i Cherici, non si eccettua veruna sorte di beni; dunque tutte le Chiese, tutti i Cherici, per tutti i nuovi acquisti doveano esser soggetti alla contribuzione de' pesi Fiscali. La sola franchigia, che avesse potuto lor competere era quella sul patrimonio sacro, giacchè tutti gli altri beni passar doveano coi pesi, cui erano annessi, siccome abbiamo osservato essersi prescritto ne' capitoli di Re Carlo II., quei capitoli stessi, che a quei Giureconsulti erano tanto a cuore, e che fantasticamente dimenticar vollero in quella occasione.

Scorgesi piuttosto un rastro di ragione in una consulta inviata dal Cardinal Granvela al Re Filippo II., ed in un'altra formata dalla Regia Camera nel 1590 al Vicerè di quel tempo, ambe rapportate dal Reggente de Marinis, (1) senza che il medesimo rischiarato si fosse intorno a questo punto. In tali consulte quantunque siesi additato, e compreso l'abuso, pure si ripara in parte rispetto a' beni donati, o per altri contratti acquistati, e nulla si dispone per quelli di legittima successione. Eccone le parole: *Circa il contribuire de' Clerici, e persone Ecclesiastiche per gli beni comprati, o per altra maniera per essi acquistati,*

 sarà

(1) *In notis ad Arrest.* 720.

sarà informata la M. V. che in questo Regno a' Clerici, e persone Ecclesiastiche si osserva loro indiminutamente l'esenzione a rispetto de' beni di legittima successione, e delli beni Ecclesiastici in qualsivoglia modo acquistati per causa Ecclesiastica. E questo non è senza gran favore, che si fa all'immunità Ecclesiastica; perchè essendo beni de' laici sottoposti agli apprezzi, e catasti, da dove si cavano i pagamenti Fiscali tanto ordinarj, quanto estraordinarj, come beni una volta affetti e sottoposti al peso predetto, dovrebbero passare con il medesimo peso, conforme ancora alla disposizione canonica. Ecco additato l'abuso; ma subito si conchiude senza emendarsi, *nondimeno si fa loro buona la detta esenzione, come ho detto. Però in quanto agli altri beni comprati o nuovamente acquistati per donazione, o altro titolo da' Clerici particolari, si è osservato perpetuamente, conforme alla bolla del Papa Onorio, prammatiche, e decreti che hanno contribuito, come gli altri. E questo bisogna esser così, perchè altrimenti tutte le persone del Regno per evitare il peso di pagare poneriano i loro beni sotto finti, e simulati titoli in testa di Clerici figli, fratelli, nipoti, con confusione, e danno del Regno.*

Nella stessa sentenza fu concepita la consulta formata nell'anno 1590 dalla Regia Camera al Vicerè di quel tempo: *Ed acciocchè V. E. resti informata del tutto le facciamo relazione come in questo Regno a' Clerici, e persone Ecclesiastiche si osserva loro indiminutamente l'esenzione non solo per gli beni Ecclesiastici acquistati per le Chiese in qualsivoglia modo, e per qualsivoglia titolo; ma ancora rispetto a' beni, che si acquistano a' Clerici per legittima successione de' loro*

loro padri, o altri propinqui. E questo non senza gran favore, che si fa all' immunità Ecclesiastica; atteso che pervenuti detti beni da' laici, sono sottoposti al peso delle collette, e come beni di già affetti, e sottoposti al peso predetto dovrebbero passare collo stesso peso reale. Però non ostante il predetto, il quondam Serenissimo Re Carlo II. a tempo che governava il Regno a nome del Re Carlo I. suo padre, volendo procedere favorevolmente, per una sua legge con capitolo particolare ordinò che i Clerici fossero trattati immuni dalle collette non solo per gli beni Ecclesiastici, ma ancora ne' beni, che a loro pervenissero per legittima successione; ma non in quanto a' beni comprati da' Clerici, o ad essi donati, perchè tutti poneriano li loro beni sotto finti, e simulati titoli in testa di figli, e fratelli Clerici.

In quale spelonca, tra quali tenebre giacean mai in questi tempi la costituzione *errores eorum* del Re Ruggiero, la costituzione *si quis Clericus* del Re Guglielmo, e la costituzione *prædecessorum nostrorum* dell'Imperator Federigo? Credevano i Giureconsulti che cancellate fossero nel Codice delle leggi, che pur tuttogiorno avean tra le mani, ed in vece d'indrizzare le loro interpretazioni a seconda della ragione, ed al necessario, e lodevol fine della pubblica salute, si appigliavano a tanti infelici ripieghi, che il fanatismo lor dettava. Di questa sorta fu l' adottare la celebre distinzione de' pesi *reali*, *personali*, e *misti*, l'annoverare tra' pesi *misti* le collette, e le funzioni Fiscali, e 'l decidere finalmente che gli Ecclesiastici soggiacer dovessero a' soli pesi *reali*, non già a' *personali*, e *misti*, siccome può vedersi presso il Reggente

de

de Marinis (1), il quale fu il sostenitore di questa oppinione, e 'l compilatore degli altri Dottori del suo partito, che lo precedettero. Se io volessi trattenermi in lunghe, e tediose forensi discettazioni, molto dir potrei intorno alle nominate tre spezie di pubblici tributi; ma dopo che sono stati assai ben distinti dal Van-Espen, poco, o nulla a me rimane da aggiugnere intorno a tal punto. Adunque secondo questo Autore peso *reale* appellasi quello, che s' impone alla cosa stessa senza aversi alcun riguardo alla persona, che far dee il pagamento. E ciò può succedere in tre guise: alcune volte la cosa medesima per mezzo di se stessa presta il ministerio, come il cavallo, la nave, o altro; altre volte il somministra per mezzo del suo prodotto, come sarebbe una certa porzione de' frutti; ed altre volte finalmente si contribuisce in danaro per la cosa, che si possiede (2). Peso *personale* appellasi quello, che s' impone alla persona, di modo che ella sia tenuta a contribuire una certa somma di danaro, o altra cosa; la qual contribuzione perchè richiede qualche spesa, ed ogni spesa è cagione della diminuzione del

(1) *Lib. 1 resolut. cap. 47.*

(2) Part. 2 tit. 35 cap. 2 num. 19, & 20. *Onera realia sunt, quæ imponuntur ipsis rebus, nulla prorsus habita personæ possidentis contemplatione. Hoc autem genus onerum mere realium in alia tria subdividitur genera; quandoquidem nunc res ipsa per se se præstat ministerium, sicut equus, mulus, plaustrum, navis, res alia quælibet; nunc aliquid ex ipsa re proveniens exigitur, ut certa portio fructuum; nunc denique res ipsa servit neque ex rei proventu quidquam delibatur, sed pecuniaria fit contributio pro re certa . . . sicuti fit in omnibus illis tributis, ac vectigalibus, quæ rebus ipsis incumbunt.*

del proprio patrimonio, perciò viene anche detto peso patrimoniale, e tale oggi sarebbe *la capitazione* (1). Peso *misto* finalmente dicesi quello che s' impone alla persona; ma per riguardo della cosa, che possiede, ed a proporzione della medesima, come sono le centesime, le quinquagesime, e qualsivogliano altre prestazioni, che da' Principi s' impongono a' loro sudditi, da prestarsi a proporzione delle loro facoltà. (2)

Or colla scorta delle definizioni date dal Van-Espen se si vogliano scorrere leggiermente tutte le spezie di tributi imposti da' Sovrani di questo Regno, si troveranno sicuramente esser stati *reali*, non già *personali*, o *misti*. Io non voglio quì ripetere ciò, che ho detto in tutto il corso di questo capo; ripeto soltanto che le funzioni Fiscali, o sieno i carlini dieci per fuoco imposti da Alfonso d' Aragona, quantunque al primo aspetto sembrino un tributo personale; pure ognun sa che

---

(1) Idem loc. cit. num. 21. *Onera personalia sunt, quæ personis imponuntur, ita nimirum, ut personis singulis aliqua pecuniaria, aliave contributio imponatur, quæ quum sumptus requirat, ex hoc capite patrimonii diminutionem inducat, etiam onus patrimoniale recte appellatur, quantumlibet ipsis personis, vel capitibus imponatur, & non rebus, quale onus est, quod hodie vulgo capitatio dicitur.*

(2) Idem loc. cit. num. 22. *Denique onera aliqua dicuntur mixta, idest, partim realia, partim personalia, quæ nimirum personis quidem incumbunt, sed habita rerum possessarum ratione. Exemplum hujus generis occurrit in imperatis per Principem, sed pecunialiter exigendis, & solvendis centesimis, vel quinquagesimis, vel vigesimis, vel decimis, omnium cujuslibet sibi subditi facultatum. Tale namque munus vel onus patrimoniale singulis incumbit, contemplatione tamen totius patrimonii, proque rata patrimonii.*

che ſuccedettero in vece delle antiche collette *reali*, che a comun benefizio furon tutte abolite per volontà, ed a ſuppliche del Baronaggio della Città di Napoli, e di tutti i Comuni del Regno; e perciò come *reali* ſi debbono conſiderare. Potrei al propoſito recare in mezzo le parole di una numeroſa ſchiera degli ſteſſi Forenſi, i quali a traverſo della barbarie non poteron diſſimulare la verità di queſto fatto, e conchiudere anch' eſſi che foſſero *reali*; ma ſon contento di citargli ſoltanto nel margine (1). Quindi fu che il Cepolla (2), il Barbazia (3), il Cardinal Tuſco (4), Luca di Penna (5), Andrea d' Iſernia (6) ragionando appunto di queſte funzioni fiſcali ſoſtennero che ſono un peſo *reale*, e come tale ſoffrir debbaſi dalle Chieſe, e da tutte le perſone Eccleſiaſtiche, per eſſere un peſo ordinario, certo, e perpetuo, ed in qualunque modo ſi riſcuota vien ſempre affetta la coſa. Tra tutti queſti Forenſi

---

(1) De Ponte de poteſt. Proreg. tit. de regal. impoſit. §. 2 num. 16, Tappia de repetit. ad rubr. de coſtit. Princ. cap. 4. num. 49, Moles in princ. deciſ., Merlin. controv. lib. 1 cap. 2, ubi Scop., Laganar. ad Rovit. in pragm. 1 de jur. & exact. Fiſcal. vernam ordinariæ, Borgia inveſtig. jur. lib. 8 cap. 14 num. 16, Marotta de collect. cap. 4 num. 9, & 10, Aget. ad Moles §. 11 de Reg. Fiſcal. num. 85: *iſtæ proinde functiones fiſcales licet perſonis pro rebus imponantur, quia loco gabellarum, ſive collectarum antiquarum impoſitæ ſunt realia munera judicantur.*

(2) Conſil. 46.

(3) Conſil. 1 vol. 3.

(4) Concluſ. jur. tom. 5 lit. O num. 25 concluſ. 126.

(5) In l. prima C. de indict. lib. 10, & in l. ſi Divina Domus num. 2 C. de exact. tribut.

(6) In capit. 1 tit. quæ ſint regalia ver. quæ ſint extraordinaria.

renſi però merita ſpecial conſiderazione Matteo degli Afflitti, il quale affermò che i Cittadini non poſſano trasferire i lor beni per qualunque titolo nel dominio della Chieſa liberi dal peſo di pagare i pubblici tributi; perchè ciò conterrebbe il pregiudizio de' lor Concittadini, e del Regio Fiſco; onde che per tal motivo i beni alienati o laſciati per mezzo di ultima volontà, s'intendano ſempre paſſati cogli ſteſſi peſi, a' quali ſtavano antecedemente ſottopoſti (1). Più ſotto facendoſi carico della oppoſizione, che naſcer potea dal Capitolo del Re Carlo II. di ſopra recato (2), onde è preſcritto che i Cherici non poſſano eſſer coſtretti a comunicare cogli altri nelle collette, riſponde molto bene che quantunque le perſone de' Cherici ſieno immuni, quando però acquiſtino beni ſoggetti alle collette, può beniſſimo farſi l' eſecuzione ſopra gli ſteſſi beni (3). Ecco ciò, che appunto al propoſito ſtabilito avea il Re Ferdinando I. nella ſua prammatica, da noi eſpoſta; e Matteo de-

 gli

---

(1) In capit. Clerico de ſuis bonis tit. de Clerico, qui inveſtituram fecit num. 11. *Quum ergo prædicti Cives non potuerint diſponere de bonis eorum in præjudicium concivium, nec etiam Fiſci, ſequitur quod prædicta, bona transierunt in Eccleſias cum prædicto onere reali . . . . Et præſertim quia collecta eſt munus ordinarium, & demaniale, ut ſupra dictum eſt. Item quia eſt neceſſarium. . . . Quare concludo quod iſto caſu Eccleſia pro dictis bonis legatis, quæ prius ſolvebant collectas taxatas in libro cataſti, ſi non poteſt commode aliis civibus imponi, quod Eccleſia tenetur ſolvere dictas collectas*, QUIA SOLUTIO COLLECTARUM EST JUS DEMANIALE REGIS, QUOD NON POTEST ALIENARI.

(2) Capit. *item ſtatuimus quod Clerici*.

(3) *In dicto capit. dicitur Clericos non eſſe cogendos communicare in col-*

gli Afflitti di tanto non contento vi soggiunse la ragione che il privilegiato succedendo a colui, il quale non era privilegiato, non può avvalersi del proprio privilegio; e che qualora i beni si ritruovino già descritti e tassati, è irreparabile che passino con lo stesso peso anche nel dominio della Chiesa (1).

Potrei quì anche infilzare altro non picciol numero di Dottori (2), che tutti scrissero favorevolmente al nostro assunto; ma io poco fidando sull' altrui autorità voglio far' uso della sola ragione. Siccome è sempre vero che il tributo *reale* riguarda la prestazion della cosa, e 'l *personale* il ministero dell' uomo; così non è sempre vero che tributo *misto* sia quello, che s' impone alla persona per rispetto alla cosa. Secondo le regole della buona loica per potersi un soggetto dir *misto* egli è d' uopo che partecipi di ambe le qualità, onde è composto; dunque adattando la premessa al nostro proposito, tributo *misto* esser dee quello che partecipa del *reale*, e del *personale*, vale a dire, che alla prestazion della cosa debba anche esservi connesso il ministero della persona; che colla privazion dell' una

collectis; non autem prohibet ipsa bona esse affecta pro collectis; unde licet non possint personæ Clericorum compelli ad collectas, possunt tamen exigi ipsa bona.

(1) *Nisi res, quæ obveniunt Ecclesiis essent certo modo taxatæ in collectis, quia transirent cum suo onere in Ecclesiam . . . Et pro hoc facit quia privilegiatus succedens non privilegiato, non utitur suo privilegio.*

(2) Thesaur. decis. 244, & in annot., Panormit. in cap. *quando. de foro competenti*, Decius in cap. *Eccles. Sanctæ Mariæ* de constit., Soccin. con. 12 vol. 4, Anchar. cons. 303 num. 5, Pereyra *de manu Regia* tom. 2 cap. 70 num. 5.

una debba ancora effervi conneffo l' incomodo, e 'l detrimento dell' altra. Di quefta natura farebbe l' andare alla guerra, e 'l condurvi tanti cavalli a proprie fpefe, il fabbricar delle torri, e de' ponti, e somministrare i materiali opportuni, il preftare delle vettovaglie, e l' effere obbligato a trafportarle da un luogo all' altro perfonalmente, e cofe fimili. Or la bonatenza, il teftatico, le numerazioni Fifcali nulla hanno di quefte qualità: fi nomina, e defcrive la perfona foltanto per additarla; ma quefta poi non fa, che preftar la cofa, e per tutt' altro fe ne fta tranquilla a cafa fua; dunque la bonatenza, il teftatico, le funzioni Fifcali non fono *tributi mifti*, ma fono meramente *reali*, e come tali preftar fi debbono ancora dagli Ecclefiaftici, anche fecondo il fentimento del de Marinis, e de' fuoi feguaci. Si crederebbe che cotefto mio ragionamento l' ho tratto interamente da Gafparo Klokio? e pur tant' è, ficcome può rilevarfi dalle di lui parole, che ho trafcritte nel margine (1).

(1) Klok. de contribut. cap. 2 num. 21. *Hifce ita cognitis, manifeftum fit errare Doctores vulgo, qui fimpliciter exiftimant, quod collecta fit munus mixtum, & non reale, eo quia imponatur perfonæ pro rebus, & non habeat certam & determinatam præftationem, fed aliquando fit major, aliquando minor. Nam munus non ex hoc dicitur mixtum, quod perfonæ pro rebus irrogetur, nec quod habeat certam, vel incertam præftationem. Quod apparet fi confideres quod in munere injuncto perfonæ pro rebus fola expenfa patrimonii, & pecuniæ negotium facit, nec ullum officium laboris, aut induftriæ perfonalis intervenit; at vero in munere mixto utrumque intercedit, & corporis minifterium, & fumptus pecuniæ, uti liquet ex exemplis relatis a Jurifconfulto in l. fin. §. patrimonium, & feq. D. de muneribus: quod etiam ratio dictitat. Quia quum munus mixtum fit compofi-*

Ma di grazia ove ſiam noi? tra quali tenebre, in quali ſeccaggini, in quale laberinto ſiam pure immerſi? Dopo di aver tanto declamato contra le falſe maſſime, la inetta filoſofia, gli ſtrani ſiſtemi de' Forenſi Scrittori, truovo che quaſi non volendo mi ſono lunga pezza trattenuto intorno ad eſſi. E pure uopo non era che tanta pena preſa mi foſſi a ben difendere la preſente cauſa. La noſtra diſputa non ſi agita colle Chieſe, ed i Cherici de' Comuni del Regno, ne' quali eſſendo generalmente in voga i cataſti, e da' quali pagandoſi indiſtintamente le funzioni Fiſcali, naſcer poteva il dubbio, ſe le collette, o la bonatenenza annoverar ſi doveſſero tra peſi reali, o miſti ad oggetto di ſottoporvi, o render franchi i Cherici, e le Chieſe. Difendiamo noi la ragione del ſolo importantiſſimo, e ragguardevole Comune di queſta fedeliſſima Città di Napoli, nella quale non ſono in uſo le collette, non ſi riſcuote la bonatenenza, ſi ignorano

poſitum ex perſonali, & reali, debet utriuſque naturam ſapere, & ſic laborem, & expenſam præſupponit. In collectis vero, quæ perſonis pro rebus indicuntur, ſola expenſa in conſiderationem venit. Quare ut quid noſtræ mentis, & judicii ſit paucis complectar, ad mentem veterum Juriſconſultorum propius accedere arbitror: COLLECTAS NON ESSE MUNERA MIXTA, SED REALIA IN SECUNDO GRADU DIFFERENTIÆ, QUUM SINE LABORE PERSONÆ CONSISTANT, ET PATRIMONIUM RESPICIANT. EA VERO, QUÆ IN LABORE, ET SUMPTU CONSISTANT, PROUT IRE AD BELLUM PROPRIIS EXPENSIS, TRIBUTA SUO SUMPTU EXIGERE, DE QUIBUS PER JURISCONSULTUM IN DICTO §. PATRIMONIORUM, ET SEQ. MIXTA ESSE MUNERA.

rano le numerazioni de' fuochi, non si pagano le funzioni Fiscali; ma i fondi destinati alle pubbliche indigenze sono composti da varie prestazioni in danaro imposte su i generi del commercio, e su i frutti della terra; ed in conseguenza versandosi assolutamente tra le cose, senza menoma ingerenza delle persone, egli è chiaro che tutti i nostri pubblici tributi sono meramente *reali*.

Piacque a' Serenissimi Austriaci Monarchi in tutte le urgenze della loro vastissima Monarchia ricorrere al fonte perenne di questo Reame di Napoli; quindi di tempo in tempo per mezzo de' loro Luogotenenti ce ne faceano l'inchiesta sotto nomi di donativi, o sussidj estraordinarj. Tali comandi erano prontamente eseguiti, ritraendosi la domandata somma o dalle Università del Regno per mezzo di nuove collette, o da' Baroni aggravando le loro prestazioni di adoe, e rilevj, o da questa Capitale addossando nuove gabelle su i generi di commercio, e su i frutti della terra. Or da quest'ultima spezie traggono la loro origine i fondi de' pubblici tributi della Città nostra appellati *Arrendamenti*; imperciocchè non essendovi prontamente il danaro opportuno, si pubblicava il general tributo da pagarsi per una prescritta somma sopra alcun genere di roba, indi la massa dell'annuo fruttato si distribuiva a' particolari Cittadini, i quali prestavano il lor danaro a proporzione del capitale dell'annuo fruttato, che essi comperavano. Di questi pubblici arrendamenti, che sono moltissimi, perchè moltissimi furono i donativi, ed i tributi prestati alla Corte di Spagna, alcuni furon dati *in solutum* agli stessi compratori, che detti sono *Consegnatarj*, e costoro ne amministrano i fondi, e ne ripartiscono le rendite per mez-

mezzo de' Ministri di economia a tal uopo destinati; alcuni altri si appartengono alla stessa Città nostra, e si amministrano per mezzo degli Uffiziali deputati. Or' in tutte le occasioni di tali pubbliche prestazioni non può immaginarsi quanti ripieghi, quante trame, quanti raggiri sono stati messi in opera dagli Ecclesiastici per esserne immuni; cosicchè talvolta per cagione della improvvida condiscendenza di coloro, che avean l'affare tra le mani; talvolta per oscitanza degli eletti, e preposti alle pubbliche cure; e sempre senza titolo legittimo, ma per un'effetto della misera condizion di que' tempi, riuscíron sempre bene nella proposta impresa. Quindi provvengono gli aggravj, che soffre la Città nostra per gli *Arrendamenti* di sua spettanza, onde ridotta finalmente alle strette, ha risoluto portare i suoi lamenti a' piedi del Regal Trono colla fiducia di esserne sovranamente sottratta: ma per essere questo l'oggetto principale del piato, che si agita, e del presente ragionamento, mi son proposto di dedicarvi tutto intero il capo seguente.

§. VI.

De' tempi nostri.

INtanto per seguire il filo dell'intrapreso discorso secondo la ragion de' tempi, egli è d'uopo avvertire, che la differenza testè accennata tra le pubbliche contribuzioni de' Comuni di tutto il Regno, e quella della nostra Capitale ci somministra un invincibile argomento a nostro favore contra tutto l'ordine degli Ecclesiastici secolari, e regolari; imperciocchè l'abuso delle immunità, che costoro godevano in tutti i Comu-

mu-

muni del Regno è ſtato emendato da mano provvida, e ſovrana ſono ormai trentaquattro anni; per contrario la Capitale geme tuttavia afflitta, oppreſſa, ed invendicata. Convien quì dare un paſſo in dietro, e ricordarſi che quel Filippo di Borbone, il quale dopo tante conteſe coll' Arciduca Carlo d'Auſtria divenne finalmente Re di Spagna col nome di Filippo V. avendo dato ſeſto agli affari interni della novella Monarchia, impreſe a menare innanzi le altre ſue ragioni, e riacquiſtare tutti i dominj anneſſi a quella Corona, qual' era ſpecialmente il fioritiſſimo Reame di Napoli. Quindi fu, che meſſo alla teſta d'un formidabile eſercito il ſuo prode figliuol Carlo, drizzar lo fece verſo queſto Regno per farne la conquiſta: ed in vero dopo varie ſanguinoſe battaglie, ed eroiche impreſe, nelle quali ſpiccò mirabilmente la virtù, la coſtanza, e 'l valore di quel giovane Principe, finalmente tutto il Regno fu ſottomeſſo alle vittorioſe inſegne della Spagna, e l'Infante D. Carlo divenne glorioſamente Re delle due Sicilie. Se allorchè fu narrata la conquiſta di queſto Regno fatta da Alfonſo I. di Aragona diſſi, che fu quella l'*epoca memoranda della felicità*, *del lume*, *e della pace*; ora dir biſogna che la conquiſta fatta da Carlo di Borbone guſtar ci fece un ſaggio della favoleggiata età d'oro. Riacquiſtammo nella di lui auguſta Perſona il proprio Re, e Signore; ſi dileguaron gli abuſi, tra' quali per lo ſpazio di due ſecoli ſotto la dura condizion di Provincia eravamo vivuti; le lettere preſero novello vigore; provvide, ed adeguate furono le nuove leggi; ebbero miglior forma le arti, e le diſcipline; i coſtumi divennero più culti, e civili; il Regno tutto florido, e tranquillo reſpirar ſi vide in ſeno della pace:

ce: cosicchè nulla mancò a noi, onde portar dovessimo invidia a' felici tempi de' Trajani, e degli Antonini.

Or tra le molte illustri, e gloriose intraprese del nostro Re Carlo, in atto di reggere il freno de' popoli a lui soggetti, non dee certamente aver l'ultimo luogo quella del famoso trattato di accomodamento colla vicina Corte Romana; il quale, dopo varie discussioni precedute per istabilire i confini del Sacerdozio, e dell'Impero, rimase finalmente conchiuso nel 1741 (1). Tra gli altri punti discussi allora, e determinati, si comprese apertamente, che il possedere i Cherici, e le Chiese buona parte de' poderi, e delle ricchezze del Regno, e l'essere immuni dalle pubbliche contribuzioni era la vera, e funesta sorgente del detrimento di tutti gli altri Cittadini; laonde il primo capo del Concordato versò intorno al punto *della immunità reale*. E poichè in tale occasione si ebbe in veduta il general catasto, che pubblicar voleasi in tutto il Regno; quindi fu ancora, che rispetto agli Ecclesiastici di tutto il Regno si presero gli opportuni provvedimenti, e nulla si dispose per quelli della Capitale, ove non si vive a catasto (2). Adunque fu stabi-

(1) Trattato di accomodamento tra la S. Sede, e la Corte di Napoli.

(2) *Quindi S. M. ha determinato per sollievo de' suoi più poveri sudditi mediante un general catasto di tutti i beni del Regno far una più giusta distribuzione de' pubblici pesi. Ma tuttociò non ostante, de' beni del Regno trovandosi gran parte passata* in manus mortuas *senza che per essi si paghi un sol quatrino per li bisogni dello Stato, i soli beni posseduti dai laici non possono bastare pel sollievo desiderato de' poveri, e della Comu-*

bilito, *che le Communità Ecclesiastiche*, *le Chiese*, *ed altri luoghi pii ecclesiastici contribuiscano solamente per la metà di quello*, *che quei tali lor beni pagherebbero*, *se si possedessero da' laici*. Questa determinazione ebbe riguardo a' beni acquistati dalle Chiese fino al dì del Concordato; imperciocchè fu prescritto poi nell' articolo V. *che succedendo che dal giorno di oggi in avvenire qualche Chiesa*, *Comunità*, *e luogo ecclesiastico acquisti nuovi beni di qualunque natura si siano*, *dovranno detti beni restare perpetuamente sottoposti a tutti li tributi regj*, *e pubblici pesi*, *che si pagano*, *e pagheranno da' laici*. Alle Chiese dunque fu accordata la franchigia per la sola metà, e questa per gli soli beni di antico acquisto; ma cosa mai fu disposto intorno a' beni patrimoniali de' Cherici? assoggettati tutti indifferentemente, a riserba del solo patrimonio sacro: ed ecco seguita finalmente quella norma, secondo la quale fu da noi spiegato il celebre capitolo del Re Carlo II. di Angiò. Si ascoltino le parole del Concordato: *Quanto poi a' beni patrimoniali degli Ecclesiastici particolari*, *saranno tutti soggetti a tutti quei pesi*, *a' quali soggiacciono i beni de' laici*, *a riserva solamente di quella porzione di beni*, *che secondo le tasse sinodali de' luoghi*, *quando non si ordinano ad titulum beneficii sarà loro assegnata per ti-*

A a   to-

munità; perciò la Santità di N. S. attesa l' impotenza de' laici, ed avendo ugualmente a cuore il sollievo della più miserabile gente del detto Regno aderendo alle istanze di S. M. è benignamente condiscesa che per quello che riguarda l' esenzione, e le franchigie degli Ecclesiastici del Regno di Napoli, si osservi per l' avvenire quanto vien disposto ne' seguenti articoli . . .

tolo della ordinazione: la qual porzione, o sia patrimonio sacro dovrà essere affatto immune, ed esente da qualunque peso.

In tal modo finalmente fu emendato il vergognoso abuso, in cui per lo spazio di tanti secoli eravamo giaciuti, e'l Regno tutto trasse quel sollievo, che ne' tempi innanzi erasi in vano sospirato: ma cosa avvenne mai per la nostra Capitale? Poichè niun interesse avea su quel soggetto, in cui si versava, non se ne fece parola alcuna; se non che ne' seguenti articoli essendosi agli Ecclesiastici del Regno accordata una discreta franchigia sulla gabella della farina, con tale occasione si gittarono finalmente nell'articolo XIX. per rispetto alla Città di Napoli le seguenti poche parole: *Si dichiara bensì, che tutto quello, che si è fin quì disposto in materia delle franchigie, non dovrà aver luogo rispetto all' Arcivescovo, Clero secolare, e Seminario della Città di Napoli, per li quali seguiterà a praticarsi inalterabilmente quello, che si è perloppiù costumato da trent' anni in quà, senza alcun riguardo a qualunque novità si fosse fatta in contrario, ma lo avrà bensì rispetto a tutto il resto del Regno.*

Ben dissi adunque che la differenza, che passa tra la nostra Capitale, e tutto il Regno intorno al sistema delle pubbliche contribuzioni, somministra il più valido argomento della nostra ragione. In tutto il Regno perchè si pagano le funzioni Fiscali, perchè furon stabiliti i catasti, perchè sono in voga le collette, perciò si trasse il vantaggio di esserfi stabilito nel Concordato che le Chiese pagassero una metà per gli antichi beni, tutto per gli nuovi acquisti, e che i Cherici pagassero indistintamente, come i Laici, fuori del solo patrimonio sacro. Ma nella Capitale, ove non ci sono catasti, ove non si pa-

si pagano funzioni Fiscali, e tutte le pubbliche contribuzioni si fanno su i frutti della terra, e su i generi del commercio, giusto era che seguendosi lo stesso spirito, emendato si fosse l'abuso delle immunità, che su tali contribuzioni vogliono gli Ecclesiastici assolutamente godere. Ma questo punto o fu trascurato, o non dichiarato colla nettezza, e precisione corrispondente; imperciocchè fuori delle poche trascritte parole riguardanti il Clero *secolare*, niente più fu soggiunto rispetto al Clero *regolare*, o altri Ecclesiastici della Capitale. Questa circostanza secondata dalla indolenza de' preposti alle pubbliche cure ha prodotto l'effetto, che il nostro Clero così secolare, che regolare, credendosi esente dalla riforma del Concordato, ha continuato ad essere immune delle pubbliche prestazioni a danno de'poveri laici; quando che tutto il Regno trasse dal Concordato il cotanto giusto, e sospirato sollievo: non è questa un'ineguaglianza, che merita la giustizia del Sovrano, e l'accorgimento del Magistrato? Che se in quella occasione fu a cuore all'augusto Re Carlo il sollievo de' sudditi di tutto il Regno, siccome protestò espressamente, dovette ancora essergli a cuore quello della Capitale, ove risplende il suo Regal Trono: e ci avrebbe ben'egli ugualmente, e sovranamente proveduto, se la ragion della differenza se gli fosse fatta rilevare. Non ci è in Napoli chi sia costretto a registrare il suo nome, ed i suoi averi nel pubblico censo, ad oggetto di prestare la sua rata al comune tributo; niuno però introduce a casa i frutti de' suoi poderi senza pagar pria la gabella lor sopraimposta, ed ognuno compera tanto di più le merci, quanto importa la general prestazione sopra di ciascuna: le sole Chiese, i soli Cherici ne sono esenti a danno de'

 po-

poveri, al cui sollievo erano gli stessi lor beni destinati secondo la vera, santa, ed antica disciplina.

Ma ciò, che fin quà si è detto non basterà forse per render convinti alcuni spiriti refrattarj avvezzi a far uso di sofismi, e di falze conseguenze, per non appagarsi della ragione, che in pochi tratti si è appalesata additandosi la differenza, che passa tra' Comuni del Regno, e quello della Capitale. Io già preveggo il ripiego, cui si appiglieranno gli Ecclesiastici, procurandosi colle strida quella ragione che lor manca in effetti. Diranno adunque che si mettano da parte tutte le dispute antiche, e si attenda il Concordato, che ben lo merita, per essere l' ultimo, solenne, sacro, ed augusto trattato di accomodamento tra 'l Sacerdozio, e l' Impero: ma nel Concordato sta detto apertamente che la riforma *non dovesse aver luogo rispetto all' Arcivescovo, Clero secolare, e seminario della Città di Napoli, per li quali seguiterà a praticarsi inalterabilmente quello, che si è per lo più costumato da trent' anni in qua, senza alcun riguardo*, come rilevasi dalle parole testè recate; dunque dovendosi osservare l'antico costume, sarà vana, inefficace, ed ardita qualunque altra novella intrapresa.

Spero di meritar perdono se per isciorre cotesta difficoltà allunghi alquanto il mio ragionamento. Io so troppo bene il rispetto, e l' osservanza, che merita la fede de' pubblici trattati; e non intendo miga per pensiere che s' infranga il Concordato: dico solo, ed imprendo a dimostrare che lungi di giovare, nuoce anzi agli Ecclesiastici il Concordato, e che niun profitto trar possano da quelle parole dell' articolo XIX.

E' tale la costituzion della umana natura, che le funzioni

zioni dell' intelletto, e della volontà non si palesano ad altrui per loro stesse, siccome nascono in noi; ma han bisogno de' segni esterni, delle parole, o della scrittura, che ne faccia le veci: tanto che lo stabilire certi e determinati segni corporei, ed esterni corrispondenti perfettamente al pensiere, ed al desiderio è stato una conseguenza necessaria della vita sociale. *Sed quia interni actus*, disse Ugon Grozio, *per se spectabiles non sunt, & certi aliquid statuendum est, ne nulla sit obligatio, si quisque sensum, quem vellet sibi affingendo liberare se posset; ipsa dictante naturali ratione jus est ei, cui quid promissum est, promissorem cogere ad id, quod recta interpretatio suggerit; nam alioqui res exitum non reperiret, quod in moralibus pro impossibili habetur.* (1) Se le diverse idee di ciascun uomo fossero perfettamente relative ad altrettante parole, che uscissero dalla sua bocca, o ad altrettanti segni, che mostrasse col suo corpo; ad esserne istruiti basterebbe saper bene il comune linguaggio. Ma prescindendo dall' indole perversa di taluni, che per ingannare il compagno adoprano segni diversi, e tal volta contrarj all'intendimento, data anche generalmente la verità, e la buona fede; pure non tutti i sentimenti si possono chiaramente esprimere colle parole, o con la scrittura; non tutte le particolari incidenze esprimer si possono con un generale statuto; non tutti gli avvenimenti posteriori, e variati dalle circostanze preveder si possono nella origine, dalla quale dipendono, e risolvergli con termini precisi, che chiudano la via a qualunque ripiego. Quindi è, che l'im-

(1) *De jur. bel. ac pac. lib. 2 cap. 16 §. 1.*

l' imperfezione del linguaggio ſupplita dal contratto ſociale, e dal conſenſo generale delle genti, è ſtata di vantaggio migliorata colle ſeconde cure dello ſtato civile. Quindi è che col conſenſo di tutta l'umanità formate ſi ſono alcune regole uniformi all' equità, ed alla ragione, onde rimangon deciſi tutti gli avvenimenti particolari naſcenti da' contratti, e dalle leggi generali.

Adunque con tal norma paſſo io a recar' ad eſame il Concordato, e vedran poi gli Eccleſiaſtici ſe favoriſce la loro intrapreſa, o ſe conferma piuttoſto la ragion, ch' io difendo. Si aſtengano primieramente dal formare il ſillogiſmo ſulle ſemplici parole del citato articolo XIX. Quando ſi cerca di ſapere lo ſpirito, e la diſpoſizione di un contratto, o di una legge per adattargli al punto in quiſtione, non biſogna fermarſi a quelle poche parole, che lo riguardano da vicino; ma fa d' uopo conſiderare attentamente tutta la legge, tutto il contratto, ad oggetto di vedere in qual modo a ciò, che ci cerca, ſi rapportano le antecedenti, e ſeguenti parole de' contraenti, o del legislatore. Ecco come ſi adatta al propoſito la maſſima del diritto Romano: *incivile eſt, niſi tota lege perſpecta, una aliqua particula ejus propoſita, judicare, vel reſpondere*. (1)

Ed è veramente ragionevole coſa l' eſaminare tutto il conteſto della ſcrittura per deſumerne il vero ſenſo; imperciocchè quando ſe ne conſideri una ſola particella, egli è facile d' incorrere in ſofiſmi ed in errori, perchè ſ' ignora lo ſcopo, la volontà, il diſegno, le ve-

(2) *L. 24 D. de leg.*

vedute di chi scrisse: ma quando ciò si è perfettamente compreso dalla intera lezione, allora ancorchè quelle poche parole al primo aspetto mostrassero il contrario, pure non si attendono; ma si va appresso alla vera intenzione del contraente, o del Legislatore. Monsieur de Vattel, che ultimamente nel suo Franzese idioma ci ha data un opera di diritto pubblico, insegnando ancora le regole da interpretare i trattati delle Potenze assolute, somministra tra le altre la seguente regola: *On doit toujours donner aux expressions le sens le plus convenable au sujet, ou a la matiere, dont il s' agit* (1). E. Cicerone, che ne' suoi libri degli uffizj additar seppe meglio di ogni altro i caratteri della equità naturale, esprimette gli stessi sensi precisamente, ed in poche parole: *semper autem in fide quid senseris, non quid dixeris, cogitandum* (2).

Or' io non una, ma più, e più volte ho letto, e considerato da capo a fondo l' intero primo capo del Concordato riguardante l' *immunità reale*; ed ho sempre conchiuso che l' unico oggetto del Re, e del Papa fu quello del sollievo de' poveri, e dello Stato, dell' ugualianza nella prestazion de' tributi, di torre gli abusi da lungo tempo introdotti sul punto della Ecclesiastica immunità, siccome conchiuderà meco ogni altro ingenuo leggitore. Si è veduto fin' ora, e si vedrà meglio nel corso di questa dissertazione qual vergognosa inuguaglianza siaci nella Città nostra tra i laici, e gli ecclesiastici intorno alla prestazione de' pubblici tributi,

---

(1) *Vattel droit des gens liv. 2 chap.* 17 §. 280.
(2) *De offic. lib.* 1 *cap.* 13.

ti, e qual detrimento ne soffra il Comune, e gli individui, ond' è composto. Or se tal' uno dicesse che il Re, ed il Papa apprestar vollero riparo a cotesto disordine in tutto il Regno, e farlo rimaner fermo nella sola Capitale non direbbe un' assurdo, che offenderebbe i sacri, ed augusti autori di quel trattato? Dunque dir bisogna che tale non fu la loro mente, e tale non è al certo, quando le parole dell' articolo XIX. si vogliano esaminar senza prevenzione per rapporto a tutte le altre degli articoli precedenti.
Rammentiamci di ciò, che fu detto quando cominciammo a trattare di questo punto, cioè, che l'oggetto principale del Concordato fu il Catasto generale, che il Re Carlo formar volea per tutto il Regno: ed acciocchè i pubblici pesi fossero ugualmente ripartiti, perciò imprese col Papa a dar norma alla immunità degli Ecclesiastici di tutto il Regno, siccome fu eseguito ordinandosi che pagar dovessero la metà delle collette per gli antichi acquisti, e le collette intere per gli beni nuovi, salvo che per quelli costituiti in sacro patrimonio. Ciò si dispone dall' articolo I. fino al IX. senza nominarsi la Città di Napoli nè punto nè poco: nè potea parlarsene a patto veruno, perchè non essendoci Catasti nella Capitale, sarebbe stato lo stesso che uscire dal soggetto, che aveasi per le mani. Quindi è che il volere adattare le disposizioni del Concordato, che riguardò i Catasti de' Comuni del Regno, alla Capitale, ove Catasti non ci sono stati giammai, è un assurdo il più crasso, che immaginar si possa. E le regole del diritto Romano lo han preveduto, e riparato opportunamente: *transactio quæcumque sit de his tantum, de quibus inter convenientes placuit, interposita*

sita creditur (1); ed altrove: *ante omnia animadvertendum est ne conventio in alia re facta in alia re noceat* (2).

Quì ripiglieranno per avventura gli Ecclesiastici che della Città di Napoli appunto si dispone nell' articolo XIX., il quale attender si dee assolutamente. Egli è vero rispondo io; ma saper bisogna il quando, e 'l come. De' soli Comuni del Regno si dispose, come ho detto, dall'articolo I. fino al IX. E poichè fu avvertito che obbligandosi gli Ecclesiastici tutti a' pagamenti al par de' secolari, uopo era che si accordasse loro alcuna franchigia discreta; perciò nell' articolo X. fu soggiunto: *l' uso poi delle franchigie da goдersi dagli Ecclesiastici dovrà regolarsi a tenore di quello, che trovasi stabilito ne' seguenti articoli*. Ed in fatti dall'articolo XI. fino al XVIII. fu stabilita la quantità delle franchigie, che goder si dovessero dal clero secolare, e regolare in tutti i Comuni del Regno. Si avverta però che tali franchigie furon stabilite soltanto sulla farina, ovvero sul pane; e con tale occasione rammentandosi i contraenti del Clero della Capitale soggiunsero nell' articolo seguente: *si dichiara bensì che tutto quello, che si è fin quì disposto in materia delle franghigie, non dovrà aver luogo rispetto all' Arcivescovo, clero secolare, e Seminario della Città di Napoli . . . ma lo avrà bensì rispetto a tutto il resto del Regno, non ostante qualsisia consuetudine, o transazione, colla quale fossero state stabilite le franchigie sudette in quantità maggiore*.

 Perda

(1) *L. 9 §. 1 D. de transact.*
(2) *L. 25 §. 4 D. de pactis.*

Perda io la causa se la parola *franchigie* ritroverassi una sola volta dal I. al IX. articolo di quel capo del Concordato, ne' quali non si parla di altro, che di restringere l'immunità Ecclesiastica, e di obbligare i cherici alla contribuzione al par degli altri Cittadini. Si ritroverà sibbene la parola *franchigie* ripetuta mille volte dall'articolo X. fino al XVIII. ma di franchigie soltanto sulla farina. Dunque o vogliono gli Ecclesiastici che la nostra Capitale abbia la sua parte nel Concordato, e paghino pure tutte le pubbliche contribuzioni, godendo le franchigie sul solo dazio della farina, secondo la norma prescritta nel Concordato: o no; ed in tal caso il Concordato non formerà ostacolo alla causa presente della Città, per essere un caso omesso, e 'l Re, e'l Magistrato usar potranno della pubblica ragione. Egli è questo un dilemma, dal quale non v'è scampo per lo nostro clero. Lo scopo principale di quei Sovrani fu di dar norma, e di restringere le ecclesiastiche immunità; indi in secondo luogo accordar vollero discrete *franchigie sulla farina;* finalmente soggiungono, *che il disposto per dette franchigie non debba aver luogo rispetto al Clero Napoletano;* dunque questa precisione rispetto al Clero Napoletano ebbe rapporto alle sole *franchigie sulla farina*: e per tutt'altro, o resta escluso dal Concordato, ed in conseguenza soggetto all' emenda, o pure avrà la stessa sorte degli altri Ecclesiastici del Regno col Concordato. Ed in vero quando la parola *franchigie* adoprata nel Concordato per la sola farina adattar si volesse ad ogni altro genere, sarebbe lo stesso che uscire dalle regole della buona loica, e rendere inutili le disposizioni del Concordato; la legge all'incontro presume sempre per la validità dell'atto: *quoties*

ties in stipulationibus ambigua oratio est, commodissimum est id accipi, quo res, qua de agitur in tuto sit (1), onde prescrive che qualora stessa parola abbia due sensi, si debba sceglier quello, che meglio risponde alla cosa, di che si tratta: *quoties idem sermo duas sententias exprimit, ea potissimum accipiatur, quæ rei gerendæ aptior est* (2): e spezialmente allor che in tal modo risulta chiara la volontà di chi scrisse: *in ambigua voce legis ea potius accipienda est significatio, quæ vitio caret; præsertim cum etiam voluntas legis ex hoc colligi possit* (3); imperciocchè come meglio di tutti disse Cicerone: *nullam esse legem, quæ aliquam rem inutilem, aut iniquam fieri velit* (4).

Inutile, ed iniquo render vorrebbero i nostri Ecclesiastici il Concordato rispetto ad essi. Inutile, perchè laddove si ebbe in mira di troncare le immunità ecclesiastiche vorrebbero continuare a farne lo scandaloso, e funesto abuso. Iniquo, perchè laddove si vollero accordare oneste, e discrete franchigie sulla farina, con praticarsi lo stesso rispetto al Clero di Napoli su questo genere, come rilevasi dalle parole *dette franchigie*, vorrebbero continuare a goderle sulla carne, sul vino, sulle frutta, sulle biade, ed in somma sopra tutti generi del commercio. Vivono però in tal credenza ingannati, perchè il lume del secolo presente non soffre de' sofismi; ma si va sempre appresso al buon senso, ed alla ragione. E' regola di buona loi-

(1) *L.* 80 *D. de verb. obligat.*
(2) *L.* 68 *D. de regul. jur.*
(3) *L.* 19 *D. de legib. & Senat.*
(4) *De invent. lib.* 2 *cap.* 47.

ca che quando si è compresa la ragion sufficiente di alcun' atto, vale dire le circostanze i motivi, l' oggetto, che lo han prodotto, allora non si attende più la superficie delle parole, o della scrittura; ma l' una o le altre si adattano alla cosa, che intendeasi di fare. Così appunto insegnò Ugon Grozio: *Vim præcipuam habet ratio legis, quam cum mente multi confundunt, quum unum sit ex indiciis, quibus mentem venamur. Est autem inter conjecturas hæc validissima, si certo constet aliqua ratione, tanquam causa unica, voluntatem fuisse motam* (1). Ed a' dettami della ragion naturale corrisponde il prescritto dalla legge civile: *in conventionibus contrahentium voluntates potius, quam verba spectari placuit* (2); ed altrove: *prior, atque potentior est, quam vox, mens dicentis* (3). Ed uniforme ancora è la regola data dall' innanzi citato Franzese Scrittore per ben interpretare i pubblici trattati, e che io rapporto colle parole del suo idioma: *Des que l' on connoit certainement la raison, qui seule a determinè la volontè de celui, qui parle; il faut interpreter ses paroles, e les appliquer d' une maniere convenable a cette raison unique* (4).

Or non v' ha dubbio che l' oggetto principale del nostro augusto Re Carlo nel Concordato, cui aderì la Santità di Papa Benedetto XIV. fu quello di torre l' abuso delle immunità, e che gli Ecclesiastici, perchè ricchi di poderi, pagassero la lor rata in sollievo de' poveri, e dello

(1) *De jur. bell. ac pac. lib. 2 cap. 16 §. 8.*
(2) *L. 219 D. de verb. sig.*
(3) *L. 7 in fin. D. de suppellect. legat.*
(4) *M. Vattel Droit des gens liv. 2 chap. 17 §. 287.*

dello Stato, siccome fu espresso nel cominciamento di quel primo capo. Ciò posto, io non ho bisogno di attaccarmi alla scorza di quelle parole dell' articolo XIX.; ma quelle adattar si debbono al contesto della scrittura, alla mente de' contraenti, alla ragion sufficiente dell' atto. Mi avvalgo al proposito della testimonianza di Cicerone: *Quid? verbis satis hoc cautum erat? minime quæ res igitur valuit? voluntas, quæ, si tacitis nobis, intelligi posset, verbis omnino non uteremur; quia non potest verba reperta sunt, non quæ impedirent, sed quæ indicarent voluntatem* (1).

Chiunque si metta a considerare quelle parole dell' articolo XIX. per rapporto a tutto il primo capo troverà che furono così gittate senza prevederne le conseguenze, perchè lo scopo principale fu quello di dar la norma a' catasti di tutto il Regno, senza che avvertita si fosse la grave differenza, che passa tra la nostra Capitale, ed i Comuni del Regno intorno alla prestazione de' pubblici tributi. Sieguasi dunque la volontà pura, e non si formino cavilli sulle parole. Anche quì si adatta bene un altra regola dell' innanzi citato autor Franzese: *Dans les cas imprevus c' est a dire lorsque l' etat des choses se trouve tel, que l' autour d' une disposition ne l' a point prèvu, & n' a pû y penser, il faut suivre plutôt son intention, que ses paroles, & interprèter l' acte comme il l' interprèteroit lui meme s' il ètoit prèsent, ou conformement a ce qu' il eût fait, s' il eût prèvu les choses, que l' on connoit prèsentement* (2).

Si

(1) *Cic. orat. pro Cecina.*
(2) *M.Vattel droit des gens liv.2 chap.* 17 §. 297.

Si deduce adunque dalle cose già dette che per potere il nostro Clero continuare a goder le franchigie dopo del Concordato, uopo è che mostri di essersi in quella occasione rilevata la differenza che passa la Capitale, ed i Comuni, e che passato si fosse al di sopra, ad onta della irregolarità, della inuguaglianza, e del pubblico detrimento (1); ma ciò mostrar non possono a patto veruno, perchè vi si oppone tutto lo spirito di quel trattato. Se taluno detto avesse allora all' augusto Re Carlo che il Clero della nostra Città non paga alcuna spezie di gabella sulle derrate, nè fa altronde pagamento alcuno su i beni per non esservi Catasto, e che quelle parole dell' articolo XIX., che si rapportano alla sola farina dalla malizia degli Ecclesiastici avrebbero potuto trarsi a tutti gli altri generi, sarebbesi certamente quel Sovrano acceso del solito zelo, chiesto avrebbe al Pontefice; di meglio dichiararlo, si sarebbe accorto che in atto di riparare gli abusi di tutto il Regno, restava in piedi lo scandalo nella Capitale, e non m' inganno se giungo fino a dire che nella Capitale ancora fondato avrebbe il Catasto colla norma istessa data a tutto il Regno. Ma che perciò! forse non può ora farsi ciocchè non si fece allora? se fossimo nel caso di opporci direttamente ad alcuno articolo del Concordato, io tremerei soltanto d' immaginarlo; ma quì si tratta di eseguirne lo spirito e la norma; di adattare ad un caso simile, ed anzi più forte le disposizioni espresse in altre meno considerabili circostanze; di dichiarare la volontà de' contraenti, e de' Legislatori a seconda della retta ragione, e del pubblico bene. Ecco come al proposito ragionò Ci-

(1) V. al proposito il Puffendorf. *de jur. nat. & gent. lib. 5 cap. 13* §. 17

Cicerone: *Omnes leges, Judices, ad commodum Reipublicæ referre oportet, & eas ex utilitate communi non ex scriptione, quæ in literis est interpretari . . . Neque enim ipsi* (qui leges scripserunt) *quod obesset scribere volebant: & si scripsissent, quum esset intellectum, repudiatum iri legem intelligebant; nemo enim leges legum causa salvas esse vult, sed Reipublicæ, quod ex legibus omnes Rempublicam optime putant administrari* (1). Ed al ragionamento del Filosofo rispondono assai bene le massime de' Giureconsulti. *Non possunt* disse Giuliano (2) *omnes articuli sigillatim aut legibus, aut Senatusconsultis comprehendi; sed quum in aliqua causa sententia eorum manifesta est, is, qui jurisdictioni præest, ad similia procedere, atque ita jus dicere debet*. E da Pedio apprese Ulpiano, (3) che *quoties lege aliquid unum, vel alterum introductum est, bona occasio est cætera, quæ tendunt ad eandem utilitatem vel interpretatione, vel certe jurisdictione suppleri*.

Ma oltre delle fin qua discusse ragioni, altre ce ne sono ancora, onde si mostra che niun profitto trar possono gli Ecclesiastici delle più volte ripetute parole dell'articolo XIX. del Concordato. Mi si permetta di ripeterle per l'estrema volta: *Si dichiara bensì che tutto quello, che si è fin quì disposto in materia delle franchigie, non dovrà aver luogo rispetto all' Arcivescovo, Clero secolare, e Seminario della Città di Napoli*. Chiunque intender volesse alla lettera coteste parole

(1) *De invent. lib.* 2 *cap.* 38.
(2) *In l.* 12 *D. de legibus*.
(3) *In l.* 13 *D. eod.*

parole dir dovrebbe che l' eccezione fu fatta soltanto a favor del Clero *secolare*, giacchè del *regolare* affatto non si fa mensione, siccome per contrario fatta si era in tutto quel primo Capo. Dunque dimando io a qual partito appigliarci convenga per rispetto al *Clero regolare* di questa Città? avrà forse per esso forza lo stabilimento del Concordato, come per tutto il Regno? sarà forse eccettuato il Clero *regolare*, che non si nomina, al par del *secolare*, che sta nominato? resterà forse la loro causa indecisa? si negherà loro l' esistenza? saranno considerati come abitanti il mondo della luna? Ahi che ben si accorgono ora gli Ecclesiastici che l' intendere a lor modo quelle parole del Concordato conduce al più grave, e vergognoso assurdo; ed in conseguenza o dee riggettarsi, perchè non può esser tale, o dee interpretarsi in modo che lo scopo de' contraenti abbia il suo effetto, e non divenga illusorio, e vano: ma o si rigetti quell' articolo, o s' intenda secondo tutta la norma del Concordato sarà sempre lo stesso; perchè il Concordato troncar volle le immunità, emendare gli abusi, e stabilir l' uguaglianza.

Cotesto mio ragionamento vien confermato dall' autorità di Ugon Grozio, il quale coll' acume del suo ingegno additar seppe in astratto ciò, che ora in effetti è avvenuto nel caso presente: *Restringens interpretatio extra significationem verborum, quæ promissionem continent, aut ex defectu petitur originario voluntatis, aut ex casus emergentis repugnantia cum voluntate. Defectus voluntatis originarius intelligitur ex absurdo, quod alioqui evidenter sequeretur; ex cessatione rationis, quæ sola plene & efficaciter movit voluntatem; & ex materiæ defectu. Primum in eo fundamentum habet,*

habet, quod nemo credendus est velle absurda. Secundum ex eo quod contentum in promissione, ubi ratio talis adducitur, aut de ea constat non consideratur nude, sed quatenus sub ea ratione venit. Tertium in eo quod materia, de qua agitur semper intelligenda est obversari animo loquentis, etiam si verba latius pateant.(1)

Ed in vero la materia, di che trattossi fu sempre fitta nella mente di que' Sovrani, cioè, l'uguaglianza de' tributi, il sollievo de' poveri, il bene dello Stato. Tanto protestarono nel cominciamento di quell' atto sollenne, le di cui parole quì ripeto: *De i beni del Regno trovandosi una gran parte passata in manus mortuas, senza che per essi si paghi un sol quattrino per li bisogni dello Stato, i soli beni posseduti da' laici non possono bastare pel sollievo desiderato de' poveri, e della Comunità; perciò la Santità di N. S., attesa l' impotenza de' laici, ed avendo ugualmente a cuore il sollievo della più misera gente del detto Regno, e de' luoghi Pii, che hanno crediti colle Comunità, aderendo alle istanze di S. M. è benignamente condiscesa che per quello, che riguarda l' esenzione, e le franchigie degli Ecclesiastici del Regno di Napoli si osservi per l' avvenire quanto vien disposto ne' seguenti articoli.*

Forse non sarà vero che in Napoli ancora al par del Regno *una gran parte de' beni ritrovasi passata in manus mortuas?* forse non sarà vero che in Napoli ancora al par del Regno *i soli beni de' laici non possono bastare al desiderato sollievo de' poveri, e della Comunità?* Dunque perchè mai gli Ecclesiastici appigliar si vorranno a' cavilli, ed a' ripieghi per sovvertire un contratto così solenne, che riguardò il co-

Cc mune

(1) *Grot. de jur. bell. ac pac. lib. 2 cap. 16. §. 22, & seq.*

mune vantaggio? Ma vani saranno loro sforzi, perchè ancorchè così non fosse stato scritto in quel trattato, pure in tal guisa lo fa intendere il primevo diritto della natura, e la veneranda ragion delle Genti: e ce lo fa sapere l'innanzi lodato Ugon Grozio: *Simul notandum est eorum, quæ promittuntur alia esse favorabilia, alia odiosa, alia mixta, aut media. Favorabilia sunt, quæ æqualitatem in se habent, & quæ ad communem spectant utilitatem, quæ quo major est, atque latius patet, eo major est promissi favor* (1).

Dicano di grazia gli Ecclesiastici della nostra Capitale per qual motivo sfuggir vogliono le provvide mire prese allora dalla Santità del Sommo Pontefice, e dalla Maestà del nostro augusto Re Carlo? per qual motivo formar vogliono un odiosa eccezione a fronte di tutti gli altri Ecclesiastici del nostro Regno? per qual motivo pretender vogliono il comodo di essere immuni ad onta dell' incomodo, della povertà, e della impotenza di tutti i secolari? ignorano forse quel saggio detto che *incommoda vitantis melior, quam commoda petentis est causa* (2)? Rimangono adunque di gran lunga ingannati se credono di poter opprimere il nostro cotanto rispettabile Pubblico per effetto di quelle parole del Concordato; perchè la Città di Napoli dimanda al Magistrato, ed implora dal Sovrano che esser non debbano immuni appunto in vigor dello stesso Concordato; nel quale così appunto fu prescritto per serbar gl' uguaglianza, per procurare l' universale, e 'l pubblico bene: ed ancorchè così non fosse, pure così intender si deve in grazia della pubblica salute.

Pri-

(1) *De jur. bell. ac pac. loc. cit.* §. 10.
(2) *Quintil. instit. orat. lib.* 7 *cap.* 4.

Primum igitur avvisò Cicerone *leges oportet contendere, considerando utra lex ad majores, hoc est, ad utiliores, ad honestiores, ac magis necessarias res pertineat. Ex quo conficitur, ut si leges duae, aut si plures, aut quot quot erunt conservari non possint, quia discrepent inter se, ea maxime conservanda putetur, quae ad maximas res pertinere videatur* (1).

Si rammentino finalmente che *salus populi suprema lex est*. Il pubblico bene fu lo scopo principale, ed unico, onde col Concordato ebbero riforma le franchigie degli Ecclesiastici. Se nulla fu prescritto riguardo a quegli della Capitale, ciò avvenne, perchè il danno gravissimo non fu avvertito, o non si fece avvertire. Ed a meglio intender la cosa, per tutto il Regno furon troncate le franchigie espressamente, perchè il progetto de' catasti, ed in conseguenza l'abuso delle immunità fu considerato in tutta la sua estensione: all'incontro perchè la nostra Capitale non formò un oggetto di quel trattato, e non fu avvertita la conseguenza del di lei diverso governo; perciò fu riserbata la provvidenza a tempo migliore, permettendosi in tanto di niente innovarsi. Sappiano dunque gli Ecclesiastici che ciò, che è semplicemente permesso ceder dee ciò, che stà specificamente prescritto: *plus enim valet sanctio, permissione* (2); imperciocchè *id quod imperatur est necessarium; id, quod permittitur voluntarium est* (3). Questa semplice volontà può sempre cangiarsi, quando la giustizia, l'onestà, la pubblica salute così richiegga. Chi mai potrà narrare gli usi pii, magnifici, e salu-

(1) *Cic. de invent. lib. 2 cap.* 145.
(2) *Auctor ad Herenn. lib. 2 cap.* 10 *V. Quintil. Declam.* 374.
(3) *Cicer. de invent. lib. 2 cap.* 49.

falutari, a' quali da tutti i Comuni del Regno fu convertito il ritratto di quelle abolite Ecclefiaftiche immunità? alcuni lo applicarono alla coftruzione de' ponti, e delle ftrade; altri a difmettere i debiti, ond' erano aggravati; ed altri finalmente ad innalzare, e foftenere i pubblici edifizj deftinati al ricovero, ed alla educazione de'poveri, de'languenti, e de'giovani Cittadini. Ma il Comune della Capitale geme miferamente tra l'inopia, e la cofternazione; fi duole, perchè non feppe allora rifvegliare opportunamente la giuftizia, e la clemenza dell'augufto Re Carlo a fuo favore; e fofpira il momento, in cui da mano provvida, e Sovrana debba efferne fottratto. Ed in vero quel provvidentiffimo Monarca in occafione del Concordato, ed indi per lo avvenire tenne tutte le vie conducenti a fottrarre i laici dalle oppreffioni, che foffrivano per la prepotenza de'Preti. A quefto fine fu iftituito il Tribunal mifto; a tal'uopo fu ingrandita, e foftenuta la ragguardevol carica del Delegato della Regal Giuridizione; e ne fan fede le tante confulte dettate da un abile, e dotto Miniftro (1), che per molti anni la coperfe orrevolmente, fecondate indi, ed applaudite dalle corrifpondenti Sovrane determinazioni.

Ma nel mentre che quefto gloriofo Monarca fi affannava a ftabilire la noftra interna, ed efterna felicità, nel meglio fummo noi privati del fuo Regal cofpetto; imperciocchè deftinato da Dio a reggere il freno di altra più vafta Monarchia, negli ultimi concedi volle lafciar tra noi una viva imagine di fe, e'l pegno più fido dell'amor fuo. Quefti appunto è il fuo figliuol Ferdinando noftro amabiliffimo Re, e Si-

(1) Il Marchefe Niccolò Fraggianni.

Signore, il quale seguendo le virtuose paterne tracce, si è renduto ormai la delizia universale. Per quanto riguarda il nostro presente istituto, egli è certo che le ultime leggi contra l'amortizzazione de' beni promulgate per mezzo de' saggi Ministri, che ben secondano le provvide paterne cure del Sovrano, tendono direttamente ad estirpare gli abusi, onde eravamo immersi per la strana prepotenza de' Monaci, e de' Preti. Quindi è che abbiam veduto rinascere le presso che spente leggi Normanne, e Sveve con essersi proibiti alle Chiese tutti, quali che sieno, nuovi acquisti, e dichiarate caducate le istituzioni, e sostituzioni a lor favore (1). Sotto sì grandi auspicj è lecito a noi di sperare il compimento della ben cominciata impresa. Alla pubblica tranquillità, al sollievo de' popoli oppressi non basta l'essersi interdetti alle Chiese i nuovi acquisti: è bene ancora, che alle Chiese istesse, a' Monaci, ed a' Preti si sospendano i tanti privilegj, de' quali fruir vogliono a danni di tutti gli altri individui della società civile. L'esempio della Città nostra basta a persuadere ogni più calcitroso intelletto. Il nostro Clero secolare, e regolare si gode sugli arrendamenti soltanto di Città, vale a dire sulle prestazioni di tanti poveri Cittadini, l'ingente somma di circa annui duc.25 mila; la Città per contrario ridotta in istato povero, e mendico è costretta di tempo in tempo portare i suoi lamenti a piedi del Regal Trono, perchè somministri il modo da provvedere alla pubblica annona, per tener lontani i flagelli della carestia, e della fame. Il torre dunque le franchigie al Clero non

(1). Con Dispaccio de' 9 Settembre 1769, dichiarato indi, e confermato con altri Dispacci seguenti.

non solo è giustizia, perchè illegittimamente usurpate; ma è anzi una conseguenza della ragion naturale, un dovere della civile società, un'effetto della pietà cristiana, che agli stessi Ecclesiastici più, che ad ogni altro esser dovrebbe a cuore. Questo è l'argomento, che proposto mi sono di dichiarare nell'ultimo capo, dopo che nel seguente avrò narrato distintamente l'origine, e 'l progresso de'nostri arrendamenti, e'l modo come sopra di ciascuno si sono le franchigie dagli Ecclesiastici usurpate.

C A P. II.

Le immunità, che gode il Clero secolare, e regolare sugli arrendamenti della Città non solo sono abusive, ma ancora apertamente ingiuste.

SE volessi lungamente ragionare intorno al proposto assunto, descriver dovrei l'origine, il progresso, e lo stato presente di tutti gli arrendamenti della nostra Città, additando ancora di mano in mano quali determinazioni sono state prese per rispetto al ceto degli Ecclesiastici. A ciò fare uopo sarebbe non solo di volger la Storia di due secoli interi, nel corso de' quali regnaron tra noi i serenissimi Austriaci Monarchi, giacchè sotto il dominio de' medesimi addossate furon tutte quelle imposte, onde gli arrendamenti traggon l'origin loro; ma ancora assumer dovrei l'increscevole incarico di narrare l'interna economica amministrazione di tai pubblici fondi, e le molte alterazioni, che di tempo in tempo han ricevute. Ma poichè è mio intendimento di trinciar corto, e di rilevar soltanto gli abusi; quindi mettendo da banda

ogni

ogni altra ſtraniera ricerca, mi reſtringo a notar quelle coſe, che riguardano il noſtro propoſito più da vicino. Abbiamo altrove accennato (1) che fin dal cominciamento del ſecolo XVI. eſſendo queſto Regnò paſſato ſotto il dominio del Re Ferdinando il Cattolico, da cui fu tramandato agli Auſtriaci Monarchi delle Spagne di lui ſucceſſori, ſiccome perdè la prerogativa di avere il proprio, e preſente Sovrano, così ſoggiacque ancora a tutti i travagli, che porta ſeco la infelice condizion di Provincia. Quindi fu, che oltre di tutti gli altri incomodi, e detrimenti di tal condizione dovemmo noi ſoffrire il gravoſo peſo di ſovvenir prontamente a tutti i biſogni di quella vaſta Monarchia, cui eravamo ſoggetti: E furon veramente preſſanti, continui, e gravi per li tanti avvenimenti, per le varie conteſe, e per le ſanguinoſe guerre, che per tutto il regnare degli Auſtriaci Monarchi tennero agitata l'Europa intera, della quale i dominj delle Spagne formavano allora una gran parte, ſiccome apprendiamo dalla ſtoria di que'tempi, della quale fu dato da noi un picciol ſaggio (2).

Or ſe taluno ſaper voleſſe quanto importarono quei tributi, reſterebbe certamente ſorpreſo dal conſiderare, come da una picciola Provincia, qual'era il Regno noſtro, ſi foſſero potute trarre tante immenſe ſomme di danaro. Nel 1507 furon donati al Re Ferdinando il Cattolico duc. trecento mila: altra conſimile ſumma fu offerta all' Imperator Carlo V. in occaſione della ſua prima coronazione in Aquisgrana, e ſi diſtinſe allora il Reame di Napoli dalle medeſime Spagne,

---

(1) V. il preſente ragionamento. *Par. II. cap. I. §. V a. car.* 162.
(2) V. il luogo citato *a car.* 164.

gne, che nulla contribuirono, come avvisò il nostro Tommaso Costo (1): tutti gli altri donativi fatti allo stesso Imperatore Carlo V. dal 1520 fino al 1555 importarono sette milioni dugento novantaseimila ducati: gli altri prestati durante il Regno di Filippo II. dal 1556 fino al 1598 ascesero a ventidue milioni quattrocento cinquantamila ducati: dal 1598 fino al 1621, che durò il Regno di Filippo III. contaronsi i donativi fino a nove milioni, e seicento mila ducati: e dal 1621 fino al 1646 durando tuttavia il regno di Filippo IV. fu donata la somma di tre milioni trecencinquanta mila ducati; cosicchè tutti i donativi fatti dal 1507 fino al 1646 giunsero alla somma di quarantadue milioni novecento novantasei mila ducati (2).

Nè quì finirono le somme tratte dal Regno per lo spazio dell'epoca additata; imperciocchè oltre di tanti donativi, furono di tempo in tempo aumentate le ordinarie, ed estraordinarie imposizioni de' carlini quindeci a fuoco stabilite fin da' tempi di Alfonso I. di Aragona; laonde dall'anno 1512 fino all' anno 1646 per

(1) Costo nell'Apologia del Regno di Napoli *lib.* 4 *fol.* 123.

(2) Le descritte notizie si ricavano dal testè citato Tommaso Costo nella sua Apologia del Regno di Napoli, e da' registri che conservansi nel nostro Tribunale di S.Lorenzo. Scipione Mazzella ancora nella sua descrizione del Regno di Napoli *lib.* 2, e 'l Giudice Domenico Tassone *sup. prag. de antef. ver.*4 *observat.* 3 rapportano i cataloghi di tutti i donativi; ma il primo giugne fino all'anno 1595, e 'l secondo si arresta all' anno 1566, poichè ambi vissero sotto il regnare del Re Filippo II. Di più Giulio Cesare Capaccio nel suo libro intitolato *Il forastiero fol.* 663, e 'l Consigliere Rocco nel trattato *de officiis rubr.*16 §.5 *de donativis* ne hanno tessuta la lunga serie.

per le tante addizioni fatte giunsero alla somma di duc. cinque, e grana diece per ciascun fuoco. Dipiù nell'anno 1607 avendo il Re Filippo III. con sua carta sottoscritra in Madrid a' 13 Febrajo palesate le gravissime urgenze del suo Regal Patrimonio a cagione di tante atrocissime guerre; quindi fu che in un general Parlamento tenuto a' 6 Aprile dello stesso anno restò conchiuso, che oltre del solito donativo di un milione, e dugento mila ducati, che prestar soleasi in ogni due anni, e che va incluso nella di sopra descritta somma, rilasciar si dovesse quel tomolo di sale, che fin da' tempi di Re Alfonso fu promesso darsi graziosamente a ciascun fuoco del Regno in compenso dell'annua prestazione. Fu dichiarato in quel Parlamento esser cotesta prestazione di tanta importanza, che non eravi memoria di altra simile nel Regno nostro, e negli stranieri, e vi fu apposta la specifica condizione che dopo di tal rilascio non dovessero i sali eccedere il prezzo di carlini otto per ciascun tomolo. (1) In oltre nel 1612 venne in pensiere al Vicerè Conte di Lemos di stabilire la dote del Regno per lo mantenimento delle truppe di mare, e di terra, fortificazioni, Ambasciatori, ed altro, siccome si espresse in una prammatica pubblicata a' 15 di Ottobre (2). Questa determinazione fu approvata dal Monarca delle Spagne, il quale con una Regal Carta sottoscritta in Madrid a' 8 Gennajo del seguente anno 1613 dichiarò di essersi tal dote stabilita nella somma di un

Dd mi-

(1) Capitoli, e grazie di Napoli nel parlamento del 1607 *fol.69 ad 71*.

(2) Questa prammatica non esiste nella nostra collezione, e ne abbiamo soltanto un ristretto conservatoci dal Tassone nel libro *de Antefato ver. 2 obser. 1 num. 42*.

milione feicento ottantacinquemila ottocento cinquantaquattro ducati, proteftando nel tempo iftesso che gli effetti defignati per questa dote detta volgarmente *Cassa militare* non si potessero da'Vicerè alienare a patto veruno (1). Ma questa protesta fu piuttosto un velo da ricoprire la dispersione di tante ingenti somme; imperciocchè nell'anno 1617 eraci già lo sbilancio di più centinaja di migliaja, come si espresse la Regia Camera in una consulta fatta al Vicerè Duca di Ossuna (2): e ad onta del divieto di non potersi tal dote alienare, con altre Carte Regali dirette al Vicerè Duca d'Alba fu comandato che per le guerre allora ardenti in Italia proceduto avesse alla vendita di tutto il Regal Patrimonio senza riserba alcuna (3). Per gli stessi motivi di guerre or d'Italia, or di altri dominj delle Spagne, e per altri bisogni della Monarchia in varj tempi dal 1611 fino al 1645 le grana quindici per diritto del fondaco sulla Regia Dogana imposte dall'Imperator Federigo (4) furono aumentate a somma molto rilevante, oltre di nuovi dazj, e gabelle sulla stessa Dogana; ed i carlini otto nel 1607 stabiliti pagarsi per ciascun tomolo di sale furon cresciuti a diece, indi a dodici, ed indi a somma molto maggiore. Finalmente il Vicerè Duca di Medina de las Torres, oltre de'tanti milioni già descritti,

(1) Questa Regal Carta leggesi presso il Reggente Tappia. *Jus Regni lib. VI. tit. I. de jure Fisci, ac prohibita alienatione*.

(2) V. il citato Tassone *verf.* 2 *observat.* 1 *pag.* 35.

(3) Di queste carte Regali fa distinta menzione il citato Tappia nel medesimo luogo *num.* 18.

(4) Per mezzo della costituzione *Magistros nostros fundicarios*.

fcritti, chiefe, ed ottenne un nuovo donativo di altri undici milioni nel 1643, per cui fu d' uopo di aggravare il Regno di nuove impofte (1). Ma fenza che mi affanni di vantaggio a defcrivere tutti gli altri tributi tratti dal Regno in quefti tempi, bafterà leggere la Storia del Bifaccione, il quale rapporta una fcrittura impreffa in Napoli nel 1647, dimoftrante che per mantenerfi gli Eferciti in Lombardia, in Alemagna, ne' Paefi baffi, e nel Principato di Catalogna erafi tra le nuove impofizioni, e donativi cavata dal Regno l' ingente fomma di cento milioni (2). Ecco intanto un brieve faggio degl'immenfi foccorfi preftati dal noftro picciolo Regno alla vafta Monarchia delle Spagne fotto il Re Ferdinando il Cattolico, l' Imperator Carlo V., ed i Filippi II., III., e IV., che l' un dopo l'altro vi regnarono dal 1507 fino al 1646. In queft' anno, e per lo fpazio di alcuni anni in appreffo, regnando tuttavia il Re Filippo IV. ebbero triegua le impofte; imperciocchè altre più gravi cure occuparono gli animi di quel Sovrano, e de'fuoi Miniftri. Giunta appena la metà del feguente anno 1647, due uomini della vil plebe eccitarono quafi nel tempo ifteffo in quefta Capitale, e nella Città di Palermo quegl'infani tumulti, e popolari rivolte, le quali mercè di Dio tra pochi giorni furon fedate, e fic-

(1) Di quefto donativo fi fa menzione nella prammatica 20 *de vectigal.*, ed i pagamenti apparifcono da'libri, che confervanfi nell'Archivio della Regia Camera.

(2) Storia delle guerre civili degli ultimi tempi fcritta dal Conte Majolino Bifaccione Gentiluomo di Camera del Re Criftianiffimo, e fuo Cavaliere. Stampata in Venezia nel 1655 *fol.* 248.

ficcome è noto , ambedue que' ribelli con morte ben degna pagarono il fio del lor' atroce reato. Ciò fatto, il Duca d' Arcos allora nostro Vicerè , i supremi Magistrati , ed i membri più considerabili della Corte si applicarono seriamente a rilevare il Regno da' tanti pesi, onde trovavasi aggravato; ed a meglio riuscire nell' impresa il Re Filippo spedì in Napoli il serenissimo D.Giovanni d'Austria suo figliuolo, con amplissima plenipotenza. Le prime idee furon quelle di abolire interamente tutte le pubbliche imposte , e ridurre il Regno all' antico stato , in cui trovavasi a' tempi di Re Alfonso d' Aragona , cioè, di lasciarsi la sola prestazione de' carlini quindeci a fuoco. Ma nel progresso delle discussioni tenute fino al seguente anno 1648 si conobbe chiaramente che non poteasi tal progetto menar innanzi. Lo stato dell' Europa alterato per la scoverta dell' America , l' accrescimento dell' oro, e del lusso richiedevano che più rilevanti fossero ancora i pubblici tributi . Per rispetto poi a questo Reame , concorreano altre pressanti, e particolari ragioni ; imperciocchè essendosi i tanti milioni tratti dal Regno per mezzo di nuovi vettigali addossati al pubblico, e venduti, o assegnati a' particolari Cittadini, che prestato aveano il lor danaro in capitali, ecco che tolto di mezzo il frutto annuale, interrotto si sarebbe l' interno commercio, e 'l corpo politico perduta avrebbe quella circolazione, che lo rende florido, e tranquillo.

Ad ogni modo però quantunque quella prima idea non si fosse interamente mandata in effetto ; pure succeduto nel governo del Regno il Conte di Onnatte , che ritrovavasi Ambasciadore della Corte di Spagna in Roma, cui da D. Giovanni d' Austria conferite furo-

rono le facoltà a nome del Re Filippo suo padre (1), incominciossi a dar qualche sistema alle cose. Furon dunque per mezzo di ben lunga prammatica (2) abolite tutte le gabelle imposte per tanti donativi fatti ne' passati tempi, e spezialmente quelle su i comestibili, altre furono a certo segno moderate, e le funzioni fiscali furon ridotte alla prestazione di carlini quarantadue a fuoco, onde fu d' uopo formare un nuovo piano della numerazione de' fuochi del Regno (3): indi con altra prammatica (4) preceduta dalle più serie discussioni, fu provveduto al misero stato della Cassa militare, che ritrovavasi esausta, perchè i fondi a tal'uopo destinati eransi in parte minorati, o interamente distratti per le continue urgenze della Corte di Spagna.

Date appena coteste provvidenze, si conobber tosto i dolorosi effetti, che dovean quindi provvenirne. L'abolizione di tante gabelle, dazj, e tributi lungi di arrecare al pubblico quel sollievo, che si sperava, produsse anzi positivo detrimento. I compratori di tali imposte erano gli stessi Cittadini; sicchè sopra di essi ricadeva il danno della perdita dell'annuo frutto, che comperato aveano dalla Regia Corte, o dalla Città; quindi divenuti poveri, ed oppressi i ricchi, ed i nobili, risentiva il danno la plebe, e la misera gen-

(1) Nella prammatica IV. *de abolitionibus* si contengono le plenipotenze.

(2) Le accennate riforme si leggono più distintamente nella prammatica V. sotto lo stesso titolo.

(3) Questa nuova numerazione del 1648 leggesi in un volume impresso nel 1652.

(4) Come rilevasi dalla prammatica XX. *de vectigalibus*.

gente , che a spese di coloro ; ed a proprie fatiche traeva la vita . Tali motivi pienamente disaminati dal popolo per mezzo della convocazione di tutte le Ottine , fu risoluto esser cosa opportuna di rimettersi per una sola mettà tutte le imposte abolite, ed in tal modo darsi il più possibile compenso a' compratori , agli assegnatarj , ed alla Regia Corte. Questo progetto fu dal Popolo racchiuso in un memoriale presentato al Vicerè Conte di Onnatte , e composto di quattordici §§., ne' quali fu espressa la norma, che tener conveniva in tale reimposizione (1). Ed in fatti dopo di essersi per lo spazio di molto tempo discusso l' affare col parere del Collateral Consiglio, finalmente nel dì 24 di Ottobre dell'anno 1649, per mezzo di altra nuova prammatica (2) fu prestato l' assenso , dichiarandosi che a tenore della supplica gli arrendamenti reimposti restassero dati *in solutum* a'rispettivi consegnatarj , soggiugnendosi le istruzioni da osservarsi nel governo de' medesimi : e questo nuovo sistema fu poi più apertamente dichiarato con l' ultima prammatica (3) emanata su tal soggetto nel dì 7 di Gennajo dell'anno 1650. Or la descritta riforma di tai pubblici fondi intrapresa nel 1648 , e terminata nel 1650, perchè fu preceduta da tanta cognizion di causa , e seguita da tante solennità, perchè ebbe riguardo alla tranquillità pubblica, ed al nerbo dello Stato, perchè fu una spezie di contratto , che i Sudditi passarono col

(1) Questo memoriale divenne legge del Regno, e fu racchiuso nella prammatica XXI. *de vectigalibus*.
(2) La prammatica XXII. sotto lo stesso titolo.
(3) La prammatica XXIII. sotto lo stesso titolo.

col Sovrano, si è sempre tenuta per legge fondamentale. Quindi tutti i dubbj insorti intorno alla economia de' nostri arrendamenti, tutte le controversie nate tra i Governatori, Consegnatarj, ed altri interessati, e talvolta ancora coll' istesso Regio Fisco si sono decise colle ragioni tratti da' capitoli di tale riforma: lo stesso in luogo opportuno farem noi, e con nostro profitto sul proposito delle franchigie, in cui versiamo.

Intanto per ritornare là, donde ci dipartimmo, egli è a sapersi, che i popolari tumulti, e'l nuovo stabilito sistema non estinsero affatto il vecchio costume di prestar continui tributi, e di aggiugner sempre nuove imposte; imperciocchè dopo lo spazio di pochi anni, messo appena in ordine lo sconvolto Reame, nacquer tosto de' nuovi bisogni, e fu forza soggiacere a nuove prestazioni, e nuove imposte. Si è innanzi osservato che dal 1507 a' tempi del Re Ferdinando il Cattolico fino al 1646 a' tempi del Re Filippo IV. fu tratta dal Regno l' ingente somma di circa cento milioni; e pure dall' anno 1658 per lo innanzi sotto lo stesso Re Filippo IV., il Re Carlo II. di lui successore, e l' Imperator Carlo VI., finchè giunti fossero i dì felici della conquista fattane dall' invitto Infante D.Carlo, oggi gloriosissimo Sovrano delle Spagne, fu prestata in diversi tempi altra non tenue somma di diciotto milioni ottocento undici mila ducati (1). Ed oh

(1) Questa è la somma de' donativi fatti dal 1658 fino al 1748, come dalle notizie, che si conservano nell'Archivio del Tribunale di S. Lorenzo.

oh piaciuto fosse al Cielo che i vecchi tributi stati fossero della stessa indole, e diretti allo stesso oggetto di quelli prestati negli ultimi tempi. Serviti non sarebbero a secondare i disegni d' una vasta, e lontana Monarchia, a nudrire l'orgoglio, e l'ambizione di tanti Ministri, da' quali fummo governati. Usciti saremmo molto innanzi dalla stupida servitù, e dalla barbarie, onde per lungo tempo fummo avvolti. Gli ultimi tributi prestati furono a quell'Eroe, che ebbe il coraggio di esporsi più volte a' fieri cimenti di Marte, che avendo colle sue armi vittoriose fatta la conquista di questo Reame, ci sottrasse dalla meschina condizion di Provincia, ci migliorò nelle lettere, ne' costumi, nelle leggi, nelle arti, e nella disciplina, ci restituì il Trono, e 'l Re, ci rese superbi, e tranquilli colla sua augusta Regal presenza, e di tanti vantaggi ci promise, e tuttora ci fa godere la continuazione nella persona del suo Regal Germe, ed amabilissimo nostro Sovrano.

Or dopo di questo brieve dettaglio di tanti pubblici tributi, onde nella Capitale, e nel Regno crebbero infinitamente i vettigali, e le imposte, vediamo di grazia qual parte mai ebbero gli Ecclesiastici a tali e tante prestazioni. Se si cerca di saperlo per giustizia, e per ragione, avrebbero essi dovuto al par degli altri contribuire: se si riguarda al costume, o all'abuso, si troverà che usaron essi tutti i mezzi per esserne immuni, con offesa della ragion naturale, della sovranità, e del pubblico diritto. Questa scandalosa usurpazione deesi interamente attribuire alla strana maniera di pensare degli uomini, e spezialmente de'Giureconsulti di que'tempi, che da noi fu altrove espo-

sta

ſta (1). Vollero eſſi ſtar fermi nel conſiderare queſto Reame come un feudo della Chieſa Romana, e ſoggetto interamente alla norma de' Papi, anche nel governo politico, e civile: que' capitoli di Papa Onorio, onde ſi proibiva tra le altre coſe di taglieggiare i popoli, e che morirono quaſi nel naſcere, ſerbaron pure il nome fino agli ultimi tempi degli Auſtriaci Monarchi: i capitoli di Re Carlo I., e gli altri del Duca di Calabria ſuo figliuolo nel piano di S.Martino non ſolo reſtarono impreſſi negli animi di tutti, che anzi furono inneſtati, e confuſi con quelli di Papa Onorio. E poichè ſecondo quelle tali maſſime Pontificie non potevano i noſtri Re taglieggiare i popoli a patto veruno; quindi nacque che meſſi nel guſto di ciò fare, immaginarono i Giureconſulti che ſi doveſſero almeno ſerbare immuni gl' individui di quel corpo politico, onde la legge era provvenuta. Non potettero giammai adattarſi a conſiderare che queſto Regno dopo la conquiſta fattane dal Re Alfonſo divenuto era *ereditario patrimoniale*, e che le leggi de' Principi, e 'l conſenſo de' Popoli formano de'Governi l' indole, e la natura. Non vollero giammai eſſer perſuaſi che i vettigali ſono il nerbo dello Stato civile, e che a queſto titolo non ci è perſona, che poſſa eſſerne eſente. Ed ancorchè talvolta ſtati foſſero oltremodo gravoſi; pure non doveano eſſer ſordi alle voci della natura, che ci chiama a ſoccorrere l' oppreſſo vicino, ed alla forza della ragion delle Genti, che ci obbliga ad eſſere a parte ne' doveri della ſo-

E e cie-

(1) V. il preſente ragionamento. *Par.II. Cap.I. §.V. a car.* 158, *e* 167, *e ſeg.*

cietà civile. Per contrario poco, ò nulla di ciò curavansi que' Sovrani, bastando loro che pervenissero i donativi, e le prestazioni, senza cercar punto del come. Quindi si desume che le franchigie godute da nostri Ecclesiastici non sono state giammai avvalorate da legittimo titolo di concessione; ma usurpate soltanto per l'ignoranza de' tempi, o per debolezza del Governo. Ed a ciò meglio dimostrare mi ho presa la pena di quì raccogliere gli avvenimenti principali su tal proposito succeduti durante il regnare degli Austriaci, e che la mia memoria mi ha potuti somministrare, rilevando di passo in passo quelle considerazioni, che conferiscono alla dimostrazione dell' intrapreso sistema. Questa parte del mio discorso è divisa in due punti: Ragionerò nel primo de' tempi, che precederono l'additata riforma delle pubbliche imposizioni succeduta nel *1649*; e nel secondo recherò ad esame la riforma istessa, e le cose indi seguite fino a' tempi a noi più vicini; rilevando però specificamente ciò, che riguarda gli arrendamenti di Città, e l'ingiustizia delle franchigie pretese dal nostro Clero secolare, e regolare per disimpegnare l'oggetto, che proposto mi sono in questo capo.

§. I.

De' tempi, che precederono la riforma del 1649.

GLi arrendamenti della nostra Città al pari degli altri vettigali di tutto il Regno traggono la loro origine, come si disse, dalle imposte addossate nel corso di due secoli interi per sovvenire a' bisogni degli Au-

Auſtriaci Monarchi. Or ſe tal'uno cercar voleſſe ſe a tali pubbliche impoſte contribuito aveſſero, o no gli Eccleſiaſtici, troverebbe certamente che furono immuni: nè uopo ſarebbe di un lungo, e ſtudiato eſame, poichè rilevaſi tal verità dallo ſteſſo ſoggetto, intorno a cui ſi verſa. Le gabelle fin d'allora preſcritte di pagarſi ſopra varj generi di commercio, e frutti della terra, onde nacquero gli Arrendamenti, eſiſtono, e ſi pagano tuttavia; ſe non che per la riforma avvenuta nel 1649, e per i diverſi ſtabilimenti fatti di tempo in tempo ſecondo le occaſioni, alcune di quelle ritruovanſi in parte ſcemate, altre abolite, e non poche uſcite dal vortice della primiera iſtituzione, e ſotto diverſo nome aggregate, e confuſe con altre antiche, o nuove impoſte (1). La qualità dunque, e'l genere ſono gli ſteſſi; la ſola quantità, e la ſpezie han ſofferta alcuna alterazione; e quindi ſi deduce, che ſe gli Eccleſiaſtici fin d'allora ſtati non foſſero immuni, non lo ſarebbero nè anche oggidì; laonde la Città preteſa ora non avrebbe l'uguaglianza, e riſparmiata ſi ſarebbe a noi la pena di teſſere queſto lungo ragionamento.

Furon dunque i noſtri Eccleſiaſtici immuni da quelle tali preſtazioni; ſi guardino però bene di menar trionfo per coteſta illazione. Il trar ragione dal fatto iſteſſo, che forma il ſoggetto della conteſa, è un ſofiſma oggi mai troppo ſcreditato preſſo tutti coloro, che uſa-

(1) Ciò ſi comprende bene da coloro, che verſati ſono nel meccaniſmo degli arrendamenti, e che ne ſanno l'origine il progreſſo, e lo ſtato preſente; ma da noi ſe ne tralaſcia il dettaglio per non renderci inutilmente nojoſi.

ufano la buona loica. Se credono gli Ecclefiaftici, che i coftumi ferbati nel Regno degli Auftriaci fervano a fondare il lor diritto; crediam noi fermamente, e dimoftreremo, che fervono anzi ad ifcuoprire il fetor di quelle piaghe, che fi è pretefo ammorzare a forza d' unguenti, e di profumi. Forfe giovarfi vorranno del poffeffo? fappiamo pure che il Pretore accordava l' interdetto a colui, che moftraffe di poffedere *nec vi*, *nec clam*, *nec precario* (1); effi all' incontro ufando *la forza* del fanatifmo, *occultati* fotto il velo della religione, e con aperta *mala fede* han goduto di quelle immunità; dunque meritar non poffono la benignità del Pretore. Se dir non fi voglia ancora che v' intervenne il dolo, che bafta per fe fteffo ad interrompere ogni prefcrizione, a troncare ogni poffeffo (2). E come no! Non vollero effi ripetere l' immunità dalla legge Divina, cioè, da quel fonte ifteffo, che lor prefcriffe di pagare i tributi? (3) non tentarono effi di abufare de' privilegj de' Principi della Terra, che in certi cafi, ed in particolari circoftanze erano ftati lor conceduti? (4) non furon' effi per tanto tempo applicati a derogare la Poteftà Somma de' noftri Sovrani? (5) non indirizzaron effi le loro mire a profittare della credulità, ed ignoranza de' popoli, ed a forprendere la religione de' Magiftrati? Que-

(1) *L. 1 §. 8, & 9 D. uti poffidet., l. unic. C. eod., lib. 4 tit. 15 inftit. de interdictis.*

(2) *L. 1, & l. 40 D. de dolo malo, l. 24 D. de reg. jur., tit. inftit. de ufucap. V. Cic. de Offic. lib. 1.*

(3) *V. la Par. I. cap. I.*

(4) *V. la Part. I. cap. II.*

(5) *V. la Par. II. cap. I.*

Questi sono gli eccessi, questa l'ingiustizia, questi gli abusi, che cercansi ora di emendare, e che di passo in passo si possono agevolmente rilevare per mezzo di alcuni esempj tratti dalle memorie di que' tempi. Si lasci da parte il Regno di Ferdinando il Cattolico, cui, come fu detto, si fece nel 1507 un sol donativo di ducati trecentomila, e niente più; e si cominci da' tempi dell' Imperator Carlo V. di lui successore, al quale esibiti furono varj donativi, che importaron molti milioni. Pretesero allora i popoli del Regno, che trattandosi di dar soccorso al Principe, che immerso in tante sanguinose guerre cercava di resistere agl' insulti, che facevansi allo Stato, dovessero ancora gli Ecclesiastici contribuire la lor rata; e ne ferono istanza nel Tribunale Supremo della Regia Camera, ed indi nel Collaterale Consiglio. Ecco una interpellazione quanto solenne, altrettanto giusta; ma qual fu mai la decisione? che i Cherici non fossero a ciò tenuti, secondo la memoria, che ce ne lasciò il Revertera (1), che fu Ministro dell' uno, e dell' altro Tribunale: *Occasione donativi Domino nostro Regi ab hoc Regno pro illius tuitione, & conservatione elargiti dubitari contingit an Clerici, aliæque personæ Ecclesiasticæ in eo contribuere tenerentur. Et tam per Regiam Cameram, quam per Collaterale Consilium pro Clericis decisum fuit, nimirum, ut nullo pacto compelli possint*. E la ragione, che ne addusse mostra abbastanza qual conto tener debbasi di quella decisione, e quanto infelicemente pensavasi a que' tempi: *Ratio decisionis est, quia in Parlamento generali, in quo fuit fa-*

(1) *Reg. Revert. decis. 36.*

factum donativum, Clerici non intervenerant, & successive nec contribuere tenebantur. I Cittadini non solo ammessi avrebbero a parlamento i cherici, ma dato ancora avrebbero loro il più degno ed onorato luogo, se ciò importar dovea il vantaggio della contribuzione: e sarebbe stato un bel vedere seder monaci e preti a' pubblici Comizj. Ma eran forse i Cherici la parte maggiore, e più considerabile della società, onde tanto importar dovesse il lor voto? avean forse tanto valore da opporsi a' comandi del Principe, e sovvertire la ragion dello Stato? Il de Marinis, che ne' tempi posteriori comentò quella decisione (1), in atto di approvarla si contraddice in istrana guisa; imperciocchè dopo di aver scritto, *ut Clerici aliæque personæ Ecclesiasticæ nullo pacto compelli possunt ad contribuendum in donativis, quæ a Regno* PRO EJUS TUITIONE, ET CONSERVATIONE *Regi nostro in Parlamento generali elargiuntur*, soggiugne: *credo communem esse Doctorum sententiam, quam hic approbat Dominus Regens, ut Clerici cum laicis contribuere teneantur in oneribus* PRO NECESSARIA TUITIONE, ET CONSERVATIONE REGNI IMPONENDIS. Di questi due sentimenti prenda ciascuna delle parti quello, che più fa a suo favore. Ecco intanto a qual modo pensavasi allora, e si conchiuda poi se quella decisione può derogare a' diritti della Sovranità, ed alla pubblica ragione. Queste considerazioni non passavano miga per pensiere all' Imperator Carlo V., il quale immerso in tante guerre per la sua vasta Monarchia, che occupava la maggior parte dell' Europa, riguardava come un

(1) *De Marinis ad cit. decis. Revert.*

un punto questa nostra Provincia, e chiedeva soltanto i tributi, senza curarsi di vantaggio. Merita però di essere avvertito che quasi nel tempo istesso che i nostri Giureconsulti deserivan tanto a' Cherici ne' loro responsi, l' Imperator Carlo V., faceva porger preghiere a Dio per la libertà del Papa, che egli stesso in Castel S. Angiolo tenea prigione.

Queste massime cotanto favorevoli agli Ecclesiastici duraron tuttavia ne' tempi seguenti sotto il regnare de' Filippi II., III., e IV. siccome può rilevarsi agevolmente da' varj decreti generali della Regia Camera detti *Arresti* e che furon poi raccolti dal Reggente de Marinis. Sappiasi nondimeno che quantunque per l' espressata maniera di pensare de' nostri Giureconsulti stati fossero gli Ecclesiastici immuni dalla prestazione di tanti tributi; pure rilevante assai fu la somma, che sotto altro titolo da essi trassero quegli Austriaci Monarchi. Intendo io di quelle decime, che da' Romani Pontefici imponeansi sopra gli Ecclesiastici del Regno, e che perciò furon dette *Decime Papali*, delle quali una metà riteneva per esso il Sovrano, e l' altra rimaneva a disposizion del Papa. Le molte dispute avvenute intorno a questo punto rilevansi da' nostri manoscritti giuridizionali raccolti da Bartolomeo Chioccarelli (1). Ripetono quelle decime il cominciamento fin da' tempi di Re Ferdinando I. di Aragona, e di Papa Sisto IV., e la stabile osservanza sotto l' Imperator Carlo V., allor che fu d'uopo dar soccorso a Papa Clemente VII., per liberarlo dalla

---

(1) V. il Tom. XI. tit. della porzione spettante al Re nelle decime imposte da' Sommi Pontefici alle persone Ecclesiastiche.

la prigionia, ed allor che per la ſpedizione del medeſimo Imperatore contra gl' Infedeli, Papa Clemente per mezzo di un Breve decimò di groſſa ſomma il Clero ſecolare, e regolare, *e perchè i biſogni erano preſſanti donò all' Imperatore anche la metà ſua* (1). Coteſto coſtume di divider le decime Papali fu coſtantemente oſſervato ſotto il Re Filippo II., cui il noſtro Vicerè Duca di Alcalà fece ſapere per mezzo di una conſulta de' 31 Agoſto 1568, *che così eraſi ſempre oſſervato, con impartirſi alla commiſſione di Roma il Regio exequatur, ed allora eſpreſſamente ſi riſerva la metà toccante alla Regia Corte; anzi ſi dona il modo, e la forma come s'ha da eſeguire, ed in potere di chi ha da pervenire il denaro, il quale poi ſi divide tra la Regia Corte, e la Sede Apoſtolica, come la M. S. potrà vedere per l' impoſizioni, ed eſecutorj dati a tempo de' paſſati Pontefici, de' quali ſe ne manda copia* (2). Per toglier queſto diritto riuſciron vani i maneggi del Cardinal Aleſſandrino nella celebre ſua legazione in Iſpagna; coſicchè fu ſempre per lo avvenire eſattamente ſerbato. Ciaſcuna di quelle decime Papali aſcendeva a molte migliajà, ed in alcuni anni riſcuotevanſi più decime, come avvenne nel 1552, poichè le decime giunſero fino al numero di undeci per i graviſſimi biſogni della guerra contra il Turco (3).

Siami lecito intanto di quì riflettere, che quantunque in que' tempi, de' quali ſtiam ragionando, aveſſero gli

(1) V. il Chioccarelli nel luogo citato.
(2) V. il Chioccarelli nel luogo citato.
(3) V. il Chioccarelli nel luogo citato.

gli Ecclesiastici per mezzo delle decime additate, avuta la lor parte nella prestazione de' pubblici tributi; pure l'abuso fu grande per la maniera come da essi si prestavano, e per quella metà, che attribuivasi alla Corte Romana. Qual dritto aver potea il Pontefice nella materia meramente temporale d'imporre tributi nel Regno altrui? ed essendogli riuscito di usarlo, perchè non impiegar quelle somme a pro del Regno medesimo, ond'eran tratte? perchè impiegarne una gran parte al proprio commodo, ed alle magnificenze di una Città straniera? stato non sarebbe miglior consiglio riscuoter tutte quelle decime, ed applicarle interamente a' gravi bisogni dello Stato, ed estenuare così in parte i tanti gravosi tributi degli altri sudditi secolari? Ma queste luminose verità si tenevano occulte dalla Corte Romana, ed erano affatto ignote a' nostri Monarchi; e quindi provennero que' danni, de' quali risentiamo tuttora le funeste conseguenze. E se talvolta i nostri Cittadini oppressi da' gravi pesi, scuotevansi dal letargo, pretendendo l'uguaglianza, o i Sovrani insorgevan per poco a far'uso del lor diritto; quindi appunto rinveniva la Corte Romana nuove vie da far danaro, imperciocchè affine di permettere che si riscuotesse alcuna gabella anche da' Cherici, attrappavasi una grossa somma annuale a titolo di transazione. Ecco al proposito alcuni esempj di fatti avvenuti per gli arrendamenti appunto della nostra Capitale.

Nell'anno 1580 per potere la Città nostra ricavare una parte de' tanti milioni donati al Re Filippo II. impose tra le altre la gabella di un grano per ciascun rotolo, ed affinchè il ritratto fosse stato più considerabile, e sufficiente al bisogno, risolse di riscuoterla

 an-

ancora dagli Ecclesiastici. Era questa un'impresa, che secondo lo spirito di que' tempi non poteasi mandare in effetto senza il permesso della Camera Apostolica. Così appunto fu eseguito: si ottenne il permesso con un Breve Pontificio; ma pria fu d'uopo che per prezzo di tal faccenda si accordasse alla Camera Apostolica una transazione di ann. duc. 7244: 50 (1).

Nell'anno 1617 era la Città nostra gravemente oppressa da una moltitudine di creditori, che chiedean le terze de' lor capitali somministrati per gli donativi fatti al Re Filippo III., e che ascendevano alla somma di circa diece milioni. In tali angustie prese il partito di accrescere un'altro grano sulla gabella del grano a rotolo, ed un altro carlino su quella della farina da riscuotersi dal Clero secolare, e regolare indifferentemente. Si ottenne l'intento; ma per mezzo di un'altra transazione, che dopo molti trattati fu stipolata accordandosi alla Camera Apostolica, ed alla Rev. Fabrica l'annua summa di duc. 9200, cioè, duc. settemila per l'altro grano a rotolo, e duc. duemila, e due-

(1) Intorno a questa imposizione di un grano per ciascun tomolo abbiamo la prammatica VII. *de vectigalibus*, onde rilevasi che nel 1630 essendosi proceduto all'affitto di tal gabella divenuta allora di grani due furono espressi gli antichi patti, tra' quali per effetto della transazione del 1580 si legge il seguente al §. 19: *Item che in detta Città, suoi Casali, pertinenze, distretto, e territorio di tutte le sopradette gabelle non ne sia franca persona alcuna . . . . . . nec Clerici, nè qualsivoglia Religioso, Vescovi, Arcivescovi, Monasterii; di modo che di dette gabelle non ne sia franca penitus persona alcuna, giusta la forma del decreto alias interposto, e Brevi Apostolici.*

duecento per quella del nuovo carlino sulla farina (1). Nell'anno 1635 allor che la Città fece donativo di un milione al Re Filippo IV. per sussidio delle spese della guerra risolse di accrescere il terzo grano a rotolo ed un carlino a staro d' olio con legge di doversi tali imposte riscuotere ancora dal Clero secolare, e regolare. Cotesto stabilimento per potersi eseguire richiedeva la solita cerimonia dell' Assenso Apostolico, ed in conseguenza la solita annua prestazione, che tassar doveasi a benefizio della Corte Romana, o sia della Rev. fabrica di S. Pietro. Questa tassa fu transatta per ann. duc. 6700 dopo varj dibattimenti tra 'l Nunzio Apostolico, l' Avvocato Fiscale della Regia Camera, e 'l Clero Napoletano; e finalmente nel seguente anno 1636 in vigor del Breve Pontificio ne fu stipolato l' istromento tra Monsignor Nunzio, e 'l Viceré Conte di Monterey (2). Vale a di-

(1) Nell' Archivio della Città serbansi le carte relative a questo assunto, e specialmente l' istrumento che fu stipolato a' 3 Gennaro 1618 tra 'l Nunzio Apostolico, e la Città da Notar Gio: Lonardo Aulisio, ove si legge: *che per la franchigia del grano a rotolo aggiunto ed accresciuto alla gabella vecchia dovuta al Clero Secolare, e Regolare Monasterj, e Luoghi Pii, includendovi la Chiesa, e Casa Santa dell' Annunziata, e Seminario, la Città pagar dovesse per ogni anno durante la detta gabella duc. 7 m., cioè, duc. 5 m. a Monsignor Nunzio per l' applicazione fattane dal Papa alla Rev. Fabrica di S. Pietro, e gli altri duc. 2 m. al Clero di Napoli, o sua legittima persona. E che inoltre per la gabella del tarì, e del nuovo carlino a tomolo di farina imposti pagare dovesse ogni anno duc. duemila, e duecento al Clero secolare.*

(2) Questi fatti rilevansi dalle carte sistenti nell' Archivio della Città, e dagli atti della Regia Camera.

dire che per questa transazione di duc. 6700, per l'altra di duc. 9200 dell'anno 1617, e per la terza di duc. 7244: 50 del 1580 assicurò la Camera Apostolica in tutto l'annuo fruttato di duc. 23144: 50.

Ecco dunque che i frutti delle nostre terre, gli stenti, e sudori de' nostri concittadini per effetto di male intesa Religione han servito a nudrire il fasto, il lusso, e l'avarizia della Corte Romana. Se non temessi di uscir da' limiti della decenza ancor io esclamerei quì col Poeta:

Fatto v'avete Dio d'oro, e d'argento:
Et che altro è da voi a l'idolatre,
Se non ch'egli uno, & voi n'orate cento? (1)

Quale barbarie, qual fanatismo, quale abuso più grave di questo! Un Principe straniero mischiarsi nella temporal polizia del Regno altrui; perturbar le determinazioni, che prendeansi per lo pubblico bene; trar profitto dalla stupida credulità, e dalla ignoranza de' vicini; accrescere i proprj fondi colla roba, e colle forze altrui! Verità conosciute ultimamente dalla M. del Re N. S. con aver sovranamente riparato in parte l'abuso per rispetto ad un solo arrendamento (2), on-

---

(1) *Dant. Infer. Can. 19.*

(2) Con Regal Dispaccio de' 3 Ottobre 1769 rispetto agli annui duc. 1138: 56, che l'Arrendamento del mezzo grano a rotolo a titolo di transazione pagava alla Rev. Fabrica fu prescritto: *considerando la M. S. che non avendo potuto con un Sovrano straniero contrattare nè l'Arrendamento, nè alcun Magistrato o Ministro, è nullo tutto il fatto colla Camera del Papa dall' Arrendamento, dal Collaterale, o dal Vicerè, senza una speciale plenipotenza firmata dal Re. Vuole dunque, che per grande errore si è pagato alla Camera del Papa, e Fa-*

onde ci è surta la speranza che lo stesso far si debba per tutti gli altri.

Ma a que'tempi non era sperabile che si pensasse con tanta nettezza, e precisione, e che si oprasse con tanto vantaggio de'Cittadini, della Patria, e dello Stato. Ciò si conferma mirabilmente con un'altro esempio, che la memoria mi somministra. Verso la metà del Regno di Filippo IV. eravamo noi ridotti nel più deplorabile stato, che immaginar si possa per gli tanti sussidj, e donativi, che la Monarchia di Spagna fin da'tempi dell'Imperator Carlo V., e de'di lui successori tratti avea da questa Provincia. E mettendo da parte le angustie, e calamità del Regno, mi restringo solo a rammentar quelle della nostra Capitale, che sotto il governo del Conte di Monterey trovavasi ridotta veramente all'estremo, ond'è che l'Autore del Teatro eroico, e politico de'Vicerè dopo di aver esposti i tanti bisogni della Monarchia, ed i sussidj prestati per le tante guerre, che ardevano sulla faccia dell'Europa, soggiugne che *uscivano queste spese delle sostanze de' sudditi, che erano cotidianamente costretti a somministrar nuove somme per la necessità delle guerre, ed altri bisogni della Corona, d'onde erasi cagionato buona parte del debito di quindeci milioni, dal quale si ritrovava gravato il patrimonio della Città, che ne pagava gl'interessi a'creditori dal frutto, che perveniva dalle gabelle* (1). A tante sciagure si aggiun-

Fabrica di S. Pietro, la quale non vivendo quì, non vi mangia, non vi beve, non vi veste, e nulla perciò contribuisce all' Arrendamento. Significo pertanto &c.

(1) Teatro eroico, e politico de' governi de' Vicerè, nel governo del Conte di Monterey *tom.* 2 *pag.* 243.

giunse il nuovo sussidio, che sotto il seguente governo del Duca di Medina de las Torres, ed intorno all'anno 1640 prestar convenne per la guerra, che faceasi col Re di Francia, il quale cercava d'invadere il vicino Stato di Milano.

Se ne' tempi innanzi con ragione i popoli chiesto avean che gli Ecclesiastici soggiaciuti fossero alla lor rata sulle imposte, maggior ragione aveano allora, perchè ridotti veramente coll' acqua alla gola. Ma ad onta di ciò, lungo tempo, e forse invano disputar convenne, e dee recar sorpresa ad ogn' uomo di buon senso come il Pontefice Urbano VIII., che sparsi avea i semi di quella guerra deferendo alle intraprese del Re di Francia, di cui fu Nunzio, e Compare, e facendo accettar la protezione di quel Regno con grosse pensioni dal Cardinal Barberini suo Nipote, onde nacquero alcuni volgari motteggi; sostener volle nel tempo istesso la causa degli Ecclesiastici di questo Regno, perchè non prestassero il debito tributo al lor Sovrano. Abbiamo su tal proposito una ben lunga allegazione, che fu scritta da Gio: Francesco Sanfelice, Reggente del Consiglio Collaterale di Napoli, dimostrante che dovessero gli Ecclesiastici contribuire alla prestazione del donativo (1). Or nelle additate circostanze molte, e belle cose avrebbe egli potuto dire se stato fosse dotato d'un genio sublime, ed atto a distrugger la barbarie del suo secolo; ma egli non fece, che raccogliere alcune vecchie, e risapute massime, che citar sen-

(1) Questa allegazione leggesi nel fine del I. libro delle decisioni del Reggente Sanfelice coll' epigrafe: *de donativo tempore belli disceptatio unica*.

senza criterio un immenso stuolo di Forensi Dottori, che recar in mezzo una scrittura d'un Giureconsulto Spagnuolo sullo stesso soggetto. Credo bene che trattata si fosse sinodalmente la causa, ma non ebbe egli la cura di tramandarne a' posteri la decisione; giacchè in fine vi si legge soltanto un diploma del Re Filippo in idioma Spagnuolo, onde si commette a varj Ecclesiastici, e Giureconsulti di recar il punto ad esame, e di darne parere alla M.S., per disgravio della propria coscienza.

In così crassa superstizione immersi, di così pesante giogo eravamo noi all'ora aggravati; e pure infino al dì d'oggi essendo ormai decorso un altro secolo intero, non siamo ancora nello stato di poter tranquillamente respirare. Intanto formando un corollario delle cose fin quì discettate, può conchiudersi agevolmente, che le immunità godute dal Clero secolare, e regolare sugli arrendamenti della Città nostra state sono abusive, ed ingiuste. Ed in vero se sono i nostri arrendamenti una marca indelebile delle sofferte calamità, un monumento perenne degl' infiniti tributi prestati a que' Serenissimi nostri Monarchi per gli bisogni dello Stato, per la difesa di questo Regno, per qual ragione i soli Ecclesiastici esserne doveano immuni? Cotesto privilegio d'immunità quantunque contenga il torto che si faccia a tutti gli altri Cittadini; pur stato sarebbe in qualche modo plausibile se provvenuto fosse dall'alto del Regal Trono, e dalla voce de' Sovrani, che serve a noi di legge. Ma nulla di ciò mostrar possono gli Ecclesiastici, nè anche per pensiero: esibiscano di grazia un rastro *di titolo legittimo*, e noi daremo *manus victas*. Ma dove ricorreranno, a qual partito si appiglieranno? Forse a quelle in-

insensate decisioni da' Tribunali profferite, senza l' approvazion del Principe, e tra le tenebre dell' errore? Forse allo scudo della Corte Romana? di quella Corte istessa, cui prestaron grosse somme, e dalla quale furon talvolta costretti al pagamento de' pubblici tributi, col disegno di attrapparne una buona parte, ed applicarla a suo pro, con nostro detrimento? Dunque le franchigie del nostro Clero son figlie di uno scandaloso abuso, e di una manifesta usurpazione; e come tali è sempre la Città nello stato di vindicare il suo diritto. Ma che diremo dopo di aver osservato, che il nostro Clero lungi di poter vantare una legittima istituzione, un chiaro titolo della pretesa immunità; incontra anzi l' ostacolo dell' aperto dissenso de' Cittadini, e della legge fondamentale, che prescrisse direttamente il contrario? Sarà questo l' argomento del §. seguente.

§. II.

Della riforma del 1649, e delle cose indi seguite fino a' tempi a noi più vicini.

PRia di venire all' esame di quei capitoli della riforma del 1649, che favoriscono il nostro assunto, egli è d' uopo permettere un brieve dettaglio delle cagioni, onde provennero, e delle amare circostanze, in cui eravamo, pria che stati fossero promulgati. Si rammentino quì le cose espresse nel cominciamento di questo Capo, cioè, lo stato deplorabile della nostra Capitale, e del Regno tutto, che gemea sotto il peso di tanti gravissimi tributi prestati alla Mo-

nar-

narchia di Spagna, le popolari rivolte, ed i mali, onde furono accompagnate, la ſpedizione del Sereniſſimo D. Giovanni Auſtria con ampia plenipotenza del Re Filippo IV., l'abolizione della maggior parte delle impoſte gabelle, e ſpecialmente di quelle ſopra i comeſtibili, e la reimpoſizione delle medeſime per la ſola metà, che fu d' uopo fare nell' anno 1649. Or prima che ſtabilite ſi foſſero le leggi, e le condizioni di tale riforma egli è incredibile quanto ſoffrir convenne alla Città noſtra. Fu da noi accennato, che la pubblica ſalute, e la ragion dello Stato prender fecero il partito di reimporre le gabelle per una metà; giacchè l' abolizione prodotto avea il detrimento de' compratori, ed aſſegnatarj, che perduto aveano il frutto da loro comperato, o loro aſſegnato di que' vettigali; ed in conſeguenza la ſoppreſſione di fondi cotanto conſiderabili portato avea ſeco la mancanza della circolazione, l' inerzia del pubblico commercio, la deſolazione univerſale de' Cittadini: A tutto ciò ſi aggiugneva la neceſſità di ſupplire il Regio Erario, onde ſi provvede alle pubbliche urgenze dello Stato; imperciocchè ad onta delle tante impoſte ritrovavaſi eſauſto, per eſſerſi diſtratti i fondi a tal' uopo deſtinati,

E poichè le abolite gabelle rimettevanſi ſoltanto per metà, quindi biſognò ſeriamente penſare al modo, onde dar compenſo a' rapporti dell' altra metà, che rimaſe eſtinta. Il mezzo più facile da conſeguire un tale intento, e che ſubito preſentar doveaſi alla immaginazione di ciaſcuno, era quello di torſi agli Eccleſiaſtici le franchigie, che godeano, o per meglio dire, che uſurpate aveano ſulle pubbliche contribuzioni; imperciocchè accreſcendoſi il numero degl' in-

dividui tributarj, accrescevasi ancora in un certo modo quella massa, che per una metà ritrovavasi diminuita. Ed era ben giusto che così si facesse, giacchè avendo i preposti al pubblico governo tollerato per lungo tempo, che gli Ecclesiastici fossero immuni, e ciò a costo di far ricadere un peso maggiore sugli omeri degli altri Cittadini, divenuti finalmente que' pesi ormai insopportabili, e degenerati in aperto tumulto, essendosi preso l'espediente di riaddossarne una metà sola, si comprende bene che cessar dovea qualunque connivenza, e che tutti ugualmente dovessero contribuire; affinchè diminuite le prestazioni, la massa nondimeno fosse la stessa, o almeno non così tenue, che bastar non potesse agli usi, cui erasi destinata.

Tale fu l'espediente, che tra gli altri prese il Popolo Napoletano, dopo varie, lunghe, e pubbliche discussioni. Tutti gli altri espedienti come furono immaginati, così poteansi agevolmente mandare in effetto: questo solo, che era il più sicuro, il più assorbente, il più necessario; perchè secondo lo spirito di que' tempi credeasi che ledesse la pretesa libertà Ecclesiastica, si prese quindi il partito di ricorrere al Papa per ottenerne l'assenso. Tuttociò rilevasi da una conclusione della Piazza del Popolo, in vigor della quale fu eletto l'Avvocato Luigi Capaccio, affinchè a tal' uopo portato si fosse in Roma: *In oltre ricordò esso Sig. Eletto ad essi Signori, che sebbene per le 29 Ottine del nostro fedelissimo Popolo s'era conchiuso di riponere di nuovo in piedi la metà delle gabelle, arrendamenti, ed imposizioni levate ed estinte, tanto di Corte, come di Città per ristoro e sollievo di tanti poveri, e luoghi pii, e miserabili persone, e per con-*

conservazione di questa Città, e Regno con condizione che dalli pesi di dette gabelle non sia franca persona alcuna, etiam privilegiata, et in particolare luoghi pii, Monasterj, et altre persone Ecclesiastiche; *mentre dalli pesi di dette gabelle, che per le tre parti, e mezza, e più delle quattro del numero delle anime, che non possedono annue entrate di Corte, e di Città hanno uscire li frutti dell'entrate delle sudette persone, e luoghi; con supplicare Sua Santità per lo suo Apostolico, e beneplacito assenso per la riverenza, che si deve a Sua Santità, come appare dalle conclusioni sopra di ciò fatte da dette Ottine: e si è pensato per detto effetto mandare persona a piedi di Sua Santità per ottenere detta grazia, del che se n'è dato parte a S.E., quale ha comandato si facci elezione di persona qualificata, come negozio di tanta importanza lo ricerca; che perciò avessero essi Signori pensato, ed insieme eletta detta persona, che meglio le fusse parsa per detto effetto. Essi Signori tutti unanimiter a viva voce prima pensato sopra detta elezione hanno nominato, & insieme eletto il Dottor Loise Capaccio, uno de' Avvocati primarj di questa Città &c.* (1).

Così appunto fu eseguito; ma pure chi'l crederebbe, non trovavasi via da ottenere il chiesto assenso. Il Clero Napoletano promovea segretamente in Roma le sue pretese ragioni, il Nunzio Apostolico le garantiva colle solite rimostranze, la Corte Romana menava innanzi i vantati privilegj della Chiesa, che in effetti non eran' altro, che segrete voragini di avarizia, e di ambizione: in somma sotto il manto della Religione

 si ten-

(1) Questa conclusione esiste ne' registri di Città.

ſi tendeva a ledere la pietà, la giuſtizia, a poſtergare la ragion delle genti, e mettere alle ſtrette un' oppreſſo Popolo, a coſto di eccitare una nuova rivolta. L'Avvocato Luigi Capaccio ſpedito in Roma per rimuovere gli oſtacoli, era colà trattenuto con vane ſperanze; tantocchè il Popolo Napoletano ſtanco alfine di più aſpettare un rimedio, che la gravezza del male richiedea prontamente, riſolſe di richiamarlo, e di uſar direttamente di ſue ragioni. E' veramente patetica una lettera, che a quel Miniſtro fu ſcritta dall' Eletto del Popolo, la quale perchè contiene un dettaglio di tutte le amare circoſtanze della Città noſtra, e della oſtinazione della Corte Romana, merita eſſer quì traſcritta:

„ Credemo, che non ſolo alla Corte Romana, ma a
„ tutto il Mondo è ſtato ben noto il ſtato della no-
„ ſtra Città, non ſolo Metropoli di eſſo Regno, ma
„ ricovero di tutte le Nazioni del Mondo. E V. S.
„ ben' ha eſperimentato le grandi opere, che prima
„ delli 7 Luglio dell' anno 1647 ſi facevano in que-
„ ſta Città, dove vi era il mantenimento, non ſo-
„ lo della Caſa Santa dell' Annunziata, di quella degl'
„ Incurabili, Viſitapoveri, Spirito Santo, S. Eligio,
„ ed altri Oſpetali, e luoghi pii, che V. S. li sà
„ molto meglio appreſentare, che io ſcriverli il ſtato,
„ che adeſſo ſi ritrovano, che ridotto a ſegno tale,
„ che non ſolo noi altri Cittadini ci andiamo anni-
„ chilando per il mantenimento del vivere avendone
„ già perdute le noſtre entrate; ma anche per non
„ poterno ſoſtenerci per la compaſſione del proſſimo;
„ eſſendo impoſſibile che una perſona cattolica nata
„ nel grembo di S. Chieſa non piangi giornalmente
„ in vedere i poveri così noſtri Cittadini, come fo-

„ ra-

„ rastieri morire per le strade non potendo essere ricevuti, nè sostenuti da' luoghi Pii, per il mancamento de loro rendite, che avevano sopra le gabelle.

„ E quando si sperava che non solo dalla voce viva di V. S.; ma anco colli clamori, che è impossibile da quì non essemo giornalmente intesi in questa Corte Romana, madre così della giustizia, come della pietà, si dovesse subito concedere il beneplacito Apostolico alla giusta domanda di un popolo così fedelissimo del Re nostro, che Dio guardi, ed obbedientissimo alla S. Chiesa; vedemo che tuttavia la va dilatando quello espediente tanto desiderato da noi Cittadini, e da tutto il Regno, e da' luoghi confinanti . . . . . . dovesse scrivere, e rappresentare a V. S. di nuovo le nostre miserie, acciocchè V. S. le manifesti con una nuova supplica bisognando a S. Santità . . . . . . Viva speranza, colla quale ci siamo mantenuti tutti fin addesso della dimora, che V. S. ha fatta costì per ottenere la dovuta grazia da S. Beatitudine, che con questo non solo i luoghi Pii, ma anco i nostri Cittadini hanno ritrovato accomodo per sostenere le loro famiglie; imperocchè con quella conclusione, che si fè reimponere la metà delle gabelle estinte, ed inviare V. S. costì per ottenere l'assenso di non essere franchi gli Ecclesiastici, giubila non solo la nostra Città, e tutti i luoghi Pii anco del Regno, avendo il modo di mantenere i poveri, con riacquistare di nuovo l'entrate predette; ma atteso che si è fin ora dilatata l'esecuzione, ciascheduno pensi a casi suoi, l'accomodi cessano, et commercio va mancando, che credami V.S. non

„ so

„ so come vi sia petto umano, che abbia cuore tan-
„ to ferino a non commoversi nelle viscere sue la pietà
„ di vedere il prossimo morire della fame, e gli po-
„ veri infermi ributtati dagli Ospedali per non poter-
„ si sostenere , e le povere donzelle cacciate anche
„ da' Conservatorj.

„ Ha risoluto perciò e conchiuso questa fedelissima Piaz-
„ za a viva voce sotto questa giornata 7 del presen-
„ te Giugno 1649 avvisare V. S. che se per li 15
„ del corrente non sarà impetrato il beneplacito di
„ S. Santità, può restar servita ritornarsene alla no-
„ stra Città, e servire Iddio benedetto, il Re N.S.,
„ e 'l Pubblico nella carica, che tiene; che dal can-
„ to nostro ci rimettiamo tutti nel volere del nostro
„ Signore Iddio . E per non vedere dismesse tante
„ opere pie, e morire il prossimo contro l' ordine
„ della giustizia, e della carità *daremo esecuzione al-*
„ *la conclusione fatta per questo fedelissimo popolo* ,
„ con darne prima parte del tutto all' Eccellentissimo
„ Signor Conte di Ognatte nostro Vicerè; dal quale
„ siccome colla sua providenza avemo esperimentata
„ la nostra pietate, e salute; così di vantaggio do-
„ vremo sperare che in un' opera così pia, e catto-
„ lica ci dovrà aggiutare, e proteggere. Non lascian-
„ do di rappresentare a V. S. come questa fedelissi-
„ ma Piazza resta ammirata che li Religiosi, e Per-
„ sone Ecclesiastiche, a chi principalmente tocca que-
„ sta carica, senza premura alcuna non proccurino
„ questo beneplacito in servigio così evidente di Dio
„ benedetto, delle loro Chiese, e del Pubblicò , e
„ sopratutto di tanti poveri , che sono ridotti in un
„ numero quasi infinito, dal soccorrere de' quali con
„ dare esecuzione alla detta conclusione nasce la no-

„ stra

„ ſtra quiete. Raccordando a V.S. di più, che l'Eccellentiſſimo Signor Cardinale Filomarino, anche „ da principio diede intenzione da proteggere il negozio con Sua Beatitudine per la preteſa eſpedizione, confeſſandola tanto neceſſaria; con tutto ciò „ oggi vedemo che non ſolo abbia alzato la mano, „ ma che a V. S. giornalmente ſe l' incontrano difficoltà, che giammai noi ſperavamo. Con queſto „ V. S. avrà complito il ſuo obbligo, ed io ſodisfatto alle iſtanze fatte da queſto fedeliſſimo Popolo, „ e non mi eſſendo a ſcrivere altro, eſſendoſi ſolo „ concluſo da queſta fedeliſſima Piazza il contenuto „ in queſta lettera &c. „ (1)

Ma per quanto grandi ſtati foſſero i lamenti del Popolo Napoletano, e le inſiſtenze dell' Avvocato Luigi Capaccio in Roma, non fu poſſibile venirne a capo; perchè quella Corte ad onta di così preſſante, e pubblica neceſſità ſoſtener volea la preteſa Eccleſiaſtica immunità, o alla peggio trarre almeno il ſolito vantaggio d'una groſſa, ed annuale tranſazione. Il popolo dunque ſenza più curarſi di tal vana cerimonia formò il piano della reimpoſizione delle gabelle per una metà, e diſpoſe il ripartimento, onde dall' annuo fruttato dar ſi poteſſe un qualche compenſo a' reſpettivi aſſegnatarj, e ſi provvedeſſe il Regio Erario, o ſia Caſſa militare del fondo di annui duc. 300 mila; giacchè per le tante paſſate diſtrazioni ridotto era alla tenue ſomma di annui duc. 140 mila, ed in conſeguenza ſupplir non poteaſi a tutti gl' interni biſogni dello Stato. Queſte, ed altre diſpoſizioni concernen-

(1) Queſta lettera leggeſi regiſtrata nell'Archivio di Città.

nenti l'assunto furon racchiuse in una supplica diretta al Vicerè Conte di Onnatte contenente quattordici capi, in uno de' quali al nostro proposito fu espresso: *E così ancora si supplica V. E. che si levi l' uso a tutte le persone di qualsivoglia stato grado, e condizione si siano, anche privilegiate, e non suddite alla Real giurisdizione tanto negli arrendamenti, e gabelle rimaste, quando anche negli arrendamenti, e gabelle, che si ripongono; poichè non solo è poco l' utile giusto a chi lo gode; ma sotto tale pretesto, sono grandi le frandi, che si commettevano, e possono commettere.* (1) Ecco dunque come il Popolo supplicò di torsi l' uso delle franchigie a tutte le persone, e specificamente agli Ecclesiastici, che secondo il linguaggio di que' tempi si appellavano *non sudditi alla Real giurisdizione*, come se stati non fossero uomini, non Cittadini, non vassalli, come se fruito non avessero di tutti i comodi della civile società. E merita tutto il riguardo la ragione, onde il Popolo fu mosso a così supplicare, e che espresse nel capo precedente. I frutti delle gabelle, come fu detto, trovavansi assegnati a' particolari, che prestato avean il lor danaro, tra' quali eranvi monaci, preti, Chiese, ed Ospedali. Quando le gabelle furono abolite perderono ancora costoro l' annua rendita; laonde essendosi determinato di rimetterle per metà ad oggetto di dar qualche compenso agli assegnatarj, era giusto che o quegli Ecclesiastici, e luoghi pii contribuito avessero colle loro prestazioni, rinunziando all' uso della immunità, o che stati fossero privi tuttavia dell' annuo fruttato; giacchè altri-

(1) *Pragmat. XXI. de vectigalibus cap. XI.*

trimenti ingraſſati ſarebbero colle preſtazioni altrui. Ecco come ſi eſpreſſe il Popolo Napoletano: *E perchè la Piazza del fedeliſſimo Popolo con conſenſo di tutte le Ottine propone queſto arbitrio, affinchè gl' intereſſati nella perdita di dette gabelle, ed arrendamenti pigliando queſto peſo ſopra di ſe abbiano rifezione delle loro perdite; ſi dichiara che ſe i non ſudditi alla Regia Giuriſdizione, ed eſenti di qualſivoglia modo non vorranno concorrere al peſo, non poſſano pretendere entrare alla parte del frutto, e del benefizio, nè loro ſi debba fare aſſegnamento alcuno; poichè queſta fedeliſſima Piazza non intende rinunziare in queſta parte, e deſiſtere dalle grazie già confermate da S.M. e porre ſopra di ſe il peſo di pagare i creditori non ſudditi, ſe eſſi vorranno eſſere eſenti, e non pagare nel medeſimo modo che gli altri; poichè per rifezione della perdita ſi propone queſto arbitrio con queſta condizione, e non altrimenti, nè in altro modo* (1).

Or queſta ſupplica del Popolo Napoletano divenne legge fondamentale, e formò una delle noſtre prammatiche; perchè fu in tutte le ſue parti approvata, ed ordinato che ſi eſeguiſſe con due altre prammatiche ſeguenti del medeſimo Conte di Onnatte. In una riſpondendoſi alla ſupplica del Popolo ſi dice: *In conformità di quello, che la Piazza di queſto fedeliſſimo Popolo ſupplicò, e concluſe li meſi paſſati per beneficio univerſale di tutti gl' intereſſati; al che ſiam noi condiſceſi a nome di Sua Maeſtà* (2). Nell' altra proponendoſi il ripartimento degli ann. duc. 300 mila aſ-

(1) *Dict. pragmat. XXI. cap. X.*
(2) *Prag. XXII. eod. tit.*

segnati alla Regia Cassa militare si esprime che *haviendo la Plaza del fedelissemo Pueblo de esta Ciudad en la conclusion, que hizo los meses passados para la reposicion de la metad de las gabellas imposiciones, y derechos, que antes de las revoluciones se cobravan*, e seguendosi a riassumere la conclusione, e supplica della Piazza, si soggiugne: *Segun y como mas largamente se contiene en la dicha conclusion, y an el memorial impresse de la dicha fedelissima Plaza* (1). Ed in fatti formatosi il nuovo piano, e 'l ripartimento del fruttato della metà reimposta per tutti gl' interessati, tra' quali eranvi, come vi sono oggidì le Chiese, ed altri luoghi pii, vennero a profittare del vantaggio di quella reimposizione, ed in conseguenza ad accettare col fatto proprio la condizione di torsi loro le franchigie, che erasi espressamente dichiarata ne' capitoli di quella riforma.

Ben dissi dunque pria di dar cominciamento al presente §. che se le franchigie del nostro Clero innanzi all' anno 1649 eran figlie di uno scandaloso abuso, e di una manifesta usurpazione, perchè prive di titolo legittimo; dopo di tal tempo incontrano l' ostacolo dell' aperto dissenso de' Cittadini, e della legge fondamentale, che vietò loro l' usarne: e ciò non solo per l' utile, e 'l bisogno della Sovranità, de' Cittadini, e dello Stato, che in quella occasione si ebbe sempre avanti gli occhi; ma ancora degli stessi Ecclesiastici, i quali siccome accettaron la legge di quella riforma, così trassero il vantaggio di percepire la rata de' frutti su quegli arrendamenti, de' quali erano Assegnatarj, e che

(1) *Pragmat. XXIII. eod. tit.*

e che tratto non avrebbero altrimenti. Questo motivo di equità, di uguaglianza esser dee di gran peso a tutte le persone di buon senso: ed in fatti dal 1649 in avanti quante volte alcun Monistero, luogo pio, o altro Ecclesiastico Collegio ha preteso di richiamare in voga l'uso delle franchigie, è stato sempre loro di gravissimo ostacolo questo motivo, che da' Governatori degli Arrendamenti si è secondo le occasioni opposto; cosicchè o si sono ritratti dall' impresa, o si è il piato estinto con onesta transazione. Addur ne potrei parecchi esempli; ma me ne astengo per non rendermi nojoso fuor di stagione. Dico solo che in tutte quelle pubbliche carte formate dall' anno 1648 fino all' anno 1650 intorno all' affare di reimporre le gabelle per metà si enuncia la ragione di non far perdere il sostentamento agli *Ecclesiastici*, *luoghi pii*, *vedove*, *e pupilli:* Ed indi si è voluto, che *le vedove e' pupilli* continuassero a pagare le imposizioni, e *gli Ecclesiastici e luoghi pii* con somma ingiustizia ne fossero immuni.

Or continuando il mio discorso, dico che la riforma, e la legge del 1649, che precluse agli Ecclesiastici la strada di più pretendere le franchigie, è stata sempre inculcata, ed osservata ne' tempi avvenire; di modo che col Clero secolare, e regolare nè i padri onusti, nè i Cavalieri Gerosolimitani, nè il Ministero togato, nè i Capi della milizia, nè gli stessi Viceré poteron più far uso delle franchigie. Potrei citare al proposito non pochi Forensi Scrittori; ma per non immeggermi nelle loro seccaggini, mi rimetto a ciò, che leggesi presso il Capone (1), e 'l Co-

(1) *Julius Caponus discept.* 398.

stanzo (1), giacchè l'uno, e l'altro si presero la cura di comentare le prammatiche 21, e 22 *de vectigalibus*. Ed in vero senza trattenermi in lunghe ricerche, si vede bene che i Regnanti successori, secondo le occasioni, comandarono che si osservassero le determinazioni di tali prammatiche, e specialmente per rispetto al Clero secolare, e regolare. Si distinse fra tutti il Re Carlo II., il quale per mezzo di una ben lunga Regal Cedola dell'anno 1690 riassumendo tutti gli ordini precedentemente dati comandò di eseguirsi il contenuto nelle prammatiche 21, e 22 *de vectigalibus*, emanate sotto il Regno del Re Filippo suo Padre, e di non darsi franchigia sugli arrendamenti a persona alcuna sotto qualsivoglia colore. Questa Cedola, che leggesi racchiusa nell'opuscolo intitolato: *Regali Cedole de' gloriosi Monarchi Austriaci* era stata pria col naturale idioma Spagnuolo inserita dal citato Costanzo in quel suo comento, e noi ci prendiamo la libertà di trascriverne alcuni pezzi i più confacenti alla causa presente. Il principale oggetto di quella Regal carta fu di torre le franchigie, che sugli arrendamenti usurpate aveano i Vicerè; laonde comandò: *Acerca de las fraquicias, que se tomavan los Virreyes de los Arrendamientos, y gavelas contro lo capitulado con el Virrey Conte de Onnatte, y confirmado per el Rey mi senor y Padre, que este en gloria, en tiempo, que el Pueblo pedio, y suplicò las reposiciones de la mitad de las gavelas, y que los interessados, en los arrendamientos concedieron a su Magestad trecientos mil ducatos de* ren

(1) *Constantius super pragmat.* 21 *de vectigal.*

renta al anno por la insolutum dacion, que se le concedio, con calidad, y condicion, que ninguna persona fusse franca, vi gozase imunitad alguna; que la Reyna mi Sennora, y madre fue servida mandar se piedisse informe secreto al Virrey D. Pedro de Aragon &c. Più sotto per rispetto a' padri onusti, ed agli Ecclesiastici si soggiugne: *Con calidad que non se pudiesse dar franquicia alguna fue servido il Rey mi Sennor y Padre ordenar que se cumpliese, y executasse dicta capitulacion, de que nacio la pragmatica de la reposicion de las gavelas, en la qual sequitaron todas las franquicias a los Napolitanos en la Regia Duana lamado, el uso comprehendido tambien en los padres de doze byjos, sin embargo de ser francos por el derecho, sobre que hai pleito pendiente, que se trattò tambien de incluir a los Ecclesiasticos y non podiendolos comprebender la jurisdicion temporal, non se pudo conseguir en Roma, y en el govierno de el Conte de Onnatte por dar bueno exemplo, que es el medio mas eficaz para persuader a los subditos, o porque estimavan ser comprehendidos los Virreyes, come ley General, y universal, que resuelta en beneficio del Pubblico &c.*

Le trascritte parole servono non solo a mostrare l'esatta osservanza data da Re Carlo II. a' capitoli della riforma fatti sotto Re Filippo suo padre; ma servono ancora di ragione, e di risposta alla strana oppinione di taluni, che han detto, che un semplice memoriale dal popolo dato al Vicerè non poteva divenir legge positiva. Prescindendo dal considerare, che quel Vicerè Conte di Onnatte avea un ampla plenipotenza, qual conveniva in quelle amarissime circostanze del Regno, e della Corona, conferitagli dal Sovrano per mezzo di D. Giovanni d' Austria suo figliuolo,

lo, come fu detto, ognun sa che l' ampio corpo del diritto Romano è per la maggior parte composto di rescritti degl' Imperatori alle suppliche de' Sudditi, o rappresentanze de' Magistrati. E quando tutto mancasse bastar potrebbe questa Cedola di Carlo II., il quale fa sapere che fu quella riforma approvata dal Re suo padre: *però con calidad de que en las gavelas no havia de haver persona exempta por privilegiata que fuesse, lo qual se servio su Magestad confirmar como va referido, y conosciendose, que esta reposicion de gavelas, y donativos de los Arrendamientos de 300 mil ducados de renta, con la condizion de que havian de contribuir todos, fue ley general, y como tal se puso en las pragmaticas de se Reyno*. E finalmente la confermò egli stesso. *El Rey mi Sennor, y Padre la observò con todo rigor, paraque servisse de exemplar a los, que succedieren en ese cargo, y obligarles a su observansia, y assi oy ordeno, y mando, que vos, y vuestros successores observais en esa conformedad dicha pragmatica* 21 *en orden en el titulo de vectigalibus, por convenir assi a mi Real servicio &c.*

Questa Regal Cedola del Re Carlo II. una colle precedenti in quella contenute fu nel 1711 confermata dall' Imperator Carlo VI. a suppliche della nostra fedelissima Città (1), ed indi a' 26 Agosto del 1713 tra le grazie che la stessa Città chiese al medesimo Imperatore vi fu quella della particolar conferma della Cedola del Re Carlo II. in data de' 28 Settembre 1690, e vi fu risposto: *Placet suæ Cesareæ, & Catholicæ Majestati, ut ordines Regis Caroli II. inviolabili-*

(1) V. l' Opuscolo delle Cedole Regali.

liter observentur (1). Lo stesso fu ordinato con altra cedola de'12 di Febbrajo del 1723, nella quale si racchiudono gli ordini precedenti (2). E finalmente nel dì 15 Gennajo del seguente anno 1724 la Regia Camera, dopo di aver seriamente discusso l' affare, fece all' Imperatore nel dì 26 Settembre del medesimo anno 1724 una lunga rappresentanza, della quale sono notabili le seguenti parole: *colla prammatica 21 de vectigalibus, & gabellis fu espressamente stabilito per legge generale di togliersi l' uso delle franchigie a tutte le persone di qualsisia stato, grado, e condizione si fossero, anche privilegiate, come erano i padri onusti, che tengono il privilegio in corpore juris clauso, comprendendosi* ANCHE LE PERSONE NON SUDDITE ALLA REALE GIURISDIZIONE, *conforme l' istesso fu confirmato colla prammatica 22 sotto l' istesso titolo . . . . nè questa convenzione Regale deve punto preterirsi per l' utile, che ha apportato al Real patrimonio colla contribuzione degli ann. duc. 300 mila da tutti gli Arrendamenti* (3).

Ma le franchigie sugli arrendamenti, replicherà quì forse il Clero, si sono sempre godute dall' anno 1649 in avanti, e si godono tuttavia; dunque la disposizion di quelle prammatiche o non fu eseguita, o col fatto istesso è stata rivocata: tanto è ciò vero, che l' augusto Re Carlo in occasione del Concordato stabilito colla S. Sede nell' anno 1641, sebbene fatta avesse la riforma delle franchigie per tutto il Regno; pure

(1) Privilegj, e Capitoli della Città di Napoli tom. 2 tra le grazie ottenute nel 1713 al cap. 7.

(2) V. l' Opuscolo delle Cedole Regali.

(3) V. l' Opuscolo suddetto.

pure volle, che per rispetto alla Capitale, nulla si fosse innovato. Replico quì ancor io, che niun profitto trar possono gli Ecclesiastici dal Concordato; e che anzi osta loro direttamente, siccome innanzi si è abbastanza dimostrato, quando di tal punto ci è occorso di ragionare (1). Aggiungo quì soltanto, che qualora trincerar si volessero sul possesso, pure non può loro miga giovare, nè anche quando, come pretendono, garantito fosse del Concordato. Fu già da noi avvertito che per quanto crivellar si voglia il primo capo del Concordato sull'*immunità reale*, l'unico argomento, che trar si possa a favor del nostro Clero è quello di essersene rigettato l'esame a tempo migliore, permettendosi intanto, che fatta non si fosse novità alcuna. Or questa interina provvidenza cade da se stessa per qualunque picciola difficoltà, che si faccia in contrario; io all'incontro ne fo una gravissima, e la traggo appunto dalle cedole dell'Imperator Carlo VI. testè citate.

Si dichiarò nel Concordato, che il disposto intorno alle franchigie del Clero per tutto il Regno non dovesse aver luogo *rispetto all'Arcivescovo, Clero secolare, e Seminario della Città di Napoli, per li quali seguiterà a praticarsi inalterabilmente quello, che si è per lo più costumato da trent'anni in quà*. Or dal 1741, quando fu stabilito il Concordato, si vada in dietro per trent'anni, e si vegga in quale stato ci troviamo. Appunto trent'anni in dietro s'incontra l'ostacolo della prima cedola dell'Imperator Carlo VI., colla quale nel 1711 confermò l'altra del Re Car-

(1) V. il presente ragionamento *par. II. Cap. I. §. VI a car.* 186, e *seg.*

Carlo II., ed in conseguenza i capitoli della riforma, onde tutte le franchigie furono abolite. Vent'otto anni in dietro ci si presenta la resistenza della grazia, che lo stesso Imperatore accordò alla Città di Napoli nel 1713 confermante la cedola del Re Carlo II., ed i Capitoli della riforma. Diciotto anni indietro si urta nello scoglio dell'altra cedola dello stesso Imperatore del 1723, colla quale furono confermate le antecedenti, e della consulta fatta dalla Regia Camera nell' anno seguente.

Ben dissi dunque in suo luogo che quelle parole del Concordato gittate furono inavvedutamente; imperciocchè o intendevasi di menar buone le franchigie al Clero Napoletano, e bisognava ricorrere ad un'epoca, che scevra fosse di ordini in contrario: o no, e penetrandosi in dentro la materia, trovato si sarebbe, che da un secolo addietro tali franchigie erano illegittime, fraudolenti, e lesive; perchè contrarie a' capitoli della riforma, alla cedola del Re Carlo II., alle grazie dell'Imperator Carlo VI., al bene dello Stato. Dicano di grazia gli Ecclesiastici per quali vie scanzar potranno cotesta importantissima difficoltà? Replicheran sempre di esserne in possesso. Io non lo niego; ma niun profitto possono quindi trarre, perchè sarà sempre un rimedio de' disperati. Un possesso senza titolo, un possesso vizioso, un possesso, che fin dalla sua origine incontra continue, e replicate resistenze, non merita il nome di possesso; ma piuttosto di depredazione, che soffrir non si dee ad onta di tante marche di Sovrana autorità, e di pubblica legislazione. Iddio volesse, che gli Ecclesiastici non fossero nel possesso di tante franchigie: sarebbe la Città in istato florido, e tranquillo; porti non avrebbe i suoi lamenti a' piedi del Regal Trono, perchè si e-

mendi un così grave abuso; risparmiata me si sarebbe la pena di tessere questo lungo ragionamento. Replico quì ancor io, come altrove ho avvisato, che il trar ragione dal fatto istesso, che forma il soggetto della contesa è un sofisma oggimai troppo screditato presso tutti coloro, che usano le regole della buona loica. Tanto è lontano che per effetto del possesso possano gli Ecclesiastici far uso dell'interdetto del Pretore; che anzi nemmeno giovar si potrebbero de' termini della prescrizione, ancorchè da lunghissimo, ed immemorabile tempo fosse garantita. Cosa mai prescriver vorrebbero a lor favore? il non esser Cittadini, quandocchè in effetti son tali! il non contribuire a'bisogni dello Stato, quando che fruiscono di tutti i vantaggi! il non riconoscere la Potestà Suprema, quando che per loro istituto ci sono soggetti! l'essere immuni, dicasi alfine, da' pubblici tributi, che costituiscono uno de' diritti della Maestà, e sono inseparabili dal Sommo Impero! E queste cose, che contengono *insita turpitudine*, perchè si oppongono a' più sacri doveri, potranno unquemai esser soggetto della prescrizione? Si rammentino di grazia dell' avviso di Temistocle alla Greca Repubblica, e di Catone il Censore alla Romana: *nec mortales adversus Deum immortalem, nec privatos adversus Rempublicam præscribi posse* (1).

Nè ricorrano all'infelice ripiego di dire che essi non intendono di prescrivere il diritto supremo d'impor tributi, e di ledere in conseguenza la Sovranità; ma soltanto il supposto privilegio di esserne esenti. Risponder quì potrei, che hanno essi in mille guise in-

ful-

(1) *Penes Bodin. de Repub. pag.* 173.

ſultata la Sovranità nel tempo iſteſſo che han preteſo godere di un privilegio da quella proveniente; ma ſon contento di dir ſolo, che un privilegio aſſorbente, inadequato, abuſivo, e contenente manifeſta gravezza per gli altri rapporti della ſocietà civile può, e dee ſempre rivocarſi, nè ammette preſcrizione alcuna. Ma fingaſi pure che preſcrittibile ſia, non è egli di uopo che vi concorrano tutte le circoſtanze, che la legge richiede per la preſcrizione? Veggiamo ſe di tanto prometter ſi potranno gli Eccleſiaſtici. Il principale requiſito è quello della buona fede, che eſſer vi dee così nel principio, come in tutto il corſo del tempo neceſſario alla preſcrizione: e queſta è legge contenuta nel Codice della ſteſſa loro Monarchia, cioè, nelle Decretali (1), provveniente dall' eſpreſſo Canone di un Concilio della Chieſa (2), e dalla ſtabile dottrina di tutti i Canoniſti (3). Vorranno forſe sfuggirne la diſpoſizione, con appigliarſi al diritto civile? La conſeguenza ſarà ſempre la ſteſſa; imperciocchè quantunque preſcriva il requiſito della buona fede ſoltanto nel principio, ſenza curarſi del reſto, pure non ci è chi ignori, che nella materia delle preſcrizioni il diritto Canonico, è generalmente ricevuto (4). M' increſce ſolo di ſapere che gli Eccleſiaſtici non poſſono additar buona ſede, così

(1) *Cap. 5, & fin.* X. *de præſcript.*
(2) *Concil. Lateran. IV. can.* 41.
(3) *V. Van-Eſpen obſervat. in Can. Concil. Lateran. IV. can.* 41., *Gonſalez in decret. tom.* 2 *tit.* 26 *cap.* 5 *num.* 8.
(4) *Inſtit. tit. de præſcript. V. Ant. Perez. in lib.* 7 *C. tit. de præſcript.* 30, *vel* 40 *ann.*, *Henricum Coccæjum Comment. ad Hug. Grot. lib.* 3 *cap.* 7 §.6., & *Bohemer. jus Eccleſ. Prot. tom.* 1 *lib.* 2 *tit.* 26 §. 53.

nel principio, come nel mezzo, e nel fine; ed in conseguenza o col diritto canonico, o col civile saran sempre inadattabili i termini della prescrizione. Ancorchè per le cose innanzi dimostrate vero non fosse che gli Ecclesiastici pagar debbano i tributi per divina, ed umana ragione, e che l'immunità è stata loro da' Principi precariamente accordata, o da essi accortamente usurpata; pure per rispetto alle franchigie della Città nostra dopo le prammatiche XXI., e XXII. *de vectigalibus* non è una scandalosa arroganza il parlar di buona fede? Protestarono allora espressamente i Cittadini che si togliessero le franchigie agli Ecclesiastici per lo avvenire; il Principe accettò la protesta, e ne formò un contratto pubblico, ed una legge scritta; gli Ecclesiastici si acchetarono a tal determinazione, e trassero altronde vantaggio da quella riforma: dunque con mala fede cominciaron' indi a pretender le franchigie. Questa apertissima mala fede fu continuata, anzi crebbe ne' tempi seguenti, perchè han voluto usare del privilegio ad onta ancora della cedola del Re Carlo II., e delle grazie dell'Imperator Carlo VI. confermanti le disposizioni di quelle prammatiche; e finalmente si sono adoprati ad isfuggire le sagge determinazioni prese nel Concordato per tutto il Regno, facendo che ad onta delle gravissime urgenze duri tuttavia l'abuso, e lo scandalo nella Capitale.

Dunque dir conviene che le franchigie godute dal nostro Clero secolare, e regolare state sono un' effetto delle trame, e de'raggiri degli Ecclesiastici; una mera usurpazione nata dalla indolenza di coloro, cui incumber dovea l'osservanza di quelle prammatiche; oppure, a far loro buon partito, provvenute sono dalla condiscendenza della Città, delle Piazze, e de'Governatori degli Arren-

rendamenti. Ed è questo il modo da derogarsi ad una pubblica, ed espressa legge? Chi non sa che le cose scior si debbano nella stessa guisa, come sono state formate? (1) dunque a tor di mezzo le prammatiche XXI., e XXII. *de vectigalibus* uopo era, che altra nuova prammatica pubblicata si fosse; ciocchè gli Ecclesiastici mostrar non possono a patto veruno. Di più è noto che la Città, le Piazze, i pubblici Comizj, nonche i privati Collegj, non possono accordar privilegj, ed immunità a persona alcuna; e se ciò fanno è l'atto nullo, ed illegittimo per se stesso. Tanto è chiaramente prescritto per legge, e di queste massime, e di esempli corrispondenti son pieni i libri de' nostri Forensi; ma la ragione intrinseca si trae dal seno del pubblico diritto. I tributi sono diretti a' bisogni dello Stato, al sostegno della società civile, e quindi debbono ricever norma da coloro, presso i quali è il Sommo Impero, e la potestà legislativa; e perciò l'imporre i tributi, o l'esentarne alcuni richiede la legge, o 'l privilegio del Principe, o della Repubblica.

Ma oltre a ciò concorrono nel caso nostro delle ragioni assai più stringenti. Non versiamo noi nel caso di una semplice legge, onde dir si potesse che al par di tante altre andata fosse in disuso, o sepolta nell'obblio; imperciocchè quella non solo fu pubblica legge promulgata allora nelle forme, e confermata più fiate ne' tempi seguenti; ma di più porta seco il carattere, e le qualità di un solenne contratto, che i sudditi passarono col Sovrano, e che per la materia, di che trat-

(1) *Nihil tam naturale est, quam eo genere quodque dissolvere, quo colligatum est &c. L. 36 D. de reg. jur.*

trattossi, ebbe intima connessione cogl'interessi della società civile, e colla ragion dello Stato (1). La gravezza de' tributi eccitata avea la rivolta; il Principe di ciò persuaso risolse togliergli interamente, siccome fu fatto; indi i sudditi renduti accorti che tale abolizione recava loro maggior danno per altro verso, stimarono opportuno che riaddossata se ne fosse una porzione; laonde in atto di porgere tal supplica al Sovrano, profferirongli un donativo di ann. duc. 300 mila. Ecco adunque un vero contratto *bilaterale*: il popolo colla reimposizione delle gabelle riacquista il moto della interna economia, e'l nerbo della civile sussistenza, il Principe col fondo di ann. duc. 300 mila si rende atto a sostenere i pesi della Sovranità. L'uno truova il suo conto sull' offerta dell' altro, ed ambi restano soddisfatti; l'uno trae profitto dal chiedere la grazia, l' altro dal dono, onde l' inchiesta è accompagnata; l' uno dichiara, ed esprime le condizioni, e le conseguenze della dimanda, l' altro acconsentisce, e se ne chiama sodisfatto, ecco la stipola già perfezionata. E poichè questa stipola riguarda una pubblica causa, e si fa col Sovrano, quindi non solo è contratto, ma assume ancora il carattere di legge positiva (2). Come legge a potersi rivocare ha bisogno di

(1) *Possunt tamen quædam esse mixta ex contractibus, & legibus; ut contractus cum vicino Rege, aut cum Publicano factus, qui simul pro lege publicatur, quatenus ei insunt, quæ subditis observanda sunt*. Grotius de Jure B. & P. lib. 2 cap. 14 §. 9. Ed Errico Coccei nel Comento: *An duæ tunc in hoc negotio distinctæ sint causæ; valet enim negotium, tamquam contractus inter contrahentes, & quia Rex quoque vult a subditis illud observari, ratione subditorum lex est*.

(2) *Imperiales contractus vim legis obtinent. L. 26 C. de donat. in-*

di altra legge dello ſteſſo Sovrano, o del ſucceſſore; come contratto a poterſi ſciorre dee eſſer preceduto dalla reſtituzion degli accetti, e dal conſenſo di ambi i contraenti (1). Come legge lungi di eſſerſi dal Principe abrogata, è ſtata anzi apertamente confermata, ſiccome ſiam ſicuri che ſarà per comandare di bel nuovo il noſtro amabiliſſimo Re, e Signore; come contratto lungi di volerlo il Popolo Napoletano annullare, ſupplica anzi vivamente perchè ſi ſoſtenga, ed offre al proprio Sovrano i beni, il ſangue, e la vita.

Ed a meglio perſuaderſi che la riforma del 1649 fu un vero contratto, che il Sovrano ſtipulò co' ſudditi, ſi ponga mente alla circoſtanza della dazione *in ſolutum*. Debbono i vaſſalli preſtare i tributi, ſenza curarſi di altro; poichè ſpetta al Principe il diſporne come meglio convenga. Ma nel 1649 eſſendoſi conoſciuto che le impoſte, ſulle quali tanti individui impiegato aveano il loro danaro ſi riaddoſſavano per una metà ſola, e ſu di queſta accreſcevaſi il peſo di ann. duc. 300 mila da preſtarſi al Regio Erario; quindi il Re ſi compiacque che tale metà data foſſe *in ſolutum* al corpo degl'intereſſati. In tal guiſa quantunque coſtoro aveſſero una picciola porzione di que' frutti, che dovean corriſpondere al capitale da eſſi impiegato; pure quella perdita parea che foſſe in un certo mo-

---

inter vir. & uxo. E Giacomo Gotofredo nel comento: *Contractus facti cum Imperatore, & Auguſto vim legis habent.*

(1) *Dicimus ergo ex promiſſo & contractu Regis, quem cum ſubditis iniit naſci veram, ac propriam obligationem, quæ jus dat ipſis ſubditis.* Grotius de Jure B. & P. lib. 2 cap. 14 §. 6.

modo alleviata dal vederſi padroni aſſoluti di quel poco, che loro rimanea: e come tali dar poteano la norma ad iſcanzare gli abuſi, ed a far che non s' introduceſſero di nuovo le franchigie per patto eſpreſſo, e per intrinſeca giuſtizia del contratto di già abolite. Or ſe dopo di queſto contratto ſi foſſe accordata l'immunità agli Eccleſiaſtici ſugli Arrendamenti, alterata ſe ne ſarebbe la natura, leſa ſi ſarebbe la buona fede, e l' uguaglianza, fatto ſi ſarebbe inſulto alla ragione, ed alle condizioni, onde fu ſtipolato. E come no? Se le gabelle ridotte furono a metà, ed aggravate del peſo di anni duc. 300 mila a favor della Regia Corte, a condizione però di torſi le franchigie, perciocchè quel ritratto ſervito foſſe di compenſo a tanto detrimento, come poi poteanſi di nuovo le franchigie accordare diſtruggendoſi quel patto, che formata avea la ragion ſufficiente della convenzione? Dunque la riduzion delle gabelle alla metà, e la preſtazione de' duc. 300 mila eſſendo perfettamente relative all'abolizione delle franchigie, ſtar non poſſono diſgiunte, e ſeparate; ed in conſeguenza, o tolte le franchigie giuſto era che reſtaſſero le gabelle a metà, e ſi continuaſſe l'annua contribùzione; o accordandoſi le franchigie di nuovo, ceſſar dovea la contribuzione, ridurſi le gabelle all'antico ſtato, ed accenderſi di nuovo le già ſpente funeſtiſſime rivolte (1).

Ma

(1) *Sicut ergo in quavis conventione altera pars contrahentium, altera invita, nec diſcedere a contractu, nec mutare in eo quidquam poteſt; ita nec Princeps, quippe qui in contractibus jure privatorum utitur.* Gaſp. Ziegl. de jur. Majeſt. lib. 1 cap. 5 de pot. for. leg. §. 31.

Ma dov'è mai che i nostri Sovrani abbiano ciò fatto, o immaginato almanco per pensiere? abbiam noi osservato di aver anzi per contrario prescritta, ed inculcata l'osservanza di quella riforma. E ciò, che fatto non hanno i Sovrani, sarà lecito che si usurpi dagli Ecclesiastici profittando della misera condizion de' tempi, e della rea trascuraggine, o condiscendenza de' temporanei Amministratori di que' pubblici fondi? Questo è l'unico infame titolo, che potranno esibire del lor possesso, e niente più; e di questo titolo, e di questo possesso decida il Supremo Tribunale della Regia Camera qual conto si debba tenere, a fronte di una pubblica, necessaria, solenne, e sovrana capitolazione, divenuta legge scritta, e fondamentale, e con leggi seguenti rinvigorita, e confermata. Or dopo le espressate importantissime difficoltà, che riuscito fosse agli Ecclesiastici di riacquistar le franchigie su quelle antiche, e riformate imposte, è stata un' impresa veramente ardita, ma che ben prometter si potea dalla loro destrezza. Ma che lo stesso abbia potuto lor riuscire ne' tempi a noi vicini, e nelle occasioni delle nuove imposte per gli più gravi bisogni della Sovranità, e dello Stato, è cosa, che supera ogni aspettazione, e che sorprende infinitamente. E pur tant' è, e di tale insulto stati siamo per lunga pezza vittima, e spettatori. Raccorre quì potrei tutta la serie degli esempli avvenuti dal 1649 fino a dì nostri; ma son contento di rapportarne un solo, ed il più rilevante.

Era nel 1744 il nostro Re Carlo oggi augusto Monarca delle Spagne coll' oste nella Campagna di Velletri, ove esponeva la sua Regal persona alle spade de' nemici, che invaso aveano il nostro Rea-

me. Per una causa così giusta, necessaria, e sacrosanta, stimò la Città nostra esser dovere di presentare alla M. S. un donativo di duc. 400 mila: ed essendosi a tal' uopo eretta una Deputazione, fu indi tra gli altri espedienti risoluto di addossarsi una nuova imposta di grani diciotto sopra ciascuna botte di vino, con legge espressa, che vi dovessero esser soggetti tutti gli Ecclesiastici. Ecco le parole dell' appuntamento: *Che a tali dazj* (compreso quello della calce) *ed in particolare a quello del vino di grana diciotto dovessero essere soggette tutte e qualsivogliano persone di qualunque stato, e di qualsivogliano privilegj insignite, anche servisse per uso de' militari, de' Regj Castelli, Fortezze, Piazze, e di ogn' altro Presidio*, E DEGLI ECCLESIASTICI TUTTI, E LUOGHI PII, *con doverne soltanto esserne esenti li RR.Cappuccini, li Riformati, e l' Ospizio de' Poveri di S. Gennaro extra mœnia, poichè tal dazio s' impone per causa pubblica, e commune a tutti, in occasione della guerra di Velletri, e per la difesa della fedelissima Città, e Regno* (1). Fu questa una causa pubblica, pressante, indispensabile, ed a tutti comune; e pure gli Ecclesiastici come se stati non fossero Cittadini, come se trattato non si fosse di assicurare i lor beni, di difendere le loro persone, come se tenuti non fossero di prestare ajuto al proprio Sovrano, che sacrificava se stesso alla quiete del Regno, posero in uso le solite trame per essere immuni dalla prestazione ad onta della legge espressata nell' Editto (2). Riuscì loro di

(1) Tale appuntamento esiste ne' Registri della Città.

(2) Forse in questa occasione, o alcun tempo innanzi il nostro Av-

di sorprendere la religione di alcuni Deputati, e di raggirare gli altri membri di quel Collegio; cosicchè furono finalmente immuni, non ostante che le Piazze di Nido, e del Popolo avessero solennemente protestato. Or di cotanto temeraria intrapresa qual fu mai la conseguenza? quella appunto, che più volte abbiam noi rilevata nel corso di questo ragionamento. I duc. 400 mila doveansi prontamente somministrare, e poichè resi franchi, e tolti di mezzo gli Ecclesiastici, l'imposta de' grani diciotto non era sufficiente a ritrarne l'intera summa; perciò fu d'uopo che si aggravasse il di più sugli omeri degli altri Cittadini: ed i grani diciotto sopra ciascuna botte di vino accresciuti furono a grani ventuno, siccome si pratica tuttogiorno.

Dunque conchiuder conviene, che le immunità usurpate dal clero secolare, e regolare sulle pubbliche imposte della Città nostra non solo state sono abusive, ma ancora apertamente ingiuste. Ed in vero ancorchè si volessero metter da parte tutte le altre ragioni fin qua addotte, basterebbe solo il considerare che tutti i tributi dal principio del Regno degli Austriaci fino a dì nostri sono stati diretti alla pubblica causa, alle pressantissime urgenze dello Stato, per conchiudere

 che

Avvocato Giandomenico Albarella diè fuori una sua scrittura, onde si compone il *singol. XXIV.* dopo le annotazioni di Ageta. Dimostrò egli che in occasione di farsi il debito donativo al nostro invitto Re Carlo dovessero gli Ecclesiastici contribuire; ma fu vano ogni sforzo, perchè costoro con mezzi illeciti menaron trionfo della loro criminosa ostinazione.

che gli Ecclesiastici vi dovessero al par degli altri esser tenuti; ma essi ad onta di questa naturale, e civile obbligazione; de' lamenti, e rimostranze de' popoli; delle leggi, e capitolazioni de' Principi, han voluto usar tuttavia della loro perfida ostinazione. Ciò, che nel recar ad esame questo punto mi ha cagionata la sorpresa maggiore è stato il riflettere, come abbian potuto gli Ecclesiastici continuare a godere delle immunità, quando che in tutto l' additato spazio di tempo è stata lor contraria la stessa nostra Giureprudenza. Chiunque vorrà prendersi la pena di volgere i voluminosi scritti Forensi de' due secoli trasandati, troverà che da per tutto s' insegna di dovere gli Ecclesiastici esser soggetti a' tributi, che s' impongono per le pubbliche necessità dello Stato: tali stati sono i nostri tributi, e pure gli Ecclesiastici hanno avuto il barbaro piacere di esserne immuni. Potrei quì formarne un lungo catalogo trascrivendo le dottrine del Regente Tappia, (1) del Regente de Ponte, (2) di Niccolò Ageta, (3) di Giacomo d' Ajello, (4) del Regente Rovito, e del Consiglier Altomare, (5) del Re-

---

(1) *Jus Reg. lib.* 1 *tit. de Episcopis*, & *Cler. in not. ad cap. item statuimus quod Clerici*, & *idem Tappia decis.* 23.

(2) *De potest. Proreg. tit. de Regal. imposit.* 4. §. 1 *num.* 56, & *seqq. idem eod. tit.* §. 2, & §. 8 *num.* 26 *ad* 38.

(3) *Adnot. pro Regio Ærario ad decis. Moles* §. 3 *de exact. funct. Fiscal. quaest.* 10 *num.* 10, & 13, & *idem tit. de collectis eod.* §. *num.* 32, 33, & 34.

(4) *In tract. de jure adohae num.* 46.

(5) *In observat. ad consult. Roviti in materia donativ. extraord. in fin. tom.* 1 *consil.*

Regente Sanfelice, (1) di Giulio Capone, (2) i quali tutti, con molti altri così hanno insegnato sulla scorta delle Decretali, e degli stessi Canonisti; (3) ma non voglio io soffrir la noja, e'l travaglio di quì ripetere le lor scempiaggini, quando che un tal obbligo trae la sua origine dal purissimo fonte della pubblica ragione.

Che taluni a differenza di tutti gli altri godano di qualche privilegio, è questo un mero effetto della società civile, ed una beneficenza provveniente da coloro, che esercitano il Sommo Impero; giacchè altrimenti o egli è d'uopo che ciascuno prenda la sua parte nelle pubbliche gravezze, siccome persuade il primiero diritto delle Genti, o sciogliendosi il contratto sociale, si tornerebbe al naturale antico stato d'incomodi, di gerra, e di desolazione. Or pretendere la continuazion del privilegio, quando la Repubblica ha bisogno del sussidio di tutti, e truovasi impotente a lasciarlo godere, non è far insulto a colui, onde il benefizio è provvenuto? non è distruggere a proprio danno quel corpo, di cui si è membro? non è un precludersi la strada ad altri comodi, e favori? non è una perfidia che ripugna a' dettami della retta ragione? Questi pensieri passavan forse per la mente del Puffendorf quando scrisse: *sed quæ honoribus adhærent immunitates & privilegia, urgentibus Reipublicæ temporibus suspendi, aut*

(1) *In disceptat. unica de donativo temp. belli in fin. lib. 1 decis. suarum:*

(2) *Discept. Foren.* 313 *tom.* 4 *cap.* 1 *nu.* 27.

(3) *Cap. non minus de immunitate Ecclesiar., Gonsalez ad eundem, & Doctores per eum relati.*

aut tolli utique possunt, pensatione tamen, quatenus fieri potest facta; quum omnia ejusmodi privilegia exceptionem summæ necessitatis Reipublicæ intelligantur habere: & absurdum sit illis tantam sanctimoniam tribuere, ut ne saluti quidem Reipublicæ eadem cedere debeant. (1)

Ma per ragionare più da vicino al nostro proposito, sappiasi pure che la stessa regola vale assolutamente per gli Ecclesiastici, perchè son uomini, son cittadini anch' essi, nè v'è scampo, onde sottrarsi da quest' obbligo così sacrosanto. Si ascolti ciò che ne dice il Zieglero: *Quandocumque enim agitur de necessitate vel utilitate concernente universum statum totius Reipublicæ, vel Civitatis, æqualiter seu pariformiter tunc Clerici nullum habent privilegium; sed æque ut cæteri tenentur contribuere* (2) E poco appresso: *qualitercumque immunes non excusari ab extraordinariis oneribus, quæ summa & inevitabilis necessitas imperat. Tum enim æquum est, ut a summis sarcina ad infimos usque decurrat l.* 1 *C. de quibus muner. & necess. subvenien. Nec igitur hoc casu Ecclesia l.* 5 *C. de SS. Eccl., nec Pontifex l.* 18 §. 24 *D. de muner. & honor., nec Clerici cap.* 4 Ẍ *de immun. Eccles., nec Princeps l.* 1 *C. ut nemini liceat in emptione, nec nobiles, nec professores, nec ulli alii quantumvis privilegii muniti exempti sunt l.* 10, & 11 *de vacat. muner.* (3) Gli stessi sentimenti adottò il Boeclero: *De Clericis non opus fuit nobis seorsim agere; quæ enim de*

---

(1) *De jure nat. & gent. lib.* 8 *cap.* 4 §. 32.
(2) *Gaspar Ziegler. de jur. Majest. lib.* 2 *cap.* 2 *pag.* 889.
(3) *Idem cit. loc. pag.* 907.

de Civibus, & partibus Civitatis diximus de necessitate publica, non patiuntur restringi dominium eminens. Quæ autem sunt privilegia, & jura certis hominibus, & ordinibus concessa lege civili, ne contra necessitates Reipublicæ valeant, legislatoris potestas ultro præstat; dum vel tacite summam legem publicæ salutis, & necessitatis ubique exemptam vult intelligi; vel interpretatione aperta expedit, quæ obstant. (1) Ed il Sistino: *Verum hujusmodi immunitas ab angariis & perangariis, aliisque similibus muneribus in Ecclesiis, vel ullis aliis privilegiatis personis locum non habet, quando angariæ, & perangariæ exiguntur ad Supremi Principis expeditionem . . . . vel aliam aliquam magnam, & inevitabilem imminentem necessitatem.* (2) E più sotto: *Circa hoc jus variæ observandæ sunt limitationes: & quidem primo ad collectas tenentur ejusmodi personæ si pro necessaria refectione murorum, viarum, & pontium imponantur . . . . secundo si impositio collectæ fiat ob bellum imminens . . . . . . aliamve publicam necessitatem, vel utilitatem.* (3) Dunque per astringersi gli Ecclesiastici al pagamento de' tributi, quando si tratti di pubblica causa, quando così richieggano gli urgenti bisogni dello Stato, quando vi corre il pericolo di tutta la società, non ci è bisogno della autorità de' Dottori, e della forza delle leggi; imperciocchè è questo un debito indispensabile dell' uomo Cittadino, al quale la sola ragion naturale ci persuade

(1) *Henricus Boeclerus disquisitione politica de dominio eminenti pag.* 856.

(2) *Regnerus Sixtinus de Regal. lib.* 2 *cap.* 13 *pag.* 108.

(3) *Idem cap.* 14 *pag.* 245.

de, e ci conduce. Ed a così sacro dovere han coraggio gli Ecclesiastici di far resistenza? essendo state così gravi le passate urgenze, e tempeste della Città nostra, e così dolorose le conseguenze, che si soffrono tuttavia? Ma questo argomento sarà più minutamente discusso nel capo seguente.

CAPO III.

L' abuso delle franchigie, che si godono dal Clero Napoletano è più grave oggidì, per essere cessate le circostanze, che per lo innanzi lo han fatto soffrire; e perchè ripugnano alla pubblica ragion dello Stato.

GIunto ormai presso al termine di questo ragionamento, mi accorgo con mia pena che troppo semplice, e chiaro era l' assunto per non meritare una così lunga disamina. Egli è pure un abuso dell' umano intendimento quel divagarsi in tante vane ricerche, quell' appigliarsi a tante inutili, e straniere contese; quando che le più difficili quistioni si possono agevolmente risolvere colle naturali ragioni tratte dal seno dello stesso soggetto. Ed in vero per ciò, che riguarda il presente istituto, uopo non era che con tanta cura additati per me si fossero i veri limiti del Sacerdozio, e dell' Impero; uopo non era che recate avessi a così minuto esame le tante leggi da' tempi più rimoti fino a dì nostri promulgate intorno alla Ecclesiastica immunità; uopo non era che penetrando con tanta precisione nello spirito de' varj Governi mostrata avessi la diversa ragion della polizia,

zia, distinguendo i buoni da' rei costumi. Si finga pure per un momento che l'antica e presente legislazione, la vecchia e nuova disciplina, la sacra e profana istoria abbiano assolutamente garantita l' immunità degli Ecclesiastici; non perciò la loro causa sarà vittoriosa, non perciò potranno sottrarsi dal criterio della ragione. Quindi è, che io mettendo da banda la forza delle leggi, l' autorità della storia, e l' influenza de' costumi, delle quali cose ho per lo innanzi usato abbastanza; voglio in quest' ultimo capo combatter l' intrapresa degli Ecclesiastici imbracciando soltanto lo scudo della ragione. Le leggi civili non altronde esigono da noi rispetto e venerazione, se non che perchè conformi a quella della natura, onde come da purissimo fonte traggono l' origin loro; nè io saprei rinvenire un Giureconsulro più abile di quell' interno sentimento, che con soave forza ci persuade, e che Iddio ha vivamente impresso ne' nostri cuori: la Storia de' vecchi tempi, e l' esame de' costumi delle età trasandate divengono un grave fardello della memoria, quando non sieno dirette al lodevol fine di purgare il giudizio, e di riformare l'uomo sociale. Eccomi dunque a pruova colla sola additata scorta: e protesto espressamente che se mi avvenga di citare alcuna istorica, o legale autorità, sarà forse un moto meccanico della penna avvezza per lung' uso alle forensi discettazioni, piuttosto, che una ferma adesione dell' intelletto.

Ciascuno de' nostri Cittadini sa troppo bene, che il corpo politico della Città di Napoli forma una parte assai considerabile dello Stato; giacchè per qualunque aspetto si riguardi, vi si scorge sempre l' estensione, e la preeminenza, che ha sopra gli altri corpi esistenti

nella Monarchia. Prescindo io ben volentieri dal trattarsi del governo di una Capitale, e di Capitale così cospicua, e numerosa, che non solo è infinitamente superiore, e mostruosa per rispetto a tutte le altre Città del Regno; ma uguaglia ancora nel numero degli abitanti, nella magnificenza delle pubbliche opere, e nel lustro della Regal Corte le altre Capitali delle più ampie Monarchie dell'Europa. Mi rimango soltanto per poco ad esaminare la di lei interna economia per vedere quanto sia rilevante, e quanto meriti la speziale protezione del Sovrano. I Patrizj, che di tempo in tempo sono destinati al di lei governo, non solo debbono aver cura che la pubblica annona non soffra detrimento alcuno, che le finanze sieno bene amministrate, e che i Cittadini sieno provveduti di tutti i bisogni della vita; ma ancora debbono esser pronti ad eseguire tutti i comandi, che il Sovrano loro intima direttamente nelle più gravi urgenze dello Stato. Ed in fatti abbiam noi osservato che nel lungo dominio degli Austriaci Monarchi alla sola Città di Napoli per mezzo de' Vicerè s'indrizzavano gli ordini di far danaro; i quali precedente la convocazione de' pubblici Comizj, che diciam noi il giro delle Piazze, erano prontamente eseguiti: sicchè tutte quelle ingenti somme si traevano dal Comune della Capitale, e rade volte dalle collazioni de' Baroni, o dalle tasse sopra i Comuni del Regno.

Or tra gl'individui componenti questo corpo, siccome forma una parte considerabile il clero secolare, è regolare; così costoro servono soltanto ad accrescerne il numero, senza che da essi tragga alcun vantaggio il pubblico Erario: che anzi chi volesse più in dentro penetrare dir potrebbe che lungi di trar vantaggio, sos-

soffre anzi quindi positivo detrimento. E come no: se fruiscono costoro di tutte le conseguenze delle pubbliche cure, di tutti i comodi della civile società, e nulla poi conferiscono ad alleviarne il peso al pari di tutti gli altri Cittadini? Egli è certo che i pubblici tributi si aumentano a proporzione del numero di coloro, che ne fanno la prestazione; dunque tanto meno incomode state sarebbero le pubbliche imposte fatte ne' vecchi tempi, quanto maggiore stata fosse la rata de' monaci, e de' preti: ma altronde si sa che costoro nè punto, nè poco curarono di somministrarvi un obolo; dunque la loro esistenza ha servita soltanto per esser grave al resto de' Cittadini, ed inutile a' Principi, che ci han governati. Ed in vero che altro sono i nostri Monisteri se non tanti recinti, ne' quali si racchiude un numero prodigioso di gente, che nulla conferisce a' pubblici bisogni, che si sottrae al giogo della società civile, ed attende a vivere a spese altrui? e quindi provviene ancora che mancando le terre di agricoltori, e la Repubblica di Cittadini, lo Stato si giace nella inerzia, il commercio, e le finanze si veggono nella depressione: dunque tanto è lontano che gli Ecclesiastici esser possano esenti da' tributi *reali;* che anzi l' esserci soggetti formar dovrebbe una legge fondamentale dello Stato. (1)

Questo argomento divien certezza, qualora si ponga mente che lo spirito, e 'l sostegno della società civile è l' uguaglianza; come dunque si è potuto soffrire che mentre una parte de' Cittadini si è affannata a contribuire a' pubblici bisogni, ed alla conservazione dello Stato, altri affrontando il nemico in

 san-

(1) *V. Genovesi lez. di econ. civile par.* 1 *cap* 22 *in fin.*

sanguinose battaglie, altri calcando coll' ignudo piede la squallida terra, e versando coll' adunco aratro le salde glebe, altri facendo a' vili durissimi pesi de' proprj omeri aita, e sostegno, altri finalmente in altre tormentose fatiche traendo i dì dolenti, e le inquiete notti fra pallide cure, e torbidi pensieri; i monaci, ed i preti se ne stassero tranquilli a riguardare con occhio indifferente i gravissimi disagi de' loro Concittadini? E pure non chiedeasi da essi che fossero a parte nelle scientifiche meditazioni, o nelle corporali fatiche; chiedeasi soltanto che a pro comune rilasciassero una picciola parte de' frutti di que' beni, che dagli stessi Cittadini erano stati lor donati; chiedeasi soltanto che nelle contribuzioni da farsi per riparare alle pubbliche calamità non volessero far' uso del privilegio di essere immuni, che in certi casi, in particolari circostanze, e per mera liberalità era stato lor conceduto. Se uno spirito di religione, e di beneficenza fu quello, che nel misero stato degli Ecclesiastici indusse i Principi, e gli altri Cittadini ad accordar loro alcuna spezie di immunità, il voler pretender lo stesso quando fossero divenuti ricchissimi a fronte di tutti gli altri (1), e nelle più gravi urgenze dello Stato è una ingratitudine, è una perfidia atta a rivoltare gli animi più pacati, e ad indurre il pentimen-

---

(1) Il nostro celebre Genovesi molto tempo innanzi, che il Re N.S. promulgata avesse la salutevol legge di amortizzazione riflettuto avea che *gli Ecclesiastici del Regno possegono inalienabilmente presso a due terzi delle nostre terre; onde proviene una piaga pestifera, ed un danno irreparabile allo Stato.* Lez: di Econ. civ. par. 1 cap. 22 §. 1.

mento delle più virtuose azioni.

Ma questi tali ragionevoli sentimenti non ebbero forza alcuna negli animi degli Ecclesiastici di que' tempi: che anzi, siccome in suo luogo abbiam rilevato, gli stessi Principi della lor gerarchia, dimentichi affatto della pietà cristiana, attesero ad abusarsi, non che a conservarsi un tal privilegio; laonde il Poeta tacciando la loro avarizia cantò:

Questi fur cherci, che non han coperchio
piloso al capo, Papi, e Cardinali,
in cui usa avarizia il suo soperchio. (1)

Il racconto di sopra da me fatto de' tanti sussidj, che gli Austriaci Monarchi trassero nel passato secolo dalla nostra Capitale, e 'l modo come i poveri Cittadini, ad onta della inopia, ond' erano travagliati, si sforzavano a prestargli sollecitamente, atti sono a destare sensi di alta pietà negli animi più duri: ma se talvolta, stretti dalle più gravi angustie, facevano istanza che gli Ecclesiastici prestassero la loro rata, poichè trattavasi o di riparare i gravi travagli del Principe, o di stabilire il comodo de' Cittadini, e la pubblica quiete, o di respingere il nemico, che c' insultava armato in su le porte, alzavano coloro infino al Cielo le strida, ricorrevano al Papa, che adoperava tosto gli usati fulmini della scomunica, cominciavano tosto i maneggi, ed i ripieghi del Nunzio Apostolico, si metteva in agitazione il Monarca, o il dilui Luogotenente, si raggiravano i Magistrati, la Nobiltà era sorpresa, si atterriva la Plebe. In somma a torto, o a buon dritto la richiesta somma era final-

(1) *Dante Infer. can. VII.*

finalmente raccolta, i poveri laici erano premuti, e smunti fino alle ossa, e gli Ecclesiastici menavan trionfo della lor criminosa ostinazione.

Or se questo fu allora un grave abuso, non è più grave, e vergognoso oggidì con far che durino tuttavia le funeste conseguenze di quello, quandocchè le circostanze de' tempi son cangiate, la verità, e la giustizia si sono manifestate nel vero loro lume, il Principe presente conosce, e può vindicare il vero diritto de' suoi vassalli, e l' interesse della sua Regal corona? Dunque poichè gli Ecclesiastici si sottrassero allora dal giogo della potestà civile arrogandosi quelle scandalose immunità, si emendi ora l' errore con toglier loro ciocchè usurparono ingiustamente: e l' emenda cade bene in acconcio, poichè esiste tutt' ora il corpo del reato, ed è cospicuo ancora il danno arrecato altrui. Si è detto più volte che non avea allora la Città tanto danaro da sovvenir prontamente a tutti i bisogni della Monarchia di Spagna; laonde si appigliava all' espediente di prenderlo a prestanza da' più ricchi Cittadini, e si assegnava loro in iscambio il frutto corrispondente, che traevasi dalle imposte, che faceansi su i generi del commercio. Queste gabelle durano tuttavia, e gli Ecclesiastici son tuttavia esenti dalla loro prestazione; si tolgano dunque loro le immunità, e si astringano al corrispondente pagamento: in tal modo il pubblico sarà ristorato de' passati danni, vedendosi benchè tardi restituire quella ragione da' refrattarj Cittadini per lo innanzi calpestata.

Non siamo mercè di Dio in quei tempi infelici, in cui l' ignoranza del pubblico diritto congiunta alla debolezza del governo, ed alle false prevenzioni rendeva gli Ecclesiastici baldanzosi, ed i Papi terribili con i lo-

loro decreti anche ingiusti: che anzi colui (1), che al presente dall' alto del suo Trono spirituale con viva carità, con ardente zelo, e con ispirito di vera religione le anime nostre sovranamente regge, e governa, intende, e distingue molto bene tra'quali limiti si raggira la cura, che egli aver dee delle agnelle del Signore, quali sieno i veri interessi di Dio, e quali i sovrani diritti de'Principi della Terra. La giusta ripartizione delle pubbliche cure, le provvidenze conducenti alla salute, alla tranquillità dello Stato son cose tutte commesse dallo stesso Dio alla potestà de' Principi del Secolo. Se qualche privilegio è lor piaciuto accordare agli Ecclesiastici, è sempre in loro arbitrio il rivocarlo, quando si accorgano che ridonda in detrimento della società civile (2). Gli Ecclesiastici nacquero Cittadini priacchè fossero destinati al servigio dell' Altare; ed in conseguenza lungi di potersi sottrarre dalla potestà de' Principi, vi sono anzi stati confermati, e perpetuamente sottomessi con espresso precetto di Cristo Signor Nostro (3). Il giudicare intorno alle terrene cose è il proprio mestiere de'Principi secondo l'espressione del Salmista (4), e di S.Girolamo dopo di lui (5); onde fu che il Re Salomone di-

(1) Il Regnante Sommo Pontefice Pio VI.

(2) *V. Ziegler. de jur. Majest. lib.* 1 *cap.* 12 *de jur. dan. privil. pag.* 13, *Puffend. lib.* 8 *cap.* 10 *de contract.*, *Grot. de jur. B. & P. lib.* 2 *cap.* 14 §. 13.

(3) *Matth. cap.* 21, 22, *&* 23.

(4) *Deus judicium tuum Regi da, & justitiam tuam filio Regis: judicare populum tuum in justitia.* Psal. 71.

(5) *Regum officium est propium facere judicium, & justitiam.* Hieronym. super Hierem. cap. 22, & can. 23 quæst. 5.

dimandò, ed ottenne da Dio *cor ſapiens*, & *intelligens*, *ut populum ſuum judicare poſſet* (1), e lo ſteſſo Criſto eſſendo ſtato richieſto a ſtabilire una pacifica diviſione tra' fratelli, riſpoſe: *homo quis me conſtituit judicem*, *aut diviſorem ſuper vos* (2), e S. Bernardo avvisò: *ſtetiſſe Apoſtolos lego judicandos*, *judicantes ſediſſe non lego* (3).

Ma queſto ſpirito di umiltà, di carità, di ſanta religione eraſi ſpento molto innanzi a' tempi, de' quali ſtiam ragionando. Fu ſerbato appena ne' primi tre ſecoli della Chieſa, quando ancor bambina mal potea reggerſi da ſe ſola, ed avea biſogno del ſoccorſo, della educazione, e del nutrimento altrui: divenuta adulta dopo la pace data da Coſtantino, immantinente cominciò ad inſultare le Monarchie, nel ſeno delle quali era ſtata allevata:

Fondata in caſta, & humil povertate,
Contra i tuoi fondatori alzi le corna:

ma finalmente reſa formidabile di ſpirito, e di forze, divenne baldanzoſa, e cercò d' invadere, ed opprimere la veneranda ragion delle genti, e gl' inviolabili diritti dell' Impero temporale (4). Fu vano il ricordare agli Eccleſiaſtici, che ſiccome nel lor miſero ſtato meritata aveano la

(1) *Reg. lib.* 3 *cap.* 3.
(2) *Luc. cap.* 12, *v. etiam Apoſtol. ad Rom. cap.*13, *Irenæus lib.*5 *cap.*20, *Origin. ſup. epiſt. ad Rom.*
(3) *S. Bernard. ad Eugenium*.
(4) Ciò s' intende della Chieſa politica per rapporto allo Stato Civile, non già della Chieſa miſtica per rapporto alla ſalute delle anime; imperciocchè in tale aſpetto la noſtra ſacroſanta Religione, non potendo ſoffrire alterazione alcuna, ha ſerbato, e ſerberà ſempre la ſteſſa purità, come da Criſto Signor noſtro fu iſtituita.

la carità de' Principi, e de' fedeli, i quali a gara recarono le loro offerte all' Altare del Signore; così divenute le Chiese opulenti, ed i Cherici ricchissimi giusto era che usassero la pietà, e la beneficenza verso i poveri oppressi, al quale oggetto secondo le antiche massime del religioso istituto erano i lor beni destinati. Ma che! l' avarizia crebbe come crescevan le ricchezze, onde depravata la sana pietà, rivolsero a' profani usi le stesse sacre oblazioni. Mi sovviene al proposito un rilevante esempio del Regno nostro. La Reina Giovanna II. confermò alla Certosa di S. Martino i privilegj conceduti dalla Reina Giovanna I., e specialmente la franchigia da' pesi fiscali, perchè ben trattassero gl' infermi dell' Ospedale dell' Incoronata; ma il Summonte attestava ne' tempi suoi *che i beni donati, e le franchigie concesse son rimase, e l' Ospedale è dismesso, e dove si governavano gl' infermi, ora vi sono magazzini di vino* (1).

Ecco l' effetto ineluttabile delle ricchezze de' Monaci: dati in braccio alle mondane cure, ed in preda all' avarizia, mettono in non cale il religioso istituto, e corrompono la purità della santa disciplina. Si crederebbe che lo stesso Pontefice Alessandro III. conobbe questa verità a' tempi suoi? e pur tant' è, e tanto rilevasi da una di lui decretale, in cui ammonisce i Monaci Cistercienti che ritornino alla nettezza degli antichi costumi, onde si erano allontanati, ed a tale effetto proibisce loro l' acquisto di nuovi beni: *Læditur hinc ordo penitus, & vitiatur, nec est mutatio dexteræ excelsi, quinimo potius de dextera transeunt in sinistram: qui quum relicto sæculo, sub paupertatis habitu*

(1) Summonte *istor. tom. 2 lib. 4 pag. 620.*

bitu Deo militare decreverunt, in negotiis denuo saecularibus implicantur. Inde est quod vobis ab iis, qui foris sunt, contentiones, & litigia suscitentur, & Abbatibus in causis forensibus occupatis, plurimum in commissis domibus & torpor Ordinis, & dissolutio nascitur charitatis. Maxime quia charitas in paupertate plus proficit, & cupiditatis dedignata consortium, nisi illa restringatur, haec tepescit. Ideo sanctum, & venerabile Collegium vestrum pracibus, & monitis, quibus possumus, exaortamur quatenus domus illae, quae a prima sui origine in ordine ipso sunt fundatae constitutis & ordinatis terminis sint contentae; nec velint inordinate ad eas manus extendere, quae sine laboribus, & periculis multis, & demum sine criminibus, & magna confusione non poterunt retinere (1). Cadono bene in acconcio le parole del Tritemio: *Postquam census Monachi habere caeperunt, & redditus, pristina mox humilitatis studia defecerunt, crevitque paulatim cum divitiis rerum temporalium superbia. Quamdiu fuerunt pauperes Monachi, Deum in veritate coluerunt, postea vero quando divitiis abundare caeperunt, simplicitatem fugavit duplicitas. Integritas namque observantiae regularis observantiam peperit rerum temporalium; sed paulatim divitiae Monachorum puritatem ordinis funditus extinxerunt* (2): E quelle dell'Abate Arnoldo: *Crevit possessio, evanuit religio; siquidem ex temporalium abundantia, dum caeperunt carnaliter vivere, caeperunt etiam carnaliter sapere. Defrixit charitas subintravit mundialitas.* (3)

Or

(1) *Cap. 3 de Stat. Monach.*
(2) *Homil. VII.*
(3) *Arnoldus Abbas Lubecensis in supplemen. Hemoldi lib. 3 cap. 9.*

Or se le ricchezze de' Monaci, e de' Preti colla depravazion de' costumi, e col rilasciamento della disciplina arrecano grave danno alla vigna del Signore lor commessa; poichè nel tempo istesso han preteso di scindere i lor beni dalla pubblica comunione, e dall'eminente dominio de' Principi; è quindi ancor provvenuto il positivo detrimenro delle civili società con offesa gravissima della pubblica ragione: ed in vero egli è facile a comprendersi che in tal guisa siccome i fondi soggetti a' tributi si acquistano dagli Ecclesiastici, così si detraggono dall' Erario universale; laonde è forza che le mancate prestazioni si accrescano su gli altri individui dello Stato. Questa conseguenza fu presso che chiaramente conosciuta fin da' primi tempi della Chiesa, allorchè i Principi, in atto di profondere a larga mano le immunità, ed i privilegj, usavano nondimeno secondo le occasioni le cautele opportune, affine di non isnervare, ed opprimere l'Impero civile. Si è di tale argomento lungamente ragionato nel Capo II. della parte I., ove si sono rapportate le determinazioni degl' Imperatori di Oriente, e di Occidente, e degli altri Principi, che regnarono dopo la decadenza dell' Impero. Non posso però astenermi di quì ripetere quell' editto dell' Imperator Costanzo prescrivente che *de his sane Clericis, qui prædia possident sublimis auctoritas tua non solum eos aliena juga nequaquam statues excusare, sed etiam his, quæ ipsi possident eosdem ad pensitanda fiscalia onera perurgeri* (1). E quell' altro dell'Imperator Valentiniano III., che comandò: *omnis ubique cen-*

(1) *In l. 15 C. Theod. de Episc. & Cler., & in l. 3 C. Justin. eod. tit.*

census, qui non personarum est, sed agrorum ad universa munia absque ulla discretione cogatur (1). Onde fu che l' Imperator Giustiniano restituendo a' Cattolici le possessioni occupate dagli Ariani volle espressamente *ut publicas pro illis pensiones conferant* (2); e concedendo alla Chiesa di Costantinopoli le immunità per alcune officine, prescrisse che per tutte le altre *publica illis imposita præstent vectigalia*; e ciò per quella savissima ragione, che quì ripeto: *neque enim sustinemus aliorum onus ad alios deferri, aut tam immittem proponere formulam, ut quotidie vectigalia augeantur &c. quum nihil tam magno studio atque serio affectemus, quam ne novo quisquam vectigali oneretur* (3).

Ma ciò è un voler fare da Istorico, e da Giureconsulto; io per contrario fin dal cominciamento di questo capo ho protestato che far volea da filosofo, e da politico: si prosiegua dunque l' incominciata impresa. Nulla certamente giovarono gli additati stabilimenti; imperciocchè, siccome innanzi abbiamo osservato, cresciute sempre più di tempo in tempo le dovizie delle Chiese, giunta all' eccesso l' avarizia, e l' ambizione de' Cherici, e della Corte Romana, tali cose secondate dalla barbarie, e dalla ignoranza de' tempi, che seguirono, produssero quel caos, in cui per tanti secoli siamo stati immersi. Chi volesse per poco por mente a' tanti modi ne' vecchi tempi escogitati, e messi in uso da' Monaci, e da' Preti per attrap-

(1) *In novel. 21 inter Theodosianas.*
(2) *In novel. 37.*
(3) *In novel. 43 cap. 2.*

trappare tutto il possibile, resterebbe certamente sorpreso dal considerare a quale scandaloso eccesso giunta fosse la loro malizia, e come si giacque avvilita, e depressa la verità, la giustizia, e l'umana ragione. Le tante barbare Genti, onde fummo inondati, le tante guerre, che ci desolarono, dierono il bando perpetuo alla cultura delle lettere, alla purità de'costumi, al lume della filosofia. I Re, i Principi, ed i Capitani in mezzò a tanti tumulti credevano che i lor beni fossero in sicuro sotto l'ombra della Religione, laonde profondevano a larga mano le donazioni ritenendone alcuna parte a titolo di precario: si auguravano felicità, e vittorie quando testavano delle Signorie, de' feudi, e de' poderi a favor delle Chiese, e coloro, che ritornavan sani e salvi ne godean soltanto l'usufrutto (1). I monaci allettavano le persone ricche a professare il monastico istituto, perciocchè in tal modo facessero acquisto di nuovi beni; il qual costume fu riprovato, e condannato molto tempo innanzi dal S. Vescovo d'Ippona (2). Alcuni Padri portati da falso zelo di religione davano in voto a' Monisteri i figliuoli co' loro beni, tanto che a questo inconveniente fu d'uopo che si apprestasse riparo per mezzo di un Concilio (3). Ne' tempi seguenti erasi sparsa la voce di essere ormai vicino il dì del Signore, onde i popoli atterriti si spogliavano de'loro averi, e nelle carte delle donazioni videsi adoperata quella espressione, *adventante Mundi vespere*. I Confes-

---

(1) Muratori Antic. Ital. tom.2 dissert.36. *Du Gange in glossario ver. præstariæ, & precariæ*.

(2) *S. Augustinus Epistol.* 125 *alias* 225.

(3) Concil. Cabilonense II. habitum anno 815 capit.7: *Constituit sa-*

fessori per contrario abusandosi del lor sacro ministerò imponevano a' peccatori moltissimi anni di penitenza, e questi poi erano abbreviati, o si toglievano interamente mercè le profferte, e le donazioni alle Chiese (1). Adescavano gli uomini perversi a commettere le più nere sceleraggini, insinuando loro che i tradimenti, gli omicidj, gl' incendj, i furti, le rapine, e tutt'altro restasse cancellato colla sola liberalità verso la Casa del Signore; onde nacque la trita clausola adoperata nelle pubbliche carte di que' tempi: *quisquis in sanctis, & venerabilibus locis ex suis aliquid contulerit rebus, juxta Auctoris vocem centuplum accipiet; insuper, & quod melius est, vitam possidebit æternam* (2).

Ma ancorchè si volesse metter da parte il detrimento, che tali perversi costumi inferirono alla verità della religione, ed alla purità della filosofia; chi mai potrà

---

sacer iste Conventus, ut Episcopi, sive Abbates, qui non in fructum animarum, sed in avaritiam & turpe lucrum inbiantes quoslibet homines allectos circumveniendo totonderunt, & res eorum tali persuasione non solum acceperunt, sed potius subripuerunt, penitentiæ canonicæ subjaceant. Res namque, quæ ab illectis, & negligentibus datæ, ab avaris & cupidis non solum acceptæ, sed raptæ noscuntur heredibus reddantur, qui dementia parentum, & avaritia incentorum exheredati esse noscuntur.

(1) Petrus Damianus epist. 12 lib. 4. *Quum a pænitentibus terras accipimus juxta mensuram muneris eis de quantitate pænitentiæ relaxamus*. Et Burchardus in decreto lib. 19 cap. 76: *Qui in Quadragesima ante Pascha cognoverit uxorem suam, & noluerit abstinere ab ea; uno anno pæniteat, aut pretium suum, videlicet, XXVI. solidos ad Ecclesiam tribuat*.

(2) V. il Muratori tom.III. Antic. Italiane dissertaz. 67.

trà negare il danno arrecato alla temporale costituzione delle civili società? Il pubblico bene è intimamente connesso colla santità della vera religione, la quale c' impone di seguire ciò, che è onesto, e giusto. Or le vie additate, e tenute dagli Ecclesiastici non solo sono state inoneste, e criminose; ma hanno ancora nocciuto a tutti coloro, che sono stati la vittima de' tessuti inganni, ed in conseguenza han generalmente offesa la società civile. Benchè tardi, si è finalmente il Mondo fatto accorto che il lasciar stare tanti beni in mano delle Chiese, e de' Cherici, i quali intenti sono ad ammassarne la maggior copia, senza esservi pericolo di rendergli giammai; impedisce l'equilibrio della circolazione, osta alla libertà, ed alla speditezza del commercio, rende poveri, o inerti i più rispettabili, o i più industri Cittadini, avvilisce, ed opprime la tranquillità, e la potenza dello Stato. Quindi è avvenuto, che ne' più culti governi dell'Europa si sono di mano in mano promulgate molte leggi proibenti alle Chiese ogni spezie di nuovi acquisti; le quali leggi si appellano di *ammortizzazione* con vocabolo inventato nella mezzana età, o sia perchè di tali beni non era permesso il testare, o altrimenti disporre, o sia perchè scissi dalla massa universale si consideravano come morti per la Repubblica, e per lo Stato (1). Lungo fora il raccontare ciò, che su tal proposito prescrissero gl'Imperatori Massimiliano, Ferdinando, Leopoldo, e Carlo

VI.

(1) *V. Du Gange in glossario ver. amortizatio, & Christianum Lupum de Simon. Monast. cap.* 3.

VI. in Allemagna (1): i Re Lodovico, Filippo il Bello, Carlo V., Francesco I., ed i successori nella Francia, ove passa per legge fondamentale della Monarchia (2): nella Spagna il Re Giacomo, e 'l sapiente, e magnanimo Re Alfonso V. di Aragona, che regnò poi gloriosamente tra noi (3): le leggi degli Odoardi I., e III., e di Errico V. nell'Inghilterra, (4) del Conte Guglielmo III. nell'Olanda, (5) gli statuti delle Repubbliche di Venezia, e di Genova, e degli altri Stati Italiani (6).

Siami soltanto permesso di quì ricordare che quantunque fossimo noi stati corredati di simile legge fin dalla prima origine di questa Monarchia, rinvigorita indi espressamente dall' Imperator Federigo II., siccome altrove fu avvertito; pure per altrui malizia, o per nostra fatale disavventura giaceasi nell'obblio. E merita ancora di esser avvertito, che a' tempi de' Monarchi Austriaci furono infelicemente menate in lungo le rimostranze, e le querele della Città nostra, e del Re-

---

(1) *Gaill. lib. 2 obser.32 num.5, Christin. tom.1 decis.201, Choppin. de demanio lib. 1 cap. 17, Pet. Pecchius in tract. de amortiz.*

(2) *Jo: Faber ad l. quoties C. de reivind., Papon. lib.1 Rhapsod. arrest.7 art.3, Clok de contrib. cap. 12., Choppin. de deman. tit. 13.*

(3) *Petr. Belluca in specul. Princ. tit. 14.*

(4) *Pet. Gregor. de Repub. lib. 13 cap. 15., Polid. Virg. lib.13 hist. Anglic.*

(5) *Brant. 1. histor. der. Reform. 1 pag.25., Bodin. de Repub. lib.5 cap. 2.*

(6) *Bossius de penis num. 43, Signorolus de Homedeis cons.21., Statut. Civit. Meliol. nov. compil. tit. de penis colleg.*

Regno tutto intorno a tal gravissimo affare. Nell'anno *1666* tra le grazie dimandate al Re Carlo II. vi fu la seguente: *Representa a V.M. la Ciudad que el numero tan eccessivo que hai de Ecclesiasticos ha destruido las Universidades del Reyno por haverse puesto todos los bienes muobles, y rayzes en caveza de losque lo son, con lo qual la carga que se havia de repartir entre muchos sallevan muy pocos y los mas pobres, que es de notable danno al Patrimonio Real, y a los assignatarios de los Fiscales, y con esto se destruyen los pueblos, y se huyen los Ciudadanos por non poder supplir tanta carga, y ser los Ecclesiasticos los mas ricos, y poderosos; supplicande a V. M. se sirva de poner en esto el opportuno remedio*. Ma ecco qual fu la risposta, che il Re vi diede: *Sua Majestas in re tanti ponderis congrue se provisum respondit* (1). Gli stessi lamenti furon poi con maggior forza replicati nel 1712 all'Imperator Carlo VI., cui la Città, ed il Regno in un lungo memoriale, che leggesi nel volume de'capitoli, e grazie espresse i motivi, che avea di dolersi degl'immensi acquisti delle mani morte, allegando gli esempj di tutti gli altri Stati di Europa. Ma la risposta dell'Imperatore fu presso che simile a quella del Re Carlo II. di lui predecessore: *Y' vista su instancia ha venido en engargaros, y mandaros (como lo hago) que oyendo al Colateral, y Tribunal de la Camara me informeis con lo que se os ofreçiere, y pareçiere sobre todo lo que en el preinserto memorial expressan essa mi fidelissima Ciudad, y Reyno, a fin*

N n *que*

(1) Capitoli e Grazie della Città, e Regno *tom.* 2 *pag.* 191.

que en caval intelligenzia de todo puedayio tomar la resolucion, que ballare por mas justa, y combeniente (1). Fece il Collaterale, e la Camera le ordinate consulte, che leggonsi nel I. tomo de'notamenti fatti dal Marchese Niccolò Fraggianni; ma niun pro quindi si ritrasse; cosicchè furon replicate nuove rimostranze allo stesso Imperatore, il quale nuovamente rispose: *Placet suæ Cæsareæ, & Catholicæ Majestati, ejusque curæ erit, ut Regni indemnitati provideatur* (2): Dunque per una infelice politica siamo stati costretti per lungo tempo a così miseramente languire, ed in fine l'essersi la suddetta costituzion di Federigo restituita, e con altra nuova legge confermata deesi alla paterna cura del nostro amabilissimo Re, e Signore, ed alla penetrazione, alla costanza, alla rettitudine di quel virtuoso Ministro (3), che a pro comune siede gloriosamente a' consigli di lui.

Cotesti chiari; e famosi auspicj ci sollevano a speranze maggiori, e ci promettono il compimento della ben cominciata impresa. A stabilire la nostra tranquillità perfetta, ad assicurare il decoro, e le forze del Regno, e del Trono, oltra delle leggi contra l'amortizzazione, è uopo ancora che si tolgano a'Cherici, ed alle Chiese le tante immunità, delle quali fruiscono a nostro danno, e senza ragione. Che se l'abuso rispetto a' Comuni del Regno fu emendato mercè l'aco-

(1) Detti Capitoli, e Grazie *tom.* 2 *pag.* 244.
(2) Detti Capitoli, e Grazie *tom.* 2. *pag.* 279.
(3) Il Signor Marchese Bernardo Tanucci Primo Ministro, e Consigliere di Stato di S.M.

comodamento stabilito colla S. Sede dall' augusto Re Carlo; esiste però tuttora, anzi diviene sempre più scandaloso, e funesto riguardo alla nostra rispettabilissima Capitale. Seguono i Cherici ad essere immuni da quelle imposte fatte per le gravissime urgenze dello Stato; per contrario seguono i Laici a risentire i danni di tutto il peso sugli omeri loro aggravato. Cotesta inuguaglianza, cotesto disordine o non fu allora avvertito, o non si fece in tutte le sue parti avvertire, siccome in suo luogo abbiam notato (1). Era forse l' immensa Capitale meno ragguardevole de' piccioli Comuni del Regno, onde che meritar non potesse di aver la sua parte in un trattato, che riguardava il bene universale? Chi mai potrà acchetarsi a tale assurdo? Niuno certamente. Ma pure tant' è, e tanto rilevasi dalla lettura del Concordato. Si fanno lunghissime discussioni intorno a' Comuni del Regno, e nulla si dispone per la Capitale, salvo che quelle brevissime, oscure, ed incongruenti parole. No, non è vero; e s' inganna chi così scioperatamente ragiona. La volontà, l' oggetto, lo scopo di un così sacro trattato serbar si dee in tutte le sue parti ugualmente. Il cavillare su di ciò, che non è scritto, e che chiaramente si desume è far insulto a chi scrisse, è un sovvertire lo spirito della legislazione. Vollero quegli augusti contraenti emendare l' abuso delle immunità in tutto il Ragno di Napoli; appresero che non ci fosse nella Capitale, onde non si dieron pena ad emendarlo. Ma si sa ora, si conosce, e si vede che nella Capitale è grave assai più che altrove l' abuso;

(1) V. il presente ragionamento a car. 186, e seguenti.

dunque la Capitale intender si dee racchiusa nello spirito, se non nelle parole del Concordato.

Io non intendo di quì ripetere la lunga, e dolorosa storia degl' immensi tributi prestati dalla nostra Capitale, e delle imposte perciò fatte, e che durano tuttavia: dimando solo qual ragion mai addur potettero i nostri Ecclesiastici per sottrarsi da sì necessarie, e sì rilevanti prestazioni? forse quella, che si trae dal lor sacro istituto? stata sarebbe certamente di gran peso se trattato si fosse di strappare le loro persone dal ministero, che prestano all' Altare del Signore. Ma non trattavasi miga di ciò; si trattava sibbene di sottoporre a' comuni tributi i frutti de' loro beni, che eran tanti, e tali da prestar soccorso al Regno intero, non che al Principe, o a loro stessi. Or se gli altri Cittadini ostinati si fossero a pretender l' uguaglianza, ed a non prestare il tributo, quando stato non fosse comune ancora agli Ecclesiastici; in tal caso o per effetto d' interno tumulto della società, o per le sciagure provvenienti dall'irritamento del Principe, che usato avesse del suo diritto, o per gli esterni insulti provvenienti dal nemico, cui fatta non si fosse l'opportuna resistenza, non sarebbesi la Repubblica tutta conturbata? le case, i poderi, le Chiese non sarebbero state distrutte? gli stessi Monaci, e Preti non sarebbero caduti anch' essi in mezzo alla comune rovina? Egli è adunque troppo vero, che gli Ecclesiastici essendo individui dello Stato, che la Chiesa essendo un membro della Repubblica, in cui esiste, questa intima connessione d' interessi produce ancora una comunione di obblighi, e di ragioni, che violar non si possono senza il guasto universale

ver-

verſale (1).

Or continuando coteſta metafiſica aſtrazione, domando io, in tali circoſtanze a qual partito appigliar dovrebbonſi i Cittadini, e qual' impero eſercitar dovrebbe il Principe, o il pubblico Governo? La riſpoſta è in pronto: tor converrebbe la vera cagion del male, e troncar toſto la radice infetta: uopo ſarebbe che perdeſſero que' beni, de' quali uſar non vollero a pro comune, che foſſero cacciati via dalla ſocietà, che ardirono di perturbare, alle leggi, al comodo, alla ſalute della quale arrecarono sì grave oltraggio (2). Qual refrattario intendimento potrà mai per-

(1) Queſti ſentimenti furono languidamente eſpreſſi, e preſſochè ſoltanto diſegnati dall'Autor del trattato *de l' autorisè des Rois touchans l' Adminiſtration de Egliſe*, e che ſi traſcrivono nel proprio Franzeſe idioma: *La raiſon en eſt, qu' on ne peut nier que les biens de l' Egliſe ne ſoient tenus de contribuer a la defenſe de l' Etat, non ſeulement parce que l' Egliſe eſt un des membres de l'Etat, & qu'elle eſt obligèe de droit naturel a contribuër des ſes biens a ſa prepre conſervation; mais encore parce que les fonds Eccleſiaſtiques n'apartienant a l' Egliſe qu' a raiſon de ſatisfaire aux charges rèelles, il n' y a pas de charge plus rèelle, que celle de contribuër a la deffenſe de l'Etat; puis que cette deffenſe n' eſt autre choſe, que la conſervation des fonds memes. Les biens de l' Egliſe etant don tenus de contribuër a la deffenſe de l' Etat on ne peut pas nier non plus que cette obligation en ſoi ne ſoit une obligation civile, & temporelle; & que le droit de preportionner cette obligation au tems, & au beſoin ne ſoit une dependance neceſſaire du Guvernement politique en toutes les obligations civiles, & temporelles; & tout ce qui eſt du gouvernement politique eſt ſoumis a la Souverainetè du Magiſtat politique*. Partie II. diſertation V. pres a la fin.

(2) *Communis ſalutis derelictio contra naturam eſt; lex enim na-*

tu-

persuaderſi che il Principe, o la Repubblica vegliar debba per la ſalute comune, ed una parte poi de'Cittadini debba eſſere eſente da' doveri verſo colui, che regge, e governa? (1) Non è forſe la più nera ſceleraggine il voler fruire di tanti beni avuti in dono da tanti individui dello Stato, ed il non volerne poi rilaſciare una picciola parte nelle più gravi urgenze dello Stato medeſimo? ed a coſto di perdergli interamente, di perder ancora ſe ſteſſi, e di ſveller dalle fondamenta la civile ſocietà, nel ſeno della quale ſono ſtati allevati? (2)

Quindi è provvenuto, che i Principi, e le Repubbliche ſiccome uſciti ſono dalla barbarie, e dalla ignoranza, così di mano in mano han coſtretto gli Eccleſiaſtici a contribuire in tutte le impoſte riguardanti il pubblico comodo, e'l poſitivo intereſſe dello Stato.

---

tura, quæ utilitatem hominum conſervat, & continet, hoc ſuadet, ut omnes humanæ ſocietati conſulant. Cic. de offic. lib. 3.

(1) *Qui ſuſtinet Reipublicæ onera, & pro omnibus vigilat, ab omnibus debet juvari*. Plin. ad Trajan.

(2) Simili ſentimenti furono con vivacità eſpreſſi dal Feuret: *Et ſans doute ce ſeroit choſe bien mal ſeante, voires indigne de la pietè, & charitè de l'Ordre Eccleſiaſtique, s'il dènioit un ſecours opportun au Roi dans les affaires, & neceſſitez preſſantes de ſon Etat. Car que leur ſerviroient tant de grandes ſeigneuries, & poſſeſſions, qui leur ont etè largement, & liberalement donneès, ſi l'Etat faute des ſecours periſſoit, & que le vaiſſeau, dans le quel ils ſont embarquez avec les autres Ordres fit naufrage? Comme le Roi combat pour la defenſe de tous, il faut auſſi qu'il ſoit aſſiſtè de tous; & c'eſt vrayement une loi de nature, que tous les membres travaillent pour la conſervation du chef, qui leur donne vie, & mouvement*. Traitè de l'abus liv. I. Chap. VIII. n. 6.

to. Il celebre Carlo Fevret recò questo punto al più minuto esame, non solo adducendo le più valide ragioni tratte dal seno del diritto delle genti, canonico, e civile; ma raccogliendo ancora gli esempj della Francia, delle Fiandre, della Spagna, della Germania, e di altre potenze dell' Europa (1). Accennò anche di passaggio l' esempio dell' Italia, e spezialmente del Piemonte, dello Stato di Milano, e del Reame di Napoli; ma io aggiugner potrei, che in alcune Monarchie dell' Italia vi sono intorno a tal punto espressi, e particolari Statuti, come quello dello Stato di Milano promulgato dall' Imperator Carlo V. prescrivente che tutti i beni s' intendan passati nel dominio delle Chiese, e de' Cherici cogli stessi pesi, cui per lo innanzi eran sottoposti, senza neppure eccettuarne il sacro patrimonio (2); e quello del Ducato di Toscana, ove si osserva, che i beni ecclesiastici antichi, e nuovi soggetti sono alle collette di qualunque spezie indifferentemente, ed al pari di quelli de' Laici (3). Per quanto riguarda poi il nostro Reame di Napoli, quantunque tale stato fosse lo spirito della Giureprudenza, come si può rilevare dalle autorità di tanti Forensi da me rapportati nel capo precedente (4), i quali tutti insegnarono di doversi gli Ecclesiastici assoggettare a' tributi, quando così richiedesse il pubblico bene; nulla però di manco nel tem-

(1) *Feuret loc. cit.*

(2) *Statut. Mediolanen. tit. 5 de oneribus.*

(3) *Ansald. de jurisdict. par. 5 tit. 3 cap. 3 num. 217, Marta vot. 231 num. 5, & de jurisdict. part. 4 cas. 1 nu. 48.*

(4) V. il presente ragionamento *a cart.* 260.

tempo istesso che quei Dottori così scrivevano tra 'l silenzio de' loro gabinetti, gli Ecclesiastici gridavan per le Piazze, e facean maneggi presso la Corte: cosicchè per quanto gravi stati fossero i bisogni, ebbero sempre il barbaro piacere di esserne immuni.

Da cotesti disordini, da tale abuso, da cotanta ingiustizia son provvenuti i danni della Città nostra, che in conseguenza si risentono da tutti gl' individui, ond' è composta. Io non lascerei di darne quì un dettaglio, se non temessi di rendermi nojoso con dir cose note universalmente. Chi mai non sarà persuaso della povertà, in cui cader dovea sicuramente a forza di tanti immensi tributi prestati da' tempi del Re Ferdinando il Cattolico fino al terminare dell' Austriaco Governo, siccome in suo luogo si è dimostrato? Dov' è chi ignori le funeste conseguenze de' popolari tumulti avvenuti nel 1647, il rimedio de' quali fu peggiore assai del male istesso? Ov' è chi non sappia che a poco a poco spogliata la Città di tutti proprj fondi, si è resa inabile affatto a provvedere alle pubbliche indigenze? E pur molte, frequenti, e gravi sono state, e son tuttavia; perchè relative all' immenso popolo, ond' è composto il nostro Comune. Esausta la Città di danaro, e di robe, a qual partito appigliar doveasi per mantener corredati i tanti rami della pubblica annona, per la cura de' ponti, e delle strade, per lo mantenimento di tanti Ministri, ed Uffiziali; e per riparare a tante altre pubbliche calamità? A quello appunto di ricorrere a nuove imposte: e queste non ugualmente ripartite divenivano più gravi, e produceano un male maggiore. Ma intanto i bisogni erano continui, e sempre più pressanti, ed in conseguenza o cresceano le gabelle a danno de' poveri

lai-

laici, giacchè gli Ecclesiastici n'eran sempre immuni; o contraevansi de' debiti a danno dell' afflitta Città, che pagar ne dovea l'interesse: dal complesso di tante miserie egli è facile a comprendersi che dall' un giorno all'altro tender si dovea alla totale rovina.

Questi mali, onde la Città nostra trovavasi afflitta divennero poi assai più gravi, e funesti per lo terribile divino flagello, che ci venne addosso, volge ormai l'undecimo anno. Ogni un comprende che parlo io della penuria sofferta nel 1764, e della epidemia, dalla quale fu seguita. Uopo non sarebbe che mi affannassi a farne un minuto racconto, per esser cosa notissima a tutti i nostri Cittadini, ed a quei del Regno intero, che ne furon vittima, e testimonj nel tempo istesso; non che all' Europa tutta per la fama, che se ne sparse. O che Iddio abbia voluto aggravar la sua mano sopra di noi, o che alcuni ingordi uomini (1) per nudrire la sozza avarizia abbiano voluto abusare della divina provvidenza, o per quale che stata fosse la cagione, ecco che improvisamente ci rendemmo accorti che il Regno tutto era privo di frumento, vale a dire, di quel genere di vitto al cittadino, ed al villano, al povero, ed al ricco, a' Grandi, ed alla plebe assolutamente necessario, e senza del quale è impossibile di menare innanzi la vita.

(1) Avvi in Regno una razza di Gente volgarmente detta *Incettatori*. Costoro perchè intenti al perverso mestiere di attrappare, e nascondere, o portar via i frutti della terra, producono in conseguenza la carestia. Contra di essi ci sono apertissime leggi, ed in tale occasione furono severamente puniti.

Ma l' avvertire da sezzo e lo stesso, che accrescerne la miseria, e la disperazione, senza trarne alcun profitto; laonde in tutto il corso di quell' anno, fino all' apparire della messe novella fu forza che soggiaciuti fossimo a' latrati della fame, che produsse indi altra lunghissima serie di affanni, e di mali.

Se descriver volessi lo stato deplorabile di tutto il Regno, dir dovrei che divenne ampio teatro di tragedia la più funesta. Erano le Città, e le Terre ripiene di mestizia e di tristezza vedendosi dall' un dì all' altro crescer la penuria, e mancare il modo da apprestarvi riparo. I poveri con lagrime, e con sospiri chiedean soccorso a' ricchi, e costoro carichi di danaro, ma privi di pane risentivano anch' essi gli altrui travagli, e perirono taluni nella comune rovina. Nelle ville poi, e nelle campagne fu più grave la desolazione, e l' orrore. Vedevansi gli stanchi bifolchi cacciar la fame cibandosi di erbe mal sane, e di aridi sterpi: non appariva il Sole, che per iscuoprir la faccia del secco, ed incolto terreno, che per additare a' miseri viventi un nuovo giorno di guai: non ritornava la notte, che per accrescere tra l'orror delle tenebre la miseria, ed il lutto. Languiva digiuno il pastore intorno allo scemato gregge, spirava privo di alimento il villano sugli sterili campi, cadeva affamato l' agricoltore in atto di versare con istanca mano, e con piede mal fermo gli squallidi solchi.

Ma le miserie della nostra Capitale erano tanto più sensibili, e moleste, quanto più grande è il numero de' Cittadini, che la compongono; e perchè non altronde trae il suo nudrimento, che da' viveri somministrati dalle vicine Provincie, le quali allora mal

po-

poteano provvedere a' proprj bisogni: che anzi buona parte degli abitatori di quelle si condussero famelici nella Capitale colla speranza di trovar soccorso, portando seco loro le lordure de' cenci, ond'erano avvolti, gli aliti pestiferi de' corpi mal sani, e l' orror della morte, ond' erano aspersi. Fu cosa veramente deplorabile, e funesta il vedere alcuni Cittadini pallidi, e semivivi per le strade, altri abbandonati e prostesi per le piazze. Vedeasi di tanto in tanto alcun poco di pane nelle pubbliche officine; ma per averne una menoma parte rischiar conveniva tra gli urti, le percosse, e le ferite quella vita istessa, che cercavasi di conservare; cosicchè nel tempo istesso che soffrivano il travaglio della carestia, e della fame, si temeva ancora in ogni momento il terrore di una rivolta, e'l danno d' una guerra civile. Più gravi, e più funeste furon poi le conseguenze di questo terribile flagello. Le angustie, i disagi, gli stenti, onde eravamo stati combattuti; la diversa natura, e la pestifera condizione delle biade straniere, che ci furon recate; i crudi, o malsani cibi, che fu forza di usare; l'aere infetto da putride esalazioni, e varie altre cagioni da' Fisici risapute produssero quel morbo epidemico, onde per lungo tempo fummo afflitti: quindi videsi da per tutto errar crudelmente la morte e troncar senza riguardi la vita a buona parte di coloro, che scampati erano dalla fame.

Or'in tali deplorabili circostanze cosa mai far dovea la Città nostra? quello appunto, che ogni pietosa madre far suole in soccorso de' suoi diletti figli. Immantinenti assistita, e protetta dalla benefica mano del nostro clementissimo Sovrano spedì messaggi alle vicine, e remote Regioni per provvedersi di frumento, e ad ogni

costo. Di questo alcuna parte giunse opportunamente; ma in così picciola quantità, che in vece di satollar la fame, servì anzi ad accrescerne il desio, e la pena; alcun' altra giunse troppo tardi ad apprestar vano rimedio alle ceneri di tanti trapassati Cittadini, e di così pestifera condizione, che ad iscanzare un male maggiore fu d'uopo spargerlo al vento, o sommergerlo nel profondo del mare. Ci vuol dunque poco a comprendere quale, e quanto stato fosse il danno, che la Città di Napoli sofferse in quella luttuosa occasione. Ad esserne ben persuaso basterebbe por mente all'immenso popolo, che dimora nella Capitale, alla folla de' mendichi, che accorse dalle Provincie, al carissimo prezzo, che produsse la penuria di quel genere, e le istanti richieste, che far convenne ne' paesi stranieri, al guadagno, che dar si suole a' mezzani sulle derrate, al detrimento del trasporto, e finalmente a quella prodigiosa quantità, che quantunque pagata a caro prezzo, pure rimase infruttuosa per essere di pessima condizione. Io ho voluto prendermi la pena di riscontrare le pubbliche carte, ed ho trovato che fattosi il conto di tutte le additate spese, e del ritratto dalla farina, e dal pane, che fu venduto al solito, ed ordinario prezzo, tutta la perdita della Città giunse alla ingente somma di duc. ottocento quaranta tremila, e vent'otto, e grana ventinove: duc. 843028 : 29.

Dopo tante perdite, dopo tante sciagure, dopo tanti sussidj prestati agli antichi serenissimi Monarchi qual meraviglia se ora si truovi la Città in istato povero, e mendico! lo stesso succeduto sarebbe a quest'ora, ancor che posseduto avesse le ricchezze di Tantalo, o i tesori di Creso. Quindi è che tuttodì veggia-

giamo i nostri Patrizj in perpetua costernazione, ed affanno per provvedere, o a dir meglio per infelicemente riparare la pubblica annona. Or manca il danaro per la compera dell'olio, or si cerca il modo a poter fare l'incetta de' grani in seguela degli ordini di S. M., or si combatte coll'inopia premuti da mille altre pubbliche indigenze. In questi continui, e tormentosi tumulti dello spirito si convocano le respettive adunanze, si consigliano le Piazze, si prendono danari a prestanza da'pubblici Banchi, si assordano i Tribunali, si fanno delle lagrimevoli rimostranze a piedi del Regal Trono. Non ha guari, che per sovvenire alla imminente rovina dell'annona olearia, non essendovi altro scampo, si propose il doloroso espediente di accrescere l' *assisa* nella vendita dell' olio, e son tuttavia in agitazione i Tribunali, le Piazze, e'l clementissimo nostro Sovrano per escogitare un partito, che meno nuoccia a' fedelissimi vassalli: protestando sempre la M. S. che usata avendo la Regal beneficenza di non aggravare a patto veruno i Comuni del Regno, e quello della Capitale in tante occasioni intimamente connesse a' rispettabili diritti della Sovranità, non gli dava il cuore, e gli riusciva ben duro il farlo per altre meno rilevanti cagioni.

Ed in tali angustie de' Cittadini, e della Patria, sia pur credibile, che gli Ecclesiastici debbano starsene tranquilli, ed indolenti? Meritano dunque bene che il Magistrato coll' autorità, e 'l Principe colla forza emendano cotal criminosa ostinazione. Ecco al proposito le parole di un dotto Teologo del Secolo XIII (1): *Licitum est Principi abusum gladii spi-*

(1) *Joannes Parisiensis in tract. de potest. Reg. & Pap. cap.* 21.

spiritualis repellere eo modo, quo potest, etiam per gladium materialem, præcipue ubi usus gladii spiritualis vergit in malum Reipublicæ, cujus cura Regi incumbit, aliter enim gladium sine causa portat. E di un altro celebre Teologo del secolo XVI (1). *Respublica est perfecta sibi sufficiens; ergo potest se defendere ab injuria cujuscumque propria auctoritate . . . . Possunt Principes servare proprias Respublicas non solum per modum defensionis, sed etiam auctoritative.* Le quali massime erano state già prima espresse da un abile Dottore Alemanno, che fu indi Cardinale (2): *Respublica temporalis est perfecta, & sibi sufficiens, ergo propria auctoritate ab injuria cujuscumque se defendere, & abusum gladii spiritualis, præcipue ubi vergit in malum Reipublicæ, cujus cura Regni incumbit, per gladium materialem repellere potest.* Questi sono gl' insegnamenti de' Dottori, e le massime de' Teologi; ma che diremo dopo l'espresso precetto di uno de' più celebri tra' Santi Padri, trasfuso in un canone della Chiesa? (3) *Tolle jura Imperatorum, & quis audeat dicere mea est illa villa, aut meus est ille servus, aut domus mea hæc est . . . . . Nolite dicere quid mihi, & Regi? quid tibi ergo, & possessioni? per jura Regum possidentur possessiones.*

Perchè dunque prestar non debbono gli Ecclesiastici i tri-

(1) *Franciscus Victoria Relect. Theolog. Relect. I. de potest. Ecclesiæ sect. 7.*

(2) *Rogerus Widringtonus in disputatione poster. & idem in Apologia.*

(3) *S. Augustin. in tract. 6 ad cap. 1 Joan., unde can. 1 quo jure distinct. 8.*

tributi se son Cittadini, se son vassalli, se a tanto son tenuti per divina, ed umana ragione? se la stessa Ecclesiastica disciplina, e la profana legislazione de' secoli vetusti non accordò loro altra immunità, che la *personale*? se la *reale*, che usurparono nel nostro Regno fu sempre abusiva? se questa, di che ora fruiscono nella Capitale, fu nella origine, è stata nel progresso, ed è tuttavia apertamente ingiusta? senza causa, senza titolo, senza permesso, anzi con chiaro dissenso di colui, che avea dritto di accordarla? se contiene il danno altrui, la pubblica gravezza, e 'l detrimento dello Stato? Ah sorgano finalmente gli Ecclesiastici dal profondo letargo, in cui sono immersi: si rammentino pure della nitidissima loro sorgente, che nel progresso del cammino hanno sporcata tra le lordure dell'avarizia, tra gl' incantesimi del fasto, e tra gl'Idoli dell'ambizione: tornino di grazia negli animi loro i Cristiani sentimenti di amore verso il prossimo, di pietà verso i poveri, di carità verso i Cittadini, di ossequio verso il Sovrano. Che se tanto sperar non lice dalla loro ostinazione, lo speriamo bene dalla giustizia del Supremo Tribunale della Regia Camera, e dalla Potestà Somma del nostro amabilissimo Re, e Signore, il quale dall' alto del Suo Regal Trono al nostro bene incessantemente vegghia, ed intende.

Il dì primo di Novembre del 1775.

Marcello Celentani.

INDICE
DE' CAPITOLI.

PRefazione.

PARTE I.

Ragionamento generale intorno all' obbligo, che hanno gli Ecclesiastici di pagare i tributi; ed intorno alla origine, ed al progresso della loro pretesa immunità. pag. 7

CAP.I. *Tutti i Sudditi soggiacer debbono a' pesi dello Stato; e quindi gli Ecclesiastici, come tali, nè per Legge Divina, nè per umana ragione possono esserne esenti.* 9

CAP.II. *L'immunità è stata agli Ecclesiastici accordata, moderata, o tolta interamente, a seconda della pietà de' Principi, delle circostanze de' tempi, e de' bisogni dello Stato.* 34

EPOCA I. *Si reca ad esame il punto della immunità Ecclesiastica da' tempi di Costantino il Grande, fino a quei di Teodosio il giovane in Oriente, e Valentiniano III. in Occidente.* 38

EPOCA II. *Si reca ad esame il punto della immunità Ecclesiastica a' tempi dell' Imperator Giustiniano, degli altri Imperatori di Oriente, e delle Monarchie di Occidente fino a Carlo Magno.* 51

EPOCA III. *Si reca ad esame il punto della immunità Ecclesiastica dal principio dell' Impero di Carlo Magno fino alla venuta de' Normanni.* 63

CAP. III. *Di quale immunità possano, e debbano gli Ecclesiastici godere per pubblica ragione, e per la stessa Ecclesiastica Disciplina.* 71

PARTE II.

Ragionamento particolare intorno alla immunità Ecclesiastica per rapporto al nostro Regno. 89

CAP. I. *Le immunità, che i nostri Ecclesiastici dal tempo della Costituzione del Regno fin' ora han godute sono state abusive.* 91

§.I. *De' Normanni.* 92

§.II. *Degli Svevi.* 98

§.III. *Degli Angioini.* 115

§.IV. *Degli Aragonesi.* 140

§.V. *Degli Austriaci.* 157

§.VI. *De' tempi nostri.* 182

CAP. II. *Le immunità, che gode il Clero secolare, e regolare su gli Arrendamenti della Città, non solo sono abusive, ma ancora apertamente ingiuste.* 206

§.I. *De' tempi, che precederono la riforma del* 1649. 218

§.II. *Della riforma del* 1649, *e delle cose indi seguite fino a' tempi a noi più vicini.* 232

CAP. III. *L' abuso delle franchigie, che si godono dal Clero Napoletano è più grave oggidì, per essere cessate le circostanze, che per lo innanzi lo han fatto soffrire; e perchè ripugnano alla pubblica ragion dello Stato.* 264

IN-

INDICE
DELLE COSE NOTABILI.

A

ABuso degli Ecclesiastici di mischiare gl'interessi di Dio colle umane passioni secondato dalla barbarie de' tempi. *pag.* 6
Abuso delle franchigie del Clero Napoletano merita l'emenda. Ragione, e modo da farla ora prontamente. 270
Abuso, che gli Ecclesiastici han fatto della pietà de' fedeli. 273
Abuso delle immunità dee esser frenato dal Principe colla forza, e dal Magistrato colla giuridizione. 293
Abusi degli Ecclesiastici a' tempi de' Re Angioini. 136, *e seg.*
Abusi cresciuti sotto i Monarchi Austriaci, e polizia di Governo durante il lor Regno. 158
Alfonso I. d'Aragona. Felicità de' suoi tempi. 140 *a* 147
Cangia lo stato politico, e civile del Regno per averne fatto l'acquisto *jure belli*. 140, *e seg.*
Adottato dalla Reina Giovanna II., che rivocò poi l'adozione adottando Luigi III. 141
Diventa Re di Napoli nel 1442. *ivi*
Unisce nella sua persona i Regni di Napoli, e di Sicilia, e ci fa godere gli effetti della pace collo ristabilimento delle arti, e delle scienze. 142
Sue brighe con Papa Eugenio IV. 143
Investito Re di Napoli da Papa Eugenio IV. Vantaggiose condizioni di quella investitura. *ivi*, *e seg.*
Ottiene da Papa Eugenio IV. la facoltà d'imporre tributi alle Chiese. 145
Ecclesiastici de' suoi tempi pagarono le gabelle. 147
Introduce il nuovo sistema della numerazion de' fuochi per gli pagamenti Fiscali. 148
Alessandro VI. Papa. Sua indole, suoi disegni a favore del Cardinal Cesare Borgia suo figliuolo. 159
Amortizzazione de' beni. Stabilimenti di varj Governi di Europa intorno a tal punto. 279, *e seg.*, *e* 286
Suppliche perciò date a Carlo II., e Carlo VI. dalla Città

 e Re-

e Regno di Napoli. 281
Legge ultimamente emanata dal Re N. S. *ivi*
Angioini. Saggio storico-critico de' principali avvenimenti durante quella stirpe. 115 *a* 120
Ragioni, onde furon cotanto favorevoli alla Corte di Roma, ed agli Ecclesiastici. 115, *e seg.*
Infelicità de' tempi durante il lor Regno. 121, *e seg. e* 136
Loro capitoli diversi dalle Costituzioni Normanne, e Sveve; e ragione politica di tal differenza. 121
Esame critico, e politico della loro legislazione in rapporto alla immunità. 125 *a* 139
Accordarono agli Ecclesiastici l'immunità *personale*. 125
L'immunità *reale* soltanto per gli tributi da imporsi, non per gl' imposti. 126
E questa per lo solo *manso*, e per lo patrimonio sacro. 128, *e* 129
Aragonesi. Loro legislazione intorno alla immunità *reale* degli Ecclesiastici. 147 *a* 156
Arrendamenti della Capitale traggono l'origine da' tributi prestati durante la Monarchia degli Austriaci. 206
Arresti della Regia Camera intorno a' tributi per rispetto agli Ecclesiastici. 168 *a* 170
Austriaci. Saggio storico, e politico della Monarchia di Spagna sotto gli Austriaci 163, *e seg.*
Tributi immensi tratti dal Regno, e dalla Capitale sotto il lor Regno. 166
Esame critico, e politico della loro legislazione in rapporto alla immunità. 168 *a* 178
Catalogo degl' immensi tributi prestati dalla Capitale, e dal Regno tutto alla Corte di Spagna durante il dominio degli Austriaci. 207 *a* 211, *e* 215

B

Beni passati agli Ecclesiastici sono stati di detrimento allo Stato sottraendosi da' tributi. 273, *e* 277
Bolla *unam sanctam* non ricevuta da alcun Sovrano di Europa. 31
Rivocata da Papa Clemente V. 32
Bolla detta *in cœna Domini* non ricevuta da alcun Sovrano di Europa. 32, *e* 33

Bonifacio VIII. imprese di render universale la Monarchia Romana. Fu autore della celebre bolla *unam sanctam*. 31
Sue brighe col Re di Francia Filippo il Bello. 32
Suo carattere altiero, ed intrigante. 118

C

Capitolari de' Franchi furono ancora canoni di Ecclesiastica disciplina. 83 *ad* 88
Capitoli degli Angioini diversi dalle Costituzioni Normanne, e Sveve; e ragione politica di tal differenza. 121
Capitoli di Carlo Principe di Salerno nel piano di S. Martino favorevoli alla Corte Romana, ed alla immunità Ecclesiastica. 123, *e* 124
Capitoli di Papa Onorio non ricevuti in Regno, e differenza di questi da quelli del Principe di Salerno. 124
Capitolo *item statuimus quod possessiones*, e sua interpretazione. 130 *a* 133
Carlo Magno. Coronato Imperatore da Papa Leone III. nell'anno 800. 63
Esso, ed i suoi successori arricchiron le Chiese di privilegj. *ivi.*
Ordinò che le Chiese per gli nuovi acquisti pagassero i tributi. 66
Carlo I. d'Angiò. Suoi Capitoli con Papa Clemente IV. nel 1266. 122
Sottopose gli Ecclesiastici a' tributi. *ivi.*
Non abrogò la costituzion di Federigo sull' amortizzazione. 130 *a* 132
Carlo V. Imperatore in qual modo divenne ancora Re di Napoli, e delle Spagne. 162
Carlo II. d' Austria. Sua morte senza figli. Contese tra Luigi XIV. Re di Francia, e l'Imperator Leopoldo per la successione alla Monarchia di Spagna. 165
Confermò i capitoli della riforma. 244
Carlo VI. Imperatore divenuto Re di Napoli. 165
Confermò replicatamente i capitoli della riforma, e la cedola del Re Carlo II. 246
Carlo Infante di Spagna conquista il Reame delle due Sicilie. Fe-

Felicità de' suoi tempi. 183, e 216
Stabilisce il trattato di accomodamento tra la S. Sede, e la Corte di Napoli nel 1741. 184
Interpretazione critica di quel trattato per rispetto alle franchigie del Clero Napoletano. 188 a 204
Carestia, e contagio sofferti in Napoli nel 1764. Grafica descrizione. 289
Funeste, e dannose conseguenze quindi provenute alla Città. 292
Chiesa distinta in corpo mistico, e corpo politico. 19, 34, e 272 *nella not.*
Come corpo mistico è nata coll' uomo istesso, come corpo politico è nata nella Repubblica, alle cui Leggi deve stare. 34, e 35
L' immunità l' ha ricevuta per privilegio de' Principi del secolo. 36
Chiesa Cristiana nata nel seno del Romano Impero. Dopo molte persecuzioni ebbe la pace da Costantino. 37
Chiese presso gl' Imperatori Pagani, erano collegj illeciti, e non potevano acquistare. 76
Cittadini son tenuti indifferentemente alle leggi, ed al bisogno dello Stato. 7
Cittadini sono ancora gli Ecclesiastici, e tenuti ugualmente. 8, e 20
Città di Napoli. Descrizione del di lei politico, ed economico governo. 266
Mali alla Città provvenuti dalla immunità del Clero. 267
In qual modo nato sia un tale abuso. 269
La Città risente i danni delle franchigie usurpate dal Clero. 288
Clero Napoletano dopo i capitoli della riforma è proibito di goder le franchigie. 242 a 247
Nè può giovarsi del possesso, e del Concordato a poterle prescrivere. 247 a 254
Pagar dee i tributi imposti per causa pubblica, siccome ci persuade il diritto delle genti, ed insegnarono ancora i nostri Giureconsulti. 259, e *seg.*
Collette pagar si debbono dagli Ecclesiastici, perchè son tributi reali. 176, e *seg.*
Concilio di Trento. Spiegazione di un canone rispetto alla immunità Ecclesiastica. 22, e 23
Concordato tra la S.Sede, e la Corte di Napoli nel 1741. 184
Sag-

Saggi provvedimenti presi in tale occasione per troncare l'immunità degli Ecclesiastici in tutto il Regno. 185
Nella Capitale restarono in piedi gli antichi abusi; e ragione di tal differenza. 186, 198, e 203
Interpretazione critica del Concordato per rispetto al Clero Napoletano secolare, e regolare. 188 a 204
Il Concordato osta al Clero Napoletano sul punto delle franchigie. 191, e seg.
Assurdo provveniente dall'interpretare il Concordato a senso degli Ecclesiastici. 199, e seg.
Non giova al Clero Napoletano nè anche per riguardo al solo possesso. 247, e seg.
Confini del Sacerdozio, ed Impero. 271
Perturbati dal secolo XII. in avanti. 90
E per la strana polizia a'tempi di Carlo Magno, e successori. 69
Consalvo G. Capitano discaccia i Francesi dal Regno nel 1503. 161
Sua caduta. 163
Consulta del Cardinal Granvela al Re Filippo II. intorno alla contribuzione degli Ecclesiastici alle collette. 171
Altra della Regia Camera del 1590 al Viceré di quel tempo sullo stesso soggetto. 172
Altra della Regia Camera intorno a' Capitoli della Riforma. 247
Costantino Imperatore. Suoi editti favorevoli alle Chiese. 76
Contese tra' privati richieggono la cura del Magistrato. Contese tra' corpi politici della società interessano i Cittadini, il Principe, e lo Stato. 1
Costituzione *Prædecessorum nostrorum* dell'Imp. Federigo II. 99
Ricerche intorno a questa costituzione, e dispute nate intorno alla sua vera lezione. 100 a 103
Cristo Signor nostro. Purità di sua dottrina. 27
Risposta da esso data divinamente a' Farisei, ed Erodiani intorno al prestare i tributi. 25, e 26
Cristiani della primitiva Chiesa. Loro pietà, e moderazione 78, e 79
Crociate funeste allo Stato. 106 a 108

D

Decime Papali. Loro origine, loro progresso, loro condizioni. 223 a 225

Con-

Consulta del Duca d'Alcalà sul soggetto. Vani sforzi del Cardinal Alessandrino. 224
Abuso della Corte di Roma intorno a tali decime. 225
Decisione della Regia Camera, e del Collaterale intorno alla immunità Ecclesiastica. 221
Inetto comento del Revertera, e vergognosa contraddizione del de Marinis su tal decisione. 222
Differenza tra le parole *clerici*, *ecclesiastici*, e *presbyteri*. 149, *e* 150
Disciplina. Parallelo dell'antica, mezzana, e recente Ecclesiastica disciplina. 270, *e seg.*
Disciplina Ecclesiastica depravata in mezzo alle ricchezze. 271, 274, *e seg.*
Distinzione tra le pubbliche cariche, e pubblici tributi presso i Romani. 38, *e* 42
Distinzione de' tributi reali, personali, e misti sulla scorta del Van-Espen. 174, *e* 175
Autorità de' DD. Forensi sul proposito. 176, *e seg.*
Distinzione della Chiesa mistica, e Chiesa politica. 272 *nella not.*
Dona annua cosa fossero a tempi di Carlo Magno, e successori. 67
Donativo fatto all' Imp. Carlo V. Strane decisioni della Regia Camera, e del Collaterale in tale occasione. 221
Donativo di duc. 400. m. fatto al nostro Re Carlo per la spedizione di Velletri nel 1744. 258
Maneggi degli Ecclesiastici per essere immuni dall' imposta fatta per tal causa. *ivi.*

E

Ecclesiastici. Ragioni, onde pagar debbono i tributi. 5
L'esser Ministri dell'Altare non giova loro per l'immunità. 6
Avvezzi a mischiare gl'interessi di Dio colle umane passioni. *ivi.*
Son Cittadini al par degli altri, e tenuti ugualmente. 8, *e* 20
Lor condizione nelle Gallie sotto la stirpe de' Merovingi intorno alla immunità *reale*. 60 *a* 62
A' tempi di Carlo Magno, e de' successori pagarono i tributi detti *annua dona*. 67
Obbligati di prestare all'Imperatore, ed al suo seguito, l'alloggio detto *metatum*. 68
Ricchezze immense quindi loro pervenute. *ivi.*

Come persone servir debbono all'Altare, come possessori di beni servir debbono allo Stato. 72
Autorità di S. Ambrogio sul proposito. *ivi*
Loro scandalosi costumi a' tempi dell' Imperator Federigo II. 104
Vergognosa contraddizione di servire all'Altare, e lussureggiar nelle Corti. *ivi*
Sottoposti a' tributi dell' Imperator Federigo II. e per quali ragioni. 105
Funeste conseguenze, che quindi provennero per la misera condizion de' tempi. 106 *a* 110
Loro abusi a' tempi de' Re Angioini. 136, *e seg.*
A' tempi di Re Alfonso pagarono i tributi. 146, e 147
Pagar debbono le collette. Dottrina di Afflitto sul proposito. 177
In tutto il Regno pagano le collette in vigor del Concordato; ma nella Capitale sono immuni tuttavia. Ragione di tal differenza, ed abuso. 186, *e seg.*
Loro immunità duranti gli Austriaci, e ragioni di tale abuso. 216, *a* 218
Loro non giova il possesso delle immunità, perchè vi è intervenuto il dolo, e la mala fede. 220
Nè anche qualora attaccar si volessero al Concordato. 247, *e seg.*
Sottoposti alle gabelle a'tempi de'Filippi II., III., e IV. 225
Somme immense tratte perciò dalla Corte di Roma a titolo di transazione. *ivi*
Spiegazione di tale enorme abuso. 228
Dispaccio sul proposito del Re, nostro Signore, de' 3 Ottobre 1769. *ivi nella not.*
Sottoposti a'tributi per la riforma del 1649. 232 *a* 242
Dopo i capitoli della riforma son proibiti di goder le franchigie. 242 *a* 247
Pagar debbono i tributi imposti per causa pubblica, siccome ci persuade il dritto delle Genti, ed insegnarono ancora i nostri Ginreconsulti. 258, *e seg.*
Esser debbono soggetti a' tributi per la sola ragion naturale, e ragion di Stato, ancorchè si voglia metter da parte la Legislazione, la Storia, e la Disciplina. 264

Modi illeciti da essi tenuti per goder le franchigie su gli arrendamenti. 269
Mali quindi provvenuti alla Città. 267, e 288
Han fatto abuso della pietà de' fedeli. 273
Coll'acquisto de' beni sottratti a' tributi han prodotto il detrimento dello Stato. 275, e 279
Modi illeciti da loro tenuti per acquistar ricchezze fra la barbarie de' tempi. 277
Sottoposti a' tributi per le pubbliche urgenze dello Stato. Esempj de' più culti Governi di Europa. 286
Ecclesiastica disciplina. Parallelo tra l'antica, la mezzana, e la recente. 272, e seg.
Ecclesiastica disciplina depravata in mezzo alle ricchezze. 273, 276, e seg.
Eugenio IV. Papa. Scisma coll'Antipapa Amedeo. 143
Sue Bolle a favor di Re Alfonso, che mostrano cangiato lo spirito de' tempi. 144, e 145

F

FAzioni Guelfe, e Ghibelline. Loro conseguenze in Italia. 104
Federigo II. Imperatore. Sua Costituzione dichiarante un' altra del Re Guglielmo I. Normanno intorno al Foro Ecclesiastico. 97
Suo carattere. 98, 103, 114
Sue massime intorno all'amortizazione de' beni. 99, 105
Sua costituzione contra gli acquisti delle Chiese. 99
Ricerche intorno a questa Costituzione, e dispute nate intorno alla sua vera lezione. 100 a 103
Suoi disgusti con Papa Onorio III. 105
Sottopone gli Ecclesiastici a' tributi, e per quali ragioni. ivi
Funeste conseguenze, che quindi provvennero per la misera condizion de' tempi. 106 a 110
Scomunicato da Papa Gregorio IX. ingiustamente. 107
E da Papa Innocenzio IV. nel Concilio di Lione. 110
Umiltà dell'Imperatore, e vanità di quest'altra scomunica. ivi
Sua Costituzione contenuta tra le novelle, nell' Aut. *item nulla*, e nell'Aut. *cassa*, *&* *irrita*. 111
Nel proemio delle Costituzioni del Regno annullò tutte le leggi precedenti, che in quel Codice non venivano racchiuse. 113 *nella not.*

Suo elogio. 114
Federigo d' Aragona Re di Sicilia. Sue eroiche imprese. Suo elogio. 118
Confermò la Costituzione *prædecessorum nostrorum* dell'Imperador Federigo II. 134
Federigo ultimo nostro Re della stirpe di Aragona. 159
Collegazione di Ferdinando Re di Castiglia, e di Luigi XII. Re di Francia contra di lui. *ivi*
Ferdinando I. d'Aragona dichiara meglio le leggi paterne intono al pagamento delle collette da farsi dagli Ecclesiastici. 151, *e seg.*
Comanda che fosse immune il solo *manso*, e patrimonio sacro. 153
Comanda che gli Ecclesiastici per gli nuovi acquisti fin dal tempo della numerazione de' fuochi pagassero al par degli altri. 155
Toglie i pregiudizj allignati fin da'tempi degli Angioini, e si dà a ravvivare le spente leggi Normanne, e Sveve. 156, *e* 157
Ferdinando il Cattolico Re di Spagna come divenne ancora Re di Napoli. 161
Ferdinando IV. nostro Re, e Signore succeduto al Re Carlo suo Augusto padre. 205
Sue provvide leggi contra gli abusi de' monaci, e de' preti. *ivi*
Sua legge di amortizazione. 282
Atto di sua clemenza in non voler aggravare di nuove imposte, la Città, ed i Comuni del Regno. 293
Filippo il Bello Re di Francia. Sue brighe con Papa Bonifacio VIII. 31
Filippi II. III. e IV. Condizione degli Ecclesiastici sotto tali Monarchi. 223 *a* 232
Filippo V. di Borbone diventa Re di Spagna. 165
Franchigie del Clero Napoletano dopo la riforma del 1649 incontrano la resistenza della legge. 242 *a* 247
Non giova il possesso a poterle prescrivere. 248 *a* 254
Sono usurpate, abusive, ingiuste. 250, *e* 253
Modi illeciti tenuti dal Clero Napoletano per ottenerle. 269
Mali quindi provvenuti alla Città. 267, *e* 288
Sono un'abuso, che merita l'emenda. Ragione, e modo da far-

farla ora prontamente. 270
Usurpate dal Clero Napoletano. 284
Funeste conseguenze, che quindi potrebbero provvenire. *ivi e se.*
Riparo, che il Principe, o il Magistrato ci deve apprestare. 285
Danni quindi provvenuti alla Città di Napoli. 288

G

Giovanna II. Suoi privilegj alla Certosa di S. Martino per causa pia rivolti ad usi profani. 273
D. Giovanni d' Austria. Sua spedizione per sollevare il Regno dalle imposte, e difficoltà, che si opponevano. 212
Giureconsulti, e Magistrati del secolo XVI. loro strana maniera di pensare. 167
Giureconsulti del secolo XVI., e XVII., che insegnarono di dover gli Ecclesiastici pagare i tributi imposti per causa pubblica. 260
Giustiniano Imperadore si affannò oltre il bisogno intorno alle leggi Ecclesiastiche. 51
Restrinse piuttosto i limiti della Ecclesiastica immunità. 52, e 53
Goti. Loro legislazione intorno alla immunità Ecclesiastica. 56
Gregorio VII. Papa imprese a render universale la Monarchia Romana. 31
False massime de' suoi tempi intorno alla potestà del Papa. 93
Gregorio IX. Papa occupa il Reame di Puglia in atto che l'Imp. Federigo II. combatte per la fede in Soria. 106
L' Imperatore accorre in Italia, ed è perciò scommunicato dal Pontefice. 107
Guglielmo I. Normanno. Sua costituzione, che toglie a' cherici il privilegio del Foro. 96
Infelici comenti di Bartolomeo di Capua, di Andrea d'Isernia, e di Matteo degli Afflitti su questa costituzione. *ivi*

I

Immunità *reale* degli Ecclesiastici eccita il dispetto degli altri Cittadini, e perturba lo Stato. 4
Immunità Ecclesiastica si dee ripetere da'Principi del secolo. 35, e 36
Immunità dalle cariche, o sieno uffizj della Repubblica accorda-

ta

ta sempre agli Ecclesiastici indifferentemente. 39, e 72
Alcune eccezioni provvenute dalla loro malizia. 40, e 41
Immunità da' tributi *personali* accordata a' Cherici. 42, e 72
Da' tributi *reali* giammai non accordata a'Cherici. 44 *ad* 50, e 73 *a* 75
Conciliazione delle oppinioni del Bingamo, e del Gotofredo sul proposito. 43
Immunità Ecclesiastica sotto di Carlo Magno, e successori. 63 *a* 69
Sotto de' Longobardi, de' Franchi, de' Sassoni, e de' Germani resta immersa nella barbarie de' tempi. 69, e 70
I diplomi di tai tempi raccolti dal Muratori mostrano che gli Ecclesiastici generalmente non ebbero immunità alcuna. 70
Immunità Ecclesiastica fra quali limiti, ed onesti confini debbasi contenere. 71 *a* 82
Immunità *personale* non già *reale* devesi ragionevolmente agli Ecclesiastici. 80
Autorità de' SS. PP. e di Graziano sul proposito. 82
Confutazione d'una Costituzion dell' Imperador Federigo sul proposito della immunità. 111, e 112
Immunità *personale* accordata agli Ecclesiastici da' Re Angioini. 125
Immunità *reale* accordata da' medesimi per gli tributi da imporsi, non già per gl' imposti. 126
E questa per lo solo manso, e per lo patrimonio sacro. 128, e 129
Immunità per lo solo patrimonio sacro accordata dal Re Alfonso agli Ecclesiastici. 149
Immunità. Condizione degli Ecclesiastici sotto gli Austriaci. 168 *a* 178
Immunità degli Ecclesiastici dalle imposte duranti gli Austriaci; e ragioni di tale abuso. 216 *a* 218
Immunità del Clero Napoletano dopo la riforma del 1649 incontra la resistenza della legge. 242 *a* 247
Impero congiunto al Sacerdozio nelle persone degli antichi Patriarchi, de' Re di Giuda, e de' Pontefici Massimi del Popolo Ebreo. 11 *a* 13
Lo stesso ancora secondo i costumi del Paganesmo. 13, e 14
Impero civile distinto dal Sacerdozio della Religion Cristiana, che riguarda soltanto il mistico governo. 15 *a* 18

Imperatori Romani, e Greci. Loro legislazione intorno a' tributi. 38 *a* 62
Imperatori Francesi di Occidente. Loro legislazione sullo stesso punto. 63 *a* 70
Innocenzio IV. scomunica ferocemente l' Imp. Federigo II. nel Concilio di Lione. 110
Umiltà dell'Imperatore, e vanità di questa scomunica. *ivi*

L

Leggi civili esigono rispetto, come provvenienti da quella della natura. 265
Longobardi. Stato dell' Italia sotto il lor dominio. Gusto, e sistema della Corte di Romana, e costumi degli Ecclesiastici a quei tempi. 58, *e* 59
Non abbiamo loro leggi intorno alla immunità *reale* de'Cherici. 59
Luigi Capaccio Avvocato della Piazza del Popolo Napoletano spedito in Roma per trattare col Papa intorno alla contribuzione degli Ecclesiastici alle pubbliche imposte. 234
Lettera patetica scrittagli dall'Eletto del Popolo su tal proposito. 236
E' tenuto colà a bada senza profitto, e finalmente è richiamato. *ivi*

M

Manso. Significazione di tal parola, e quanta, e quale immunità importasse. 64
Manso immune soltanto da'tributi negli antichi tempi. 83 *a* 88
Manso, e patrimonio sacro soltanto immune a' tempi degli Angioini. 128, *e* 129
Manso, e patrimonio sacro soltanto immune a'tempi degli Aragonesi. 151, *e seg.*
Marinis. Sua vergognosa contraddizione nel comento d'una decisione della Regia Camera. 222
Matteo degli Afflitti. Suo infelice, ed inetto comento ad una Costituzione del Re Guglielmo I. 96
Sua dottrina intorno al dover gli Ecclesiastici pagar le collette. 177

Me-

Metatum cosa fosse presso gl' Imperatori Romani. 48
E cosa presso gl' Imperatori Francesi. 68
Ricchezze immense quindi provenute agli Ecclesiastici. *ivi*
Monaci, e preti. Modi illeciti da loro tenuti per acquistar ricchezze in mezzo alla barbarie de' tempi. 277
Monterey. Conte di] Stato deplorabile della Città sotto il suo governo. 229

N

NApodano. Sebastiano] Insulso suo comento sul capitolo *item statuimus quod possess.* 131
Napoli Città, e Regno. Porge suppliche al Re Carlo II. ed all' Imp. Carlo VI. sul punto dell' amortizzazione. 281
Napoli Città risente i danni delle franchigie usurpate dal Clero. 288
Napoli Città, e Regno sofferse il flagello della penuria, e della epidemia del 1764. 289
Funeste, e dannose conseguenze quindi provvenute. 292
Normanni. Loro legislazione intorno a' tributi. *92 a 97*

O

ONnatte. Conte di] Riforma delle gabelle eseguita sotto il suo governo. 213
Supplica di quattordici capi per ciò fatta dal Popolo Napoletano, e divenuta legge del Regno. 214, e 241
Onorio IV. Papa. Suoi capitoli non ricevuti in Regno; e differenza di questi da quelli del Principe di Salerno nel Piano di S. Martino. 124

P

PAdri della Chiesa Greca, e Latina, che insegnarono di doversi pagare i tributi. 21, e 28
Patrimonio sacro, e *manso* soltanto immune a' tempi degli Angioini. 128, *e* 129
Patrimonio sacro, e *manso* soltanto immune a' tempi degli Aragonesi. 150, *e seg.*
Pio V. Papa. Autore della Bolla detta *in Cœna Domini* non ricevuta da alcun Sovrano di Europa. 32, *e* 33

Pio VI. Regnante Sommo Pontefice. Suo elogio. 271
Piazze, o siano Comizj pubblici non possono accordar privilegj. 253
Ponteficato Romano innalzato a' tempi di Papa Gregorio VII., e false massime, che erano allora in voga intorno alla di lui potestà. 93
Possesso delle immunità non giova agli Ecclesiastici, perchè vi è stato dolo, e mala fede. 220, e 248
Possesso di franchigie non giova al Clero Napoletano; nè anche in rapporto al Concordato. 248 a 254
Prammatica XXI., XXII., e XXIII. *de vectigal.* loro spiegazione. 240, e 241
Prescrizione non giova per le franchigie al Clero Napoletano. 249, e *seg.*
Principe non ha altro superiore, che il solo Dio. 9
Principi secolari han presa cura, e protetta l' Ecclesiastica disciplina. 17
Principe di Salerno. Suoi capitoli nel piano di S.Martino favorevoli alla Corte Romana. 123, e 124
Principi della Terra. Loro Potestà somma per frenare gli abusi. 294

R

Ragion naturale è il più abile Giureconsulto della umanità. 265
Reame di Sicilia, e di Puglia come, e quando fu costituito. 91
Regno di Napoli occupato da' Francesi, e dagli Spagnuoli. 160
Regno di Napoli divenuto Provincia sotto il Re Ferdinando il Cattolico, e Monarchi Austriaci suoi successori. 162
Re Francesi della stirpe de' Merovingi. Loro legislazione intorno a' tributi, ed alle immunità. 60 a 62
Re Roberto. Sue lettere *conservatoriali* contra gli Ecclesiastici. 137
Religione per ragion naturale deve esser protetta da colui, presso cui è il Sommo Impero. 0, e 11
Revertera. Suo inetto comento ad una decisione della Regia Camera. 221

Ric-

Ricchezze provvenute a' Monaci dal prestar l' alloggio a' Sovrani. 68
Ricchezze de' Monaci, e de' Preti han prodotto il rilasciamento della disciplina. 75, 77, e 273
Riforma delle gabelle seguita nel *1649*, e spedizione di D. Gio: d'Austria a tal' uopo. 212 *a* 214
Difficoltà, onde fu preceduta, progetti, e discussioni. 233 *a* 242
Espediente di sottoporre a' tributi tutti gli Ecclesiastici. 234
Piano formato dal Popolo, senza curarsi del permesso, che il Papa non volle accordare. 239
Supplica di quattordici capi data al Vicerè Conte di Onnatte; e capo X., ed XI. per rispetto agli Ecclesiastici. 240, *e* 241
Quella supplica divenne legge, e formò la pram. XXI. *de vectigal.* 241
Quella riforma non solo fu legge, ma ancora contratto reciproco col Sovrano. 253
Romana Corte. La sua potenza è stata sempre relativa alla barbarie, o al lume de' secoli. 142
Ruggiero Normanno investito Re di Sicilia, e di Puglia da Papa Anacleto II., ed Innocenzio II. 92
Sua costituzione diretta ad impedire le franchigie de' Cherici. 94

S

Sacerdozio congiunto all' Impero nelle persone degli antichi Patriarchi, de' Re di Giuda, e de' Pontefici Massimi del Popolo Ebreo. 11 *a* 13
Lo stesso ancora secondo i costumi del Paganesmo. 13, *e* 14
Sacerdozio della Religion Cristiana è distinto dall' Impero civile per ciò, che riguarda il mistico istituto, senza che ne abbia usurpati i diritti. 15 *a* 18
Saggio storico critico de' principali avvenimenti durante la stirpe degli Angioini. 115 *a* 120
Saggio storico, e politico della Monarchia di Spagna durante il Regno degli Austriaci. 163, *e seg.*
Sanfelice, Reggente del Collaterale. Allegazione da esso fatta contra gli Ecclesiastici, perchè prestassero il donativo al Re Filippo IV. per la guerra. Giudizio di quella Scrittura. 230

San-

Santi Padri, e Dottori della Chiesa, che hanno implorata da' Sovrani l'immunità *personale*; offerendosi pronti a' tributi *reali*. 80
Canone del decreto di Graziano nello stesso soggetto. 82
Sede Apostolica in Avignone. 32
Sovrano qual parte prender debba nelle contese riguardanti la tranquillità pubblica. 1
Apprestar dee riparo al perturbamento, che nasce dalla immunità degli Ecclesiastici. 4
Statuto di Milano fatto dall'Imp. Carlo V. che i beni s'intendan passati agli Ecclesiastici co' pesi, cui erano annessi. 287
Statuto del G. Ducato di Toscana, che ordina il pagamento delle collette agli Ecclesiastici indifferentemente. *ivi*.
Svevi. Loro legislazione intorno a' tributi. 111

T

Tanucci. Marchese Bernardo] Suo elogio. 282
Teodorico Re de'Goti serbò le antiche massime nell'esser renitente in accordare l'immunità agli Ecclesiastici, perchè dannosa allo Stato. 56, e 57
Sebbene della setta Ariana, fu benemerito della Cattolica Religione. 56
Trattato di accomodamento tra la S.Sede, e la Corte di Napoli nel 1741. 184
Saggi provvedimenti presi in tale occasione per troncare l'immunità degli Ecclesiastici in tutto il Regno. 185
Nella Capitale restarono in piedi gli antichi abusi: e ragione di tal differenza. 186
Interpetrazione critica di quel trattato per rispetto alle franchigie del Clero Napoletano. 188 a 204
Tributi pagar debbonsi, ancora dagli Ecclesiastici, perchè son Cittadini al par degli altri. 5
Sono uno de' diritti il più coerente al sommo Impero. 19
Prestar si debbono dagli Ecclesiastici per Legge Divina. 21 a 30
E per insegnamento de' SS. PP. della Greca, e Latina Chiesa. 21, e 28
Pubblici distinti dalle pubbliche cariche presso i Romani. 38, e 42

Per-

Personali non dovuti da' Cherici. 42, *e* 72
Reali pagati sempre da' Cherici. 44 *a* 50, *e* 73 *a* 75
Tributi, che furono in voga presso i Romani Imperatori; e condizione degli Ecclesiastici intorno a' medesimi. 45 *a* 50
Tributi detti *annua dona* pagati dagli Ecclesiastici sotto gl' Imperatori Franchi. 67
Tributi. Ragionevoli sentimenti di Carlo II. d' Angiò, e di Roberto per l' uguaglianza de' tributi. 135
Tributi imposti agli Ecclesiastici a' tempi di Re Alfonso. 146, *e* 147
Tributi immensi tratti dalla Capitale, e dal Regno a' tempi degli Austriaci. 166
Tributi distinti, in reali, personali, e misti sulla scorta del Van-Espen. 174, *e* 175
Autorità di Dottori Forensi sul proposito. 176, *e seg.*
Vera loro idea. 178, *e* 179
Tributi della Città di Napoli son tutti *reali*, e perciò pagar si debbono ancora dagli Ecclesiastici. 180, *e seg.*
Catalogo degl' immensi tributi prestati dalla Capitale, e dal Regno tutto alla Corte di Spagna durante il dominio degli Austriaci. 207 *a* 211, *e* 215
Tributi per causa pubblica pagar si debbono dagli Ecclesiastici, anche secondo i nostri Giureconsulti. 260
Così anche persuade il diritto delle Genti. 261, *e seg.*
Tributi pagar si debbono dagli Ecclesiastici per ragion naturale, e ragion di Stato, ancorchè si voglia metter da parte la legislazione, la storia, e la disciplina. 264
Tumulti popolari surti in Napoli, ed in Palermo nel 1647. 211

U

URbano VIII. Papa. Fomenta la guerra del Re di Francia contra il Re di Spagna Filippo IV. e nel tempo istesso proibisce di taglieggarsi gli Ecclesiastici per lo sussidio al proprio Sovrano. 230